ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI

Monografie

Collana diretta da CLAUDIO ZANGHÌ e LINA PANELLA

ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI

Monografie

Collana diretta da CLAUDIO ZANGHÌ e LINA PANELLA

Comitato scientifico

Aldo Bernardini – Antonio Remiro Brotons – Salvino Busuttil – Ruggiero Cafari Panico – Jean-Paul Costa – Emmanuel Decaux – Angela Del Vecchio – Angela Di Stasi – Carlos Villan Duran – Osman El Hajjé – Juan Manuel Faramiñan Gilbert – Paolo Fois – Giancarlo Guarino – Sergio Marchisio – Paolo Mengozzi – Massimo Panebianco – Nicoletta Parisi – Stelios Perrakis – Carlos Jimenez Piernas – Pablo Antonio Fernandez Sanchez – Tullio Scovazzi – Augusto Sinagra – Paul Tavernier – Ennio Triggiani – Ugo Villani

Criteri di referaggio

I volumi inseriti nella Collana *Quaderni* della rivista *Ordine internazionale e diritti umani* sono preliminarmente sottoposti alla valutazione della Direzione circa l'attinenza del tema trattato con quelli oggetto della rivista. Ciascun lavoro sarà successivamente valutato in forma assolutamente anonima da tre *referees*, che a maggioranza decideranno sulla pubblicazione senza modifiche, con modifiche ovvero sulla non pubblicazione. Non sono sottoposti a tale procedura i lavori di Professori emeriti e di Professori ordinari in quiescenza dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Giancarlo Guarino

IL CONFLITTO IN SIRIA TRA GUERRA RIVOLUZIONE E TERRORISMO

Alla ricerca di una logica (... normativa?)

Editoriale Scientifica

Proprietà letteraria riservata
© Copyright ottobre 2017 Editoriale Scientifica s.r.l.

Via San Biagio dei Librai, 39 80138 Napoli

ISBN 978-88-9391-194-8



INDICE

CAPITOLO PRIMO I TERMINI DEL PROBLEMA: LA SITUAZIONE IN SIRIA

1.	I fatti e i "movimenti" sul terreno	9
	1.1. I fatti dal punto di vista della situazione politica	13
2.	La situazione specifica della Siria e dei diversi conflitti in atto	15
	CAPITOLO SECONDO	
	UNA PREMESSA DI METODO SULLA RILEVAZIONE	
	DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE	23
	Capitolo Terzo	
	UN APPROFONDIMENTO DELL'ANALISI SUI SOGGETTI	
	O ENTI COINVOLTI	
3.	I soggetti coinvolti: A, la loro articolata natura	29
4.	I soggetti coinvolti: B, dal punto di vista del diritto internazionale	35
	4.1. Dal punto di vista della natura e dello <i>status</i>	36
	4.2. Dal punto di vista della funzione	38
	Capitolo Quarto	
	I SOGGETTI IN GIOCO	
5.	La Siria	49
	5.1. Lo stato Siria nel diritto internazionale: nascita ed evoluzione	50
	5.2. L'effettività del regime siriano	58
	5.3. La natura della crisi dello stato Siria	68
6.	USA e Russia e loro alleati	73
7.	Lo status dei movimenti curdi in Iraq e Siria	80
	7.1. L'identità separata del popolo curdo rispetto agli stati in cui si	
	trova	87
	Lo <i>status</i> dei ribelli siriani	90
9.	Lo status di Isis o Dāʻish	93

8 INDICE

CAPITOLO QUINTO LA NATURA E IL SIGNIFICATO DEGLI INTERVENTI DELLA CD. "COMUNITÀ INTERNAZIONALE ORGANIZZATA" IN LOCO

 10. Le Nazioni Unite: Consiglio di Sicurezza e Assemblea Generale, le differenze strutturali 10.1. Il Consiglio di Sicurezza 10.2. L'Assemblea Generale delle NU 10.2.1 Analiticamente il contenuto delle risoluzioni 	105 107 115 119	
Capitolo Sesto Le "POTENZE" E LE LORO ATTIVITÀ		
11. I titoli giuridici della presenza delle Potenze sul terreno	127	
11.1. Intervento su richiesta a favore del legittimo governo della		
Siria	131	
11.2. Intervento umanitario	137	
11.2.1 nella forma della cd. transformative occupation	137	
11.2.2 La Responsibility to Protect, umanità o diritto? Umanità		
e diritto	141	
11.2.2.1 e la pre-emptive defence	147	
11.3. L'intervento surrogatorio: il "modello" Uniting for Peace		
11.4. La legittima difesa: in generale	152	
11.5. La legittima difesa nei casi particolari: A di un conflitto		
"asimmetrico"	153	
11.6. B di interventi in stati "Unwilling or Unable"	161	
· ·		
CAPITOLO SETTIMO		
Conclusioni		
	177	
Opere citate		

I TERMINI DEL PROBLEMA: LA SITUAZIONE IN SIRIA*

SOMMARIO: 1. I fatti e i "movimenti" sul terreno. – 1.1. I fatti dal punto di vista della situazione politica. – 2. La situazione specifica della Siria e dei diversi conflitti in atto

1. I fatti e i "movimenti" sul terreno

Nei giorni tra il 23 e il 25 Agosto 2016 e poi nei giorni successivi e ancora oggi, nell'area geografica grosso modo riferibile alla Turchia meridionale, Siria, Iraq e Iran, si determina una situazione paradossale che giunge al culmine – all'apparente culmine, perché nella realtà ogni giorno riserva nuove sorprese! – di una situazione di complessità e di complicazione enormi e perciò meritevole di una breve analisi, puramente descrittiva: scopo delle pagine che seguono è infatti solo quello di elencare di analizzarli in parte i, o meglio taluni dei temi suscettibili di analisi, per un approfondimento dei quali non basterebbero tre monografie e di collocarli nelle corrette categorie giuridiche di diritto internazionale.

E dunque, il paradosso: le forze armate della Turchia, membro della NATO e alleato "strutturale" degli USA, varcano il confine siriano, per appoggiare le "forze ribelli" anti-Assad (capo del governo siriano, che, paradosso nel paradosso, *in quel momento* protesta per lo sconfinamento) sostenute dagli USA, nel tentativo, parzialmente riuscito, di cacciare le forze dell'ISIS (d'ora in avanti $D\bar{a}$ 'ish) dalla regione nord-occidentale della Siria, al confine con la Turchia, nella zona da Manbij fino a Jarablus sul confine turco, luogo, quest'ultimo, di presunto passaggio di aiuti e rifornimenti per il $D\bar{a}$ 'ish, attraverso la Turchia. Già di per sé ciò è un paradosso, visto che la Turchia è, o dovrebbe essere, ostile al $D\bar{a}$ 'ish se quest'ultimo ... non avesse, e avesse avuto, il "pregio" di combattere i curdi nella zona a ridosso del confine turco di Kobane, ma anche di combattere l'odiato regime siriano di

^{*} Questo lavoro era stato pensato come contributo agli scritti in onore di Ugo Villani, ma le sue dimensioni ne hanno reso impossibile la destinazione originaria. All'amico, il mio saluto affettuoso.

Bashar al Assad; solo, però, fino a qualche settimana dopo, quando, invece, il regime stesso diventa subitaneamente "amico", in quanto ora in funzione anti curda¹! E infatti l'intervento turco, e qui sta una parte del paradosso, si propone anche – in realtà, si propone solo, con il sostegno e la "mediazione" statunitense, poi negata in quanto gli USA (e anche la Russia almeno fino ad un certo punto) sono "alleati" dei curdi² - di ottenere (appunto, sotto la minaccia attiva dell'esercito turco) il ritiro, a oriente del fiume Eufrate, delle forze curde operanti, con significativi successi nel nord della Siria contro il Dā'ish in modo da interromperne l'avanzata dall'Iraq settentrionale verso ovest, avanzata, a sua volta, iniziata dopo le citate battaglie curde in difesa di Kobane sia dal $D\bar{a}$ 'ish, che dagli stessi turchi. La detta avanzata curda, del resto, oltre a sconfiggere e costringere al ritiro il Dā'ish dalla zona, permetterebbe ai curdi di ricollegarsi all'enclave curda, sempre in territorio siriano e sempre al confine con la Turchia, nella zona a nordovest di Aleppo per formare così ciò che potrebbe divenire una fascia di territorio utile per la creazione di uno stato curdo, su territorio (ex?) siriano, al confine con la Turchia, capace, in prospettiva, di collegarsi, a sua volta, ad altri territori curdi "liberati" in Iraq a nord di Mosul, a sua volta sotto attacco *coordinato* anche con gli USA: curdo, dal nord, e dell'esercito regolare iracheno, dal sud³. A pochi chilome-

¹ V., infatti, UN *Doc.* S/2016/1133, *Agreement on establishing delegations to launch negotiations on a political settlement aimed at a comprehensive resolution of the Syrian crisis by peaceful means*, e poi, il 19.1.2017, Russia e Turchia conducono azioni di bombardamento aereo contro il Da'ish, su cui v. *Dialy Sabha*, 19.1.2017, *Turkey, Russia carry out first joint* air op against Daesh terrorsts n Syria's Al-Bab, http://www.dailysabah.com/war-on-terror /2017/01/18/turkey-russia-carry-out-first-joint-air-op-against-daesh-terrorists-in-syrias-al-bab, pochi giorni dopo (31.12.2016) che la Turchia aveva chiesto il supporto aereo USA contro il *Dā*□*ish* senza ottenerlo, in *Al Monitor* http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-united-states-ankara-demands-washington-support-syria.html

² V. Al Monitor, 28.8.2016, Biden's diplomatic triage in Turkey, in http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/08/biden-diplomatic-triage-turkey-syria-policy-iran.html, Valdaiclub, Operation "Euphrates Shield": Why Did Turkish Tanks Enter Syria?, 26.8.2016, in http://valdaiclub.com/search/?q=Euphrates#result

³ Ma, nota bene, il regime iracheno (sulla cui reale autonomia avrei non pochi dubbi, v. *infra* § 1.1) è fortmente ostile ad una qualsiasi forma di autonomia del kurdistan iracheno, ed infatti la Corte Suprema dell'Iraq si è pronunciata il 18.9.2017 contro il *referendum* sull'indipendenza indetto per il 25.9.2017 nel Kurdistan iracheno, v. S. SIRGANY, C. NARAYAN, *Iraq's top court orders suspension of Kurdish independence referendum*, CNN 18.9.2017, *Iraq top court rules to suspend Kurdish referen-*

tri, giusto per aggiungere un altro elemento "intrigante", dal contingente militare italiano posto a difesa della relativa diga o, più precisamente, della impresa italiana impegnata nei lavori alla diga.

Ma, se non è un mistero che le aspirazioni curde si estendono⁴ anche a parte del territorio turco⁵, è un fatto che, mentre le forze curde vengono attaccate nel nord della Siria dall'esercito turco a ovest dell'Eufrate, le medesimo forze curde, con il sostegno di non meglio identificati ribelli siriani e con l'appoggio degli USA e dei suoi alleati (quindi anche la Turchia, almeno in teoria), iniziano il 6.11.2016, ben a est dell'Eufrate!, un attacco ad al-Raqqa, città siriana prossima al confine iracheno, occupata da tempo dal $D\bar{a}$ 'ish, dove quest'ultimo rivendica la pretesa di installare la capitale di un nascente Califfato islamico dagli incerti confini⁶.

È appena il caso di ricordare, ancora, che non molto prima di tutto ciò, il 24.12.2015 non lontano da Idlib (città a circa sessanta chilo-

dum Kurdistan Regional Government is planning to hold independence referendum on September 25, in Al Jazeera, 18.9.2017, in http://www.aljazeera.com/news/2017/09/iraq-top-court-rules-suspend-kurdish-referendum-170918102729593.html, cosa già richiesta senza successo dal Presidente iracheno Al-Abadi.

⁴ Nel quadro di una molto risalente e consolidata aspirazione alla realizzazione di un processo di autodeterminazione della popolazione curda, repressa sistematicamente dal regime turco.

⁵ V. per tutti, CUNNINGHAM E., U.S.-backed Kurdish forces accede to Turkish demand, pull back from Euphrates, in The Washington Post, 25.8.2016, in https://www.washingtonpost.com/world/us-backed-kurdish-forces-answer-turkish-demand-to-pullback-from-euphrates/2016/08/25/8b05a212-6a9a-11e6-99bf-f0cf3a644 9a6_story.html?wpisrc=nl_headlines&wpmm=1 e I. THAROOR, Turkey's Syria offensive is as much about the Kurds as ISIS, in The Washington Post, 24.8.2016, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/24/turkeys-syria-offensive-is-as-much-about-the-kurds-as-isis/

⁶ Ciò, come noto, nel quadro della politica, o sperata tale, "euroasiatica" della Turchia, indirizzata a distaccare la Turchia dall'"Occidente", per avvicinarla alla Russia, nell'intento, tra l'altro, di impedire il consolidamento curdo in Siria, v. M. AKYOL, What the 'Russian lobby' in Ankara wants, in Al-Monitor, 15.12.2016, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-russia-what-russianlobby-wants.html?utm source=Boomtrain&utm medium=manual&utm campaign= 20161216&bt_ee=CURcHQiFBHLkpklDMCcvtCmZE4mC2BrPufadFzqQAZaFUI H2wWJd7wGSfNj+Gybv&bt_ts=1481907733148, e infatti v., sul Kurdistan iracheno, S. AL.QAHER, Trump fever sweeps Iraqi Kurdistan, ibid., http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/ 12/kurdistan-iraq-trump-usa-independance. utm_source=Boomtrain&utm_medium= html? manual&utm campaign= 20161216&bt_ee=CURcHQiFBHLkpklDMCcvtCmZE4mC2Br PufadFzqQAZa-FUIH2wWJd7wGSfNj+Gybv&bt_ts=1481907733148.

metri a ovest di Aleppo, tenuta dai "ribelli" siriani e da elementi del $D\bar{a}$ 'ish (dove poi confluiranno, oltre ad altri "ribelli", anche i transfughi del $D\bar{a}$ 'ish dopo la caduta di Aleppo⁷) l'aviazione turca aveva abbattuto un aereo da combattimento russo impegnato nel sostegno al governo siriano contro i "ribelli", in parte almeno, pare, di etnia turcomanna, operanti lungo una fascia di confine tra la Siria e la Turchia contro il regime siriano. Da ciò era nata una nota controversia che ha gelato i rapporti tra Russia e Turchia, controversia al cui "disgelo" può essere attribuito il "rovesciamento di alleanze" di cui sopra, ma specialmente il brusco cambiamento di atteggiamento turco nei confronti del regime siriano.

Già, perché mentre gli USA e i loro alleati sono da tempo impegnati sia in Iraq che in Siria contro il $D\bar{a}$ 'ish, ma in Siria anche a sostegno di alcuni dei "ribelli" al regime siriano e quindi contro il governo legittimo siriano, la Russia ha deciso di agire anch'essa⁸, ma a difesa del regime siriano, essendo intervenuta da meno tempo, ma con grande decisione contro i medesimi "ribelli" (o meglio, alcuni di essi) aiutati dagli USA, ma anche a sostegno dei curdi in Siria, poi combattuti dalla Turchia ad ovest dell'Eufrate, nell'apparente disinteresse della Russia fino a quel punto anch'essa "alleata" dei curdi.

Tutto ciò, come ben si vede, avviene in una serie di frequenti ribaltamenti di alleanze, specialmente da parte turca, nel più puro stile levantino, che vede anche l'Iran, non più avversata dagli USA almeno fino all'inizio delle presidenza Trump, impegnata come la Russia al fianco della Siria e del regime di Assad, ma anche, a questo punto, al fianco della Turchia, in uno sforzo di pace coordinato dalla Russia e

⁷ Sul punto è molto interessante il *Rapporto* A/HRC/34/CRP.3,, *Human Rights Counci*l, 27.2-24.3.2017, *Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic*, 21 July 2016- 28 February 2017[.] Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, dove sono evidenti i riferimenti alla presenza di vari eserciti in campo nella specifica battaglia di Aleppo, tanto che appare per lo meno sorprendente qualificare, con un formalismo esaperato, quel conflitto (anzi "il" conflitto in Siria) come un conflitto *non internazionale* come in E. POTHELET, *The Evacuation of Eastern Aleppo: Humanitarian Obligation or War Crime?*, in http://www.ejiltalk.org/the-evacuation-of-eastern-aleppo-humanitarian-obligation-or-war-crime/.

⁸ Nel Settembre 2015, con un progressivo rafforzamento del suo dispositivo militare, specie terrestre, in Siria, dove, come noto, la Russia dispone di una importante base militare navale a Tartus; v. A. NEGRI, *La Russia invia militari in Siria. Gli Usa in allerta. Kiev chiude lo spazio aereo ai voli russi diretti a Damasco*, in *Il Sole 24Ore*, 10.9.2015.

dall'Iran oltre che dalla Turchia, che all'inizio del 2017 taglia bruscamente fuori gli USA (pur invitati agli incontri di Astana⁹) e i suoi alleati europei, in precedenza partecipi, assenti Siria e "ribelli", di una conferenza di pace a Ginevra denominata *International Syria Support Group* e che oggi appare completamente superata e silenziosa, pur se ancor facente capo, formalmente, alle NU.

1.1.I fatti dal punto di vista della situazione politica

La situazione dalla quale tutto ciò nasce e in cui tutto accade, per parlare solo dell'epoca più recente, può essere sinteticamente inquadrata, con tutte le riserve del caso stante la estrema complicazione della situazione, nel modo seguente.

All'esito di una serie di movimenti popolari, più o meno sollecitati dall'esterno (le cdd. "primavere arabe", molto – malamente – sostenute dal cd. "occidente") taluni stati, in particolare del Medio Oriente e del Nord Africa, sono letteralmente esplosi rivelando la "fittizietà" della loro precedente unità e identità, frutto in grandissima parte, delle scelte autocratiche delle potenze coloniali, per lo più indifferenti sia pure solo alle, come noto molto discusse in tema di autodeterminazione dei popoli¹⁰, caratteristiche etniche o nazionali delle popolazioni locali. Oltre la Siria di cui mi occupo nelle pagine seguenti, ne sono un vivido esempio, la Libia, e l'Iraq. Entrambi questi ultimi, giova ricordarlo - come tanti altri di quelli in qualsiasi modo derivati dal colonialismo e caratterizzati da governi a dir poco autoritari – sono poi risultati ulteriormente scompaginati dopo gli attacchi occidentali ai rispettivi regimi: se in un rapporto di causa ed effetto non occorre in questa sede approfondirlo, ma sta in fatto che, per i fenomeni più recenti, il rapporto di successione temporale è del tutto evidente.

In altri territori, come appunto la Siria, la repressione del governo legittimo (nel senso stretto del diritto internazionale) ha determinato, da un lato, situazioni di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme

⁹ Invito rifiutato non senza qualche condiscendenza: gli USA, infatti, non partecipano ma osservano, *Al Monitor*, 22.1.2017, *Is Turkey's shift on Assad beginning of the end of Syria's war?*, in Rehttp://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/turkey-shift-assad-syria-war-end.html?utm_source=Boomtrain&utm_ medium=manual &utm_ campaign=20 170122&bt_ee=JmrC+wHEaR0TT/ Kt68T+s+6 CDOo2Dm 059cptvzdMY//eble1ZAYiutLDG2bPfh8M&bt_ts=1485163855815.

¹⁰ V. per tutti il mio, G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli (Jovene) 1984.

generali in materia di uso delle armi (chimiche in particolare¹¹) per lo più ad opera dei governi al potere, e, dall'altro, azioni altrettanto dure ad opera di gruppi miranti alla sostituzione violenta o se si preferisce "rivoluzionaria" 12 del regime al potere, spesso finanziati da stati esteri per interessi non propriamente umanitari¹³, con la conseguente emersione di veri o presunti movimenti di liberazione nazionale, sulla cui consistenza effettiva, in termini di rappresentatività popolare, e sulla cui originarietà¹⁴ è almeno lecito dubitare¹⁵. Tanto più che, con sempre maggiore frequenza quei movimenti hanno, almeno "ufficialmente", un fondamento religioso se non settario, di per sé scarsamente compatibile con l'autodeterminazione dei popoli. Inoltre, in alcune situazioni, come in particolare nell'Iraq, il debole regime portato al potere dagli attacchi difficilmente giustificabili delle "Potenze Occidentali", pur forse non "fallito", almeno palesemente fantoccio, ha malamente resistito, da un lato al consolidamento della autonomia di una parte del territorio – si pensi al territorio curdo nel nord

¹¹ La Siria ha acceduto al trattato sulle armi chimiche (Parigi, 13.1.1993, v.lo in https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201975/volume-1975-I-33757-English.pdf) il 14.9.2013, UN *Doc.* A/33757 in https://treaties.un.org/Pages/showActionDetails.aspx?objid=08000002803821a2&clang=_en. V. tra gli altri, G. BISHARAT jr, *Stumbling Forward in Syria,* in *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 2014, p. 159 ss.

¹² La differenza, va detto fin d'ora, è profonda, dato che è tutto da accertare entro quali limiti e quale o quali (magari nessuno di essi ivi compreso il gruppo effettivamente al potere in Siria) dei movimenti combattenti siano effettivamente suscettibili di essere espressione di una aspirazione popolare alla autodeterminazione legittimamente garantita dalla Comunità internazionale.

¹³ V. R. CADIN, *Petrol-regimi* (et similia) *in via di estinzione*, in *Rivista OIDU*, cit. *infra* nt. 15, p. 879 ss., http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/8_Cadin.pdf e anche R. BEJESKYT, *CPA Dictates On Iraq: Not An Update To The Customary International Law Of Occupation But The Nucleus Of Blowback With The Emergence Of Isis, in Syracuse J. of Int'l law and Com., 42, 2014-15, p. 273 ss.*

¹⁴ Che sono, come noto, gli elementi *necessari* in base ai quali è possibile "misurare" la legittimità di eventuali processi di autodeterminazione.

¹⁵ Per una descrizione accurata della situazione sul campo, v. di recente C AVENIA, Siria e Iraq. Prossimità e distanze tra due conflitti, in Rivsita OIDU, 2015, p. 1102 ss., http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/13_Avenia_0.pdf e, più in generale, N COLACINO, «Valzer con Bashar»: limiti e abusi del diritto internazionale tra crisi siriana e lotta al terrorismo, ibidem, p. 888 ss., http://www.rivistaoidu.net/ sites/default/files/ 9_Colacino_0.pdf, entrambi in G. GUARINO (a cura di), Iraq, Libia, Siria, Somalia, Ucraina: «Peace blethering» o «Subjects Wiping out»?, in RivistaOIDU, 2015,5, in http://www.rivistaoidu.net/dicembre2015.

dell'Iraq¹⁶ – e, *dall'altro*, all'espandersi di un movimento rivoluzionario a fondamento strettamente religioso, mostratosi capace di insediarsi su una parte di territorio inizialmente dell'Iraq stesso, ma in breve *non soltanto sul territorio di un unico stato*: l'ISIS o ISIL o $D\bar{a}$ 'ish, di cui sopra.

2. La situazione specifica della Siria e dei diversi conflitti in atto

Allo scopo di precisare gli aspetti giuridici della situazione, per poterli nalizzare, qualche maggiore spazio va destinato alla Siria, al suo regime politico istituzionale e ai numerosi e diversi conflitti al suo interno.

Il conflitto in atto da molti anni in Siria, è un conflitto tra il governo legittimo del paese, non certamente noto per la sua vocazione democratica e il suo rispetto dei diritti dell'uomo¹⁷, e, inizialmente solo la sua stessa popolazione (o una parte di essa) desiderosa appunto di maggiore "democrazia" e di un cambiamento di regime, conflitto cresciuto di intensità a seguito anche di quella che viene definita genericamente come una "primavera" araba, ma che progressivamente, e in parte contemporaneamente, fu anche portata avanti da movimenti armati di ribellione al regime intesi al suo rovesciamento *tout court*¹⁸, "complicati" da interfernze straniere nei conflitti. Se è indubbio che si possa dunque parlare di rivoluzion*i* o tentativi di rivoluzione in atto – dove il plurale come vedremo è fondamentale – molto più dubbio è che si tratti di legittime espressioni della aspirazione all'autodeterminazione cd. interna, ma anche, come vedremo tra poco, alla au-

¹⁶ V. ad esempio, T. MCGEE, *The Stateless Kurds of Syria: Ethnic Identity and National I.D.*, in *Tilburg Law Review*, 2014, p. 171 ss.

¹⁷ Beninteso, non è qui il luogo per discutere della legittimità democratica del regime siriano dal punto di vista del diritto internazionale. Il dato di fatto, però, è che allo stato dei fatti quello è il governo del paese in termini di effettività. Che il regime abbia e abbia avuto una opposizione forte e anche armata è anch'esso un fatto, ma in termini di democrazia e diritti dell'uomo non mi sembra che anch'essa abbia molto da vantarsi. In altre parole, l'affermazione del testo secondo la quale quello di Assad è il governo legittimo ai sensi del diritto internazionale, non vuol dire affatto che quel governo sia legittimamente al potere.

¹⁸ V.ne, molto di recente, un bel riassunto stringato di B. MCKERNAN, *After six years of war, Syria's rebels reflect on whether revolution has been worth it,* in *Independent*, 18.3.2017, in http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-war-rebels-reflect-fight-assad-worth-it-a7636006.html.

todeterminazione in senso tradizionale¹⁹. Il tutto viene reso ancora più complicato, dalla comparsa sulla scena del $D\bar{a}$ 'ish.

Benché in qualche maniera il conflitto appaia un unico grande scontro tra fazioni diverse, effettivamente molto confuso, le situazioni sono molto diverse e vanno, quindi, molto ben differenziate tra di loro dal punto di vista giuridico per poterle analizzare singolarmente. Dato che²⁰:

i.- da un lato, la pretesa alla democrazia (o ad una maggiore democrazia) appare come una rivendicazione politica interna, ascrivibile prima facie all'istituto della autodeterminazione interna²¹, capace di determinare un conflitto "soltanto" strettamente interno, che può anche diventare violento e, quando ne sia riconoscibile la sostanziale unità di intenti e di coordinamento è suscettibile delle garanzie (modeste, ma pur sempre utili) del Protocollo II di Ginevra. Ovviamente la repressione violenta – poco importa sapere chi per primo abbia usato i mezzi violenti – determina un conflitto sempre a valenza interna e quindi rientrante nelle ipotesi di cui al secondo Protocollo citato, ma ciò solo fin tanto che non determini effetti esterni: posto, in altre parole, che lo scontro giunga fino all'uso delle armi, esso, fin tanto che resti confinato nello stato in cui si svolge, rientra nella categoria dei conflitti interni di cui al citato secondo Protocollo alle convenzioni di

¹⁹ Intendo per "autodeterminazione interna", in questa sede, la pretesa all'autodeterminazione del popolo di uno stato desideroso di cambiarne il regime, *ma non i confini*. Per autodeterminazione "tradizionale", intendo quella esercitata dal popolo, parte o intero o anche più di quello dello stato, per ottenere la formazione di un *nuovo* stato, per *separazione* di parte di esso, per *modifica* ampliativa o riduttiva dei confini di esso, per *accrescimento* di esso grazie all'unione ad altri stati o territori di altri stati. La chiamo qui "tradizionale" o semplicemnete autodeterminazione senza aggettivi, perché è stata storicamente quella maggiormente praticata e pretesa al tempo della decolonizzazione e poi negli anni successivi, con i progressivi "aggiustamenti" dei confini degli stati nati dalla decolonizzazione. La distinzione è di notevole rilevanza, dato che, se è possibile e frequente che i casi di autodeterminazione interna non determinino la eventuale nascita di un conflitto internazionale, è certo che gli altri casi, lo determinino.

²⁰ Sia qui consentito fare riferimento per tutto quanto segue e per la terminologia sia al mio lavoro cit. in nt. 10 sia a quello di cui alla nt. 21.

²¹ Nella terminologia che preferisco, indicata sinteticamente in G. GUARINO, *Autodétermination des peuples et respect de la volonté populaire,* in *Consulta online*, 2013, in https://www.academia.edu/4113558/ Autod% C3% A9 termination_des_peuples_et_respect_de_la_volont%C3%A9_populaire, e in *Les Cahiers de l'Institut Louis Favoreau*, 2013, e riassunta *supra* nt. 19.

Ginevra. "Ascrivibile", ho scritto, all'autodeterminazione, dato che solo se e quando la Comunità internazionale ne valuti la legittimità, e sempre purché riferibile in qualche maniera ad una unità di intenti e di riferimenti, quel processo diventa tecnicamente tale, *perdendo così immediatamente e definitivamente i caratteri di un conflitto interno*, facendo anzi scattare i limiti alla potestà dello stato in cui il fenomeno è in atto e, degli altri stati, secondo le strette limitazioni di cui alla A/RES/2625 (XXV),

ii.- dall'altro una vera e propria ribellione armata al regime che ha molto più nette le caratteristiche di una azione rivoluzionaria, rispetto alla quale – almeno all'apparenza dei fatti – se è sicuramente lecito parlare di guerra civile è molto più difficile parlare di conflitto per l'autodeterminazione, *a.-* per la estrema frammentarietà degli oppositori al regime che viene combattuto, e, *b.-* per la evidente e decisiva partecipazione di stati terzi, USA e suoi alleati, nonché al finanziamento e all'armamento di questi gruppi di oppositori e poi, *c.-* per l'intervento diretto, a fianco del governo legittimo, di un attore internazionale esterno a queste azioni, la Russia, e infine *d.-* per l'intervento armato turco, inizialmente contro il regime siriano fino all'incidente dell'abbattimento dell'aereo russo, e poi a suo "favore" nell'azione contro i curdi.

Se è, in altre parole, ben chiaro che in Siria è in atto un conflitto interno (cioè teso al rovesciamento del regime al potere ed alla resistenza di quest'ultimo) per cui potrebbe essere lecito pretendere il rispetto delle norme in materia di confitti interni di cui al secondo Protocollo delle Convenzioni di Ginevra, da un lato non pare facile identificare in un determinato movimento o in un raggruppamento di essi, un vero punto di riferimento per l'intero, o almeno parte significativa del popolo siriano (che è l'elemento necessario per la qualificazione eventuale del movimento come soggetto di diritto internazionale²²

²² Piace sottolineare come questa idea, per la quale anche un ente non-stato può essere considerato come responsabile dal punto di vista del diritto internazionale (magari a prescindere dal concetto di attribuzione secondo il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale della ILC) si faccia strada nella letteratura, sia pure con forme e terminologie un po' fantasiose, ma efficaci, come quella di "complicity", su cui v. di recente un'analisi e un dibattito sul blog dell'EJIL, H.P. AUST, A Path towards the Moral Sophistication of International Law? Some Remarks on Miles Jackson's "Complicity in International Law", in https://www.ejiltalk.org/a-path-towards-the-moral-sophistication-of-international-law-some-remarks-on-miles-jacksons-com plicity-in-international-law che sottolinea (forse con un apprezzamento eccessivo per

nell'ambito di un processo di autodeterminazione, ma anche l'elemento utile, se non necessario, per applicare il II Protocollo²³) dall'altro l'evidente presenza ed interferenza esterna, rendono ancora più difficile parlare di processo di autodeterminazione, in quello che sembra piuttosto un tentativo di acquisire il controllo del paese con mezzi militari, suscitati appunto dall'esterno, dove quindi il popolo, forse partecipe della fase precedente di pretesa democratica, appare oggi sostanzialmente se non la scusa, la vittima principale del conflitto, che appare quindi uno scontro a.- in larga misura fomentato e condotto dall'esterno, b.- in parte riconducibile ad una pretesa di autodeterminazione (con la costituzione di un nuovo soggetto su una parte del territorio siriano) per quanto riguarda i curdi, b.1.- e in parte ancora minore riconducibile ad un conflitto di autodeterminazione interna nel senso di pretesa alla "democrazia", che, essendo però espressa da gruppi diversi e minoritari, per lo più violenti, appare riferibile piuttosto che al I, al II Protocollo, c.- e in altra parte ancora riconducibile ad un conflitto di autodeterminazione, ma fondato su una base finora non ammessa come legittima dalla Comunità internazionale, e pertanto, in astratto, riconducibile al Protocollo I, ma, più verosimilmente, come spiego tra poco, ad una situazione di aggressione vera e propria condotta da un soggetto di diritto internazionale di fatto insistente su un territorio non ben definito ma identificabile strappato a ben due stati: Iraq e Siria. Mi riferisco, com ovvio, al Dā'ish.

In altre parole, nella misura in cui la Siria appare, sì, luogo di scontro interno per l'autodeterminazione, ma si trova anche a dover combattere l'aggressione del $D\bar{a}$ 'ish e l'aggressione indiretta di USA e suoi alleati (attraverso le frammentate forze "rivoluzionarie" da essi sostenute) le uniche cose che appaiono certe sono: a.- che il sostegno al governo legittimo appare prima facie del tutto lecito (ad es. in ter-

la "novità" del fatto, a mio parere, invece, ben noto): «Responsibility for complicity should thus not lead to an attribution of conduct of the main actor, but is about responsibility for the *support that is rendered for the commission of a wrongful act*. Convincingly, Jackson hence turns his attention to the substantive obligations of non-state actors» (corsivo mio), che, a ben vedere, è solo l'altra faccia della medaglia dell'aiuto (legittimo, finché legittimo!) ad esempio ai Movimenti di liberazione nazionale. V. per tutti il mio G. GUARINO, *Autodétermination des peuples*, cit.

²³ Per dirla con il testo del secondo Protocollo, art. 1: « ... other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol».

mini di intervento a richiesta) perché quest'ultimo si trova a combattere una miriade di movimenti "ribelli", e a difendersi da una aggressione da parte di un soggetto di fatto, il $D\bar{a}$ 'ish, combattuto sia dal governo legittimo che dal movimento curdo, a sua volta nella veste di un Movimento di Liberazione Nazionale soggetto di fatto di diritto internazionale, per ora alleato del governo legittimo, cui poi si affiancano Russia e Iran e financo la Turchia, mentre, b.- che è difficile, invece, ritenere legittimo il sostegno esterno, di USA e alleati, ai "ribelli" nella misura in cui, come detto, questi ultimi sono ben lungi dal rappresentare in maniera attendibile la volontà popolare, e mancano così della possibilità di affermare di lottare per la legittima autodeterminazione e quindi di potere lecitamente essere aiutati. Ciò è, a mio giudizio, sufficiente a far cadere ogni residuo dubbio sulla liceità del sostegno al governo legittimo²⁴.

Come si vede, in questa già complicatissima situazione, non si può in alcun modo trascurare un approfondimento in merito al fatto che, tra gli enti agenti sul terreno, ve ne sono due, che ho qualificato come titolari di una, almeno apparente, pretesa all'autodeterminazione, vale a dire:

1.- i curdi del Rojava, che mirano all'identificazione²⁵ (acquisendolo al proprio controllo) di una parte del territorio siriano da destinare ad un costituendo stato (o parte di stato) curdo, in ragione (questo è un punto fondamentale) di una loro rivendicazione alla autodeterminazione su quel territorio, da realizzare mediante la secessione di esso dalla Siria. Dico, non a caso, identificazione perché il territorio, sperabilmente per i curdi, destinato ad uno stato curdo, al di là delle tradizioni storiche più o meno risalenti e riconducibili al trattato di Sévres dove dei confini erano effettivamente indicati, e in termini alquanto più vaghi di nazionalità ed etnie, è, o meglio sarà, quello che effettivamente al termine del conflitto emergerà come parte di un costituendo stato curdo che dovrebbe o dovrà estendersi dalla parte nord-orientale dell'attuale Iraq ad una fascia settentrionale dell'attuale Siria. Difficile, tanto più alla luce delle vicende storiche ben note, non definire questa come una pretesa alla autodeterminazione da parte di un gruppo umano, prevalente (ma solo prevalente, direi) in quel territorio, ma non definibile in termini di confini coloniali (e quindi

²⁴ Viste, tra l'altro, le modalità reali del conflitto, parlare di intervento umanitario appare solo cinicamente ridicolo.

²⁵ V.ne una analisi *infra* § 7 e nt. 142.

non in grado di esercitare la pretesa al rispetto dei confini ereditati dal colonialismo) ma, e questa appare una significativa "novità" in materia, in termini di acquisizione di fatto di un territorio non predeterminato né prevedibile. Il movimento curdo, insomma, cerca di insediarsi su un territorio, di consolidarne il possesso e di rivendicarne l'esclusività. Una situazione non molto dissimile da quella che ha condotto alla nascita dello stato di Israele, ma con la sostanziale differenza per cui i curdi vivono già e da sempre su quel territorio, non vi arrivano da altri paesi. Ma con un paradosso in più, perché la detta entità curda è di fatto riconosciuta come un dato di fatto da tutti, magari combattendo-la ed è al tempo stesso nemica della Siria della quale cerca di prendere parte del territorio, e al tempo stesso sua alleata (e alleata degli USA, della Russia, dell'Iran e della Turchia!) nella lotta contro il Dā'ish;

2.- il Dā'ish – non molto diversamente dai curdi e, a suo tempo, da Israele, questa volta più esattamente – che mira all'insediamento sulla parte di territorio sul quale di fatto si è insediato, e poi al suo allargamento. Ma ciò fa e pretende, non solo senza vantare alcuna identità etnica, nazionale o storica e nemmeno postcoloniale riferibile a quel territorio, ma soltanto mediante azioni militari, svolte al fine della ricostituzione di un, per qualche verso mitico, califfato, destinato a governare a dir poco il mondo arabo-mussulmano, ma non solo. Che ciò sia rivendicato in termini di autodeterminazione dell'intero popolo arabo-islamico *universale* dal mondo occidentale e da una parte dello stesso mondo mediorientale è ben noto e chiaro e certamente non soltanto da ora²⁶. Parlare, però, al proposito di rivendicazione di autodeterminazione e di legittimità della pretesa, appare improponibile se non altro per le sue improbabili dimensioni e, specialmente, per il fatto che fino ad oggi il diritto internazionale non ha mai legittimato pretese all'autodeterminazione su base religiosa.

Ciò non toglie, che non è possibile chiudere gli occhi dinanzi al fatto di un gruppo umano, benché non etnicamente o nazionalmente definibile, che si insedia effettivamente su un certo territorio attraverso azioni di forza contro le sovranità locali e cerca, in parte riuscendoci, di estendere il proprio dominio territoriale attraverso una vera e propria aggressione armata tesa alla sottrazione del territorio di uno o più stati a vantaggio di un altro, sia pure ancora in fieri. Non è cioè possibile chiudere gli occhi dinanzi al fatto che ci si trova di fronte ad

²⁶ V. il mio lavoro cit. *infra* nt. 79, in cui identificavo questa come una ipotesi di rivendicazione di autodeterminazione dell'intero popolo islamico universale.

un ente soggetto di diritto internazionale, magari negatore della stessa Comunità internazionale (e non sarebbe il primo), ma certamente capace di agire come un soggetto-stato, sia all'interno del territorio via via acquisito, sia all'esterno per acquisirne dell'altro. Che il suo potere sia violento e repressivo è fatto irrilevante, al fine della soggettività di diritto internazionale, e del resto non sarebbe né il primo ente del genere né sarà l'ultimo. Definire insomma il Dā'ish solo un gruppo di terroristi o sia pure una organizzazione terroristica, appare ridicolo, se non altro per i mezzi che vengono adoperati per sconfiggerlo, e quindi ignorare questa realtà rischia di essere soltanto funzionale alla giustificazione del mancato rispetto, nei loro confronti, delle norme sul diritto di guerra e, magari, ad un trattamento dei "prigionieri" non conforme alle predette regole, quando in taluni casi, nemmeno alle regole più elementari dello stato di diritto. Così come è difficile nascondersi che non sarà e non sarà stato il $D\bar{a}$ ish il primo nella storia ad usare il terrorismo (di stato, in questo caso) contro i propri nemici, che, per parte loro, non hanno certo mancato di colpirlo con ogni mezzo.

Voglio, in altre parole solo dire, e sia chiaro voglio soltanto dire, che se di "guerra al terrorismo" si vuole parlare, per intendere una guerra al $D\bar{a}$ 'ish e alle sue propaggini, non si vede una ragione giuridica qualsiasi per non applicare a quella "guerra" le regole dello ius in bello.

In conclusione, mentre il primo viene sostenuto da alcuni stati (USA e alleati e Russia) in termini probabilmente (per me: *certamente*) legittimi in quanto l'aiuto è destinato a sostenere la pretesa all'autodeterminazione di un "popolo curdo", per così dire "transnazionale" – curdi (Peshmerga) del nord Iraq, alleati di quest'ultimo e degli USA contro il $D\bar{a}$ 'ish in Iraq e curdi (del *Rojava*) del nord della Siria, ambiguamente sostenuti dagli USA e dalla Russia, osteggiati dalla Turchia e di fatto "alleati" della Siria contro il $D\bar{a}$ 'ish 27 – l'altro è combattuto, specialmente da USA e alleati (e non solo) non, o almeno non solo, in quanto aggressore di Iraq e Siria, ma in quanto aggressore

²⁷ Una vivida immagine è offerta, di recente (1.3.2017), ad esempio da *Al Monitor*, in http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2017/03/syria-conflict-rebels-sdf-turkey.html?utm__ source=Boomtrain&utm_medium=manual&utm_campaign =20170302&bt_ee=z9FHZz XH+FfhmE1Mfd6oQeqwHvkdw CyKeXVUVq QMtdkfevkt TDH9zkm45J7YwRts&bt_ts=1488461536219, *Turkish-backed Syria rebels seize villages from Kurds*, dove espliciti sono i riferimenti ai curdi "alleati" degli USA.

di un non meglio identificato "mondo occidentale", specialmente con mezzi del tutto atipici in termini di diritto della guerra, come il terrorismo cd. internazionale, ma anche con strumenti più "tradizionali" peraltro usati solo *in loco*. Però il mondo occidentale, a sua volta, lo combatte, ma con armi del tutto tipiche di un conflitto internazionale, nella pretesa di rispondere al terrorismo colpendo, come già in Afghanistan, il *soggetto* che ne appare il mandante: un soggetto, però, molto più evanescente di quello afghano, per cui è probabile che una volta distrutto il $D\bar{a}$ *ish* territorialmente, il "suo" terrorismo permanga tanto più in quanto spesso fatto da individui cittadini degli stessi stati in cui agiscono. Quest'ultima osservazione, anche solo questa, dovrebbe fare seriamente riflettere sulla scelta dei mezzi per combattere il $D\bar{a}$ *ish* e ciò che rappresenta: l'uso della forza non credo che servirà a distruggere un'idea da combattere con le armi della politica.

CAPITOLO SECONDO

UNA PREMESSA DI METODO SULLA RILEVAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Una brevissima premessa metodologica è indispensabile a questo punto per permettermi di passare oltre e per permettere al lettore di comprendere la logica che, bene o male, mi guida alla luce del dato che emerge da tutto quanto fin qui "raccontato": la necessità di valutare, in termini giuridico-formali, i comportamenti effettivi delle parti in gioco per collocarli in uno schema giuridico dal quale sia ricavabile la legittimità dei singoli comportamenti, la loro collocazione, insomma, in una «logica normativa».

Che, nel diritto internazionale, "ius est factum"²⁸ è un dato, a mio parere, scontato specialmente nel diritto internazionale moderno dove i tentativi di fornire a quell'ordinamento istituzioni capaci di funzionare sembra del tutto fallito, ma per esplicita e concreta volontà degli stessi soggetti della Comunità internazionale²⁹, nei quali, peraltro, risiede, a mano a mano che si formano, il "potere" se non unico certo fondamentale, seppure non formalizzato in istituzioni paragonabili a

²⁸ Mi si perdoni il mancato uso del congiuntivo! V. sul punto le belle e famose pagine del R. QUADRI, Le fondement du caractère obligatoire du droit international public, in RCADI, 1952 vol. 80, p. 622: «Le droit appartient au monde des réalités empiriques et psychologiques et non au monde abstrait des valeurs ... p. 624 ss. Si on laisse de côté les dogmes abstraits et rationalistes de l'état de nature, inventés de toutes pièces, et que l'on considère la Communauté internationale telle qu'elle existe historiquement, on s'aperçoit facilement que non seulement ubi societas ibi ius, mais encore ubi societas ibi autorictas ... En effet, dans chaque société les éléments individuels qui la composent se trouvent être subordonnés à l'entité collective dont la volonté et l'action sont décisives pour eux. Devant et au-dessus de chaque entité individuelle il y a l'entité collective, le corps social, dont la force irrésistible est appelée autorité.... C'est pourquoi il est absurde de regarder la souveraineté comme quelque chose d'absolu. Aucun Etat au monde, même le plus puissant, n'est legibus solutus» (corsivo mio).

²⁹ V. ampiamente, sul punto, il mio G. GUARINO, *Per una analisi critica delle basi dell'ordinamento internazionale come sistema*, in G. GUARINO (a cura di), *Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Napoli (Editoriale Scientifica) 2016, p. 417, 434 e *passim*.

24 CAPITOLO SECONDO

quelle degli stati o di enti comunque organizzati come una organizzazione internazionale³⁰. Soggetti, a loro volta, *fatti*, cioè frutto del fatto di *essere già* tali, tanto che costruire uno stato, un soggetto, è impossibile; se ne può costruire il simulacro, che sarà soggetto solo se e quando di fatto ne avrà acquisite le qualità, da quel momento, finalmente, non più fatti ma diritti. Il *diritto* dello stato, del soggetto, ad esistere, a difendersi dagli attacchi, a pretendere il risarcimento del danno, a definire i propri confini e i propri sudditi, ecc., nasce *quando* il soggetto c'è, *perché* il soggetto c'è, ma non può essere *attribuito* al soggetto.

Ius est factum, però, non vuole certamente dire che *ogni* fatto (o *serie di* fatti) è *sempre* dritto. Se, infatti, così fosse, la società o Comunità internazionale sarebbe, in pratica, *legibus soluta* così come, per conseguenza, i soggetti di essa: è, invece, diritto il fatto che, in qualche modo, riesca ad assurgere alla dignità di norma, per consuetudine o per espressione normativa (di natura contrattuale, o anche contrattuale).

³⁰ Con un linguaggio forse più risalente come la Comunità internazionale cui si riferisce, ma del tutto lucidamente atuale, si potrebbero ripetere, mutatis mutandis, le belle, e ancora più famose, osservazioni di S. ROMANO, L'ordinamento giuridico, Firenze (Sansoni) 1977 (1918), in particolare pp. 52 ss., dove l'A. osserva come la Comunità internazionale sia logicamente preesistente ai soggetti (agli stati, nelle terminologia dell'A.) nel senso che il soggetto è tale perché una regola giuridica (un ordinamento, appunto) stabilisce chi e come debba e possa diventarne soggetto: oggi diremmo, l'effettività dell'essere capace di "fare" il soggetto. Che, poi, quegli stessi soggetti non vogliano (come affermo io nel testo) che la Comunità internazionale sia organizzata gerarchicamente è altro discorso. Ma, sono importanti (benché per certi versi risalenti) le parole di ROMANO, p. 60 ss., quando afferma: «Il procedimento con cui si forma uno Stato è, senza dubbio, pregiuridico; ma, quando lo Stato effettivamente ha vita, esso è già un ordinamento di diritto, del quale fanno parte gli organi ... Non altrimenti è a ritenersi per la comunità internazionale: la sua formazione, con l'attuale sua struttura sarà stata un fatto svoltosi lentamente e certo non governato dal diritto, ma una volta essa costituitasi com'è attualmente, è divenuto giuridico il principio che gli Stati dovranno contribuire con la propria volontà all'emanazione di nuove norme ... Il momento dunque in cui sorge la prima pietra di quest'ultimo [il diritto internazionale], fondamento delle altre che vi si accumuleranno ulteriormente, non è segnato ... da questi accordi, ma dal sorgere della stessa comunità internazionale odierna. Il che vuol dire che gli accordi medesimi non hanno ... una virtù propria indipendente dalla preesistenza del diritto oggettivo ... essi invece poggiano su un principio che si è posto col porsi della comunità internazionale e si è connaturato con la sua costituzione, con i suoi attuali caratteri istituzionali» (corsivo mio) da cui l'affermazione invece difficilmente condivisibile, p. 63, per cui lo stesso principio per cui in certi casi l'uso della forza è ammesso nel diritto internazionale è connaturato al sistema perché nessuno mai lo ha posto.

le ma assurta a norma generale, senza volere qui fare alcun riferimento alla categoria superata dei trattati-legge) o per "riconoscimento" come norma generale o particolare, da parte dei soggetti e quindi da parte della Comunità internazionale, per astratta che sia la definizione di quest'ultima come società giuridicamente organizzata 2: società complessa dove tutti gli elementi che la compongono (stati, soggetti non stati, organizzazioni internazionali, tribunali, ecc., ivi compresi gli individui all'occasione) partecipano alla formazione delle norme, in totale deliberata assenza di una struttura gerarchica 3. In altre parole, posto che certamente la prassi è, nel diritto internazionale, una delle principali "fonti di cognizione" del diritto medesimo, non è la sola prassi di per sé a costituire diritto, non è cioè la prassi "fonte di produzione" unica e assoluta del diritto internazionale, ma, pur concorrendo a produrre le norme essa è prova della possibile esistenza di quella

³¹ Nel senso di cui nello scritto cit. alla precedente nt., p. 419 e 463 ss.

³² V. A. GUARINO, *Dal diritto romano ai diritti moderni*, in *Labeo*, 1962, p. 98 ss. e in Pagine di diritto romano, Napoli (Jovene) 1993, vol. 1, p. 142 ss., ora anche in http://www.antonioguarino.it/wp-content/uploads/2016/11/Pagine-di-dirittoromano-I-Dal-diritto-romano-ai-diritti-moderni-.pdf, p. 144: « Significativa è l'autorità autogena rivestita in Roma dai iuris prudentes repubblicani, anche dopo la fine della giurisprudenza pontificale e prima della introduzione del ius respondendi ex auctoritate principis. Significativa è l'affermazione dell'auctoritas princpis extra ordinem nella fase augustea del periodo classico, quando ancora non era avvenuto l'esautoramento delle istituzioni del ius vetus. A posteriori noi oggi diciamo, in ordine a taluni dei fenomeni dianzi accennati, che essi non furono ius, né furono considerati ius se non quando risultarono chiaramente confermati da consuetudini o da provvedimenti di governo. In parte è vero: la qualificazione «tecnica» del ius Quirtium, del ius honorarium, del ius novurn come tali, cioè come «ius», e così la inserzione tra i iura populi Romani delle sententiae et opiniones eorum, quibus pemissum est iura condere, vennero operate dai giuristi romani solo a congrua distanza di tempo dalla loro prima formazione. Ma se anche l'acuta riflessione giuridica opportunamente tardò sta di fatto che la coscienza popolare immediatamente avvertì quale fosse il diritto cui si dovesse obbedienza, e ne fanno prova, proprio perché si tratta di fonti atecniche i poeti i retori. Cicerone», ma, aggiunge l'A, a p. 146: «Se è insufficiente basare la ricostruzione del diritto romano sulle sole fonti di cognizione cd. tecniche, è peraltro antimetodico e fuorviante fare un unico fascio delle fonti tecniche e di quelle atecniche, rifiutandosi di sottoporre queste ultime ad un particolare esame critico, onde stabilire quanto vi è in esse di giuridicamente «vero» (cioè di genuina intuizione e rappresentazione della realtà del diritto coevo) e quanto vi è in esse di erroneo, di derivato da altri ordinamenti, di influenzato da concezioni filosofiche astratte o, se si vuole, di anticipato e di profetico» (corsivo mio).

³³ V. ampiamente sul punto, G. GUARINO, *Per una analisi critica*, cit., p. 454 ss., 487 ss. e *passim*.

26 CAPITOLO SECONDO

norma: il "meccanicismo", per dir così, tipico della letteratura anglosassone (quello che traduce quasi automaticamente un certo comportamento, ripetuto "qualche" volta, in una norma) finisce per falsare grandemente la realtà e per essere addirittura (spesso deliberatamente) "ideologico" quando considera prassi consolidata in diritto la prassi *tout court* e per di più *certa* prassi e non altra (tanto più quando non c'è una Corte Suprema che *scelga* tra i casi della prassi, *essendo essa stessa prassi* come vedremo tra poche righe) e quando comunque dà per assodato che *la* prassi è diritto.

Voglio dire che in questo caso, come vedremo, il fatto per cui una certa prassi sia orientata in un certo senso (ad esempio nel caso particolarmente significativo dell'intervento in stati "unwilling or unable" di agire o, ancora di più, nei casi di occupazione trasformativa) diventa, per parte della dottrina e nella convinzione di alcuni soggetti, meccanicamente appunto, la prova dell'esistenza della norma e quindi della legittimità di quei comportamenti. La prassi, intendo invece affermare, va letta e razionalizzata nel quadro di un sistema normativo, in cui non è legittima la condotta di chi è più forte o più veloce ad adottare un certo comportamento, e nemmeno quella più frequentemente ripetuta, ma quella più e meglio corrispondente agli interessi e alla volontà della Comunità internazionale in senso lato, insomma della international community as a whole³⁴. Come avrebbe fatto, altrimenti, la Corte Suprema USA ad accertare (perché di accertamento si tratta: cioè dichiarazione che una norma esiste, già esiste³⁵) la norma in materia di

³⁴ Nel senso degli artt. 25.1,b, 33.1:« The obligations of the responsible State set out in this Part *may be owed* to another State, to several States, or *to the international community as a whole*, depending in particular on the character and content of the international obligation and on the circumstances of the breach», 42: «A State is entitled as an injured State *to invoke the responsibility of* another State if the obligation breached is owed to: (a) that State individually; or (b) a group of States including that State, or *the international community as a whole*, and the breach of the obligation», e infine 48: «1. Any State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if: (a) the obligation breached is owed to a group of States including that State, and is established for the *protection of a collective interest* of the group; or (b) *the obligation breached is owed to the international community as a whole*» (corsivi miei).

³⁵ È, questo, un implicito riferimento a quanto sopra riportato nelle affermazioni di S. ROMANO. Un giudice non *fa* il diritto, lo interpreta e, specialmente nel diritto internazionale, aiuta a rilevarlo e, attarverso l'interpretazione lo integra, lo precisa, lo *ri*-costruisce. La prassi, a sua volta, aiuta a costruire le norme, quando quella prassi (quindi *a posteriori*) si *ri*-conosce valida e "accettata". Ma non basta che un soggetto

sequestro di navi neutrali in zona di guerra, nel caso *Paquete Habana*, se non *scegliendo* tra i casi favorevoli e contrari all'una o all'altra tesi, quelli da privilegiare per poi decidere? È fin troppo evidente che *quella* sentenza contribuisce a consolidare la norma scaturita dalla prassi, ma la norma *applicata* dalla corte *era già* norma. Anche se l'interprete talvolta se ne accorge *a posteriori*.

La prassi, del resto, quasi mai è univoca e quindi sceverare tra i casi e scegliere quelli significativi per la *ri*-costruzione della norma *vigente* è compito del giurista, inteso come *interprete* anche se privo dello *ius respondendi ex auctoritate principis*, dato che il principe, nel diritto internazionale, è assente, come tale. Nel diritto internazionale, però, il principe è la stessa Comunità internazionale, è quella, per così dire, che pone il diritto.

Il tema dunque è quello dell'accertamento, anche e non solo attraverso la prassi, della reale "volontà" normativa della Comunità internazionale, non organizzata, non gerarchizzata, ma decisiva. Cosa certo non facile, ma appunto possibile solo tenendo conto di tutto ciò che, tecnicamente o atecnicamente ma mai ideologicamente, contribuisce a costruire una norma; come nel vecchio diritto romano, non solo i giuristi, ma la «coscienza popolare ... i poeti, i retori, Cicerone»!

Difficile? certo. Incerto? sicuramente. Ma fin tanto che la Comunità internazionale non troverà il modo di creare un sistema centralizzato di formazione autoritativa delle norme, dato che i soggetti potrebbero se volessero – ma non lo vogliono! – costruirlo, l'unico modo per *accertare* il diritto, e non pretendere o imporre la propria volontà o ideologia, è, ancora una volta, questo: «coscienza popolare ... i poeti, i retori, Cicerone».

E dunque, i prossimi capitoli sono in massima parte dedicati all'analisi della prassi "rivendicata" dai soggetti o da taluni soggetti, ma anche di quella *posta* da talune istituzioni internazionali come la AG delle NU, per definire la natura giuridica e la legittimità dei loro vari comportamenti. Rispetto ai quali: i soggetti in questione *assumono* che determinati comportamenti sono svolti in quanto, ripetendoli, li ritengono perciò solo legittimi, mentre compito del giurista è invece

(o anche *più* soggetti e perfino, arrivo a dire, *la maggioranza* dei soggetti) *faccia* quelcosa perché quel *fare* diventi diritto: il rischio è che ciò che fa il soggetto del quale l'interprete condivide il pensiero sia *visto* come diritto a discapito di ciò che fa un altro e così la prassi (e per sua via il diritto) diventa ideologico quando non addirittura ideologia: cioè il contrario del diritto.

28 CAPITOLO SECONDO

valutare se, quali e quando quei comportamenti sono *effettivamente* legittimi.

CAPITOLO TERZO

UN APPROFONDIMENTO DELL'ANALISI SUI SOGGETTI O ENTI COINVOLTI

SOMMARIO: 3. I soggetti coinvolti: A, la loro articolata natura. – 4. I soggetti coinvolti: B, dal punto di vista del diritto internazionale. – 4.1. Dal punto di vista della natura e dello status. – 4.2. Dal punto di vista della funzione

3. I soggetti coinvolti: A, la loro articolata natura

Visto quanto precede nelle sue numerose sfaccettature, sembra indispensabile, a questo punto, distinguere bene tra gli attori partecipi della vicenda, più precisamente tra gli "enti" agenti, che mai come questa volta "impersonano" tutte o quasi le tipologie classiche degli enti attivi sul piano delle relazioni internazionali e cioè: sia gli enti soggetti o presunti tali del diritto internazionale, sia le entità delle quali è da discutere la natura di soggetto o, infine, gli enti di cui è da valutare la eventuale perdita di detta natura. Ciò obbliga così a definire di ciascuno dei detti attori la natura, la posizione e la funzione da collocare nell'ambito del richiamato schema normativo del diritto internazionale vigente. Prima, in altre parole, di poter attribuire ad una "entità" la possibilità di essere o meno titolare di diritti e di costituire perciò un legittimo "centro di imputazione" anche di responsabilità, bisogna distinguerne al meglio possibile lo *status*.

Almeno tre, a quanto mi pare, sono le "tipologie" di enti che agiscono a vario titolo e con vari attributi:

a.- gli *stati* in senso proprio, da distinguer tra: *a.1.*- stati "*esterni*" ³⁶ al conflitto locale, ma in quanto agenti come parte diretta di esso, a supporto dell'uno o dell'altro dei contendenti, da considerare parti del conflitto, come ad esempio gli USA, il Regno Unito, l'Italia, ecc., e da ultimo la Russia e l'Iran e infine la Turchia, *a.2.*- tanto più che, per alcuni di essi, come gli USA, la partecipazione al conflitto è interpreta-

³⁶ Spesso agenti per "imporre" pace o democrazia a seconda dei casi, v. A.A. AP-PLBAUM, *Forcing a People to be Free*, in *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 35, No. 4 (Autumn, 2007), pp. 359 ss.

30 CAPITOLO TERZO

ta come una forma di legittima difesa, anche alla luce del recente documento sulla politica militare del Presidente USA³⁷, in presenza di una finora inusuale "categoria" di soggetti o enti o situazioni, definiti "unable or unwilling"³⁸ in particolare di impedire il terrorismo rivolto (anche) all'esterno³⁹, e perciò (almeno secondo chi lo afferma) suscettibili di essere legittimamente "surrogati" da altri nella repressione. Ipotesi. lo dico subito, già *prima facie* molto discutibile non solo per l'ipotesi in sé, ma se non altro anche perché sono ben diverse, e andranno distinte, le ipotesi del nolente da quelle dell'impotente ad agire, *a.3.* - gli enti, stati e non stati, aderenti alla coalizione di fatto costi-

³⁷ Significativa in questa prospettiva la recente affermazione USA, in US President OBAMA, *Report On The Legal And Policy Frameworks Guiding The United States' Use of Military Force and Related National Security Operations*, December 2016, che già nella premessa non manca di stupire, quando afferma: «The United States has a long history of emphasizing the development and enforcement of a framework under which war can be waged lawfully and effectively, with due regard for humanitarian considerations, and consistent with our national interests and values», dove appunto colpisce come il parametro della legittimità internazionale dell'uso della forza, oltre che della acquisizione e trattamento di "detenuti" (mai definiti semplicemente prigionieri) siano i "valori" statunitensi e non più banalmente, le norme internazionali.

38 Riservandomi ulteriori approfondimenti, rinvio per ora all'intervento sul blog EJIL di M. HAKIMI, J. KATZ COGAN, *A Role for the Security Council on Defensive Force*?, in https://www.ejiltalk.org/a-role-for-the-security-council-on-defensive-force, che giustamente rilevano come: «The clear implication is that the preconditions are not for the acting state alone to determine. In other words, the acting state may not use defensive force simply because it itself has decided that the host is unable or unwilling to contain an (actual or prospective) attack. That decision might instead be for the Council to make». Sull'intera questione v. l'ampio recente studio di P. STARSKI, *Right to Self-Defence, Attribution and the Non-State Actor: Birth of the "Unable and Unwilling" Standard?*, in *ZaöRV*, 2015, p. 455, http://www.zaoerv.de/75_2015/vol75.cfm#Heft3 V. *infra* § 11.6.

39 Ibid. nt. 37, nel par. intitolato «Self-Defense and "Unable or Unwilling"», p. 10 ss.: «Under international law, a State may use force on the territory of another State in self-defense only if it is necessary to do so in order to address the threat giving rise to the right to use force in the first instance. States therefore must consider whether actions in self-defense that would impinge on another State's sovereignty are necessary, which entails assessing whether the territorial State is able and willing to mitigate the threat emanating from its territory and, if not, whether it would be possible to secure the territorial State's consent before using force on its territory against a non-State actor ... in particular, there will be cases in which there is a reasonable and objective basis for concluding that the territorial State is unable or unwilling to confront effectively a non-State actor in its territory so that it is necessary to act in self-defense against the non-State actor in that State's territory without its consent» (corsivo mio).

tuita dal cd. *International Syria Support Group*⁴⁰, dalla singolare composizione, visto che ne fanno parte oltre a *taluni* stati del Medio Oriente (con esclusione, però, proprio della Siria⁴¹) alcuni di quelli "occidentali", compresa l'Italia, la Russia, sia pure con una posizione del tutto autonoma, l'Egitto e la Cina, oltre alle NU e alla UE⁴², la quale ultima evidentemente rappresenta solo gli stati europei restanti. Enti che, ormai, occorre dire che ne facevano parte, visto che l'*International Syria Support Group* pare superato dalla nuova, e più agile, struttura creata da Russia, Turchia e Iran, alla quale partecipano sia la Siria che i gruppi di opposizione al regime siriano, *a.4.*- ma dunque anche lo stesso *International Syria Support Group*, finché è esistito, qualificabile come una alleanza politica *ad hoc*, separata e distinta dalle stesse NU, che, per parte loro, sembrano avere rinunciato al compito di agire direttamente in materia, lasciandolo svolgere al pri-

⁴⁰ ISSG, International Syria Support Group, definito testualmente nel "sito ufficiale" del gruppo in http://www.rbs0.com/Wien20151030.html#3010Wien: «a group of diplomats from at least 17 nations» più l'UE (F. Mogherini) e le NU (S. de Mistura) «China, Egypt, the EU, France, Germany, Iran, Iraq, Italy, Jordan, Lebanon, Oman, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, the United Kingdom, the United Nations, and the United States». Non manca la singolarità di un gruppo composto "almeno" di alcuni stati ecc., ma rispetto al quale la definizione di "gruppo" è, a dire poco, intrigante. Non che sia rara nella storia delle relazioni internazionali la costituzione di conferenze di stati, ma, dalla conferenza di Vienna e la relativa Santa Alleanza in poi, spesso quelle conferenze hanno svolto un ruolo operativo, decisionale, insomma.

⁴¹ Che poi viene consultata da Staffan de Mistura in un programmato viaggio a Damasco, come affermato in una conferenza stampa del 2.12.2016, in http://webtv.un.org/watch/staffan-de-mistura-special-envoy-for-syria-press-conference/3 806197677001, in ragione degli sviluppi sul campo e dopo una consultazione con la Lega Araba (che dunque entra in gioco sia pure in posizione, sembrerebbe, marginale), in cui si accenna ad una proposta (da discutere con Damasco, ma anche con le forze ribelli in termini, testualmente, "inclusivi") di concedere una via di fuga da Aleppo ai combattenti di Al-Nusra: http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/transcript-joint-stakeout-un-special-envoy-syria-staffan-de-mistura-0

⁴² La cui complessa natura è bene evidenziata, sia pure con riferimenti non solo al caso specifico, ad es. negli scritti di C. NOVI, Le sanzioni dell'Unione europea relative alla crisi ucraina: il paradosso di una forte coesione interna poco efficace sul piano internazionale, in G. GUARINO (a cura di), Il diritto internazionale, cit., p. 227 ss., A. DI STASI, Il contributo dell'Unione europea alla pace ed alla stabilità: il regolamento 230/2014 tra prime applicazioni e prospettive di riforma, ibid., p. 49 ss., R. PALLADINO, Norme sul controllo delle esportazioni di armi e diritti dell'uomo in ambito europeo, ibid., p. 291 ss., F. BATTAGLIA, I recenti interventi dell'Unione europea per favorire l'affermazione della soggettività internazionale del Kosovo, ibid., p. 315 ss.

32 CAPITOLO TERZO

mo, che però è del tutto privo di poteri, *a.5.-* l'entità, molto evanescente e poco strutturata (ma assai più concreta) successore, in qualche modo, del *International Syria Support Group*, costituita da Russia, Turchia e Iran e di cui alla S/RES/2336, 31.12.2016, di nuovo presieduta dal rappresentante delle NU, che dà luogo ai primi veri colloqui di pace, prima ad Astana e poi a Ginevra, sulla base di un accordo per il cessate il fuoco, comunicato alle NU dalle sole Russia e Turchia, ciascuna delle quali sembra stipulare un documento *ad hoc*⁴³, *a.6.-* gli stati, infine, definiti di volta in volta "falliti" o in via di fallimento, o almeno *unable or unwilling*⁴⁴, come la Siria, la Libia o anche, mi sia consentita l'ironia, quelli "risorti", più che altro, mi sembra, "per convenzione" come l'Iraq, o anche più concretamente, come vedremo, proprio come la Siria;

b.- gli *enti non stati*, della natura di enti privati, come i molteplici movimenti di "ribellione" di varia natura agenti sul terreno, definiti di volta in volta come "partiti" o "ribelli" (termine, quest'ultimo, di

⁴³ V. UN Doc. S/2016/1133.

⁴⁴ Che dunque finisce per definire, come si è visto, una sorta di categoria di soggetti *capitis deminuti*, per definizione unilaterale di taluno.

⁴⁵ Merita di riprodurre la frase di uno dei maggiori "esperti" della situazione, R. FISK, There is more than one truth to tell in the heartbreaking story of Aleppo Our political masters are in league with the Syrian rebels, and for the same reason as the rebels kidnap their victims - money, in The Independent, 13.12.2016, in http://www.independent.co.uk/voices/aleppofallstosyrianregimebasharalassadrebelsu kgovernmentmorethanonestorvrobertfiska7471576.html che afferma: «Western politicians, "experts" and journalists are going to have to reboot their stories over the next few days now that Bashar al-Assad's army has retaken control of eastern Aleppo. We're going to find out if the 250,000 civilians "trapped" in the city were indeed that numerous. We're going to hear far more about why they were not able to leave when the Syrian government and Russian air force staged their ferocious bombardment of the eastern part of the city. And we're going to learn a lot more about the "rebels" whom we in the West – the US, Britain and our head-chopping mates in the Gulf – have been supporting. They did, after all, include al-Qaeda (alias Jabhat al-Nusra, alias Jabhat Fateh al-Sham), the "folk" - as George W Bush called them - who committed the crimes against humanity in New York, Washington and Pennsylvania on 11 September 2001. Remember the War on Terror? Remember the "pure evil" of al-Oaeda. Remember all the warnings from our beloved security services in the UK about how al-Qaeda can still strike terror in London? Not when the rebels, including al-Qaeda, were bravely defending east Aleppo, we didn't – because a powerful tale of heroism, democracy and suffering was being woven for us, a narrative of good guys versus bad guys as explosive and dishonest as "weapons of mass destruction". ... Yes, Bashar al-Assad has brutally destroyed vast tracts of his cities in his battle against those who wish to overthrow his regime. Yes, that regime has a multitude of sins to

imbarazzante ambiguità), o anche, con ancora maggiore ambiguità, "moderati" o "terroristi" a seconda di chi li definisce⁴⁶ e, specialmente, di chi li finanzia o li combatte⁴⁷, enti che per la loro relativamente

its name: torture, executions, secret prisons ... But it's time to tell the other truth: that many of the "rebels" whom we in the West have been supporting – and which our preposterous Prime Minister Theresa May indirectly blessed when she groveled to the Gulf head-choppers last week – are Isis during the siege of Mosul (an event all too similar to Aleppo, although you wouldn't think so from reading our narrative of the story), we have been willfully ignoring the behaviour of the rebels of Aleppo ... ».

⁴⁶ È abbastanza evidente, nei giorni in cui scrivo queste righe tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, come la definizione soggettiva di questo o qual partito o movimento (gradito a questo o quell'attore specifico) tenda a "giustificare" la pretesa a restare, come "forze ribelli" in Aleppo, senza esserne cacciate dalle forze regolari siriane. V. Obama's Aleppo defense, in Al Monitor, 19.12.2016, in es.. http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/12/obamaalepposyriaassadrussiaira nisrael.html?utm_source=Boomtrain&utm_medium=manual&ut, dove la Redazione osserva: «The end of the battle of Aleppo offers the world community the opportunity for a new solidarity, "to do even more" to assure that the city receives the urgent humanitarian aid it so desperately needs, especially as winter sets in, and that Syrian government forces and their allies respect human rights and international law as they take control. As we wrote last year, the defeat of Jabhat alNusra and its partners in Aleppo "could be the beginning of the end of the sectarian mindset that would have been alien to the city prior to 2011. There is no more appropriate city to begin Syria's healing."». Ma v. anche, per una posizione alquanto differente, B. HUBBARD, Assad's Lesson From Aleppo: Force Works, With Few Consequences, in The New York Times, 16.12.2016, in http://nyti.ms/2hXZmAH che afferma: «But Mr. Obama – who came into office committed to reducing America's military entanglements in the Middle East – also defended his decision not to intervene more forcefully. To do otherwise, he said, would have required the United States to be "all in and willing to take over Syria."», che peraltro conclude: «The Syrian conflict did not begin as a civil war but as a popular uprising aimed at ousting Mr. Assad. He responded to protests with gunfire, detentions and torture. Many in the opposition took up arms to defend themselves and fight back, drawing support from Gulf countries, Turkey, the Syrian diaspora and the United States. The conflict escalated from there, as Mr. Assad sought help from Russia and Iran. As the state receded and chaos spread, jihadist movements established themselves, attracting recruits with religious fervor and ample funding, fueling accusations by Mr. Assad that his opponents were terrorists»: al di là della notevole confusione terminologica, ogni lettore può giudicare.

⁴⁷ Tra le molte caratteristiche "atipiche" del conflitto *de quo* c'è anche quella per cui le varie forze ribelli al regime in esame (sia esso, dunque, quello siriano, ma anche quello iracheno e ... turco) sono definite di volta in volta come terroristiche o insorti a secondo del soggetto che li definisce e che, però, da quella definizione pretende di trarre ragione del proprio comportamento nei loro confronti: *alleati* e quindi *soggetti implicitamente riconosciuti* da sostenere legittimamente sia finanziariamente che con la fornitura di armi, *terroristi* e quindi, almeno per chi li definisce tali, *non soggetti*

34 CAPITOLO TERZO

modesta organizzazione e modesta dimensione, possono essere considerati, benché spesso armati e finanziati da qualcuno dei molteplici attori sulla scena, più vicini a semplici partiti politici che a veri e propri movimenti rivoluzionari di cui al punto successivo;

c.- gli "enti" non stati della natura anch'essi, per lo più, di enti privati, ma assimilabili in senso molto lato se non altro per la non sempre chiara e certa rappresentatività popolare, ai più usuali movimenti di liberazione nazionale, che c.1- si sono affermati sul terreno acquisendone "strutturalmente" una parte, come i curdi iracheni, addirittura alleati degli USA e dell'Iraq, dal quale ultimo intendono staccare una parte del territorio mediante una secessione⁴⁸, di fatto già in atto e finora "accettata" (se pure con molti "mugugni", perché in verità imposta a seguito della sciagurata guerra contro Saddam Hussein) dal governo dell'Iraq⁴⁹, c.2.- gli stessi "curdi", ma in Siria, divisi in varie "sigle", variamente trattati dalle parti coinvolte nel conflitto, e quindi di volta in volta considerati "alleati" o avversari e trattati di conseguenza, ma che, per parte loro, sono interessati a costituire in Siria una entità autonoma, indipendente o federata, così come, di fatto, accade in Iraq, ma di cui è difficile mettere in dubbio l'intenzione di giungere alla costituzione di una entità anche territorialmente unitaria a cavallo della frontiera irachena con la Siria⁵⁰ e, probabilmente, anche della Turchia dove la "ribellione" curda sembra tutt'altro che domata e dove le "alleanze" sono a dir poco ondivaghe⁵¹, c.3.- gli enti,

non solo da combattere militarmente, ma, in quanto definiti terroristi, privi di qualsiasi "copertura" in termini di diritto internazionale umanitario dei conflitti armati (internazionali o non internazionali) e quindi suscettibili di essere assoggettati al diritto penale (o magari ad un diritto speciale difficilmente definibile, si pensi ai "prigionieri" di Guantanamo) dello stato che ne cattura i presunti membri.

⁴⁸ Anche qui, tutta da discutere, nella misura in cui il concetto di secessione presuppone uno stato dal quale una parte si distacchi. Ma qui, il fenomeno si mostra e si consolida quando l'Iraq, aggredito dagli USA e dai suoi alleati (Italia inclusa) appare sostanzialmente disgregato specialmente nella sua organizzazione di governo, per lungo tempo, e non solo di fatto, nelle mani di un altro stato: gli USA. Per dire che, a ben vedere più che di secessione potrebbe essere il caso di parlare di affermazione, in parte realizzata, di una volontà di autodeterminazione, garantita e non solo riconosciuta, dalla Comunità internazionale, che, allo stato dei fatti oggi, tratta i curdi iracheni come un soggetto capace di agire anche militarmente.

⁴⁹ Ma v. *supra* nt. 3.

⁵⁰ Anche ad Ovest dell'Eufrate, cosa cui la Turchia si oppone con la forza.

 51 Il 24.3.2017, per la prima volta le forze armate USA aiutano i curdi della *Syrian Democratic Forces* (armati dagli USA) ad attestarsi dietro le linee del $D\bar{a}$ 'ish nei pressi

infine, che si affermano come movimenti politici "anti-sistema" a livello per dir così geopolitico, come il $D\bar{a}$ 'ish, che, nell'autodefinirsi stato, ne svolge effettivamente alcune funzioni, ma specialmente dimostra di disporre di un territorio sul quale esercitare un potere esclusivo, almeno fin tanto che non venga sconfitto nel senso di cancellato. Ma appunto, come dico, al livello geopolitico, perché il progetto e le intenzioni del $D\bar{a}$ 'ish, trascendono totalmente la "semplice" affermazione e consolidamento su un certo territorio – peraltro appartenente a due stati diversi, Iraq e Siria – per essere intesi alla costituzione di una entità molto più vasta e omnicomprensiva, definita in termini religiosi prima che politici e, anzi, in termini settari nell'ambito di un movimento religioso.

Ho usato il termine "enti", perché uno dei compiti dell'analisi della situazione potrebbe o dovrebbe essere quello di definire la natura giuridica di ciascuno di essi e quindi la rete di diritti ed obblighi da essa derivante. Tutti, infatti, in un modo o nell'altro, trattano, agiscono, concludono alleanze, combattono, vengono finanziati, ecc. e dunque, da un punto di vista giuridico, non tenerne conto è impossibile.

Ma, nel concludere questo paragrafo, non posso non sottolineare ciò che è sotto gli occhi di tutti per come anche ho cercato di descrivere. Il concetto di stato, applicato a queste zone geografiche, se pure mantiene (ma solo in parte, spesso minima) la forma internazionalistica tradizionale, è sempre meno corrispondente, territorialmente e socialmente, ma anche giuridicamente parlando, alla realtà effettiva, al "comune sentire" di una popolazione, che sempre meno si riconosce come popolo unitario nei confini degli stati inventati brutalmente dalla dominazione coloniale franco-britannica e in cui sempre più emergono differenze di cultura e di etnia assai rilevanti.

4. I soggetti coinvolti: B, dal punto di vista del diritto internazionale

Come dunque sei è visto, allo scopo di poterne valutare la *qualità* e la *legittimità* dei comportamenti, oltre che la capacità giuridica di

della diga sull'Eufrate a Tabka, per sostenerne l'avanzata verso al Raqqa, "capitale" del $D\bar{a}$ 'ish, per consolidare le posizioni curde nella formazione del cd. Rojava, vale a dire un Kurdistan siriano, v. http://www.crossroadstoday.com/story/34988718/the-latest-new-round-of-syria-peace-talks-starts-in-geneva Associated Press, 24.3.2017, ore 16.00.

36 CAPITOLO TERZO

risponderne in termini internazionalistici, sia come enti che come individui cui gli enti fanno capo, i *soggetti* o *enti* attivi sul territorio, possono e debbono essere differenziati e classificati dai due punti di vista di cui di seguito e cioè da quello della loro natura e *status* (§ 0) e da quello della funzione da ciascuno di essi svolta (§ 0).

4.1. Dal punto di vista della natura e dello status

Si tratta di definire per ciascuno degli enti agenti sul terreno la natura o meno di soggetto di diritto internazionale e, quindi, in quanto soggetto, della sua qualità, o meno, di stato in senso tecnico, o meglio, in taluni casi e circostanze, della permanenza di detta qualità.

In altre parole, la valutazione circa l'esistenza o la permanenza del cd. «overall control»⁵² o «effective control»⁵³ diviene fondamentale per poter stabilire a chi e con quali conseguenze attribuire la responsabilità di ciò che accade sul terreno⁵⁴.

A cominciare, dalla stessa Siria, stato a tutti gli effetti ed a pieno titolo *formale*, ma, dove a partire da quando la sua stabilità e la sua consistenza sono state in forte difficoltà per i conflitti interni e per la significativa perdita di controllo su ampie parti di territorio e popolazione, la sua qualità appare di più dubbia natura. Per dire, come ve-

⁵² V. ad es. e per tutti, CtEDU *Jaloud* v. *The Netherlands*, Grand Chamber 20.112014 n. 47708/08, che, per citare ancora molto superficialmente, al punto 119 s. afferma «The fact of a serviceman firing at a person, even assuming it could be established that the shot was fatal, was not in itself sufficient for jurisdiction in this sense to arise. The respondent Government pointed to Banković and Others v. Belgium and Others..., in which the Court had found that the mere fact of being the victim of an attack by bomber aircraft of a particular State did not suffice to bring a person within the jurisdiction of that State. Finally, even assuming that at the relevant time the Netherlands exercised effective control over the vehicle checkpoint, the area in question was so limited that there would no longer be any meaningful difference between "effective overall control of an area" and "State agent authority and control"».

⁵³ V. ad es. e sempre per tutti, CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Bosnia and Herzegovina v.Serbia and Montenegro), Judgment, ICI *Reports* 2007, p. 43 n. 406: «It must next be noted that the 'overall control' test has the major drawback of broadening the scope of State responsibility well beyond the fundamental principle governing the law of international responsibility: a State is responsible only for its own conduct, that is to say the conduct of persons acting, on whatever basis, on its behalf».

⁵⁴ Per un bello studio recente sul tema in generale, v. V. ZAMBRANO, *Il controllo effettivo nella ripartizione della responsabilità tra organizzazioni internazionali e stati*, Napoli (Editoriale Scientifica) 2014.

dremo, che posta la sua natura formale di stato, il suo controllo effettivo essendo assai meno completo di quello di uno stato, pur non essendo qualificabile con la dizione (invero, a mio parere, molto infelice) di stato fallito appare, come qualcuno ha sostenuto, un soggetto "destatalizzato"⁵⁵.

Ma poi, sul terreno, oltre agli stati direttamente attivi nel sostegno alla traballante Siria (Iran, Russia e, con sbandamenti notevoli, Turchia) e a quelli ad essa stessa, più o meno esplicitamente e coerentemente ostili (USA e suoi "alleati", di nuovo Turchia, e poi Arabia Saudita, Qatar e forse altri meno espliciti nelle loro prese di posizione) vanno prese in considerazione le varie entità definite genericamente "ribelli", in parte sostenute da questo o quello stato intervenuto e in parte, almeno ufficialmente, osteggiate da tutti, come Al-Nusra, ma spesso nascostamente finanziate da stati della zona, magari anche da taluni di quelli "ufficialmente" a favore della Siria, come la Turchia. Lo si è ben visto, per aprire una rapida parentesi, nella vicenda di Aleppo, conclusa solo con l'allontanamento dei "ribelli", famiglie incluse⁵⁶, verso Idlib, dove dunque, ciascuno con i propri appoggi, potrà verosimilmente riprendere a combattere. Non a caso, si è parlato della possibilità di considerare l'evacuazione di Aleppo, come un crimine di guerra da parte del governo siriano e dei suoi alleati, in quanto evacuazione forzata della popolazione civile, che, però, sembra che sia composta sostanzialmente dai familiari dei "combattenti" e dai combattenti stessi⁵⁷.

Si tratta, in altre parole, di comprendere se e quali di quei "ribelli" abbiano o meno conseguito quel grado di evoluzione sufficiente a conferire loro la legittimità di una rappresentanza popolare adeguata a consentire di parlare, per quanto li riguarda, di legittima pretesa alla

⁵⁵ Infra § 5.3.

⁵⁶ V. per tutti A. BAROLINI, La Siria annuncia la riconquista di Aleppo. Evacuate 35mila persone, in Lifegate, http://www.lifegate.it/persone/news/siria-annuncia-riconquista-aleppo, e cfr. S/RES/2332, 21.12.2016.

⁵⁷ Come osserva E. POTHELET, *The Evacuation*, cit., p. 1: «it also offered rebels a safe passage into other rebel-held areas elsewhere in Syria. By 22 December, more than 35,000 people had been evacuated from the besieged areas of Aleppo to Idlib province (for the most part) or to western Aleppo. The evacuation was mainly portrayed as a humanitarian undertaking, designed to end, at long last, months of deprivation and suffering for the desperate residents of the besieged city». Contraria la posizione delle NU, come espressa nel *Rapporto* cit. *supra* nt. 7.

38 CAPITOLO TERZO

autodeterminazione, e quindi alla legittimità della corrispondente garanzia da parte della Comunità internazionale.

Voglio dire che diventa essenziale poter distinguere tra forze ribelli legittimabili come soggetti (o legittimi aspiranti tali) e forze qualificabili come criminali di diritto interno. Diversamente, manca anche la possibilità, invece fondamentale, di poter comprendere se ci si trovi di fronte ad un conflitto internazionale o ad un conflitto interno, come genericamente la gran parte della dottrina afferma.

Tra le forze "ribelli", infatti, non si può mancare di sottolineare come, almeno due di esse, abbiano, nel caso di specie, sicuramente connotati significativi in termini di autodeterminazione dei popoli e pertanto come, il conflitto al quale partecipano, debba necessariamente essere qualificato come conflitto internazionale. Parlo dei curdi e di Dā'ish, che entrambi sono caratterizzati dal "possesso", di fatto, di un certo territorio⁵⁸, mentre solo i curdi sembrano interpretare realmente le aspirazioni della popolazione curda che abita effettivamente la parte del territorio da essi occupata e controllata. Viceversa il Dā ish, come abbiamo visto, mostra una natura molto differente, non cioè legata, alle aspirazioni (vere o presunte) di autodeterminazione locale, ma ad una vera e propria occupazione/pretesa conquista militare di un territorio e della relativa popolazione, cui viene *imposto*, in maniera platealmente illecita, un certo regime. Illiceità che, mi pare, non deriva dalla natura o qualità del regime imposto, ma dal fatto di essere imposto. E ciò, a mio parere, vale in ogni caso, chiunque sia l'occupante e qualunque ne sia la motivazione: sia cioè l'occupante un soggetto di diritto internazionale o uno stato o le NU o uno o più stati sotto il controllo delle NU, e qualunque ne sia la motivazione o lo scopo, ivi compresa, come spesso accade, l'imposizione di una non meglio specificata "democrazia" attraverso la trasformazione del regime originario⁵⁹.

4.2. Dal punto di vista della funzione

Qui il discorso diviene molto più complesso, dato che ciò che accade sul terreno va valutato alla luce e nell'ambito del diritto interna-

⁵⁸ II che ricorda la condizione affermata dall'*Institut de Droit International* nella ben nota risoluzione del 1900.

⁵⁹ Contra v. A. CARCANO, The transformation of occupied territory in international law, Leiden (Brill) 2015.

zionale generale, e più in particolare, in quello del diritto dei conflitti armati, dato che gli attori sono tutti, a vario titolo, coinvolti in operazioni implicanti l'uso della forza, in azioni dunque da essi stessi definite di guerra, ma in assenza, in completa assenza di "autorizzazioni" o consenso da parte della Comunità internazionale organizzata, stante la cennata ormai sostanziale "assenza" delle NU⁶⁰.

Anche sotto questo profilo, e sempre con il solo intento di suggerire argomenti di analisi e approfondimento, la funzione degli enti agenti va differenziata e precisata accuratamente a seconda dell'agente, di ciascuno dei quali va definito oltre, come già discusso, allo *status* anche la funzione.

E dunque innanzitutto è bene precisare che per "funzione" intendo riferirmi sia alle azioni concrete eventualmente svolte dagli enti presi in considerazione, sia all'eventuale fondamento giuridico dell'azione medesima. Occorre, cioè, non solo comprendere cosa faccia o intenda fare l'ente oggetto di analisi, ma anche valutarne il fondamento giuridico e quindi la legittimità.

Uno *stato*, ad esempio, può intervenire in una vicenda con la sua forza armata a favore dell'una o dell'altra delle parti, oppure può intervenire indirettamente finanziando questo o quello degli enti agenti sul terreno oppure ancora può agire contro o a favore dell'uno o dell'altro con misure economiche e politiche, ecc. Dette azioni vanno qualificate per valutarne la legittimità in ragione dello scopo perseguito, con la ulteriore precisazione per la quale la *eventuale illegittimità ab origine* dell'azione ne inficia l'intero successivo svolgimento, che dunque *non può essere sanato a posteriori* ad esempio dalle NU, anche se le stesse possono, come accaduto ad esempio in Iraq, prendere atto della situazione di fatto e proporsi di gestirne le conseguenze⁶¹.

⁶⁰ Va senza dire, anche se non è questo il luogo per discuterne, che così come in nessuna maniera si può supporre una competenza esclusiva delle NU ad agire in situazioni del genere, è un fatto che in questo caso (come in altri in passato) le NU intervengono *a posteriori*. D'altra parte, così come la mancata azione o autorizzazione delle NU non influisce di per sé sulla legittimità delle varie azioni intraprese indipendentemente dalle NU dai vari soggetti interessati, appare difficile ritenere che il solo fatto che queste ultime agiscano *dopo gli interventi di altri* magari per assumere un controllo umanitario o negoziale della situazione, le legittimi.

⁶¹ V. ad es. S/RES/1511, 16.10.2003, che afferma al punto 1 del dispositivo: «*Reaffirms* the sovereignty and territorial integrity of Iraq, and *underscores*, in that context, the *temporary nature* of the exercise by the Coalition Provisional Authority (Authority) of the specific responsibilities, authorities, and obligations under applicable

40 CAPITOLO TERZO

Fedele, dunque all'impegno di indicare temi di approfondimento ulteriore, mi limito qui a proporre una sorta di classificazione di dette funzioni, a seconda della qualificazione soggettiva degli enti agenti, di cui al paragrafo precedente. E dunque a seconda che si tratti *i.*- di stati in senso tecnico, *ii.*- di espressioni della Comunità internazionale organizzata, o, infine, *iii.*- di enti non stati più o meno privati e soggetti o meno di diritto internazionale.

i.- Per quanto attiene agli stati che intervengono militarmente, specialmente gli USA e suoi alleati (Italia inclusa), una delle tesi giustificative degli interventi avanzata da essi è quella che afferma, tra l'altro, il diritto di agire militarmente in ragione del diritto "innato" o naturale⁶², ammesso che sia possibile definire un "diritto" come natu-

international law recognized and set forth in resolution 1483 (2003), which will cease when an internationally recognized, representative government established by the people of Iraq is sworn in and assumes the responsibilities of the Authority, inter alia through steps envisaged in paragraphs 4 through 7 and 10 below» (sul punto v. anche la S/RES/1500, 14.8.2003) e, ancora più chiaramente nella S/RES/1546, 8.6.2004 dove: «Welcoming the beginning of a new phase in Iraq's transition to a democratically elected government, and looking forward to the end of the occupation and the assumption of full responsibility and authority by a fully sovereign and independent Interim Government of Iraq by 30 June 2004..., Recognizing also the importance of the consent of the sovereign Government of Iraq for the presence of the multinational force and of close coordination between the multinational force and that government» dispone: «Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 1. Endorses the formation of a sovereign Interim Government of Iraq, as presented on 1 June 2004, which will assume full responsibility and authority by 30 June 2004 for governing Iraq while refraining from taking any actions affecting Iraq's destiny beyond the limited interim period until an elected Transitional Government of Iraq assumes office as envisaged in paragraph four below; 2. Welcomes that, also by 30 June 2004, the occupation will end and the Coalition Provisional Authority will cease to exist, and that Iraq will reassert its full sovereignty» (corsivo mio).

62 Concetto di per sé di assai difficile definizione, posto che anche un diritto innato può e deve essere regolamentato dal diritto positivo, fino al punto di poter essere soppresso e quindi non essere più tale ad esempio per il sopraggiungere di altri strumenti di garanzia. La commistione tra pretese "etiche" e diritti positivi, può solo portare ad affermazioni pasticciate e insoddisfacenti, come ad esempio l'idea, cui più avanti un cenno, dell'azione "illegale" ma "legittima"! Ipotesi che pretende forse un po' "ingenuamente", ma forse invece molto cinicamente, di giustificare un comportamento illecito con pretese "superiori" esigenze etiche, che, essendo di natura stretamente unilaterale, finiscono per essere delle pure azioni arbitrarie. V. per tutti e per riferimenti bibiogfafici: M. MILANOVIC, *Illegal but Legitimate?*, in *EJIL Talk*, 10.4.2017 e v.ne una spiegazione più ampia in A. ROBERTS, *Legality vs Legitimacy: Can Uses of Force be Illegal but Justified?*, in P. ALSTON, E. MACDONALD (eds.), *Hu*-

rale, alla legittima difesa contro "il terrorismo", che viene così assimilato ad un ente soggetto di diritto internazionale al quale si pretende di "fare la guerra", senza riconoscere ai suoi adepti la qualità di combattenti. Nello specifico, questi stati identificano nelle forze armate del $D\bar{a}$ 'ish, in territorio iracheno e siriano, e in altre formazioni armate, l'oggetto dei loro attacchi in quanto formazioni terroristiche⁶³.

"Tra l'altro", dicevo, perché in questa prospettiva, oltre che per lottare contro un presunto terrorismo, alcuni stati *si* dichiarano abilitati *unilateralmente* a decidere di agire militarmente in Siria, *a.*- contro la sessa Siria: *sia* per le presunte violazioni dei diritti dell'uomo sotto il profilo della mancanza di democrazia e di garanzie civili e penali (intervento umanitario) ma senza farlo direttamente, bensì finanziando gruppi armati ostili al governo legittimo, *sia* per il preteso uso di armi chimiche contro i rivoltosi da parte del governo siriano, a titolo di "punizione" o rappresaglia unilaterale come nei recenti bombardamenti USA contro l'aeroporto di Shayrat il 6.4.2017, dopo la presunta utilizzazione, da parte dell'esercito siriano, di armi chimiche, a Kahn Sheikhoun il 4 Aprile 2017⁶⁴, la cui giustificazione in assenza di ogni

man Rights, Intervention, and the Use of Force, Oxford (University Press) 2008, anche in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1518290, p. 1: «Due to a fear that recognizing a right of unilateral humanitarian intervention would lead to abuse, many advocated that such uses of force should remain illegal but that the law should turn a blind eye to breaches in particular cases, such as Kosovo»...se non è arbitrio questo...

⁶³ Il punto reale, però, è che di guerra al terrorismo si può parlare solo nel senso di guerra ad un soggetto di diritto internazionale che utilizza il terrorismo come strumento aggressivo contro altri soggetti di diritto internazionale. Alla luce di quanto dico nel testo, questa specifica ipotesi potrebbe essere presa in considerazione nei riguardi del *Dāish*, a condizione di ammettere che quest'ultimo, *allo stato dei fatti* è un soggetto di diritto internazionale, come suggerisco.

⁶⁴ II Pentagono giustifica l'azione con la, alquanto vaga, affermazione secondo la quale «the strike was *a proportional response* to Assad's heinous act ... intended to deter the regime from using chemical weapons again», Statement from Pentagon Spokesman Capt. Jeff Davis on U.S. strike in Syria, Release No: NR-126-17, 6.4.2017, in https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/ 1144 598/statement-from-pentagon-spokesman-capt-jeff-davis-on-us-strike-in-syria/ source /GovDelivery/, il Presidente USA, a sua volta dichiara: «Tonight, I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this *vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons*» per poi aggiungere: «Years of previous attempts at changing Assad's behavior have all failed, and failed very dramatically. As a result, the refugee crisis continues to deepen and the region continues to destabi-

42 CAPITOLO TERZO

attacco diretto agli USA è largamente discutibile almeno sotto il profilo della rappresaglia, posto pure che quest'ultima sia legittima; b.- attraverso la Siria, per così dire, per agire contro il Dā ish, in ragione del fatto che quest'ultimo è all'origine (politicamente e organizzativamente) di attentati terroristici nel paese interessato o in paesi di esso alleati, dato che i soggetti territoriali (la Siria, appunto e l'Iraq) da cui i citati attentati si presume che provengano – per lo più sempre più solo politicamente stante la sempre più evidente organizzazione locale degli attentati almeno in Europa⁶⁵ – sono, a detta degli stati agenti, "unwilling" o "unable" ad impedire che i medesimi vi siano organizzati. La stessa tesi usata a suo tempo con riferimento all'Afghanistan per la presenza in loco di al-Qā'ida; ma, in questo caso, con la notevolissima differenza per la quale il Dā'ish lungi dall'essere colluso o protetto dalla Siria, ne è sempre stato un temibile avversario, ne occupa una parte del territorio, ne colpisce la stessa popolazione locale attraverso attentati terroristici. Logica vorrebbe, semmai, che il governo siriano venisse aiutato a combattere quella entità insediata sul suo territorio.

Gli stati "arabi", per lo più, sono stati interessati ad una soluzione del conflitto attraverso la mediazione del *International Syria Support Group* dove, però, non tutti gli stati potenzialmente interessati partecipano, mentre la Lega Araba, che potrebbe rappresentarli tutti, è del tutto assente, pur se talvolta viene "sentita" dal rappresentante speciale delle NU. È però un fatto che, anche oggi, a *International Syria Support Group* praticamente chiuso, gli stati arabi (inclusi l'Egitto e l'Arabia Saudita) sono direttamente o indirettamente sostenitori dell'una o dell'altra parte del conflitto, per lo più, a quanto sembra, in ragione della prevalenza sunnita o sciita nello stato. L'Iran, invece, è il solo che partecipi direttamente e ha anche contribuito alla costituzione dello strumento di mediazione russo-turco-iraniano di Astana.

La Russia, a ben vedere, appare come l'unico (o uno dei pochi) stati che agisca seguendo le regole classiche del diritto internazionale,

lize, threatening the United States and its allies», in https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/06/statement-president-trump-syria (corsivi miei). La terminologia allude chiaramente sia alla legittima difesa, che alla sanzione per la violazione di un obbligo erga omnes, di nuovo nel silenzio delle NU.

 65 E anche questo è un altro tema di ricerca non dappoco. Posto infatti pure che il $D\bar{a}$ 'ish sia un soggetto di diritto internazionale, nella misura in cui non organizza direttamente né gestisce operativamente atti terroristici in qualche stato, difficilmente può essere considerato responsabile di quegli atti dal punto di vista del diritto internazionale.

in quanto agisce in aiuto del regime legittimo siriano su richiesta di quest'ultimo. Ovviamente, sulla "spontaneità" della richiesta è difficile valutare, come quasi sempre in situazioni analoghe, stante specialmente la debolezza del regime siriano, ma su ciò tornerò tra poco. La Russia, inoltre, così come gli USA, affianca e sostiene i curdi siriani (organizzativamente distinti da quelli iracheni e molto legati ai curdi turchi, in particolare del Partito PKK) che lottano a loro volta contro il $D\bar{a}ish$, cercano di affermarsi sul territorio siriano in vista della creazione di una entità autonoma o indipendente dalla Siria (e dall'Iraq) e sono combattuti violentemente dalla Turchia.

Poco chiara è la funzione della Cina (per non parlare dell'Australia, del Canada, del Giappone e dei Paesi Bassi, oltre che della Spagna e della Organizzazione della Cooperazione islamica) che partecipa all'*International Syria Support Group*, apparentemente solo per affermare il proprio prestigio internazionale. Altrettanto poco chiara è la funzione dell'UE, che si differenzia da taluni stati europei direttamente partecipi della trattativa e che sono impegnati direttamente a sostegno degli USA. Ciò probabilmente spiega il perché del tentativo di allargamento della partecipazione ai colloqui di Astana/Ginevra IV di cui più avanti.

ii.- Passando agli enti espressione della Comunità internazionale, andrebbe analizzata a fondo la natura e la funzione dell'International Syria Support Group, che agisce (anzi, ormai, ha agito) in pratica come una semplice conferenza internazionale, senza alcuna capacità decisionale, ma di cui non è chiaro come avrebbe mai potuto contribuire alla soluzione della vicenda, visto che la Siria non ne fa parte. Al di là della effettiva funzione in pratica solo di presenza, da un lato non è possibile non rilevare la già ricordata stranezza (non rara, ma sempre tale) per cui la partecipazione della UE si accompagna a quella di taluni stati europei membri della UE il che certo non contribuisce a chiarire le cose, dall'altro quanto sia difficile sottrarsi alla tentazione di assimilare questa conferenza alle numerose conferenze che in un passato non troppo lontano hanno portato alla "creazione" di entità territoriali a dir poco improvvisate, le cui nefaste conseguenze sono oggi all'ordine del giorno: per dire che la mentalità colonialista è ancora lontana dall'essere dimenticata⁶⁶ e, culturalmente ma anche ope-

⁶⁶ V. la Note to Correspondents: Statement of the International Syria Support Group, 17.5.216 in https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-05-17/note-correspondents-statement-international-syria-support e il Documento del

44 CAPITOLO TERZO

rativamente praticata⁶⁷.

Insomma, per uscire dall'equivoco, lo *International Syria Support Group*, ormai soppresso, appare vividamente come l'ennesima espressione della volontà di predominio o di dominio *tout court* delle "Potenze" coloniali di un tempo, ma ancora oggi convinte di poter decidere per gli altri, in particolare per quelli che oggi vengono definiti i popoli del sud del mondo, nell'intento di sottrarre loro le loro risorse, quando non le si induce ad usarle solo per spararsi addosso. La storia, però, si sta incaricando di dimostrare che quell'epoca se non è finita si avvia a finire e che le decisioni di quelle potenze, sempre più spesso si traducono in fallimenti: per le potenze stesse, certo, ma in realtà e quotidianamente per masse sempre più reattive di persone. Fallimenti, aggiungo, per lo più derivanti dalla "impotenza" di esse oggi a decidere per gli altri.

Ben diversamente, va sottolineato, si è comportata la Russia (spalleggiata dalla Turchia e dall'Iran) quando organizza un cessate il fuoco, benché claudicante, e convoca le parti ad Astana, per l'inizio di colloqui di pace tra i veri interessati: Siria e opposizione, siriana e curda, con l'esclusione delle forze "terroristiche" del $D\bar{a}$ 'ish e di Al-Nusra, ottenendo la piena "copertura" (un po' riottosa) delle NU espressa anche dall'affidamento allo stesso rappresentante nella International Syria Support Group del compito di mediazione es mio modesto parere soltanto di facciata es. Ma, in sostanza, escludendo altri

Syria Institute del Giugno 2016 in http://syriainstitute.org/wp-content/uploads/2016/06/ISSG-Cheat-Sheet-Secure.pdf

⁶⁷ V. l'interessante contributo di H-J. RICHARDSON III, *Critical Perspectives on* Intervention, in *Maryland Journal of International Law*, 2014, che proprio sul punto, afferma, p. 19: «These interventions confirmed that Southern national democracy was no safeguard against U.S. and Northern military intervention if Washington or its major corporate clients disagreed with the content of Southern governments' policies. These Southern countries were racially "othered" beyond the political commonality of democratic government and therefore eligible for Northern interventionary control to select local Southern leaders suitable to Northern leaders. Thus the United States projected its domestic policies of subordination of racial minorities abroad ... The United States and former empire/hegemonic states, including Russia, have persistently attempted to construct international authority from International Relations theory: namely, its support for the historical inevitability of the rise of hegemonic states to fill vacuums in regional public order, which they argue and demand should be supported by international law as beneficial to global governance».

⁶⁸ V. S/RES/2336, 31.12.2016, e annesso scambio di note S/2016/1133.

⁶⁹ Al punto che la sua coraggiosa proposta di scortare i combattenti fuori da

paesi "superflui" dai colloqui (tenuti tra Ginevra e Astana) ivi compresi gli USA autoesclusi fin dall'inizio, cosa che, non a caso, la Germania propone di superare, riconoscendo la inevitabilità della partecipazione russa alla soluzione, ma cercando di collegare questa questione a quella della Crimea e Ucraina⁷⁰, altra cosa, sempre strettamente a mio parere, di rara assurdità.

Quanto alle NU sempre più ormai fanno da osservatore o al massimo suggeritore, come ad affermare la propria, non più solo incapacità, ma non volontà di agire direttamente in maniera costruttiva e comunque operativa. Lo sviluppo sempre più accelerato di questi passaggi, da molto tempo iniziati, mi sembra sia reso evidente: già fin dalla rinuncia all'intervento diretto nella prima guerra in Iraq, quando le NU affidarono agli stati per così dire "interessati" il compito di agire – da cui la prassi e la teoria sulle "autorizzazioni" all'uso della forza, del tutto assenti dalla Carta –, alla odierna esplicita affermazione di impotente resa, quando nella S/RES/2249, *invitano* gli stati "che possono", ad agire con "ogni misura", nel rispetto della Carta e dei diritti dell'uomo, ecc. (e vorrei vedere!), affidandosi addirittura ad una sorta di conferenza *ad hoc* "di" stati (l'*International Syria Support Group* di

Aleppo viene semplicemnete ignorata, v. infra nt. 135 e testo corrispondente.

⁷⁰ Berliner Zeitung, 30.4.2017, Merkel besucht Putin: Russland-Experte empfiehlt "Zuckerbrot" beim Staatstreffen, dove, si sarebbe detto una volta, il Cremlinologo G. ERLER, afferma: «Wir müssen einfach konstatieren, dass alle bisherigen Friedensbemühungen gescheitert sind. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura ist nicht vorangekommen. Aber auch die von Russland initiierten Waffenstillstandsgespräche haben zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. Also müssen wir uns etwas Neues einfallen lassen. Ich denke, die deutsche Seite sollte bei dem Treffen mit Putin anfragen, ob er sich vorstellen kann, mehr Staaten als bisher in die Verhandlungen einzubeziehen. Das könnte vielleicht eine Chance sein, zumindest einen Verhandlungsprozess zu organisieren. Allen ist klar, dass sich Russland zum Retter Assads aufgeschwungen hat und deswegen eine politische Lösung ohne Moskau nicht mehr denkbar ist» ma, in precedenza il medesimo alla domanda: «Die internationalen Sanktionen schmerzen Putin vielleicht, haben ihn aber bisher nicht wirklich beeindruckt. Hat Merkel noch Druckmittel?» aveva risposto: «Um es salopp zu formulieren: Die Verabreichung von Zuckerbrot wird wahrscheinlich mehr bringen als der Einsatz der Peitsche. Wir müssen Russland immer wieder sagen, dass das Ende der Sanktionen und die Wiederaufnahme normaler Beziehungen nahe sind, wenn sich Moskau belegbar an die Verabredung hält. Das aber weiß Moskau auch schon seit langer Zeit. Insofern ist der Einsatz weiterer Druckmittel doch sehr begrenzt». V. anche Reuters World News, 2.5.2017, in http://www.reuters.com/article/us-russia-germany-syria-idUSKBN1 7Y0XQ?utm_source=Boomtrain&utm_medium=manual&utm_campaign=20170 502.

46 CAPITOLO TERZO

cui sopra, un organismo negoziale tipicamente diplomatico) per le decisioni operative, rinunciando perfino al richiamo, che ormai sembrava divenuto "imbellemente" rituale, al capitolo VII della Carta⁷¹. Appena da rilevare, ma tornerò più avanti sul punto, è che le stesse NU non sembrano minimamente preoccuparsi del fatto che, agendo, "gli stati che lo vorranno" potrebbero ledere la sovranità, e non solo, altrui; nella specie, quella siriana, salvo a ripetere (e quanto ciò alla fine risulti ipocrita è ovvio) il "solito" stereotipo (*considerando* 3): «Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, independence and unity of all States in accordance with purposes and principles of the United Nations Charter», allo scopo di portare avanti una soluzione «Syrian led» ... in assenza della Siria.

Così come appare molto ambigua la pretesa di condurre i negoziati di pace che avessero come punto di partenza lo *status quo*, il che avrebbe implicato l'accettazione da parte del regime siriano delle acquisizioni territoriali (e quindi non solo politiche) di taluni dei gruppi ribelli.

iii.- per quanto attiene agli enti non stati agenti (numerosi) sul territorio, il discorso in termini giuridici è in qualche misura, più semplice. Gli enti in questione sono classificabili in tre tipologie: *a.*- gli enti che, acquisito un cero territorio, ne rivendicano l'autodeterminazione magari non soltanto di quello già acquisito, alla luce del consenso popolare locale e di tradizioni culturali ed etniche asseritamente atavi-

⁷¹ V. sul punto, molto bene, R. CADIN, Considerazioni generali: nella risoluzione 2249 (2015) contro l'ISIL il Consiglio di sicurezza descrive ma non spiega!, in Osservatorio sul Consiglio di Sicurezza e i Diritti Umani, Rivista OIDU, n. 5/2015, p. 1243 ss. http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/OSSERVATORIO%20CADIN%2020 15-V%20DEF.pdf (uno «stratagemma dialettico», lo chiama ironicamente l'A. a p. 1241) che bene rileva, p. 1243, quello che scherzosamente ho definito atteggiamento imbelle delle NU, sottolineando come ormai il CdS neanche più utilizza il richiamo al cap. VII ed alla "autorizzazione" all'uso della forza (già ampiamente discutibile e molto controversa in dottrina) per dire una sorta di "fate voi" agli stati che ne avranno voglia. Va però rilevato, fin da ora, che in questo modo si giustifica il fatto per il quale alcuni stati decidono in piena autonomia, che fare e se fare, ma specialmente quando fare. V. anche D. AKANDE, M. MILANOVIC, The Constructive Ambiguity of Council's ISIS Resolution, in EIIL blog, http://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isisresolution/ che parlano giustamente di una espressione («all necessary measures») ormai da interpretare come una sorta di «code for the use of force». Di nuovo, lo ribadisco, ogni perplessità sulla competenza delle NU ad autorizzare l'uso della forza è a dir poco necessaria.

che, come è il caso dei curdi siriani per l'entità da loro chiamata Rojava, costituitasi autonomamente nel 2012, come regione autonoma della Siria (senza il consenso del governo siriano) in quanto parte del costituendo Kurdistan⁷²; b.- gli enti che acquisiscono un territorio sottraendolo a chi lo detiene legittimamente, non su una base di rivendicazione etnica o culturale del tipo della autodeterminazione dei popoli, ma – cosa direi molto rara, ma non unica nella storia del diritto internazionale - su una base di quella che in passato si definiva "conquista", concetto, come noto, escluso dal diritto internazionale vigente, oppure più semplicemente acquisizione di fatto. È il caso questo del Dā ish, del quale se è innegabile l'affermazione illecita del proprio potere su certi territori e popolazioni è altrettanto innegabile il fatto per il quale di un certo territorio e relativa popolazione si è appropriato e controlla; c.- i numerosi e spesso bellicosi gruppi rivoluzionari o di "semplice" opposizione, più o meno ampiamente e nascostamente finanziati da stati terzi, che, se non altro proprio per essere suscitati e mantenuti in vita da stati esteri, non possono andare oltre la pretesa di essere riconosciuti (come accade a partire dai colloqui di Astana) come partiti politici intesi a prendere il potere di governo nel paese, quando, per il loro modus operandi non sono da considerare solo dei gruppi criminali, terroristici.

Prima facie sembra chiaro che mentre ai curdi può e deve essere riconosciuta, dalla Comunità internazionale, una pretesa legittima, ed una altrettanto legittima azione per una soluzione che ne soddisfi le aspirazioni, nulla del genere può essere riconosciuto al $D\bar{a}$ 'ish, cui però non si può negare né la avvenuta acquisizione di un certo territorio, né la capacità, o almeno la volontà, di difenderlo, salvo a doverne negare la legittimità dal punto di vista del diritto internazionale e quindi la piena legittimità (se non addirittura un obbligo della Comunità internazionale) del tentativo di sopprimerlo. Nulla di tutto ciò, per quanto riguarda i gruppi di cui alla lettera c, con la conseguente radicale illegittimità del loro finanziamento da parte di stati qualsivoglia.

Passo ora ad un approfondimento di questi temi, innanzitutto con riferimento alla natura di taluni dei soggetti o enti coinvolti, per poi passare alla analisi della natura (e quindi alla valutazione di massima

⁷² Dotata anche di una Costituzione, la *Charter of the Social Contract*, 29.1.2014, v.la in https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/, molto moderna e liberale specie nella piena parità di genere e intesa alla unificazione dei territori curdi in Iran, Iraq, Turchia e Siria per la costituzione di uno stato curdo.

48 CAPITOLO TERZO

circa la legittimità) degli interventi in atto sul terreno, che in larga misura ne sono una conseguenza diretta.

I SOGGETTI IN GIOCO

SOMMARIO: 5. La Siria. – 5.1. Lo stato Siria nel diritto internazionale: nascita ed evoluzione. – 5.2. L'effettività del regime siriano. – 5.3. La natura della crisi dello stato Siria. – 6. USA e Russia e loro alleati. – 7. Lo status dei movimenti curdi in Iraq e Siria. – 7.1. L'identità separata del popolo curdo rispetto agli stati in cuisi trova. – 8. Lo status dei ribelli siriani. – 9. Lo status di Isis o Dā'ish.

5. La Siria

Sul piano della forma, che la Siria sia, uno stato, cioè un soggetto di diritto internazionale-stato, è indubbio, ma, come sempre nel diritto internazionale, è però utile valutare se e fino a che punto questa affermazione corrisponda o sia corrisposta alla realtà e sia destinata a restare tale.

Infatti, mentre alcuni stati ritengono, più o meno esplicitamente e fondatamente, che la Siria non possa essere considerata uno stato sovrano a pieno titolo (o meglio, che non si voglia considerare tale) per cui si propongono di attuarvi o di provocarvi traumaticamente un cambiamento di regime, altri, come la Russia, l'Iran e di recente con molte ambiguità la Turchia, considerano la Siria e il suo governo, rispettivamente uno stato ed un governo legittimi, per cui, in attuazione delle norme di diritto internazionale agiscono in difesa del regime, anche se non necessariamente dello stato nella sua attuale conformazione territoriale e politica, dato che se non altro la realtà dei curdi è innegabile, così come l'occupazione di fatto di una parte del territorio siriano da parte turca.

Entrambi i gruppi di soggetti, perciò, ritengono di avere titolo per agire in Siria e comunque lo fanno.

Gli USA e i suoi alleati, sia con l'intento di imporre una soluzione del conflitto al di là o a prescindere dal volere del regime al potere, sia effettuando azioni militari direttamente contro il regime e le sue forze armate, per lo più attraverso il sostegno dei vari "ribelli" locali, sia, infine, attuando, non richiesti, azioni militari in territorio siriano sotto il controllo del *Dā'ish*, in attuazione della descritta tesi della legittimi-

tà di azione in uno stato "unwilling or unable"⁷³ di agire contro entità "terroristiche", insediate sul suo territorio.

La Russia e con essa l'Iran, viceversa, invoca ed utilizza le norme di diritto internazionale che permettono ad uno stato di intervenire a favore del governo legittimo al potere su sua richiesta, il che ne indica il riconoscimento della piena legittimità, anche se, però, non escludono di avere voce in capitolo nelle decisioni sul futuro non solo e non tanto del regime, quanto della Siria stessa sotto il profilo in particolare della sua futura integrità territoriale. Integrità territoriale, peraltro, ribadita, rivendicata e garantita ad ogni pie' sospinto da tutti, o quasi e in particolare dalle NU⁷⁴, dove dunque delle aspirazioni curde, allo stato dei fatti, non sembra che si voglia tenere molto conto. Il che aggiunge, in un certo senso, sorpresa a sorpresa, considerato che sono state proprio le NU quelle che hanno con grande efficacia, diretto e portato quasi a compimento le aspirazioni all'autodeterminazione della maggior parte dei paesi che la hanno effettivamente potuta realizzare.

I temi, dunque, vanno approfonditi, per collocarli nell'ottica corretta.

5.1. Lo stato Siria nel diritto internazionale: nascita ed evoluzione

La Siria attuale, come noto, nasce dalla spartizione dei territori sottratti all'impero ottomano, alla fine della prima guerra mondiale. Spartizione (e il termine non è, usato a caso!), tra Francia e Gran Bretagna, che definì anche i confini di stati "creati" per l'occasione, ma

 $^{^{73}}$ Per vero, come ho già osservato, che la Siria non voglia combattere il $D\bar{a}'ish$ non appare molto esatto ... che abbia delle notevoli difficoltà a farlo è invece indubbio, ma su ciò più avanti.

⁷⁴ Non occorre neanche citarle, ma in tutte o quasi le risoluzioni delle NU in materia, tra i primi punti in premessa è ribadito il rispetto e la garanzia della integrità territoriale della Siria.

⁷⁵ Sul concetto di creazione di uno stato c'è poco da dire tranne che nel diritto internazionale il fenomeno della creazione è a dir poco di difficile identificazione, stante il *fatto* per il quale uno stato è tale perché riesce ad essere tale o, più precisamente, un *soggetto* è tale perché riesce ad esserlo. Beninteso, se è possibile e verosimile che un soggetto venga in qualche maniera "aiutato" a divenire uno stato, è molto più difficile e problematico otenere che uno stato "artificialmente" costituito, sia effettivamente o almeno resti un soggetto di diritto internazionale. Non è certo un caso che tutto ciò di cui stiamo parlando accade in "stati" creati artificiosamente dal regime coloniale. Il caso più recente di "creazione" di uno stato è quello del Kosovo, sulla

anche di stati *non* creati!⁷⁶, senza molta considerazione non solo delle, peraltro molto confuse, aspirazioni, ma anche delle tradizioni e cultura locali: gli accordi Sykes-Picot nella loro rude *tranchant* superficialità, ne sono un crudo esempio⁷⁷.

Lungi da me l'idea di entrare in una valutazione socio-politica del mondo cd. mediorientale, ma ciò dico solo per sottolineare il fatto che non sempre o non necessariamente o almeno non in prospettiva, per così dire, politica i regimi locali odierni corrispondono a tradizioni storiche e culturali riconosciute e condivise, per cui appare che il fattore religioso, a sua volta tutt'altro che unitario, possa diventare al tempo stesso un elemento preminente di identificazione collettiva, ma anche per conseguenza, di inevitabile divisione e conflitto. Divisione e conflitto, però che non impediscono, se mi è permessa una valutazione più politica, che la rivendicazione di una certa identità religiosa, quella mussulmana, appare sempre più significativamente una sorta di collante politico verso l'esterno del mondo islamico specialmente arabo⁷⁸ piuttosto che verso l'interno⁷⁹. Infatti, è difficile prescindere dalla differenza nell'ambito del mondo arabo-mussulmano, tra sunniti e sciiti, questi ultimi essendo una sostanziale minoranza rispetto ai primi dei quali ultimi fanno parte anche le forze del Dā'ish, non a caso, almeno in una fase iniziale della sua esistenza, finanziato (oltre che, pare, da taluni "paesi occidentali" e dalla Turchia) dalla Arabia Saudi-

cui "riuscita" è addirittura doveroso dubitare. V. sul tema lo scritto di F. BATTAGLIA, I recenti interventi dell'Unione Europea per favorire l'affermazione della soggettività internazionale del Kosovo, nella raccolta di cui supra nt. 15.

⁷⁶ Ma ipotizzati e quindi imposti, come Israele o predisposti ma non insediati come la Giordania. Inoltre, oltre al genocidio armeno, non fu dato seguito alcuno, come già accennato, alla aspirazione curda alla istituzione di uno stato e il territorio abitato dai curdi fu, appunto, spartito tra Turchia, Iran, Iraq e Siria.

 $^{77}\,\rm V$ una esemplificazione grafica della situazione descritta in $\it The~Afternoon~Maps,~n.~7~in~http://www.midafternoonmap.com/2014/01/14-maps-of-syrias-history.html$

⁷⁸ Ma non solo, come attestano i numerosi recenti episodi terroristici in varie altre e diverse parti del mondo dove l'islamismo è presente in modo significativo.

⁷⁹ V. infra § 9 e anche G. GUARINO, La Charte Arabe des Droits de L'homme dans le Système Universel des Droits De l'homme, e La Charte Arabe des Droits de L'homme et le Principe D'autodétermination Des Peuples: Les Racines d'un Conflit, entrambi in C. ZANGHI, R. BEN ACHOUR, La nouvelle Charte Arabe des droits de l'homme, actes de la Table Ronde italo-arabe du 17-18 Décembre 2004, Torino (Giappichelli) 2005, rispetivamente p. 85 ss. e p. 323 ss.

ta e da altri paesi sunniti come il *wahabita* Qatar⁸⁰, non diversamente dalla stessa *al-Qā ida*. Insomma, il fattore religioso appare sempre più *il* fattore di unità del mondo arabo verso l'esterno, e contemporaneamente *il* fattore di divisione verso l'interno. Il $D\bar{a}$ ish, in qualche modo, aggiunge a tutto ciò l'estrema avversione a ciò che non è mussulmano.

I regimi politici di quelle regioni, inoltre, sono per lo più regimi autoritari non sempre in rapporti amichevoli con il mondo "occidentale", che pure spesso li ha determinati e forse proprio per quello.

È appena il caso di ricordare, per completezza di informazione, *sia* che per un breve periodo di tempo la Siria partecipò ad una confederazione con l'Egitto (1958-1961), *sia* che periodicamente rivendica la sovranità su una parte se non su tutto il Libano (altra formazione territoriale tutt'altro che uniforme e già parte della cd. Grande Siria del mandato della SdN), *sia*, infine, che partecipò alle guerre contro Israele, e a seguito di quella del 1967 subì l'occupazione di una parte del suo territorio (le alture del Golan) ancora oggi in possesso di Israele, che ne minaccia periodicamente l'annessione. Che poi il regime al potere sia frutto di un colpo di stato è un ulteriore elemento di instabilità.

Fin dall'inizio della vicenda che ci occupa, la Siria (prevalentemente sciita, anzi alawita, e storicamente più legata all'URSS, prima, e alla Russia, oggi, piuttosto che agli USA) è stata oggetto di ripetuti attacchi politici, tesi a smantellarne le consolidate posizioni anti occidentali e anti israeliane, e, almeno in certi casi, filo russe, attraverso l'indebolimento progressivo del regime al potere. Regime, come accennato, certamente poco propenso a rispettare principi democratici, specie da quando viene investito, come già accaduto ad altri regimi della regione, dai movimenti della cd. "primavera araba", inasprita, nel caso specifico, da attività anche militari di gruppi ribelli di vario genere, in parte finanziati dagli USA, ai quali movimenti e gruppi il regime risponde, o cerca di rispondere, con estrema durezza, ma specialmente, come noto, utilizzando anche armi chimiche. Tanto che la Comunità internazionale agisce concretamente per impedire al regime nonché di usarle anche di disporne. E con successo, perché la Siria accetta, di cederle e di distruggerle sotto il controllo delle NU.

⁸⁰ Che ospita la più grande base militare USA in quella zona e oggi è avversato proprio da questi ultimi e dall'Arabia Saudita wahabita stessa in quanto vicino all'Iran, sciita. Per dire che non sempre le divisioni religiose sono decisive, anzi!

Il risultato di tutto questo complesso di vicende è che, specie considerando i gruppi ribelli operanti sul territorio e il $D\bar{a}$ ish, il regime ha perso il controllo su una parte notevole del proprio territorio ed inoltre ha subito la menzionata azione sanzionatoria delle NU, che certo non ne aumenta l'autorevolezza.

Ciò che, più di ogni altro fattore indebolisce il regime però è, da un lato, l'insediamento e l'ampliamento del suo spazio di attività del $D\bar{a}'ish$ in territorio siriano, con la occupazione, e la dichiarazione di capitale del costituendo Califfato islamico della città di al-Raqqa, e poi della località simbolo di Palmira, dall'altro, la dichiarata ostilità della Turchia, poi, almeno in parte, "rientrata" con la inedita "alleanza", ondivaga quant'altre mai, turco-russa a sostegno del regime siriano e infine l'estendersi del controllo di parte del territorio siriano, ai confini con la Turchia, da parte dei citati curdi del $Rojava^{81}$, che, sostenuti da USA e Russia, proprio mentre iniziano una avanzata verso al-Raqqa per sottrarla al $D\bar{a}'ish$, vengono attaccati dalla Turchia con l'operazione Euphrates Shield tesa a costringere i curdi siriani a non superare il fiume Eufrate (da Est verso Ovest) e interromperne l'avanzata verso Afrin, enclave curda in Siria nel nord-ovest del paese, al confine con la Turchia⁸². Anzi, addirittura sembrerebbe che la Tur-

⁸¹ A. BAYRAMOGLU, *Has PKK reached impasse in Turkey, Syria?*, in *Al Monitor* 27.12.2016 in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-syria-how-will-pkk-play-its-cards.html.

82 Il che non impedisce agli USA di continuare nel supporto al Rojava con fornitura di armi, che innervosisce, inutilmente la Turchia, che viene "rassicurata" dal Pentagono, con una nota del 9.5.2017 dove si afferma, tra l'altro: «In a statement, chief Pentagon spokesperson Dana W. White said the Syrian Democratic Forces, partnered with enabling support from U.S. and coalition forces, are the only force on the ground that can successfully seize control of the Syrian city of Ragga in the near future. "We are keenly aware of the security concerns of our coalition partner Turkey," White said. "We want to reassure the people and government of Turkey that the U.S. is committed to preventing additional security risks and protecting our NATO ally."» e si aggiunge anche: «that Ragga and all liberated territory should return to the governance of local Syrian Arabs» (corsivo mio) frase quest'ultima tutta da interpretare e, mi pare di considerevole ambiguità. V. il documento in https://www.defense.gov/News/Article/Article/1177677/ Ma v. anche BBC News, 30.5.2017, che riferisce: «Turkey views the Kurdish rebels as terrorists and wants to stop them taking more territory in Syria. It is also worried that the weapons will end up in the hands of the Kurdistan Workers Party (PKK), a group it has been fighting for decades. The Pentagon has previously said it is "keenly aware" of Turkey's concerns, and that the US remains committed to "protecting our Nato ally"...The Pentagon sees them as the most disciplined and organised of the anti-IS groups», in

chia in qualche modo offra al *Rojava* la provincia di Idlib, "in cambio" di una rinuncia, beninteso da negoziare questa volta con la Russia, ad avanzare verso Afrin⁸³. Di fatto, dunque, la Turchia "dispone" di parte del territorio siriano a suo piacimento, cosa che si aggiunge alle già notevoli prove di debolezza del regime, questa volta da intendersi come lo stato Siria: è lo stato, non il regime, che perde o perderebbe territori.

Tutto ciò se pure non ha condotto ad una vera e propria incapacità di agire del governo siriano, di certo ha determinato un suo altalenante indebolimento, *innanzitutto* ad opera di forze "esterne", in parte coordinate dalle NU, con l'imposizione della cessione delle armi chimiche e in parte ad opera dei bombardamenti di stati terzi (gli USA).

E dunque, tornando al punto, appare molto evidente la situazione fortemente cangiante della Siria, che da stato ridotto alla quasi totale impotenza e deprivato, a vario titolo, di gran parte del proprio territorio fino al punto da essere costretto alle "umiliazioni" descritte ed essere diplomaticamente isolata, progressivamente riacquista forza, territorio e capacità negoziale, ma sempre più chiaramente sotto la tutela della Russia (e dell'Iran) pur restando impossibilitata di fatto a controllare pienamente il proprio territorio, e viene prima costretta a sedersi ad un tavolo negoziale, o meglio, per quanto riguarda il International Syria Support Group, ad osservarlo da lontano, perché sono altri quelli che scelgono gli interlocutori⁸⁴, e poi "condotta per mano", ma riluttante, dalla Russia⁸⁵ ad un negoziato diretto con i ribelli, curdi in-

 $http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40100917?utm_ source= Boomtrain \\ \&utm_medium=MEM \\ \&utm_campaign=20170531.$

⁸³ Così M. GURCAN, *Ankara's offer to Moscow: Give us Afrin for Idlib*, in *Al Monitor*, 3.7.2017, in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/turkey-russia-offer-moscow-idlib-in-return-for-afrin.html?utm_source=Boomtrain&ut_medium=manual&utm_campaign=20170705&bt_ee=7fNQnprcObyE5moyFOJAqlbp3cpEPJ/9tIHLPuF119rmbJmPLZPZloy86XEVCCUd&bt_ts=1499271647124.

⁸⁴ Va senza dire che la decisione USA di impegnarsi in una sorta di alleanza, con ampie forniture di armi, con l'Arabia Saudita e altri stati sunniti (fine Maggio 2017), crea una divisione assai simile a quella che in passato divideva le "zone di influenza" statunitensi e russe, dato che la Russia ora si trova ad essere il supporto degli stati sciiti.

⁸⁵ La Russia è garante per la Siria e lo è *insieme* alla Turchia per l'opposizione, v. UN Doc. S/2016/1133 Annex IV, Agreement on establishing delegations to launch negotiations on a political settlement aimed at a comprehensive resolution of the Syrian crisis by peaceful means, Preambolo co. 3, e ibid. Ann. V, Agreement on establishing

clusi, che, mentre negoziano ad Astana e Ginevra, chiedono ed ottengono l'aiuto USA, solo timidamente contrastato dalle forze armate siriane, nella "corsa" verso al-Raqqa⁸⁶.

Gli elementi di fatto sono, dunque sinteticamente i seguenti: a.una parte del territorio della Siria è "nelle mani" di una entità estranea, ostile sia alla Siria in quanto tale che a chiunque altro, il $D\bar{a}$ 'ish, intenzionato, cioè e lo vedremo più avanti, a sostituirsi integralmente agli stati locali a cominciare dalla Siria, b.- altra parte del suo territorio è occupata e detenuta di fatto da una entità, il citato Rojava intenzionato a costituire uno stato indipendente o, almeno, una entità parte di una federazione, peraltro tutta da costruire, essendo la Siria uno stato unitario, c.- parti varie, non contigue, del territorio siriano sono più o meno chiaramente controllate da entità ribelli diverse, sia finanziate e armate da stati terzi che collegate al Dā'ish o ad al-Qā'ida, d.- uno stato confinante, la Turchia, ha "sconfinato" in parte del territorio siriano per motivi tutt'altro che chiari, ma che includono certamente lo scopo di impedire ai curdi di insediarsi almeno su una parte specifica del territorio siriano ad ovest dell'Eufrate e quindi chiaramente ciò sottrae sia per occupazione militare, sia solo in prospettiva in maniera definitiva, il controllo di quella parte del territorio al governo siriano, e.- alcuni stati, attraverso le NU⁸⁷ hanno costretto il governo siriano, mediante una azione coercitiva ma non ex cap. VII della Carta⁸⁸, a cedere le proprie riserve di armi chimiche, illecite a norma della Con-

delegations to launch negotiations on a political settlement aimed at a comprehensive resolution of the Syrian crisis by peaceful means, Preambolo co. 5.

⁸⁶ Mentre le forze armate regolari siriane sbarrano la strada alle forze turche, intenzionate anch'esse a dirigersi verso al Raqqa, v. in https://elijahjm.wordpress.com/2017/02/23/geneva-talks-doomed-turkeys-changing-position-in-syria-is-pushing-russia-into-more-aggression/ J.M. ELIJAH, *Geneva talks doomed: Turkey's changing position in Syria is pushing Russia into more aggression*, 6.3.2017.

87 Framework for the elimination of Syrian chemical weapons, UN Doc. A/68/398—S/2013/565, da cui la S/RES/2118, 2013 dove si decide, a norma dell'art. 25 della Carta, che sia la Siria, che le forze di opposizione devono smantellare le armi chimiche e non usarle, in particolare al punto 5 della pare dispositiva, dove si afferma: «Underscores that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain, or transfer chemical weapons», dopo avere affermato nel preambolo: «Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence and territorial integrity of the Syrian Arab Republic». V. anche, successivamente, S/RES/2235, 2015 e 2209, 2015.

88 Mediante un rinvio alla risoluzione 2118, nelle due successive di cui alla nt. 87.

venzione sulle stesse, anche accusandola di averle usate contro la propria stessa popolazione, f.- alcuni stati e organizzazioni internazionali hanno promosso conferenze internazionali, lo International Syria Support Group, per definire il futuro della Siria e della sua Costituzione ed in tal guisa del regime stesso, in sua assenza, g.- alcuni di quegli stessi stati sono intervenuti diplomaticamente per determinare una nuova conferenza internazionale per la soluzione del conflitto, ma questa volta con la partecipazione della Siria, ma anche con quella sia dei gruppi ribelli che dei rappresentanti del Rojava, h.- alcuni stati ritengono e hanno ritenuto di agire militarmente contro le forze del $D\bar{a}$ ish in Siria indipendentemente dal consenso della Siria stessa, forse unable ma certamente non unwilling di combatterlo, i.- alcuni stati hanno ritenuto di poter agire militarmente contro le forze armate "regolari" siriane per motivazioni umanitarie, ma a titolo di rappresaglia o forse, per nobilitarne la natura si potrebbe dire di sanzione unilaterale *uti* universus nel caso degli USA, l.- altri stati, infine, sostengono il governo siriano, militarmente e politicamente, nella sua lotta contro i ribelli, pur sostenendo contemporaneamente le forze del Rojava, m.- le forze armate del governo siriano agiscono, autonomamente da influenze esterne o almeno così sembrerebbe, per la repressione dei movimenti di ribellione delle varie formazioni ribelli, tra le quali in particolare quelle (Al Nusra, e Dā ish, ma non solo) insediate a lungo ad Aleppo, ad Idlib e altrove, n.- mentre il governo siriano esprime chiaramente il proprio dissenso rispetto alle ipotesi di autonomizzazione del Kurdistan siriano ma anche rispetto allo sconfinamento turco, o.- uno stato confinante, Israele, non manca di bombardare postazioni militari siriane affermandone la pericolosità per la presenza di armi chimiche p.- e, last but not least, l'azione della Russia, che interviene direttamente in campo sia a sostegno del regime al potere, sia però anche, in una seconda fase, d'accordo con la Turchia, grazie alla mediazione del Kazakhstan⁸⁹, per provocare una trattativa di pace (del tutto alternativa rispetto a quella dell'International Syria Support *Group*⁹⁰) tra il governo siriano in prima persona e taluni dei ribelli, ivi

⁸⁹ V. M. GURCAN, Russia scores diplomacy points by mentoring Kazakhstan on Mideast, in Al Monitor, 3.1.2017,in www.al-monitor.com/pulse/ originals/2016/12/turkey-kazakhstan-new-mediator-for-syria.html#ixzz4Ut3xHtI0.

 $^{^{90}}$ V. F. Tastekin, Why Ankara now feels vulnerable to Russia, in Al Monitor, 223.12.2016 in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-russia-ankara-feels-vulnerable-to-moscow.html .

compresi i curdi, o almeno quelli del *Rojava*⁹¹, inizialmente partecipi di un unico gruppo di negoziatori, il *High Negotiations Committee*, dal quale si separano presto, proprio perché gli altri ribelli non accettano l'idea di una formazione territoriale curda (autonoma o federata che sia)⁹². Tutto ciò, peraltro, ha sicuramente, tra gli altri, l'effetto di riconoscere di fatto almeno ad alcuni dei ribelli uno *status* giuridico, che non può essere diverso almeno da quello di partiti politici interni siriani, salvo, appunto, per i curdi e per taluni partiti come *Ahrar al-Sham* e *Jaysh al-Isla*, considerati da alcuni dei partecipanti, prima tra tutti la Russia, gruppi terroristici *tout court* e quindi esclusi dalla trattativa.

Anche su quest'ultimo punto, i temi di discussione sarebbero molti, posto che il permettere a quelli che ho chiamato "partiti politici siriani anti regime" di partecipare ai negoziati per una possibile pace insieme al governo siriano al potere e agli stati terzi coinvolti nella trattativa, potrebbe obbligare a ritenere acquisita una loro soggettività di diritto internazionale. A meno, viceversa, di voler ritenere che, posto che quelli siriani restino 'semplici' partiti politici, in realtà il potere non sia più nelle mani del regime siriano, ma in quello degli 'artefici' del negoziato (la Russia in sostanza) che quindi tratterebbero lo stesso governo al potere e i "ribelli" come partiti politici da mettere d'accordo. D'altro canto è innegabile che a partire dal coinvolgimento della Russia e dell'Iran (sorvolando sulla Turchia) a fianco della Siria per dir così "ufficiale", il governo di quest'ultima si rafforza anche sul piano militare, fino alla riconquista di Palmira e specialmente di Aleppo e poi di ulteriori successi del regime, cui peraltro unitamente ai "ribelli", nel Maggio 2017 si impone l'accettazione di zone franche di cessate il fuoco: cdd. de-esccalation zones oppure safe zones93 de-

⁹¹ Apparentemente appoggiati dagli USA nei combattimenti contro $D\bar{a}'ish$ nella zona di Al-Bab, dove agiscono anche le forze armate turche, che lamentano il mancato sostegno USA, in imbarazzo in quanto alleati con i curdi, invece combattuti dai turchi ufficialmente impegnati contro $D\bar{a}'ish$.

⁹² Il 29.3.2017 a causa della mancata disponibilità degli altri membri del Comitato, di accettare la pretesa curda alla costituzione di una entità indipendente, sia pure federata. V. in http://komnews.org/syrian-kurdish-knc-withdraws-geneva-talks-protest-opposition/ la notizia e l'accusa al rappresentante NU (De Mistura) di ignorarne le rivendicazioni.

⁹³ V. ad es. *Al Jazeera*, 4.5.2017, *Regional powers agree on Syria 'de-escalation zones'*, in http://www.aljazeera.com/news/2017/05/regional-powers-agree-syria-de-escalation-zones-170504121509588.html decisione assunta dai partecipanti alla confe-

terminate (per non dire imposte) dalla Russia unitamente all'Iran e alla solita ambigua Turchia.

Il risultato della complicata situazione descritta, può più che legittimamente giustificare ogni dubbio sulla permanenza della effettività del regime siriano e perfino della permanenza dello stato Siria. È certo che chi ha agito fino ad oggi contro il regime siriano, quali ne fossero le motivazioni, lo ha fatto ignorando nella sostanza l'esistenza stessa e la legittimità formale, alla luce del diritto internazionale, del regime siriano e dello stesso stato Siria, almeno nella sua espressione territoriale attuale. È altrettanto chiaro che chi ha agito e agisce a sostegno del regime siriano se, da un lato, sembra avvalorare nei fatti l'ipotesi di una sostanziale incapacità del regime di decidere in piena autonomia, dall'altro non sembra in alcun modo in grado di agire interamente al posto suo, ma specialmente di non volerlo fare.

5.2. L'effettività del regime siriano

Alla luce di quanto detto fin qui, le due ipotesi che vengono alla mente per descrivere lo *status* del regime siriano e della stessa Siria, e cioè quella dello stato fantoccio o *governo quisling* e quella dello stato fallito (molto di moda attualmente), sembrano entrambe inadatte a descriverne la realtà giuridica.

Sulla ipotesi dello stato fantoccio, vista la situazione rapidamente descritta, avrei molti dubbi. Che il regime siriano sia in grande difficoltà e che la sua sopravvivenza sia legata strettamente all'aiuto dall'esterno (della Russia, insomma) è indubbio, ma altrettanto indubbio è che il regime non manca di mostrare capacità di decisione e di azione autonome, fino al punto – se sono verosimili le ipotesi fatte

renza di pace promossa dalla Russia, nella sessione di Astana del 3-4.5.2017 e v. anche Id., 6.5.2017, Russia: Syrian safe zones plan comes into effect, il, Ministero della difesa russo comunicava, come riportato nel medesimo articolo, le zone interessate al cessate il fuoco. Giova sottolineare come la Siria abbia ufficialmente accetto le dette zone, ma rifiutato ogni forma di controllo di esse da parte delle NU, v. R. GLADSTONE, Syria Rejects U.N. Monitoring Role in 'De-Escalation Zones', in The New York Times, 8.5.2017, in https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/middleeast/syria-un-de-escalation-zones.html?_r=0, Ministry of defence of Russian Federation, Briefing 5.5.2017, Principles of implementation of the Memorandum on Syria de-escalation zones signed in Astana", in http://eng.mil.ru/en/news_page/country/ more.htm?id=12121964@egNews#txt dove sono anche indicate le zone della de-escalation.

di recente circa il nuovo uso di armi chimiche da parte del regime siriano – da mettere in serio imbarazzo chi lo sostiene.

Sulla ipotesi, invece, di definire quella della Siria come la situazione di uno stato fallito, qualche parola in più merita di essere spesa.

Invero, a ben vedere, la prima cosa da discutere sarebbe quella di distinguere nel concetto il riferimento allo stato in quanto tale o al governo o regime dello stesso. Non entrerò nel merito di questo tema, salvo per dire, come preciserò meglio più avanti, che il "fallimento" di uno *stato* dovrebbe comportarne la scomparsa come entità giuridica e anche fisica. Non è un caso che la confusione terminologica e concettuale arrivi al massimo della contraddittorietà quando ad esempio si afferma⁹⁴: «a disturbing new phenomenon is emerging: the failed nation-state, utterly incapable of sustaining itself as a member of the international community. Civil strife, government breakdown, and economic privation are creating more and more modern *debellatios*, the term used in describing the destroyed German state after World War II»: e si parla dei "fondatori" del concetto!

Sarebbe troppo facile, e perfino ingeneroso non essendo gli autori di quella citazione dei giuristi, criticare la vaghezza e la contraddittorietà dei concetti e della terminologia, ma certo non si può almeno sottacere che riferire il concetto, sofisticato ma preciso nel diritto internazionale, di *debellatio* ad uno stato povero o dilaniato da conflitti interni, è a dir poco azzardato, anche se (e nemmeno questo si può sottacere) considerarlo tale può servire a giustificare la "libertà" di fare di esso ciò che si vuole, ma senza assumersene la responsabilità e il peso: dove quindi "povertà" rischia di diventare sinonimo di inesistenza.

Ma, ciò detto, la esatta definizione, o meglio la esatta determinazione del contenuto del concetto è sempre rimasta abbastanza vaga fin dalla sua prima formulazione o meglio da quella che comunemente ne viene definito il fondamento e l'origine ad opera del Presidente USA Bush *senior*⁹⁵. Peraltro, una delle analisi più note del fenomeno, fa

⁹⁴ V. lo scritto citato alla nt. 96, p. 2.

⁹⁵ Questa invenzione si afferma, infatti, essere stata innescata principalmente dal ben noto documento della presidenza USA, *National Security Strategy 2002*, dove si afferma, p. 1: «The militant visions of class, nation, and race which promised utopia and delivered misery have been defeated and discredited. America is now threatened less by conquering states than we are by failing ones. We are menaced less by fleets and armies than by catastrophic technologies in the hands of the embittered few. We must defeat these threats to our Nation, allies, and friends», che trasforma l'idea

esplicito riferimento⁹⁶ alla necessità di "aiutare" detti stati anche a garantire i diritti dell'uomo al loro interno⁹⁷. Da ciò, all'idea che è chi interviene quello che decide se uno stato è fallito, collassato, fragile, ecc. traendone la conseguenza di una sua libertà di interferenza magari per motivi umanitari, il passo è brevissimo⁹⁸.

"umanitaria" in una affermazione di volontà di autodifesa degli USA e del "mondo occidentale" attraverso la soppressione di regimi o meglio *nazioni* sgraditi, ad opera della *nazione* USA.

96 Il riferimento è al noto scritto di G.B. HELMAN, S.B. RATNER, Saving Failed States, in Foreign Politics, Winter 1992-93, ora in ibid, 15.6.2010 in http://foreignpolicy.com/2010/06/15/savingfailedstates/, che esordisce (p. 1) affermando: «Although alleviating the developing world's suffering has long been a major task, saving failed states will prove a new - and in many ways different - challenge», ma dove si attribuisce alla realizzazione, per dir così, eccessiva, del principio di autodeterminazione dei popoli, una delle cause del fenomeno, dove l'espressione riportata in corsivo non può non colpire per la "coincidenza" terminologica con il famoso inciso del primo comma dell'art. 22 del Covenant: «... peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world ... »! Da ciò continuano gli AA., p. 2: « The idea, then, that states could fail - that they could be simply unable to function as independent entities - was anathema to the raison d'être of decolonization and offensive to the notion of self-determination. New states might be poor, it was thought, but they would hold their own by virtue of being independent». Sulla singolare, e invero singolarmente superficiale, concezione della democrazia che emerge da questo tipo di ragionamenti, non merita insistere, salvo citare, tra gli altri, R. WILDE, The skewed Responsibility Narrative of the "Failed State" Concept, in ILSA Journal of International and Comparative Law, 2003, p. 428: «The "failed states" concept originated in Western scholarship, and has been utilized in Western policy discourse. Examining this language may be helpful, therefore, in understanding Western ideas of a "failed" other and a "successful" self. Just as Edward Said studied "Orientalism" inter alia as a way of understanding how Western culture conceives itself through an alienated, oriental "other," the failed state concept may be illuminating insofar as our understandings of those who use it are concerned. As a basis for policy, however, it may be limited, precisely because it reflects the interests of those who use it, and these interests may conflict with the interests of those in relation to whom it is used» (corsivo mio).

⁹⁷ Sarebbe banale, ma può essere necessario sottolineare, che se una entità ha un "interno", vuol dire che esiste, un minimo di coerenza semantica è pure utile! Proprio questa contraddizione insita nel concetto ha indotto a cambiarne il nome passando da "failed" a "fragile", ecc. Ma ciò conferma l'idea che si tratti di un concetto di comodo – salva senz'altro la presunta buona fede di chi lo usa -, destinato solo a giustificare le interferenze dall'esterno, *infra* nt. 98.

⁹⁸ V. chiaramente sul punto M. BØÅS, K.M. JENNINGS, 'Failed States' and 'State Failure': Threats or Opportunities?, in Globalizations, 2007, p. 475 ss., p. 2 in http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747730701695729?scroll=top&nee dAccess=true: «We argue that the use of the failed state label is inherently political,

E sorvolo su altre complicate ipotesi quali quella della *Responsibility to Protect*, base a lungo utilizzata pr giustificare lo sciagurato intervento in Libia⁹⁹.

I fattori, infatti che, anche in analisi dottrinali molto sofisticate come quella del *State Failure Project* risalente al 1998¹⁰⁰ (che produce rapporti annuali fino ad oggi) sono molto diversificati e vanno da fattori economici a fattori di politica interna e di capacità amministrativa, oltre che dal livello di povertà¹⁰¹ fino a (mentre all'origine, partivano da) fattori di instabilità politica di natura conflittuale: situazioni, insomma di conflittualità interna accompagnati da incapacità di esercizio del potere e di controllo del territorio da parte dei rispettivi governi. Anche la terminologia con la quale il concetto viene identifica-

and based primarily on Western perceptions of Western security and interests», C.T. CALL, *The Fallacy of the "Failed State"*, in *Third World Quarterly*, 2008, p. 1491 ss., p. 1500: « Certainly elites and social groups in many poor and war-torn societies bear important responsibility for choices they have made. However, it is egregious to ignore the role of Western colonial powers, international financial institutions, development agencies and the systems these actors have created in the historical evolution of so-called failed states».

99 Ma anche qui v. infra § 11.2.

¹⁰⁰ V. in particolare D.C. ESTY, J.GOLDSTONE, T.R. GURR, B. HARFF, P.T. SURKO, A.N. UNGER, R. CHEN, "Failed States and International Security: Causes, Prospects, and Consequences", Purdue University, West Lafayette, 25-27.2.1998, Early Warning Research for U.S. Foreign Policy Planning, in http://www.comm.ucsb.edu/faculty/ mstohl/failed_states/1998/papers/gurr.html, che esordisce con una definizione abbastanza chiara del tema e dei riferimenti: «State failure and state collapse are new labels for a type of severe political crisis exemplified by events of the early 1990s in Somalia, Bosnia, Liberia, and Afghanistan. In these instances the institutions of the central state were so weakened that they could no longer maintain authority or political order beyond the capital city, and sometimes not even there. Such state failures usually occur in circumstances of widespread and violent civil conflict, often accompanied by severe humanitarian crises These conditions may precede or follow the institutional collapse of the state; sometimes they are instrumental in causing it. In a general sense they are all part of a syndrome of serious political crisis which, in the extreme case, leads to the collapse of governance», identificando quindi nella incapacità di controllo effettivo del territorio (parafrasando la CTEDU, si potrebbe parlare di overall control) l'elemento determinante. Il concetto poi è stato esteso in maniera tanto eccessiva da potervi ricomprendere perfino situazioni del tipo al tempo della cd. guerra fredda definite come quelle di stati a sovranità limitata.

¹⁰¹ Rispetto alla quale, si identifica una lista di "weak States", dove si edulcora il concetto anche se non se ne riduce l'impatto politico e la discutibilità giuridica, come in S. RICE, S. PATRICK, *Index of State weakness in the developing world*, Brookings Institution, Washington, 2008,

to, oscilla, partendo appunto dal termine "failed" per giungere oggi al termine "weak", non senza passare prima da quello di "fragile" Le evidente il rischio di ritenere che un soggetto in quanto "debole" non abbia il diritto di amministrarsi da solo, nell'esercizio, appunto, della propria autodeterminazione 103.

All'origine, peraltro come accennato, il concetto era posto in gran parte in relazione alla "pericolosità" per l'ordine mondiale (per la pace, insomma¹⁰⁴) derivante dalla instabilità ed inaffidabilità di certe istituzioni governative del soggetto fallito o in fallimento. Quanto ciò dipendesse dal modo inconsulto con il quale erano stati creati e smantellati gli imperi coloniali in genere viene poco considerato¹⁰⁵, mentre si tiene conto della conseguenza di ciò e cioè la proliferazione di stati di dubbia consistenza etnica e "nazionale"¹⁰⁶, oggetto e parte delle sfere di influenza di stati terzi, oggi, sembrerebbe¹⁰⁷, redivive. Solo che questo elemento diviene una colpa del soggetto così costruito, e non di chi lo ha determinato. Anzi, appare molto diffusa la tendenza ad escludere con sufficienza e fastidio, che il "solito" riferimento al colonialismo abbia un peso nella valutazione della situazione odierna!

La conseguenza ne era e ne fu l'ipotesi della legittimità di interventi di carattere "umanitario", gestiti dalle NU ma non necessariamente soltanto da esse, ben lontani dalle ipotesi recenti e recentissime, di vere e proprie azioni di *creazione*¹⁰⁸ di istituzioni governative e

¹⁰² V. ad es. in http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d.pdf, dove sono elencati, con una classificazione un po' fantasiosa nello stile ormai di moda di Standard and Poor's e altri *valutatori parossistici*, ben 178 stati, cioè tutti. Appunto, non si indaga più sul "failure" o "weakness" di uno stato, ma si realizza lo Standard & Poor's della sua qualità generale.

¹⁰³ Contra, v. supra nt. 96.

¹⁰⁴ In maniera analoga, mi sia permesso il riferimento personale, avevo cercato di spiegare il modo di giungere alla identificazione delle situazioni di conflitti di autodeterminazione suscettibili di legittimare un sostegno esterno ai "popoli in lotta" da parte di soggetti "terzi".

¹⁰⁵ Ma v. di recente la approfondita analisi di F. PETRONI, *Guerre di successione ottomana*, in *Limes*, 8.10.2015, che appunto bene spiega la casualità della spartizione dell'impero ottomano.

¹⁰⁶ V. di nuovo HELMAN, RATNER, cit. supra nt. 96.

¹⁰⁷ U. DE GIOVANNANGELI, Trump gela i falchi di Israele, in Limes, 17.5.2017.

¹⁰⁸ In questo senso si può comprendere, ma non condividere, l'idea (*supra* nt. 59) per la quale essendo la colonizzazione niente altro che occupazione o viceversa ne consegua che una occupazione militare che si proponga di trasformare il regime politico e istituzionale di uno stato, fino a "crearlo" *tout court* è cosa perfettamente legit-

costituzionali portate, o meglio imposte, dall'esterno; concetto, peraltro, largamente contestato dalla dottrina più avvertita¹⁰⁹.

Da ciò, come noto, l'estensione a dismisura di queste ipotesi di sempre più dubbia legittimità giuridica, che vanno dal Kossovo all'Afghanistan, all'Iraq e, oggi verosimilmente alla Siria.

Da un punto di vista strettamente giuridico è difficile sottrarsi al disagio di vedere utilizzato un termine così approssimativo per definire o meglio per dedurre la legittimità di azioni implicanti addirittura l'uso della forza da parte di singoli soggetti, come ormai comunemente accade, stante anche la sempre più evidente incapacità delle NU di gestire queste situazioni di conflitto. Il concetto, infatti, viene utilizzato per aggirare in qualche maniera il rischio di essere accusati di aggressione a causa del fatto che l'ente oggetto degli atti di violenza viene definito come un soggetto, a dir poco, *capitis deminutus* magari solo di fatto: *debellato* direbbero gli autori citati prima¹¹⁰. Il punto è, però, che nel diritto internazionale è a dir poco molto dubbio che si possa fare una distinzione tra i soggetti anche solo a seconda che siano capaci di agire o solo giuridicamente capaci, come accade negli ordinamenti interni.

Un soggetto, insomma, o è tale o non lo è, tertium non datur. Ciò

tima. Del che è condivisibile solo il fatto per cui le odierne azioni militari intese a trasformare i regimi politico-giuridici degli stati oggetto di attenzione, non sono poi molto dissimili, in pratica, dalla vecchia e "ufficialmente" non più praticata colonizzazione. L'art. 73 della *Carta*, però, non a caso parla di territori «non self-governing», mente il caso dello stato fallito è esattamente l'inverso dato che lo stato e il governo c'erano fino ad un ceto punto e, verosimilmente, vorrebbero anche continuare ad esaggi.

¹⁰⁹ V. per tutti H.J. RICHARDSON III, "Failed States," Self-Determination, And Preventive Diplomacy: Colonialist Nostalgia And Democratic Expectations, in Temple International and Comparative Law Journal, 1996, p. 1 ss., p. 38 s.: «This is a goal reminiscent of the worst excesses of the Cold War where covert operations by European states and the great powers were used to topple governments thought to be too close to the other camp. Such attempts to re-make states for outside geo-political goals had decidedly more capacity to destroy and disrupt societies than to set them on new stable democratic courses of development. This proposed outside re-making of states and societies is a goal reminiscent of those of 19th century empire builders who aimed to further shape colonial territories... Such attacks have created a fertile plot for supporting policy arguments of Northern Tier officials and scholars to move to diminish or erase the sovereignty of any state deemed "failed" or "failing." If a visible number of states are so treated, a bi-level system of sovereignty under international law will have been created in the international community».

¹¹⁰ Supra nt. 96.

che può accadere è che la qualifica di *stato* possa non più o non ancora attagliarsi ad un ente. Le figure dello stato fantoccio o del governo quisling ecc. sono ben note, ma servono ad affermare appunto che quegli enti "stati" non sono e nemmeno soggetti di diritto internazionale. Così come, al contrario, le figure dello stato o regime di fatto e del soggetto non stato quale un Movimento di liberazione nazionale, sono, a loro volta, ben note e identificano un soggetto di diritto internazionale.

E dunque, uno stato, se è fallito, a mio parere non è più uno stato o semplicemente non può essere definito un soggetto di diritto internazionale. Stessa considerazione per le altre nomenclature, come fragile, collassato, ecc. Ragione per la quale, ciò che accade in Siria senza l'accordo della stessa costituisce un atto illegittimo, a meno di ritenere e dimostrare che la Siria non esiste come stato nel diritto internazionale.

Ciò non toglie che la situazione di fatto della Siria, o più precisamente del governo della Siria, pur non rientrando nelle citate categorie, resta la situazione di un governo in larga misura a.- non in grado di decidere e di agire del tutto autonomamente rispetto al suo territorio, innanzitutto per la presenza di altri stati (Russia e Iran con l'aggiunta della Turchia) che ne determinano i comportamenti; b.- non in grado di disporre del proprio territorio, sia perché in parte occupato da chi intende in qualche modo separarlo dallo stato, sia perché in parte occupato da un ente interamente nuovo e intenzionato ad annullare la Siria stessa, sia, infine, perché in parte controllato da forze "ribelli" al regime e alle quali in certi casi deve concedere un cessate il fuoco.

Trovo perciò interessante il suggerimento di adottare, per descrivere la situazione della Siria, il concetto di *destatalizzazione*¹¹¹: la Siria,

111 R. CADIN, *Petrol-regimi* (et similia) *in via di estinzione*, cit. p. 879 ss., in http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/8_Cadin.pdf, dove va sottolineato l'accento sul fatto che si tratta di situazioni in evoluzione ad opera anche (o, magari, principalmente) di potenze terze rispetto agli sati interessati cui si è cercato e si cerca, per lo più senza riuscirci, di imporre in qualche modo un sistema di governo (una Costituzione, addirittura) dall'esterno, p. 880: «Nella massima sintesi, si può quindi osservare che *prima* la globalizzazione ha determinato l'accaparramento delle risorse dei Paesi poveri (*rectius ... impoveriti*) attraverso un liberismo selvaggio e senza regole o, nei casi di petrol-regimi resistenti, tramite l'uso strumentale di guerre dichiarate "umanitarie", e *poi* ha miseramente fallito nel tentativo di imporre una *governance* occidentale ai protettorati economici di fatto instaurati generando quella situazione di

infatti, durante l'intero arco della vicenda, esiste e continua ad esistere come entità capace di agire tanto che anche l'inviato speciale delle NU de Mistura ai tempi dell'*International Syria Support Group*, come vedremo tra poco, deve prenderne atto.

Questo concetto, torna utile in quanto diverso da quello descritto sopra di "fallimento" dello stato, dato che, oltre quanto già osservato prima, l'idea del fallimento impedisce di tenere conto della sostanziale differenza, per lo più ignorata in dottrina, tra regime politico e stato soggetto: un regime può certamente fallire, uno stato può solo scomparire. Il regime è la concreta struttura politico-organizzativa dello stato al suo interno (quello che si definiva come stato-organizzazione), lo stato è quel particolare soggetto di diritto internazionale che si chiama per convenzione "stato".

La questione, mi sembra, investe le categorie teoriche generali e quindi, continuando in questo inciso, il fatto è che parlando di fallimento dello stato si confonde tra il concetto di, o meglio l'istituto dello stato come ente soggetto di diritto interno definito dal fatto di essere capace di svolgere le attività organizzative classiche dello stato, e lo stato nel senso del diritto internazionale. Per utilizzare la definizione della Convenzione di Montevideo: lo stato è l'ente che esercita il suo potere di rappresentanza di un popolo, e del relativo territorio, attraverso un governo che abbia la capacità di intrattenere relazioni internazionali – vale a dire la capacità di relazionarsi, su un piede di parità, con altri enti simili, di per sé, non perché riconosciuto¹¹² o "creato" – e perciò sia definibile soggetto di diritto internazionale. Se e fin tanto che eserciti effettivamente quelle attività, e sia, perciò, capace di agire nelle relazioni internazionali su un piede di parità con gli altri soggetti secondo le "competenze" che ad esso stesso sono riconosciute come dovute in quanto soggetto di diritto internazionale-stato. Dovute ma non "assegnate" o "conferite" o altro, dato che il soggetto-stato nel diritto internazionale è tale solo perché effettivamente svolge quelle funzioni di cui sopra, anche se non necessariamente tutte o tutte insie-

anarchia, caos e disordine nelle relazioni inter/intra statali che è appunto inquadrabile nel concetto di *destatalizzazione*». Il tema, come osserva giustamente l'Autore è quello della autodeterminazione dei popoli, in tutte le sue sfaccettature,

 $^{^{112}}$ Convenzione di Montevideo, 26.12.1933, art. 1: «The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states»

me. Nel diritto internazionale non esiste un organo che possa "assegnare" a un ente la qualifica di stato, ma è l'ente stesso che si *autoafferma* ed è tale finché riesce a restare tale. In mancanza delle competenze descritte (e in particolare riconosciute nella citata Convenzione di Montevideo) ad esempio per la mancanza di un territorio, pur non essendo più definibile "stato", l'ente in questione può egualmente essere riconosciuto – in quanto è tale – come soggetto, *non stato*, e perciò dotato delle competenze che, non diversamente dal soggetto stato, esso stesso si auto-assegna e che lo rendono capace di agire¹¹³, su un piede di parità con gli altri soggetti, stati e non stati, nei limiti delle dette competenze.

In altre parole, la ben nota vecchia distinzione tra lo stato come apparato organizzativo di una comunità umana e lo stato come soggetto dell'ordinamento internazionale oggi, credo, merita di essere riletta alla luce del fatto che può darsi il caso, e si dà sempre più di frequente, che in uno stato, come detto prima a.- cambi il regime politico, restando dal punto di vista del diritto internazionale sempre invariato lo stesso stato come soggetto di diritto internazionale, o b.- che di uno stato permanga la organizzazione, ma non la sua effettività internazionale e quindi la sua natura di soggetto di diritto internazionale: senza che, e questa è forse la maggiore novità del diritto internazionale odierno, il soggetto scompaia del tutto, ma per così dire "attenui" le proprie funzioni o la pienezza delle proprie funzioni, poteri e diritti: e cioè si evolva¹¹⁴. Questo tipo di situazioni, merita di essere analizzato in maniera separata e distinta da quelle della mera scomparsa (definita pure fallimento) del soggetto.

Per spiegarmi con un esempio: il primo caso potrebbe essere quel-

¹¹³ Nella evidenza del fatto che un soggetto di diritto internazionale (stato o non stato) è tale solo se e quando è *effettivamente* capace di agire; un soggetto di diritto internazionale non capace di agire, semplicemente non è un soggetto. Emblematica in questo senso la insulsaggine della ben nota definizione dell'art. 22 del *Covenant*: «Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where *their existence as independent nations can be provisionally recognized* subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory», su cui v. ampiamente il già cit. mio *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazinale*.

¹¹⁴ Sul punto qualche parola in più nel mio scritto *Per un'analisi critica delle basi dell'Ordinamento internazionale come sistema*, in G. GUARINO (a cura di), *Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Napoli (Editoriale Scientifica) 2016 § 3 e *passim*.

lo del Cile e il secondo quello della Germania post-seconda guerra mondiale. Nel caso del Cile, il colpo di stato non ha modificato lo stato Cile come *stato* nella Comunità internazionale, ma ne ha solo modificato il regime politico interno. Viceversa nel caso della Germania, la fine della guerra ha portato alla scomparsa del vecchio stato tedesco, il Terzo Reich del regime nazista come soggetto di diritto internazionale Germania, mentre la sua organizzazione ammnistrativa, giurisdizionale ecc., rimaneva invariata, sia pure ovviamente *mutatis mutandis*, per trasferirsi nei nuovi stati Repubblica Federale di Germania e Repubblica Democratica Tedesca, infine riunificati nell'unica Repubblica federale. La *debellatio*, insomma, cancella lo stato nella sua esistenza nel diritto internazionale, senza distruggerne necessariamente l'organizzazione.

E quindi, in sintesi, quando si vuole parlare di "stato fallito" si parla semplicemente di un non soggetto e quindi a maggior ragione un non-stato: l'espressione, perciò è una contraddizione in termini.

Viceversa, come detto, può accadere e accade sempre più di frequente, che una serie di agenti esterni, determinino un progressivo smantellamento delle capacità operative dello stato-soggetto, privandolo del pieno possesso di esse, smantellamento magari destinato a realizzare un cambiamento di regime o, perché no, come appunto in Siria, un progressivo depauperamento territoriale dello stato, che però resta nella sua individualità, e, sia pure "indebolita", nella sua effettività: destatalizzato, appunto.

Solo un'ultima precisazione: quando parlo di agente esterno¹¹⁵, non alludo al caso della rivoluzione o comunque all'esercizio dell'autodeterminazione da parte del popolo, dato che quest'ultima non agisce come ente esterno allo scopo di indebolire o distruggere lo stato, ma di sostituirne il regime interno¹¹⁶, tanto che, come detto sopra, alcuni dei partecipanti alla trattativa di Astana/Ginevra, non trovano tra di loro accordo alcuno, dato che taluni (i curdi) cercano la separazio-

¹¹⁵ V. ancora mio scritto cit. *supra* nt. 114.

Anche qui, come è chiaro, sintetizzo al massimo, dato che può darsi il caso che una rivoluzione, nell'esercizio dell'autodeterminazione (ma anche una sorta di "divorzio consensuale" come nel caso della Cecoslovacchia o della Confederazione sovietica) determini la dissoluzione dello stato e la disseminazione delle varie entità risultanti in più nuovi o altri soggetti, direttamente successori, per dir così pro quota, del precedente. Diverso, invece, è il caso dell'autodeterminazione, che determina la nascita di un soggetto del tutto nuovo, come ad esempio nel caso della decolonizzazione.

ne dalla Siria, mentre gli altri (i vari ribelli) cercano la sostituzione del regime in una Siria unitaria.

5.3. La natura della crisi dello stato Siria

A conclusione di questa parte del discorso, tre mi pare che siano i risultati strettamente interconnessi della analisi della situazione in Siria: a.- l'esistenza di una pretesa all'esercizio dell'autodeterminazione, a.1.- nel senso di un cambiamento di regime interno alla Siria ad opera dei moti più o meno direttamente collegati alle primavere arabe, a.2.- nel senso della costituzione di una entità autonoma, se indipendente (e quindi secessionista) o parte di una federazione è tutto da vedere, da parte dei curdi siriani del Rojava; b.- un tentativo di indebolire il regime, sgradito a talune potenze, messo in opera b.1.- sia finanziando taluni dei movimenti "ribelli" di cui sopra, b.2.- sia direttamente¹¹⁷; c.- l'impossessamento, se così si può dire, di una parte del territorio siriano ad opera di una entità in qualche modo estranea alle esigenze e alle culture locali, ma concretamente capace di occupare territorio e la relativa popolazione, c.1.- di governarlo, c.2.- di aprire un fronte di conflitto all'interno della Siria e non solo (si pensi alla Libia e perfino alle Filippine) per l'allargamento del territorio "conquistato" e infine, c.3.- di lanciare una sorta di guerra atipica contro un non meglio definito "occidente" espressa per lo più con le armi del terrorismo, ma prevalentemente motivata (magari solo strumentalmente) dalla passata e attuale "invadenza", fisica e culturale, del mondo occidentale non tanto e non solo verso i territori del Medioriente quanto verso il mondo mussulmano nel suo complesso, come già avevo rilevato in passato¹¹⁸.

¹¹⁷ Ad esempio con embargo, riduzione o sospensione dei rapporti commerciali, imposizione di atti sanzionatori, come ad esempio la rinuncia e la cessione delle armi chimiche, divieto di sorvolo o di volo, ecc., fino ad azioni militari dirette, come potrebbe essere l'intervento turco di cui sopra, poi "riconvertito" ad intervento a sostegno del regime siriano!

¹¹⁸ Mi riferisco a quanto scritto ormai molto tempo addietro, discutendo della Carta araba dei diritti dell'uomo (poi non entrata in vigore) in G. GUARINO, *La Charte Arabe des Droits de L'homme*, cit, e *La Charte Arabe des Droits de L'homme et le Principe*, cit., in particolare p. 97 s., dove affermavo: «A' l'inverse, la Charte arabe se définit seulement à travers la communauté culturelle des parties, où, par conséquent, ne prévalent ni l'ethnie ni la situation géographique mais la commune appartenance religieuse, qui apparaît ainsi l'unique élément unificateur des pays en ques-

E dunque, la citata *destatalizzazione* sarebbe, in una prima fase della vicenda, anche giunta ad un "buon punto": oltre che con la imposizione internazionale della cessione delle armi chimiche e le pressioni per il cambiamento del regime di Bashar al Assad e del suo partito, con la progressiva riduzione del controllo effettivo del regime su parte del suo territorio e della sua popolazione ad opera dei vari oppositori del regime medesimo.

Il processo di smantellamento dello stato Siria, dunque, benché non coordinato, almeno all'apparenza avrebbe potuto, come si diceva sopra, essere considerato in fase di realizzazione, se, però, non vi fosse stato (inopinatamente secondo alcuni, ma a mio parere del tutto prevedibilmente¹¹⁹) posto un "riparo" o un freno dall'intervento della Russia, che assume la difesa, non tanto del regime al potere quanto dello *stato siriano*, dato che: *a.*- anche la Russia sembra appoggiare i curdi siriani¹²⁰ e quindi in prospettiva è pensabile che, non diversa-

tion. En définitif, la charte arabe n'entend pas "construire" ou poser les bases pour la construction d'une civilisation commune: cette base existe déjà, elle est donnée. En cela elle affirme sa singularité et donc sa diversité par rapport à d'autres civilisations plus ou moins achevées, et il est d'ailleurs extrêmement important de souligner qu'elle veille à la défendre, au point de "résister" pour le faire» e v. anche p. 369 e passim. L'unica differenza significativa rispetto a quanto detto allora è che oggi la resistenza è divenuta attiva!

¹¹⁹ In Siria la Russia ha l'unica base militare nel Mediterraneo, solo da pochi anni e quindi doveva essere ovvio che non guardasse con particolare entusiasmo alla possibile eliminazione del regime siriano che le aveva concesso quella sospirata base.

120 Merita di essere citato come indicativo del clima di confusione e di ambiguità che regna in materia, il resoconto dell'incontro Russia Turchia del 3.7.2016 in Rudaw, in rudaw.net/english/analysis/030720161: «In a 36minute meeting between Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and his Russian counterpart Sergei Lavrov last Friday Cavusoglu acknowledged that both countries still maintain different outlooks but can nevertheless talk about any issue, either "positive or negative", since relations are returning to the cordial state they were in before last November. Clearly Turkey and Russia still have some disagreements on the definition of terrorism. Turkey frequently insists that the PYD and YPG [i movimenti armati curdi siriani] are inextricably linked to the Kurdistan Workers Party (PKK) – a group it is currently fighting in its own southeast and bombing in the Kurdistan Region. Russia, on the other hand, hasn't designated the PKK a terrorist organization and even allowed the PYD to open an office in Moscow.», ma v. anche S. M. DRWISH, Why Syria's Kurds are coope-Russia, in AlMonitor, 6.5.2016, in http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/05/russia-syria-iraq-kurds-quest-autonomy.html e, non a caso, i curdi con l'appoggio aereo russo, il 11.2.2016, occupano la base aerea siriana di Mannagh nel distretto di Afrin a nord-ovest di Aleppo ... ben oltre l'Eufrate e a quasi duecento km. a Ovest di Kobane il luogo della famosa difesa curda

mente dagli altri intervenuti sul terreno, non escluda una diversa conformazione dei confini locali¹²¹, se in termini di secessione o di *confederazione o federazione* è tutto da vedere, ma l'apparenza farebbe propendere per la prima;

b.- l'International Syria Support Group, cui partecipa (ormai si dovrebbe usare il passato essendo virtualmente chiuso) anche la Russia, viene creato, tra l'altro, per favorire i negoziati "tra le parti" in Siria per porre fine al conflitto interno: dunque vi si dà per scontato che una soluzione debba prevedere la partecipazione politica dei "ribelli" ad una soluzione definita in termini, me lo si consenta, a dir poco misteriosi: «Syrian led». La "misteriosità" del termine è evidentemente legato al fatto che i siriani, governativi e non, non partecipano al Gruppo! b.1.- la domanda da porsi in questo contesto è quale sia la funzione delle NU, che partecipano all'International Syria Support

dal *Dā'ish* e dalla Turchia contemporaneamente, in *Rudaw*, http://rudaw.net/english/middleeast/syria/10022016

121 Peraltro nella, a dir poco, fluida situazione locale, l'"alleanza" con la Turchia, forse mirerebbe, sì, ad un esclusione dei curdi dal territorio al confine tra Turchia e Siria (a ovest dell'Eufrate?) ma forse anche all'insediamento in qualche modo stabile della Turchia in quella parte di territorio siriano, ambita dai curdi, che infatti affermano, Al Monitor, 8.1.2017, Is Iran following Russia's lead in Syria?, attraverso FAWZA AL-YUSUF (una dei comandanti curdi sul terreno, in una intervista rilasciata al collaboratore di Al Monitor M. HAMED) « the Syrian Democratic Forces, which are made up primarily of YPG fighters, will continue to combat Turkish influence in northern Syria. "The Turkish state and the militias it supports are working to threaten our areas, to in one way or another block our project of building a federation in northern Syria," she said. "They are trying to occupy areas near the Kurdish region so they can constantly attack us and stop us from building a political entity that guarantees Kurdish rights. Unless we, as Kurds, respond by taking part in the liberation of Ragga, the Turks and their mercenaries will occupy Ragga. On top of that, they will turn it into a military base, posing a permanent threat to us, similar to the situation in southern Kurdistan [Iraqi Kurdistan] and the Bashiqa region today."» (corsivo mio), www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/iran-turkey-russia-syria-cease-firekurds-ragga-assad.html#ixzz4VGinFe2c, Ma, dal punto di vista turco (che chiede anche il sostegno USA per combattere il Dā'ish ad Al-Bab: «Gurcan explains that Turkish President Recep Tayyip Erdogan's priorities in Syria have tilted Ankara away from Washington and toward Moscow. "Ankara's main political agenda in the first months of 2017 will be the highly contentious matter of Syria's leadership transition. Any success or failure in foreign policy issues will be used for domestic consumption - Erdogan will now have two ideal scapegoats in case things do not go well at al-Bab: the United States and NATO. Erdogan will easily market a narrative of, 'The United States has spoiled our goals at al-Bab,' in case of a failure. That will allow him a gracious escape from domestic pressures"» (corsivo mio).

Group, ma per far che non è chiaro, dato che appare singolare che le NU oltre ad essere solo "parte" di un gruppo di attori, non solo non agiscono direttamente nell'ambito dei poteri che le derivano dal cap. VII della Carta (anzi, per lo più nemmeno lo richiamano, riferendosi ad esempio all'art. 25¹²²) ma nemmeno affermano l'obbligo o il desiderio che il regime siriano scompaia; anzi con la prima delle risoluzioni in materia la S/RES/2042 del 2012¹²³, invitano il governo siriano ad adeguarsi al piano delle NU in sei punti per giungere ad «an inclusive Syrian-led political process to address the legitimate aspirations and concerns of the Syrian people», b.2.- per addivenire all'idea di riunire sia il governo (quindi il governo legittimo) siriano che le "opposizioni" in una discussine sul futuro della Siria, solo nel 2015; le opposizioni, "scelte dai siriani" (sic) saranno identificate nel maggior numero possibile e portate a negoziare, con l'intesa della salvaguardia della unità e integrità territoriale della Siria e il mantenimento delle istituzioni¹²⁴. Tutto ciò, sulla base di un Comunicato di Vienna del 30.10.2015 (assenti, sempre, la Siria e l'opposizione) in cui si afferma al punto 1: «Syria's unity, independence, territorial integrity, and secular character are fundamental ... »¹²⁵, ma gli interessati sono in un certo senso costretti a negoziare una soluzione, anzi, ne sono oggetto.

I menzionati ribelli, però, pur essendo politicamente e militarmente poco rilevanti e divisi¹²⁶ e non ostante il fatto che siano "oggetto",

¹²² S/RES/2165, 2014 con riferimento al terrorismo dell'ISIS, e anche S/RES/2165, dove il riferimento è al regime siriano

¹²³ E nella immediatamente successiva 2043.

V. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3088_en, Riunione del ISSG del 14.11.2015: «the ISSG agreed on the need to convene Syrian government and opposition representatives in formal negotiations under UN auspices, as soon as possible...bring together the broadest possible spectrum of the opposition, chosen by Syrians, who will decide their negotiating representatives and define their negotiating positions, so as to enable the political process to begin. All the parties to the political process should adhere to the guiding principles identified at the October 30 meeting, including a commitment to Syria's unity, independence, territorial integrity, and non sectarian character; to ensuring that State institutions remain intact; and to protecting the rights of all Syrians, regardless of ethnicity or religious denomination. ISSG members agreed that these principles are fundamental».

ISSG Comunicato di Vienna, 30.10.2015, in http://www.rbs0.com/Wien20151030.html#3010Wien

Per avere un'idea della frammentazione delle forze sul terreno, si v., ad esempio, in http://syria.liveuamap.com/, e anche http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/desyracuse-syria-civil-war-nov-2-

almeno ufficialmente, di trattative tra altri, in qualche maniera ricevono da tutto ciò – e ancora di più successivamente con la conferenza di Astana, che li porta formalmente al tavolo delle trattative, salva l'esclusione dei gruppi ribelli considerati terroristi - un significativo supporto formale¹²⁷ al fine della loro definizione giuridica: soggetti di diritto internazionale o partiti politici siriani, come accennato sopra, ma, se terroristi, delinquenti comuni. Se inoltre, almeno taluni di detti ribelli («the parties» nel linguaggio del comunicato dell'International Syria Support Group prima della sua scomparsa, che aggiunge che «The aspirations of the people of Syria have been clearly expressed by the wide range of Syrians consulted» 128 senza che si chiarisca come e da chi e con che metodo) sono o si intende che siano chiamati a partecipare ad un processo politico di ristrutturazione del potere in Siria, o in ciò che ne dovesse restare, un cambiamento di regime è prevedibile, anzi deve considerarsi implicito, nelle intenzioni di chi quel processo sollecita, ivi comprese le NU, che, non a caso silenti o assenti su

2015_58544#7/34.953/39.293

¹²⁷ V. il Comunicato ISSG del 14.11.2015 in http://www.auswaertigesamt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/151114_Abschlussstatement_des_S yrien_Au%C3%9Fenministertreffens_Wien.html : «The ISSG acknowledged the close linkage between a ceasefire and a parallel political process pursuant to the 2012 Geneva Communique, and that both initiatives should move ahead expeditiously. They stated their commitment to ensure a Syrian led and Syrian owned political transition based on the Geneva Communique in its entirety. The group reached a common understanding on several key issues». Il Comunicato finale di Ginevra cui si riferisce il documento di cui sopra è il Comunicato dell'Action Group for Syria ottenibile anche come UN Doc. A/66/865-S/2012/522 dove si afferma al punto 3 : «Action Group members are committed to the sovereignty, independence, national unity and territorial integrity of Syria. They are determined to work urgently and intensively to bring about an end to the violence and human rights abuses and the launch of a Syrian-led political process leading to a transition that meets the legitimate aspirations of the Syrian people and enables them independently and democratically to determine their own future.»

128 Consultati dal Gruppo, non dal governo siriano, né attraverso elezioni o altre forme "garantite": *Geneva Communiqué*, A/66/869-S/2012/522, cit., punto I. Orbene, lo affermo solo incidentalmente, nei processi di autodeterminazione, spesso si identifica in qualche ente un rappresentante, più o meno unitario del popolo o almeno di una sua parte e, certo, non se ne richiede la documentazione formale della dimensione e delle rappresentatività. Sta, come ho sostenuto a suo tempo, alla Comunità internazionale decidere se e chi rappresenti che. Ma qui, mi pare, siamo ad affermazioni troppo evanescenti per essere prese seriamente in considerazione, specie tenuto conto del fatto che i gruppi ribelli sono molti e spesso sono platealmente eterodiretti.

gran parte dei temi e in particolare sulla definizione della situazione come una minaccia alla pace, il 12.7.2014, si erano limitate a nominare il già brillante negoziatore della questione dei marò italiani in India Staffan de Mistura, inviato speciale per la Siria¹²⁹, funzione che gli resta, anche con riferimento al processo politico iniziato ad Astana, ma sempre, va sottolineato, in una posizione di poco più che rappresentanza se non di testimonianza, *b.3.*- non si può però non sottolineare come quei ribelli (tutti, curdi inclusi!) così come la stessa Siria o il suo regime, non facendo parte dell'*International Syria Support Group*, confermano che quest'ultimo è una più che tradizionale conferenza di stati intesa a *decidere* della sorte del territorio della Siria e della sua popolazione, non molto diversamente ad esempio, dagli accordi Sykes-Picot;

c.- alla fine, data la situazione di stallo irrisolvibile, è proprio la Russia quella che, sia pure dopo una serie di turbolente e convulse manovre, ma in accordo con la Turchia, assume il controllo della situazione, mediante il riferito progetto di "pacificazione" di Astana, che mette intorno allo stesso tavolo anche alcune delle forze ribelli, curdi inclusi, e il regime siriano, tagliando completamente fuori l'International Syria Support Group e gli USA!

6. USA e Russia e loro alleati

Come noto al conflitto partecipano di fatto o ufficialmente non pochi altri soggetti, tra i quali ne vanno segnalati principalmente due, o meglio due gruppi: gli USA e la Russia con i rispettivi alleati, di non sempre limpidissimo comportamento.

In comune, i due gruppi di soggetti hanno il sostegno a gruppi armati anti regime che rivendicano una legittima aspirazione all'autodeterminazione, i curdi, e, ma solo gli USA e in parte minima la Turchia nella fascia prossima alla sua frontiera con la Siria, a gruppi armati di generici "ribelli" al regime, sulla cui scarsa rilevanza giuridica parlerò più avanti¹³⁰, ma che molto spesso sembrano finanziati addirittura *ab initio* dagli USA.

Con specifico riferimento a questi ultimi, va premesso che qui vi è una sostanziale differenza tra questa situazione e quella del Nicaragua,

¹²⁹ http://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1135/1135199/.

¹³⁰ Infra § 8.

rispetto alla quale gli USA, per escludere la propria responsabilità nel finanziamento di gruppi ostili al regime nicaraguense, fecero valere la indimostrabilità di un sostegno *diretto* in termini di responsabilità di comando¹³¹, mentre qui il sostegno è noto e non controverso, per cui si tratta di capire se ci si trovi alle prese con un intervento a sostegno di una legittima pretesa all'autodeterminazione o meno: nel primo caso, infatti, il sostegno potrebbe essere ritenuto legittimo. Inoltre non va dimenticato che, oltre al fatto che taluni di quei gruppi ribelli sembra siano stati suscitati addirittura dall'esterno, la loro frammentazione e litigiosità rende estremamente difficile parlare al loro proposito di legittima aspirazione all'autodeterminazione: nessuno di essi, infatti, può aspirare ad un riconoscimento del tipo "unico rappresentante del popolo ...", come è accaduto per altri Movimenti di liberazione nazionale. Nel caso dei curdi, invece, la risposta è certamente positiva, come vedremo meglio anche più avanti.

Ma non si può non sottolineare un ulteriore, non marginale paradosso. Gli USA sono a tutti gli effetti *in guerra* con la Siria, lo stato Siria, non il regime visto che non si può essere in guerra con un regime, considerato anche che allo stato dei fatti e del diritto internazionale quello siriano al potere è il governo legittimo della Siria. Detto stato di guerra deriva dal fatto, innanzitutto che vengono finanziati e aiutati gruppi armati in lotta contro il regime, per l'acquisizione del potere in Siria. Ma certo non solo per questo, ma anche per i bombardamenti più o meno sporadici delle forze armate siriane da parte USA (che certo un comportamento amichevole non è) come, per esempio¹³² quando il 17.9.2016, viene colpita "per errore" una base

¹³¹ Mi riferisco alla ben nota opinione del giudice R. AGO, V. *OPINIONE individuale* R. AGO, in *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, 27.6.1986, p. 188: «. It would indeed be inconsistent with the principles governing the question to regard members of the contra forces as persons or groups acting in the name and on behalf of the United States of America. Only in cases where certain members of those forces happened to have been specifically charged by United States authorities to commit a particular act, or carry out a particular task of some kind on behalf of the United States, would it be possible so to regard them».

V. ad es. *Il Fatto Quotidiano*, 2.6.2017 in http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/02/isis-oltre-300-civili-uccisi-da-coalizione-siria-e-iraq-ong-accusa-trump-numeri-inimmaginabili-fino-6-mesi-fa/3632063/ *Corriere della Sera*, in http://www.corriere.it/esteri/17_giugno_02/raid-anti-isis-duemesi-uccisi-oltre-trecento-civili-aa714af0-47c3-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml .

siriana in piena lotta contro il $D\bar{a}$ 'is h^{133} , cui corrisponde (sempre per errore?) il 20.9.2016 un bombardamento, "forse" siriano, che colpisce una colonna di aiuti umanitari diretta ad Aleppo, a sua volta assediata dall'esercito regolare siriano, in quanto in parte "tenuta" da alcuni dei ribelli di cui sopra, ma anche dal Dā 'ish¹³⁴ e da Al Nusra, considerati i due ultimi da tutti come formazioni terroristiche comunque da combattere. È perciò che mal si comprende il fatto che l'inviato speciale delle NU, proponga "umanitariamente" nell'interesse dei civili (sempre richiamato con sussiego in tutte le dichiarazioni ufficiali) di scortare i ribelli di Al Nusra, fuori da Aleppo, ma con l'intesa che il governo siriano non occupi quella parte della città ancora in mano ad altri ribelli¹³⁵! Non sorprende molto che, sia il governo siriano che la Russia, abbiano rifiutato la proposta! Che viene invece accettata da tutti, quando si decide di trasferire tutti i ribelli e relative famiglie da Aleppo ad Idlib (dove, quindi, si aprirà un nuovo inevitabile fronte) compresi quelli sostenuti dagli USA. Il fatto che poi, la Siria venga accusata di trasferimento forzato della popolazione civile, lascia non poco interdetti¹³⁶. Ribadisco, ad evitare equivoci: che quello siriano sia il

¹³³ *La Repubblica*, 17.9.2016, http://www.repubblica.it/esteri/2016/09/17/news/siria_raid_usa_strage_soldati-147988020/.

¹³⁴ V. Al Monitor, 9.10.2016, *UN Syria envoy: Jabhat al-Nusra holding Aleppo 'hostage*', in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/un-syria-envoy-nusra-aleppo-hostage.html#ixzz4Mgo9XWb4.

¹³⁵ Sulla complicatissima e poco chiara situazione, v. ad es.: UN diplomat offers to personally escort 900 al-Qaeda fighters out of Aleppo in hope of ending bombing, The Telegraph, 6.10.2016, in http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/06/un-diplomatoffers-to-personally-escort-900-al-qaeda-fighters-ou, Sputnik, 7.10.2016 UN Offer to Out Of Aleppo Should Cover All Militants Nusra https://sputniknews.com/world/201610071046089057-un-nusra-aleppo A conferma di quanto si afferma nel testo, v. CBS News, 6.10.2016, U.N. envoy makes bold offer to halt Aleppo onslaught, in http://www.cbsnews.com/news/syrian-un-envoy-staffan-demistura-will-escort-al-nusra-militants-aleppo/, dove si riporta una affermazione di De Mistura: «De Mistura said Thursday that only an estimated 8,000 rebel fighters are holed up in the eastern parts of Aleppo amid a government offensive in the northern Syrian city -- and that no more than 900 insurgents there are from the al-qā'ida affiliate in Syria». La Russia, inizialmente, non sembrerebbe aliena all'idea, v. Russia to ask Assad to allow Nusra Front fighters out of besieged east Aleppo in Agencia EFE, in http://www.efe.com/efe/english/portada/russia-to-ask-assad-allow-nusra-frontfighters-out-of-besieged-east-aleppo/50000260-3062020#.

¹³⁶ V. UN Doc. A/HRC/34/64, 2.2.2017, HUMAN RIGHTS COUNCIL, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, § 93, p. 19: «After the Government reached an evacuation agreement with armed

peggiore regime possibile è cosa, più che probabile quasi certa, ma quell'accordo fu negoziato da tutti, proprio per evitare che restassero ad Aleppo gruppi ribelli, atti a continuare le ostilità.

Viceversa, e in maniera altrettanto esplicita, la Russia è intervenuta a richiesta di quello che a tutti gli effetti è il governo legittimo della Siria, nella lotta ai vari ribelli e al $D\bar{a}$ ish, anche se, a sua volta sostiene i curdi e quindi ... combatte, in qualche modo, contro lo stesso stato che soccorre, per non parlare del fatto che è alleata della Turchia, che, a sua volta, ha invaso parte del territorio siriano, per suoi interessi diretti, in nulla legati alla situazione siriana. Anche qui, difficile escludere che il conflitto sia internazionale: a parte, infatti, l'eccentricità di aiutare l'avversario di un governo che si aiuta, posto pure che i ribelli non siano destinatari della garanzia dell'autodeterminazione, il $D\bar{a}$ ish, come vedremo tra poco è sicuramente un ente soggetto di diritto internazionale e quindi la lotta della Siria contro di esso essendo un conflitto internazionale, se già non lo fosse quello tra Siria e ribelli, chi aiuti la Siria in un conflitto internazionale, per definizione, è parte di un conflitto internazionale.

Come ben si vede, perciò, mentre Usa e Russia sono "alleati" nell'amicizia – non proprio ferrea – con i curdi e nella lotta – non proprio strenua da parte russa e combattuta blandamente dagli USA in Siria contro il $D\bar{a}$ ish – e anche nella complicata alleanza con la Tur-

groups in mid-December, residents of eastern Aleppo were transported from the city in government buses and private vehicles to Idlib, while others fled to western Aleppo. None had the option to remain in their home. As part of the agreement, more than 1,000 people were evacuated from Foah and Kafraya and went to Aleppo, Tartous, Homs and Latakia governorates. As warring parties agreed to the evacuation of eastern Aleppo for strategic reasons – and not for the security of civilians or imperative military necessity, which permit the displacement of thousands - the Aleppo evacuation agreement amounts to the war crime of forced displacement», ma v. anche A/HRC/34/CRP.3 HUMAN RIGHTS COUNCIL, Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 2017, 10.3.2017, dove peraltro si rilevano le proteste della popolazione civile non legata alle forze ribelli, ibid. p. 5, § 67: «A number of civilians further staged demonstrations during the period under review throughout both localities, with some calling for the withdrawal of armed groups who they increasingly view as imposing rules inconsistent with the needs of the civilian population, and whose presence they feel is increasingly responsible for airstrikes in civilian inhabited areas...». V. E. POTHELET, The Evacuation of Eastern Aleppo: Humanitarian Obligation or ar Crime?, in EJIL Talk, 14.3.2017, in https://www.ejiltalk.org/the-evacuation-of-eastern-aleppohumanitarian-obligation-or-war-crime/.

chia, sono *in pieno disaccordo* nel sostegno al regime siriano, e nel sostegno alle forze ribelli al regime siriano.

La conseguenza di ciò, però, è che *formalmente* (anche se di fatto evitano con una certa cura scontri diretti) USA e Russia *sono in stato di guerra* tra di loro e non in guerra fredda, anzi¹³⁷! Ciò posto, è evidente che il rischio di un contatto diretto tra le due forze armate è altissimo. Ma non basta, perché quando gli USA, nel Giugno 2017, abbattono un areo da combattimento siriano impegnato a contrastare l'avanzata curda verso al-Raqqa, commettono un atto di guerra verso la Siria e ... verso la Russia¹³⁸ che la sostiene e che quindi protesta fermamente, anche se la stessa Russia,

137 Un deciso monito in tal senso è la recente decisione russa di installare batterie anti-missile tra la fine di Settembre e Ottobre 2016, v. V. YEVSEYEV, P. J. SAUNDERS, R. WEITZ, HJ. SPANGER, I. ZVYAGELSKAYA, Where Will Escalation Over Syria Take Russia And The Us?, in Valdai, 7.10.2016, in http://valdaiclub.com/a/highlights/where-will-escalation-over-syria-take-russia-us/.

138 S.Al-KHALIDI, M. SPETALNICK, U.S. warplane downs Syrian army jet in Raqqa province, Reuters, 18.6.2017, in https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisissyria-usa/u-s-warplane-downs-syrian-army-jet-in-raqqa-province-idUSKBN1990XI, dove, mentre si afferma che il comando americano spiega che ha agito: «"in collective self-defense of Coalition-partnered forces," identified as fighters of the Syrian Democratic Forces (SDF) near Tabgah.[ma aggiunge] Before it downed the plane, the coalition had "contacted its Russian counterparts by telephone via an established "deconfliction line" to de-escalate the situation and stop the firing."»; sta in fatto che il giorno dopo (T. O'CONNOR, Russia Says It Will Attack U.S. Planes Bombing The Syrian Military, in Newsweek 19.6.2017, in http://www.newsweek.com/russia-attack-usplane-bombing-syria-military-627241): « Russia has warned that its military will begin targeting U.S. planes in Syria after the U.S. shot down a fighter jet belonging to the Moscow-backed Syrian government. In a statement issued Monday, Russia's defense ministry announced it had severed a so-called "deconfliction line" previously maintained between Russia and the U.S. in order to avoid accidents occurring between the two armed forces waging separate campaigns against the Islamic State militant group (ISIS) in Syria. Russia and Iran support Syrian President Bashar al-Assad, who has recently made significant gains against insurgents and jihadists nationwide that began claiming territory in 2011, but the U.S.'s anti-ISIS efforts are mostly being carried out via local militants and rebel groups. As ISIS collapses, the U.S. has become eager to secure its influence in Syria against Russia and Iran.» e dunque continua la Russia (ibidem) «"As of June 19 this year, the Defense Ministry of the Russian Federation has ended its interaction with the U.S. side under a memorandum for preventing incidents and providing for safe flights during operations in Syria and demands that the U.S. command carry out a careful investigation and report about its results and the measures taken," the statement read, according to the state-run TASS News Agency.» (corsivo mio).

a sua volta, sostiene proprio quei medesimi curdi bombardati dai siriani¹³⁹ e anche se poi, e anche questo merita di essere sottolineato, la

139 In realtà, mi sia permessa una valutazione tutta politica, la sostanza del conflitto è esattamente qui e questa. L'obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è quello di creare un'area contigua che va dall'Iran al mare Mediterraneo in Libano, cosa cui si oppongono gli USA: v. AL MONITOR, Iran draws line in the sand in Syrian desert: Taking sides in eastern Syria, 25.6.2017, in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/ 06/iran-eastern-syria-saudi-hamas-qatar-confrontation-gaza.html?utm_source= $Boomtrain\&utm_medium=manual\&utm_campaign=20170625\&bt_ee=pK/sG0$ 98bk9685dkv6QHMk3gaH6ZaiV1cUzWO+uaQ5QYWyDLsADQh &bt_ts= 1498466030417. Si tratta, a ben vedere, di assicurarsi il controllo di una vasta zona, in gran parte desertica, ma utile per i collegamenti, anche se sottoposta ai frequenti attacchi da parte israeliana (ad esempio, il 7.9.2017, in Repubblica http://www.repubblica.it/esteri/2017/09/07/news/siria_raid_caccia_israeliani__colpito_sito_di_armi_chimiche_-174819420/) e ora, parrebbe, anche statunitensi, come scrive A. HASHEM, Recapture of Iraq-Syria border point heralds new regional reality, ibid. 19.6.2017 in http://www.al-monitor.com/pulse/ originals/2017/06/iran-easternsyria-tanf-militia-us-confrontation.html «The war for the Syrian Desert is in fact a war for the heart of the Middle East. The Iranian-led coalition in Syria is racing against the US-backed forces there, as both seek to defeat the Islamic State (IS), the group that has shaped the face of the region for the last four years. It is a war in the desert to draw a line in the sand, some might say, or a war to draw a line across borders and connect four capitals: Tehran, Baghdad, Damascus and Beirut. Hence the battle is between two different regional and international agendas, with each side viewing the other as the real threat after the defeat of IS in Iraq's Mosul and Syria's Raqqa», ma specialmente il medesimo autore esplicitamente afferma, come già io in precedenza: «Indeed, the regional confrontation and the intersection of interests suggest that the Sykes-Picot borders are practically vanishing in accordance with the interests of regional alliances. In other words, central governments are shifting their focus from national borders in consideration of the interests of the wider axis to which they belong. One manifestation of this was reflected in the celebratory mood of media supporting the so-called resistance axis as its forces arrived at a Syrian-Iraqi border crossing June 9, with reported contact made between the Popular Mobilization Units (PMUs) [Popular Mobilization Units, una forza "irregolare" filoiraniana in Iraq, che combatte tra l'altro contro il Dā'ish] advancing from Iraq and allied forces from Syria, under the direct supervision of the Iranian Quds Force commander, Maj. Gen. Qasem Soleimani» (corsivo mio). Il cuore del problema è dunque lì, la ristrutturazione di parte del Medioriente postcoloniale (e in prospettiva, forse, di tutto) con il conseguente scardinamento o scomposizione anche degli stati attualmente esistenti nel quadro della lotta per la supremazia regionale tra Iran e Arabia Saudita. E infatti l'autore prosegue: «A road link from Tehran to Beirut has been secured by Iranian-led Iraqi, Syrian and Lebanese forces. This means, according to some analysts, that Iran is now capable of supplying its main allies in Lebanon and Syria with weapons and rockets across a 1,100-mile-plus land route. This might, however, be an overstatement or a bit of hyperventilating analysis, given that in the past Israeli fighter jets have on several

Russia non reagisce con le armi, certo non per distrazione! In altre parole funziona quell'accordo semi-tacito tra USA e Russia per evitare di colpirsi a vicenda: ottima cosa, che però certo non contribuisce a chiarire le cose.

Come dunque si vede i due stati principali impegnati in Siria, oltre ad essere in una situazione di rischio continuo di uno scontro diretto, sono tecnicamente in guerra non solo con le varie forze in campo, ma anche tra di loro. Però quest'ultima situazione resta, come dicevo sopra, al momento allo stato latente, ma in posizioni e con obiettivi molto differenti: la Russia in difesa del regime, ma più precisamente dello stato siriano, gli USA in una non meglio specificata "collective self-defense" rispetto alla quale alquanto oscuri sono gli aggressori. Su entrambe le situazioni torneremo più avanti.

È comunque un dato di fatto che i due stati, cercano di consultarsi, con alterne vicende, allo scopo di evitare uno scontro diretto non

occasions hit alleged arm supplies near and around Damascus. A longer route, mainly through a no man's land in remote areas of Iraq, is likely to be vulnerable to hits by the Israeli or US air forces, not to mention possible attacks by insurgents, including IS. The Tehran-Beirut route is a symbolic connection, one that announces that the Iranled resistance axis is intact..."It's normal for a country to have control over all its territory," a senior officer from the operations room of forces allied with the Syrian government told Al-Monitor on the condition of anonymity. "The Syrian army and [its] allies' control over the Syrian border is logical and legal, and it's laughable to listen to calls asking an army of a sovereign state to stay away from its borders."... A PMU source who spoke with Al-Monitor on the condition of anonymity said that all recent steps along both sides of the border had been coordinated in an attempt to send a clear message: "No threats, no hurdles, no superpowers can defy the will of the peoples of Syria and Iraq, who are determined to dispatch IS and its allies from the two countries." The source added that there had been many attempts on both sides of the border to stop the advance, including airstrikes and messages sent through friendly intermediaries. "All were in vain," he noted. "Our forces knew what to do, where to be, and they finally accomplished the mission." ». Analogamente v. THE POST'S VIEW, What happens after the Islamic State is defeated in Iraq and Syria?, in The Washington Post, 19.6.2017: «Though the two incidents [l'abbattimento dell'aereo siriano da parte USA e il lancio di missili a medio raggio iraniani sulle posizioni del Dā'ish nei pressi di Ragga] were nominally unrelated, they have a common cause: the drive by Iran and Russia, along with their Syrian and Iraqi Shiite clients, to dominate the space that will be left when the Islamic State is driven from its capital of Ragga in eastern Syria, which is under assault from U.S.-backed Kurdish and Syrian Arab forces. At stake are both Syria's oil-producing area to the south of Raqqa and a land corridor between Baghdad and Damascus that Iran aspires to control. Russia, for its part, hopes to drive the United States out of the region».

certamente auspicabile, scontro, lo ribadisco, che sarebbe logico attendersi visto che i due sono sui lati opposti della stessa barricata¹⁴⁰.

Restano da analizzare le posizioni dei curdi e dei vari ribelli e infine quella dell'attore più violento e atipico, il $D\bar{a}$ 'ish.

7. Lo status dei movimenti curdi in Iraq e Siria

Come è noto, nella parte settentrionale dell'Iraq e in quella, con essa confinante, della Siria entrambe a ridosso del confine della Turchia, si sono affermate e in parte si consolidano entità organizzate in maniera coordinata e centralizzata ed armate¹⁴¹, facenti capo a rispettive organizzazioni politico-amministrative locali, che controllano di fatto gran parte del territorio sul quale sono insediate e che, in larga misura e con modalità differenziate, sono rifornite di armi e anche sostenute militarmente da stati, sia locali (lo stesso Iraq ad esempio nella battaglia di Mosul) che stranieri: gli USA e la Russia, quest'ultima in particolare per la parte siriana, unitamente all'Iran.

Dette formazioni militari, sono riferibili, politicamente, al "popolo" curdo, una popolazione, etnicamente distinta sia dagli arabi che dai turchi e storicamente alquanto bene identificabile, insediata sin dai tempi biblici (come amano dire gli stessi curdi) su territori contigui, ma oggi facenti capo a stati diversi¹⁴², popolazione alla quale ven-

¹⁴⁰ V. ancora di recente, J. DETSCH, *US looks to Russia to avoid run-ins with Syrian troops in Deir ez-Zor*, in *Al Monitor* 8.9.2017, in http://www.almonitor.com/pulse/originals/2017/09/russia-syria-iran-deirezzor-sdf-assad-isis-islamicstate.html, che riferisce: «"There is a de-confliction line that runs south of Taqba and goes all the way across ... parallel to the Euphrates River, so that we can maintain our focus, both the Russians and the regime and the coalition ... on defeating [IS]," Col. Ryan Dillon said in response to a question from Al-Monitor at a Pentagon press briefing on Thursday. As pro-Assad forces "move closer into the Middle Euphrates River Valley, like into Deir ez-Zor, and we de-conflict with the Russians ... we'll continue to draw that line farther on down the Middle Euphrates River Valley, if necessary." Washington and Moscow have used a de-confliction communications line that extends from a US base in Qatar to Russian command centres to warn one another of pending airstrikes in Syria, including a Russian cruise missile strike against IS from Mediterranean based warships in June».

 141 È chiaro il riferimento, per ora, sia agli artt. 2 e 3, comuni, delle Convenzioni di Ginevra, sia ai due Protocolli del 1977.

¹⁴² Indicati, come noto, sia pure approssimativamente agli artt. 62 ss. del trattato di Sévres. L'art. 62, identifica abbastanza chiaramente il territorio in questione,

ne negata la possibilità di costituirsi in stato dopo la fine della prima guerra mondiale, fino alla quale le popolazioni in oggetto si trovavano per lo più sotto la dominazione ottomana e in parte iraniana. Evitando di addentrarci nella storia del problema, basti in questa sede solo ricordare che le popolazioni curde, sono oggi divise tra i territori della Turchia¹⁴³, della Siria, dell'Iraq e dell'Iran, e che da molto tempo rivendicano una autonomia sia, stato per stato, di natura federale, sia, sempre stato per stato, di natura statale (secessione, insomma), sia, infine, seppure non espressa con particolare clamore, la aspirazione al legittimo esercizio dell'autodeterminazione ai fini quindi della costituzione di uno stato unitario, ricavato per separazione dai rispettivi stati sui quattro citati territori, è tutt'altro che nascosta.

Non è qui né il luogo né l'occasione per affrontare a fondo il tema dell'autodeterminazione del popolo curdo, per cui mi limito, ai fini del discorso in atto, a fissare quelli che sono, alla luce della prassi e della dottrina più diffuse e consolidate i punti essenziali, riferibili al tema dell'autodeterminazione al solo fine di trarne alcune conseguenze attinenti al problema che ci occupa.

Tema che, nel caso, parte dalla necessità di verificare *in limine*, se sia applicabile al territorio che ci interessa il riferimento al principio, classico per il periodo della decolonizzazione, del rispetto delle frontiere ereditate dal colonialismo. Che furono, in effetti, definite chiaramente nel trattato di Sévres (mai entrato in vigore) dove era riportata la esplicita menzione del territorio del Kurdistan e dunque con l'esplicita qualificazione del fatto che quel territorio era, allo stato degli atti, sotto dominazione coloniale ottomana e veniva in quella sede sottratto alla Sublime Porta per farne, *in quelle frontiere*, uno stato indipendente. Poi, però, come è noto il trattato non venne ratificato e quindi quelle ed altre clausole non comparvero nella stipulazione del

quando afferma: «l'autonomie locale pour *les régions où domine l'élément kurde*, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, II2° et 3°.» Il corsivo, mio, serve a sottolineare che la zona è sostanzialmente determinata sulla base della etnia (o cultura o origine, come si preferisce) *prevalente*, quella curda, appunto, che la abita, ma è anche geograficamente bene identificabile, benché in maniera alquanto grossolana.

¹⁴³ La cui delimitazione territoriale nel trattato di Sévres è quella indicata nella cartina in http://mjp.univ-perp.fr/traites/1920sevres1.gif e http://mjp.univ-perp.fr/traites/1920sevres2.gif

trattato di Losanna¹⁴⁴. Sotto questo profilo, dunque, sarebbe largamente possibile riferire ai curdi, globalmente intesi, la legittima pretesa all'autodeterminazione¹⁴⁵ nei confini, appunto, ereditati dal colonialismo, non solo perché già "riconosciuta", ma poi negata¹⁴⁶, dalla Comunità internazionale nel 1920, ma perché già fin da allora la delimitazione del territorio curdo, come territorio abitato da una etnia identificabile e definibile culturalmente, era più che chiara alla menzionata Comunità internazionale.

Sta, però, in fatto che la soluzione portata dal trattato di Losanna, ha visto la dispersione delle popolazioni curde (peraltro rimaste pervicacemente *in loco*), fra quattro stati, sulla formazione quanto meno scarsamente legittima di almeno due dei quali, è più che lecito discutere: mi riferisco, come ovvio, a Siria e Iraq, "frutti" del citato accordo Sykes-Picot. Ciò non toglie che, sia i curdi iracheni che quelli siriani (i curdi del *Rojava*) rivendicano la propria autodeterminazione, indipendentemente gli uni dagli altri, anche se sono evidenti e noti i motivi politici che inducono a questa soluzione "di passaggio" verso una pretesa unitaria. Pretesa, peraltro, che, benché sospetta, secondo una parte della dottrina, di incorrere nell'ostacolo del divieto di secessione, potrebbe essere egualmente giuridicamente accettabile¹⁴⁷, tenuto conto delle vicende che hanno portato all'inglobamento forzato delle

¹⁴⁴ Come noto, il trattato di Sévres del 10.8.1920, prevedeva agli artt. 63 ss. la formazione di uno stato curdo, denominato Kurdistan, che viene definito territorialmente all'art. citato e del quale all'art. 64 si precisa testualmente: «Si, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la population kurde, dans les régions visées à l'article 62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de la population dans ces régions désire être indépendante de la Turquie et si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette indépendance et s'il décide de la lui accorder, la Turquie s'engage, dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous droits et titres sur ces régions». Con il trattato di Losanna del 24.7.1923, il Kurdistan scompare.

¹⁴⁵ V. tra gli altri R. FALK, Problems and Prospects for The Kurdish Struggle for Self-Determination after the End of the Gulf and Cold Wars, in Michigan Journal of International Law, 1993-94, p. 591 ss.

¹⁴⁶ In realtà, a volere sottilizzare, non fu mai "negata", ma semplicemente nel trattato di Losanna fu ignorata. Potrebbe essere solo una questione di cavilli, ma a stretto rigore la "nazione" curda fu "riconosciuta" come tale e ne fu "riconosciuto" anche l'ambito territoriale. Quel riconoscimento non fu, a stretto rigore, "negato". Un cavillo, appunto.

¹⁴⁷ V.ne una analisi specifica, tra gli altri, in G. EWALD, *The Kurds' Right to Secede Under International Law: Self-Determination Prevails over Political Manipulation*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 1993-94, p. 375 ss.

popolazioni curde in stati diversi, due dei quali formati artificiosamente dai paesi colonialisti. Ma, a ben vedere, anche per il terzo, la Turchia, la legittimità del possesso di quel territorio è almeno opinabile, posto che la attuale Turchia è il risultato, anch'essa, di una decisiva rideterminazione di confini imposta dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale all'Impero ottomano, anche se non in regime coloniale.

L'elemento, in altre parole, della scarsa legittimità della costituzione degli stati interessati e quindi dei relativi confini, potrebbe essere se non la, almeno una delle possibili basi giuridiche della pretesa alla costituzione di uno stato curdo.

Anche qui, una telegrafica precisazione si impone. Se, infatti, è indubbio che il trattato di Sévres non è mai entrato in vigore a seguito, come noto, dei rivolgimenti interni alla odierna Turchia con la ribellione e la presa del potere di Kemal Atatürk, che portarono alla affermazione degli attuali confini, poi consolidati nel trattato di Losanna¹⁴⁸, è altrettanto indubbio che il trattato corrispondeva sia alla volontà delle Potenze europee che a quella della Turchia dell'epoca, sia pure stato sconfitto; anzi, per la precisione, fu la Turchia a non ratificare perché in piena guerra civile. E dunque, sia pure detto qui solo in maniera rapida e approssimativa ne consegue, a mio parere, che: a.- le parti (e per esse la Comunità internazionale: non va dimenticato che, per l'epoca, si trattava in pratica dell'intera Comunità internazionale o almeno della parte più rilevante di essa) avevano in fatto riconosciuta l'esistenza del Kurdistan; b.- del quale avevano anche definito in maniera sufficientemente analitica i confini; c.- avevano, per quella via, accertata l'esistenza concreta di una popolazione curda e della relativa pretesa ad esistere con un proprio stato. La scelta di non realizzare il Kurdistan, è dunque una scelta del tutto politica, che però non può cancellare la effettiva "constatazione" dell'esistenza del Kurdistan. Di fronte, dunque, all'accertamento così evidente della convinzione della

Areas_of_Arabia, è disegnato in mappa allegata al trattao di Losanna, l'attuale, ben diverso, confine, con la Siria e l'Iraq, appena concessi, unitamente ad alri territori del Medio Oriente, in Mandato alla Gran Bretagna e Francia, in particolare con gli accordi di Ankara (con la Francia) del 20.10.1921 e di Alessandropoli del 2.12.1920 per i confini orientali con l'Armenia, in https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turkey-Greece-Bulgaria_on_Treaty_of_Lausanne.png. In tutti questi accordi, anche la sola menzione del Kurdistan è scomparsa. Il trattato di Losanna e le relative mappe, v.le in https://wwwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne.

Comunità internazionale dell'esistenza di un Kurdistan purchessia, diventa impossibile negare l'esistenza del problema, salvo a riconoscere il dato di fatto, che ad esso non fu dato seguito. Non intendo in questa sede dire nulla di più, ma nemmeno nulla di meno e quindi confermare, quanto meno, che del Kurdistan è noto *ed acquisito* nella Comunità internazionale dove sia e da chi sia abitato e di che aspirazioni sia latore.

Infine, posto che, indipendentemente l'uno dall'altro, i due territori curdi del nord dell'Iraq e del nord della Siria, diventassero indipendenti, sulla base dei principi fissati nell'Annesso alla A/RES/1541 del 1960, potrebbero del tutto legittimamente confluire in uno stato unitario: quei principi, infatti, benché posti, contemporaneamente alla A/RES/1514 sulla decolonizzazione adottata il giorno prima, in riferimento al tema della definizione del momento in cui fosse stata raggiunta una «full measure of self-government» (principio VI) da parte dei territori non autonomi, indica proprio nel fatto che si uniscano ad altro soggetto, ecc. la "prova" della raggiunta "full measure of self-government" il che, se le parole hanno un senso, rende implicito che siano ormai indipendenti e cioè *già* non più definibili come "territori non autonomi" ai sensi del Cap. XI della Carta¹⁵⁰.

E dunque, in sintesi, cerco di spiegare ciò che intendo.

Il "popolo curdo", vale a dire quella massa di persone che, si riferisce culturalmente, politicamente, *ma anche territorialmente*, in quanto abitante sostanzialmente in quello che ho identificato come il territorio diciamo così "elettivo" dei curdi, proprio per questo e per il precedente del trattato di Sévres, posto che appare, alla luce del dirit-

¹⁴⁹ Giova riportare alcune frasi dell'annesso alla predetta risoluzione: Principio II: «Chapter XI of the Charter embodies the concept of Non-Self-Governing Territories in a dynamic state of evolution and progress towards a "full measure of self-government". As soon as a territory and its peoples attain a full measure of self-government, the obligation [di fornire informazioni ex art. 73 della Carta] ceases …» e poi Principio V: «Once it has been established that such a *prima facie* case of *geographical and ethnical or cultural distinctness of a territory exists*, other elements may then be brought into consideration. These additional elements may be, *inter alia*, of an administrative, political, juridical, economie or historical nature. … » e infine, Prinipio VI: «A Non-Self-Governing Territory can be said to have reached full measure of self-government by: (a) Emergence as a sovereign independent State; (b) Free association with an independent State; or (c) Integration with an independent State», nei termini spiegati al Principio IX.

¹⁵⁰ Su ciò rinvio al mio *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli (Jovene) 1984.

to internazionale dell'autodeterminazione dei popoli, come una entità umana sufficientemente identificabile e delimitabile ai fini del principio di autodeterminazione, e pertanto, nella misura in cui è anche (e non, solo!) validamente rappresentato da un Movimento di liberazione nazionale (anzi da due) e che questi Movimenti di liberazione nazionale sono in grado: a.- di agire militarmente, b.- di amministrare validamente il territorio che controllano effettivamente, c.- di stringere e rispettare alleanze militari con vari diversi stati, tutto ciò posto, il "popolo curdo" è destinatario della garanzia interazionale alla autodeterminazione ed a tal fine è espresso da un soggetto di diritto internazionale, che legittimamente aspira all'indipendenza (o altra forma di autonomia) ma non alla soggettività di diritto internazionale che già gli appartiene.

Questa popolazione e relative organizzazioni saranno ulteriormente consolidate dal punto di vista del diritto internazionale, cioè dimostreranno l'effettivo raggiungimento della ricordata full measure of self-government, se le comunità di Iraq e Siria si unificheranno politicamente per consolidarla. Ma, dato che la soggettività di diritto internazionale è già acquisita (per entrambi i raggruppamenti umani attraverso i rispettivi rappresentanti) qualora il referendum dei curdi iracheni o qualunque altro strumento conduca alla soluzione dell'indipendenza ("concessa" o conquistata che sia) del Kurdistan iracheno una eventuale adesione del Rojava renderebbe quest'ultimo a sua volta indipendente in quanto parte di un Kurdistan siro-iracheno, secondo la riportata disposizione della A/RES/1541. Il che, ovviamente, non impedisce la eventuale realizzazione della indipendenza dei due diversi Kurdistan o anche di nessuno dei due, posto che accettassero, ad esempio di essere parti di uno stato federale.

Per spiegare appena più accuratamente.

Il fondamento comunemente richiesto per la affermazione della legittimità della pretesa all'autodeterminazione è il fatto (non il "riconoscimento" nel senso costitutivo del termine) che una entità popolare sia identificabile, come entità autonoma, anche se divisa e sparpagliata in stati diversi¹⁵¹. In altre parole, posto che il primo passo nella realizzazione dell'autodeterminazione è quello di identificare il popolo stesso su base territoriale, alla luce del principio del rispetto delle frontiere ereditate dal colonialismo, come ho indicato qui sopra, sia per i popoli già sotto dominazione coloniale sia per gli altri, *tutti gli*

¹⁵¹ Cioè come affermava il cit. art. 62 del trattato di Sévres.

altri, si tratta di valutare oltre all'identità etnica e culturale di un gruppo umano, anche il fatto che lo stesso abbia in ipotesi subito una costrizione alla rinuncia all'esercizio dell'autodeterminazione: e questo è sicuramente il caso dei curdi, divisi d'autorità tra vari stati, spesso (anzi tutti), come ripetutamente detto, dai confini a loro volta definiti dalle potenze vincitrici della guerra, che è precisamente il caso della Turchia, della Siria, dell'Iraq e probabilmente dell'Iran.

Con il conflitto in Iraq, dopo le vicende legate al tentativo di rivolta curda in Turchia, con la conseguente ben nota brutta vicenda di Oçalan, una parte della popolazione curda ha trovato, come descritto su, il modo di affermarsi nel nord dell'Iraq, costituendo una entità sempre più chiaramente identificabile e capace di agire anche militarmente già fin dalla sconfitta dell'Iraq nella prima guerra del Golfo nel 1991¹⁵³ a seguito della quale si è spesso parlato anche di intervento umanitario a favore dei curdi iracheni se, dunque, è possibile in questo senso parlare della possibile affermazione di un ente soggetto di diritto internazionale a seguito della affermazione di fatto di esso su un determinato territorio, è sempre più chiaro come il popolo curdo abbia consolidato una identità ben chiara e netta, tesa ad ottenere ciò che, illegittimamente, gli venne impedito dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale. Che ciò si voglia qualificare come seces-

152 Come noto, infatti, esiste una sorta di intesa di fatto (suscettibile, naturalmente, di venire radicalmente smentita all'occasione) per una autonomia curda nel quadro di uno stato iracheno federato. V. ad es.: M.J. KELLY, *The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the Iraqi Federal Constitution: A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the Prospects for a Reverse Supremacy Clause*, in *Penn State Law Review*, 2009-10, p. 707 ss. La cosa, peraltro, sembra l'accettazione di un compromesso provvisorio, anche a giudicare dal lavoro cit., che, non a caso, sottolinea in apertura, p. 710: «Known **by** the ancient Sumerians as the Karda and by the Babylonians as the Qardu, the Land of the Kurds stretches across the northern part of what was known historically as Mesopotamia. Today, the 74,000 square miles of mountainous and heavily forested terrain that "Kurdistan" covers encompasses south-eastern Turkey, north-western Iran, northern Iraq and north-eastern Syria-an area the size of France».

153 P. MALANCZUK, The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War, in EJIL, 1991, p. 114 ss., C. A. O'LEARY, K.A.J. EKLUND, Pluralism vs. Modern Iraqi Nationalism: Root Causes of State-Sponsored Violence Against Iraq's Kurdish Community and the Search for Post-Conflict Justice, in Michigan State Journal International Law, 2005, p. 91 ss., M. PACKARD, Earning Independence in Iraqi Kurdistan, in Temple International & Comparative Law Journal, 2013, p. 177 ss.

¹⁵⁴ S. WHITESELL, The Kurdish Crisis: An International Incident Study, in Denver Journal of International Law and Policy, 1992-93, p. 455 ss.

sione o meno, poco importa ai fini del discorso che sto conducendo, perché ai detti fini basta constatare il *fatto* per il quale i curdi sono una entità riconoscibile in una parte (sicuramente nel nord dell'Iraq¹⁵⁵ e nel citato *Rojava*) dei territori degli stati citati sopra, tanto che ad essi è stato possibile *legittimamente* riconoscere lo *status* di combattenti e di "alleati", in senso stretto, di USA e Russia, almeno, ma anche dell'Iran (che pure ha un "problema curdo" al suo interno) sia pure con la violenta opposizione della Turchia.

Che, pertanto per tornare alla sola questione siriana, i rappresentanti del popolo curdo espressi nel *Rojava*, siano un soggetto di diritto internazionale-non stato sembra indubbio, con la conseguenza ovvia che, i detti rappresentanti e membri non solo non possono legittimamente essere considerati terroristi nella loro attività bellica, ma che sono parte di un conflitto, a tutti gli effetti internazionale: *parte* e quindi soggetti belligeranti in un conflitto internazionale, titolari del diritto ad essere trattati come tali, *ma anche dell'obbligo di fare lo stesso nei confronti delle altre parti belligeranti*.

7.1. L'identità separata del popolo curdo rispetto agli stati in cuisi trova

Come bbiamo visto, è innegabile che nella descritta situazione di assoluta instabilità e precarietà amministrativa sia dell'Iraq che della Siria, si sono viste, in questi ultimi anni, a partire almeno dal 1989/90, consolidare situazioni territoriali di fatto autonome o meglio, di fatto indipendenti, sia di tipo per così dire tradizionale come nel caso delle entità curde del nord dell'Iraq¹⁵⁶ (già dall'epoca della invasione USA e

155 Non si può, al proposito, sottacere il fatto che l'art. 140 della Costituzione irachena, prevede esplicitamente che alle aspirazioni di indipendenza dei curdi del nord iracheno, si debba rispondere, in mancanza di altre forme di decisione, mediante un *referendum*. Art. 140 Costituzione dell'Iraq: «... The responsibility placed upon the executive branch of the Iraqi Transitional Government stipulated in Article 58 of the Transitional Administrative Law shall extend and continue to the executive authority elected in accordance with this Constitution, provided that it accomplishes completely (normalization and census and concludes with a referendum in Kirkuk and other disputed territories to determine the will of their citizens), by a date not to exceed the 31st of December 2007». Non a caso, l'articolo successivo garantisce il mantenimento, comunque, in vigore della legislazione adottata nella regione Curda.

¹⁵⁶ Così nella sostanza R. MANSOUR, Rethinking Recognition: The Case Of Iraqi Kurdistan, in Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2014, p. 1182 ss., P. AKKAWAN, Lessons from Iraqi Kurdistan: Self-Determination and Humanitarian

dei suoi alleati, che portò alla scomparsa del regime di Saddam Hussein) che di quelle relativamente più recenti del nordest (ma anche ad ovest dell'Eufrate) del territorio siriano 157. Situazioni, queste, i cui rappresentanti, sempre sostanzialmente di fatto, sono riconosciuti ormai dalla Comunità internazionale come espressione di una entità popolare e territoriale autonoma titolare di una propria individualità (una individualità soggettiva, insomma, e quindi delle relative legittime aspettative giuridiche¹⁵⁸) al punto tale da ricevere in maniera "ufficiale" e ufficialmente legittima o almeno dichiarata tale¹⁵⁹ addirittura aiuti militari da parte di vari stati. Non solo, perché sono anche state "chiamate" a combattere direttamente per "riconquistare" (non è chiaro, alla fine, a vantaggio di chi) parti di territorio, in particolare inizialmente iracheno ma ormai anche siriano, non più sotto il controllo dei governi, a mio parere fantoccio, ma comunque debolissimo, dell'Iraq e certamente non del tutto autonomo, come mostrato prima, della Siria.

Fin qui, intendo dire, in qualche modo si assiste ad un processo "normale" di progressiva conquista di una autonoma individualità da parte di un gruppo identificato e identificabile di individui, su una

Intervention against Genocide, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 1993, p. 41 ss., O.Y. Elagab, The International Legal Implications of the Situation in Northern Iraq – Kurdistan, in Finnish Yearbook of International Law, 1992, p. 353 ss.

¹⁵⁷ T. McGee, The Stateless Kurds of Syria Ethnic Identity and National I.D., in Tilburg Law Review, 2014, p. 171 ss.

¹⁵⁸ Anche, beninteso, nella veste di "semplici" minoranze, cui pure a norma di diritto internazionale sono dovute alcune importanti garanzia, per lo più negate ai curdi, almeno in Turchia, v. G. GÜRBEY, The Kurdish conflict in Turkey - (not) a subject for the OSCE?, in Helsinki Monitor, 2001, p. 7 ss. Ma certo, nel momento in cui ad una minoranza si offrono aiuti militari anche, se non solo, per combattere lo stato di cui sono minoranza, è difficile negare che si tratti di entità soggette di diritto internazionale.

159 Come è ad esempio il caso dell'Italia, che rifornisce di armi, benché usate, i combattenti curdi. Delle due l'una: o quei combattenti non hanno una posizione riconoscibile al livello del diritto internazionale e allora la fornitura di armi, per di più ufficiale, è *ufficialmente* (insomma: formalmente) un atto di contrabbando di armamenti da parte dell'Italia ad organismi privati impegnati in attività illecite; oppure quei combattenti hanno le indicate caratteristiche e allora l'Italia agisce a sostegno di un soggetto di diritto internazionale non stato (non ancora stato) che lotta, nella specie, per la propria autodeterminazione e dunque l'Italia si trova nella situazione di uno stato che interviene in un conflitto armato a fianco di una delle parti, con ciò che ne deriva alla luce delle Convenzioni dell'Aja.

parte del territorio di uno stato¹⁶⁰, in quello, cioè, che appare un processo di autodeterminazione in corso in gran parte descritto al precdente paragrafo, rispetto al quale il richiamo normativo sufficiente è alla A/RES/2625 (XXV) della AG delle NU, ma non a quella di cui alla A/RES/3314 (XXIX) art. 3 e annesso, della medesima AG, perché l'ulteriore aspetto da approfondire è quello della legittimità del sstegno al processo di autodeterminazione curdo da parte di stati terzi. In questa prospettiva, la risoluzione sulle relazioni amichevoli consente esplicitamente (anzi invita a darlo) il sostegno, anche armato, ad un popolo legittimamente in lotta per l'autodeterminazione, per cui è esclusa la possibilità che lo stato che aiuti il popolo in lotta per l'autodeterminazione possa incorrere nell'illecito di aggressione verso chi reprime quella pretesa, tanto più che quella stessa repressione è illecita. E dunque i soggetti che aiutano i curdi nella acquisizione del territorio a loro "spettante" all'esito del processo di autodeterminazione, non sono suscettibili dell'accusa di aggressione sia, ovviamente, nei confronti del che lo detiene illegittimamente soggetto (nel caso il Dā ish, su cui al prossimo paragrafo) sia nei confronti dello stato (nel caso la Siria) che, detenendolo in ipotesi illegittimamente (in quanto territorio destinato all'insediamento dei curdi all'esito del processo di autodeterminazione) combatta contro i curdi, ma non se il medesimo combatta contro il Dā'ish, che ne occupa il futuro territorio. Al massimo, come a suo tempo per la Rhodesia del sud, il territorio potrà essere ripreso dalla Siria, per consegnarlo ai curdi: cosa certamente improbabile, ma tecnicamente sostenibile e, appunto, nel caso della Rhodesia realizzata nella prassi.

Per maggiore precisione, spiegandomi con un esempio, l'abbattimento dell'aereo siriano che bombardava il territorio nei pressi della città di Ja-Din non lontano da al-Raqqa, è sicuramente un atto di aggressione verso la Siria, se l'aereo, come afferma il governo di quest'ultima, stava bombardano le forze del *Dā'ish* ivi presenti e sotto pressione delle *Syrian Democratic Forces* (la formazione a guida curda,

¹⁶⁰ O meglio, di più stati data la disseminazione delle popolazioni curde in vari stati, e in particolare in Turchia, dove il movimento (il ben noto PKK, Partito dei Lavoratori Curdi) si ribella variamente al governo turco, ma non esita a cercare una soluzione pacifica, che dovrebbe implicare una qualche sorta di federalizzzaione della Turchia. V. ad es.: M.M. GUNTER, The Turldsh-Kurdish Peace Process in Georgetown. J. of Int'l Aff., Winter/Sprig 2013, p. 101 ss. n

anche se multinazionale¹⁶¹, finanziata dagli USA) mentre sarebbe da considerare un atto legittimo qualora l'aereo siriano stesse bombardando le predette forze curde e non il $D\bar{a}'ish$, come invece affermano gli USA.

8. Lo status dei ribelli siriani

Come rilevato più volte, per quanto attiene alla opposizione al regime siriano, è invalso, l'uso di riferirsi ad essa con la dizione "ribelli", molto poco tecnica.

I movimenti in questione, peraltro, sembrano polverizzati in una miriade di organismi diversi, non sempre in buoni rapporti reciproci e, in molti casi, finanziati, e perfino creati, da qualcuna delle parti del conflitto. Taluni di quei movimenti sono definiti, di volta in volta a seconda di chi lo afferma, come terroristi e quindi non accettati come interlocutori¹⁶².

Nello strumento *International Syria Support Group*, ormai inutilizzato, i gruppi ribelli non avevano alcuna presenza, che invece acquistano con l'inizio della conferenza di pace di Astana-Ginevra.

Ma, la loro consistenza e la loro effettiva rappresentatività restano a dir poco molto discutibili. Anche dal punto di vista del controllo del territorio appare difficile definirne la consistenza effettiva.

Una, sommaria, elencazione potrebbe essere quella derivante dalla composizione della conferenza di Astana, ove le "opposizioni" erano relativamente unite, anche se immediatamente i curdi se ne separarono per il rifiuto degli altri ribelli di accettare le loro proposte di costituzione di uno stato federale in Siria. Alla conferenza di Astana, partecipano, infatti i seguenti soggetti: le NU, attraverso l'inviato speciale Staffan de Mistura, il CdS delle NU e l'*International Syria Support Group* (in forma sostanzialmente nominale, dato che alcuni stati, come gli USA, hanno rifiutato di farne parte: la gran parte degli stati facenti parte della "Coalizione" a guida statunitense, Italia inclusa);

¹⁶¹ Fondata il 15.10.2015, v. in *Kurdish Question.com*, 15.10.2015, in http://kurdishquestion.com/oldarticle.php?aid=declaration-of-establishment-by-democratic-syria-forces: «the meeting was attended by Arab, Kurdish, Syriac, Assyrian and Turkmen representatives, Deham said their primary objective was to fight the ISIS and forces attacking the peoples of Syria».

¹⁶² V. sul punto gli scritti di cui alla nt., 166 e 167.

Inoltre un *High Negotiations Committee*, che dovrebbe rappresentare tutti i "ribelli", salvo i curdi che partecipano dunque separatamente con tre rappresentanti; il *National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces*¹⁶³, Al-Rahman Legion; due gruppi di opposizione con sede al Cairo e un "Cairo Group". A ciò vanno aggiunti i gruppi considerati "ufficialmente" terroristi, come *al-Nusra* e altri, che sono esclusi dai colloqui, ma naturalmente agiscono sul terreno.

Questo elemento, della grande frammentazione¹⁶⁴ delle opposizioni e della loro scarsa capacità non solo di gestire il territorio o un sua, pur minuscola, parte, ma anche della scarsa connessione ad una base popolare visibile, farebbe propendere per una loro collocazione tra i movimenti politici interni alla Siria piuttosto che tra gli enti capaci, sia pure in ipotesi, di acquisire la soggettività di diritto internazionale.

E la situazione diviene anche più complessa se si considera che taluni di questi movimenti e gruppi sono finanziati direttamente dagli USA e da alcuni dei suoi alleati¹⁶⁵, con tutte le conseguenze del caso, in parte già accennate prima.

163 Gruppo, riconosciuto da vari stati, molto composito, nel quale era confluito il National Council. Di esso, sommati, fanno parte, orientativamente i: Syrian Democratic People's Party, Supreme Council of the Syrian Revolution, Syrian Democratic Turkmen Movement; il National Coordination Committee for Democratic Change, del quale fanno, a loro volta, parte: il Syrian Union Party e il Democratic Union Party oltre al Assyrian Democratic Organization. In alternativa alla Natioal Coalition, esiste anche un Syrian Demovcratic Council al quale fanno capo sostanzialmente gli stessi gruppi. Inoltre, non inseriti nei raggruppamenti precedenti, si contano: Muslim Brotherhood, Coalition of Secular and Democratic Syrians, Syrian Turkmen Assembly, Syrian Turkmen National Bloc, Local Coordination Committees of Syria, Network of local protest groups, Syrian National Democratic Council, Syrian Revolution General Commission, Hizb ut-Tahrir ("Partito della liberazione" di provenienza egiziana. Alcuni gruppi confluiscono in un Syrian Interim Government, cui fa capo la Syrian Army, che unitamente a Syrian Turkmen Brigades e Islamic Front, costituiscono la forza armata "ufficiale" della opposizione. Infine, si contano vari governatorati sotto controllo parziale dei gruppi anti governativi e facenti capo al Syrian National Coalition: Latakia, Idlib, Hama, Aleppo, Homs, Rif Dimashq, Ouneitra, Daraa, e al Syrian Democratic Council: Hasakah, Ragga, Aleppo.

¹⁶⁴ Sulla complessità della situazione e sui vari gruppi di opposizione al regime, v. una sintesi in C.AVENIA, *Siria e Iraq*, cit. *infra* nt. 165, p. 1107 ss.

¹⁶⁵ V. di recente, A.A. HAQUE, *The United States is at War with Syria (according to the ICRC's New Geneva Convention Commentary)*, in *EJIL Talk*, ejiltalk.org/the-united-states-is-at-war-with-syria-according-to-the-icrcs-new-geneva-convention-commentary/.

Orbene: qualora tutti o la gran parte di quei gruppi, riuscissero a coalizzarsi, in modo sostanziale e non solo formale, in uno solo o in pochissimi e qualora emergesse con sufficiente chiarezza che quei gruppi siano espressione di una reale corrispondenza tra le proprie pretese e aspettative e quelle del popolo o di gran parte di esso, si potrebbe a giusto titolo parlare di una pretesa all'autodeterminazione dei popoli, esercitata con l'uso della forza e sostenuto da stati terzi: un conflitto armato dunque, ma conflitto internazionale a tutti gli effetti, sia qualora si potesse attribuire al conflitto la natura di conflitto internazionale per l'autodeterminazione, sia qualora (come spiego più avanti) non potendosi parlare nel caso di autodeterminazione ci si troverebbe comunque alle prese con un conflitto internazionale, stante il supporto esterno a vari gruppi armati siriani.

Sulla autodeterminazione, avrei dunque dubbi notevoli. Non solo per la pervicace frammentarietà delle opposizioni, ma anche e specialmente perché il conflitto è un evidente conflitto politico interno, che resterebbe tale se nessun ente terzo fosse intervenuto.

E dunque, in Siria si combattono più differenti conflitti nei quali spesso incomprensibile, nel senso di ingiustificabile, è il motivo della partecipazione di stati terzi, "occidentali" in particolare. Questi conflitti aperti dai detti stati esteri sono condotti sulla base di tre possibili motivazioni: a.- sulla base, come vedremo tra poco in conclusione, di una difficilmente comprensibile legittima difesa degli stati "occidentali" (legittima difesa dal terrorismo? 166), a.1.- sulla base di una affermata pretesa di sostenere gruppi ribelli al governo legittimo, a.2.- o anche per ottenere l'eliminazione del governo legittimo, perché giudicato (unilateralmente dai soggetti interessati) repressivo o violento, in nome, insomma, di non meglio definiti diritti dell'uomo, b,- oppure di un preteso, e già citato sopra, diritto degli stessi ad agire, in nome del

¹⁶⁶ Su tutto ciò cfr. anche già N. COLACINO, La comunità internazionale, il suo nemico perfetto, cit. e il «diritto naturale» di combatterlo: rilievi critici sul ricorso alla legittima difesa contro il terrorismo, in G. GUARINO, Il diritto internazionale, cit., p. 169 ss., che giustamente sottolinea l'attribuzione indiretta di una soggettività giuridica internazionale ai soggetti mandanti stessi. Come si possa definire delinquente comune un individuo, sia pure prezzolato, mandato in giro a fare atti di terrorismo in nome e per conto di un soggetto di diritto internazionale, francamente sfugge alla mia comprensione. La cosa poi diventa surreale quando addirittura si consideri terrorista di diritto interno, chi organizzi sul territorio di uno stato, impegnato direttamente o direttamente in una guerra altrove, una raccolta di fondi per difendersi, altrove, dalla guerra stessa. V. infra, nt. 182.

principio, di recente conio, della legittimità di interventi verso uno stato "unwilling or unable" di agire da solo per impedire atti terroristici ... all'estero, *c.*- e infine a sostegno del governo legittimo dello stato o della legittima aspirazione all'autodeterminazione¹⁶⁷.

9. Lo status di Isis o Dā'ish

Non tanto oscura è, invece a mio parere, la situazione giuridica del $D\bar{a}$ ish.

Vediamo perché.

Questo ente¹⁶⁸, benché compaia improvvisamente sulla scena locale (di due paesi: Iraq e Siria, ma poi operativamente anche in Libia e altrove) riesce in brevissimo tempo a divenire titolare del controllo effettivo ed esclusivo, di parti variabili, ma comunque bene identificabili di territorio e della, anzi sulla relativa popolazione, però con la sostanziale variante di non essere in alcun modo portatore di istanze locali di autodeterminazione, anzi di imporsi con la violenza su gran parte della popolazione dei territori via via "conquistati", specie se non di stretta osservanza mussulmano-sunnita, che potremmo definire con una vecchia terminologia "fondamentalista".

È, a mio giudizio, su questo aspetto del tutto particolare e, per

167 V. molto più ampiamente di recente N. COLACINO, La comunità internazionale, il suo nemico perfetto, cit., e C. AVENIA, Da Baghdad a Damasco. Evoluzione e sviluppo di un unico conflitto, ibid., e già prima gli scritti contenuti in G. GUARINO (a cura di), Iraq, Libia, Siria, Somalia, Ucraina ...: «peace blethering» o «subjects wiping out»?, in Rivista OIDU, Dicembre 2015, http://www.rivistaoidu.net/dicembre2015 e in particolare gli scritti degli stessi di cui sopra (rispettivamente di COLACINO, «Valzer con Bashar»: limiti e abusi del diritto internazionale tra crisi siriana e lotta al terrorismo, in http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/9_Colacino_0.pdf e AVENIA, due Siria eIraa. Prossimità е distanze traconflitti. http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/13_Avenia_0.pdf) e inoltre di R. CA-Petrol-regimi similia) in via http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/8 Cadin.pdf, C.M. PONTECORVO, All that glitters is not gold. sviluppi recenti in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo: le sanzioni del consiglio di sicurezza nei confronti di ISIS e di AL-NUSRA, in http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/12_pontecorvo_1.pdf, e infine V. RA-NALDI, Le iniziative degli stati occidentali nei confronti http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/18_Ranaldi_0.pdf

 168 Che "nasce" come una sorta di costola di al- $q\bar{a}$ 'ida, ma dal quale si distacca a partire dal 2014 per differenze sia di posizioni ideologiche che politiche.

certi versi, quasi unico, che non può non concentrarsi l'analisi per definirne la natura giuridica, dato che l'imponenza della sua azione e gli effetti concreti e amplissimi realizzati¹⁶⁹, impediscono di considerarlo "semplicemente" come una organizzazione criminale da combattere con i mezzi interni tipici di queste ipotesi: e infatti è esattamente ciò che non accade e di ciò non può non tenersi conto.

In questa sua attività, infatti, due sono, a mio parere, le caratteristiche significative: a.- l'acquisizione con la forza di territorio e l'espansione di esso con atti di "tipo bellico" anzi bellici senza mezzi termini, a danno dei governi locali. Anzi, il proporsi come la formazione in nuce di un più ampio ente, inteso ad insediarsi (e di fatto insediantesi) addirittura in tutto il mondo, ma certamente nel mondo mussulmano, non necessariamente solo arabo: lo storicamente assai risalente Califfato; b.- l'aver scatenato una sorta di guerra a distanza, sia contro i regimi e le relative popolazioni mussulmane in particolare arabe, che verso quella parte del mondo che essi, a torto o a ragione, definiscono dei "crociati" o, per usare una terminologia tanto comune quanto imprecisa, dell'Occidente. Azione che si sostanzia in una serie di atti di natura terroristica, intesi ad indebolire gli avversari in vista dell'obbiettivo di cui in a.

Che si tratti di un ente aggressore a tutti gli effetti, è troppo ovvio per doverlo dire, ma il punto è la qualificazione soggettiva dell'ente stesso. Che, ripeto, conduce sia una "guerra di aggressione tradizionale" contro taluni paesi, allo stato solo arabi, sia una guerra di aggressione con strumenti terroristici contro quegli stessi paesi e molti altri, definibili, però, in termini molto diversi. Mentre la prima, come vedremo tra poco, può definirsi in termini di diritto internazionale una aggressione militare, la seconda ha caratteristiche diverse, pur essendo riferibile all'istituto internazionalistico dell'aggressione, almeno fino a che permarrà in vita un soggetto di diritto internazionale che ne fa il proprio strumento di guerra.

A mio parere, infatti, due sono le caratteristiche più significative del $D\bar{a}$ ish, che lo differenziano, tra l'altro nettamente, da al-Q \bar{a} ida: i.- la volontà di ricreare uno stato locale maggiormente (secondo loro) corrispondente alla volontà reale delle popolazioni in contestazione

¹⁶⁹ Effetti, sia detto per inciso, che largamente trascendono i fenomeni locali e che, dunque, si trascineranno per anni sulla scena mondiale.

¹⁷⁰ Ammesso e non concesso, ma su ciò non si può trattare in questa sede, che l'ente in questione si voglia riferire ad una volontà popolare vera e propria e non alla

plateale dei confini post-coloniali, e *ii.*- l'affermazione su un determinato territorio proprio come uno stato territoriale "normale". E non sono i soli, come abbiamo visto, perché anche i curdi, quelli, più precisamente, che si autodefiniscono come il "popolo curdo senza stato" (la medesima affermazione del popolo ebraico, finché non si è consolidato in uno stato, salva la differenza della esistente diaspora del "popolo" ebraico) agiscono per insediarsi su un territorio "tradizionalmente" loro, ma, storicamente, "assegnato" ad altri: la Turchia, l'Iraq e la Siria.

Per quanti sforzi io faccia, non riesco (e me ne scuso) a cogliere quali siano le differenze (ovviamente sotto il profilo della costituzione o creazione di uno stato) tra il popolo ebreo che si insedia in una parte della Palestina su cui non abitava in numeri significativi da duemila anni, il popolo palestinese che fa lo stesso, almeno sulla restante parte (che poi sarebbe ben maggiore se la Gran Bretagna non avesse "creato" la Giordania) sul quale abitava¹⁷¹ e continuava ad abitare da tempo immemorabile (senza peraltro costituire uno stato in senso stretto, ma certo un soggetto di diritto internazionale membro-non-stato delle NU), il popolo curdo che cerca di insediarsi, come stato, su un territorio sul quale abita da sempre e ... il popolo del Dā'ish. Non certo l'afflusso verso quei centri di aggregazione quando cominciano a consolidarsi, come è il caso, ad esempio, degli ebrei dalla Dichiarazione Balfour in poi. Non certo l'uso di "armi improprie" anche per rivendicare le proprie pretese, come è il caso sia degli ebrei, contro gli inglesi, che dei palestinesi contro gli israeliani e gran parte del mondo. Nemmeno, infine, la pretesa di esercitare il potere sulle parti di territorio rivendicate o acquisite, come è ed è stato il caso dell'OLP.

Ciò, potrebbe indurre ad assimilare lo *status* del $D\bar{a}$ *ish* a quello di un ente che rivendichi la autodeterminazione del (proprio) popolo.

imposizione di essa ad opera di una sorta di "avanguardia" dura e pura.

¹⁷¹ Non credo che sia un errore di stampa il verbo all'imperfetto, visto che da una parte di quei territori sono stati materialmente cacciati, o, come dicono altri, si sono 'volontariamente' allontanati.

meno tutti arabi: insomma difficilmente per non dire per nulla localizzabili.

Premesso che la stragrande maggioranza della dottrina o non qualifica il Dā'ish tout court o si limita a considerarlo una non meglio definita organizzazione criminale, forte, dato quanto ho affermato qui sopra, potrebbe essere la tentazione di avvicinare il fenomeno Dā'ish a quello dell'autodeterminazione. Ma sarebbe, a mio parere, una tentazione fallace: nella misura in cui il fenomeno dell'autodeterminazione *parte* (sia pure teoricamente) dalla popolazione interessata. mentre qui la popolazione interessata vive il Dā'ish come un ente estraneo ed esterno, che si impone con la forza alla struttura statale esistente e che si manifesta anche in una forma (anche qui non sconosciuta nella storia¹⁷²) di proselitismo religioso assoluto. La pretesa volontà di ricostruzione del califfato¹⁷³, cozza contro il dato di fatto per cui la popolazione, a vantaggio della quale il predetto califfato dovrebbe insediarsi, non solo non è interessata ad esso, ma subisce un costrizione violenta a subirlo. Questo discorso, come vedremo tra poche righe, non è solo "nominalistico", ma ha una conseguenza giuridica precisa.

L'ente in questione, per di più, esprime una propria aspirazione ad una espansione addirittura universale, che inizia a perseguire con le armi di cui dispone, in particolare il terrorismo, non diversamente da come altri soggetti di diritto internazionale hanno in passato fatto, per "fiaccare" la capacità di opposizione o resistenza dei soggetti colpiti o come ben noti Movimenti di liberazione nazionale hanno fatto in passato, magari al solo scopo di fare conoscere al mondo le proprie pretese e ricavarne sostegno.

¹⁷² Per usare una frase fatta: *nihil sub sole novi*. Il principio *cuius regio eius religio*, non è stato precisamente il più liberale dei principi *giuridici* di quel nostro passato che molti vorrebbero dimenticare.

¹⁷³ In quanto tale, a voler essere esaustivi, la pretesa alla costituzione del Califfato è in realtà la pretesa alla *ri*costituzione di esso, e quindi in altre parole, la pretesa a creare di nuovo ciò che in un passato lontano già c'era. Benché, dunque, come già dimostrato in passato (v. G. GUARINO, *La questione della Palestina nel diritto internazionale*, Napoli (Jovene) 1994, *passim*) una simile pretesa così risalente (peraltro meno di altre, come ad esempio, quella degli ebrei) non abbia senso nel diritto internazionale, patria della effettività, essa non sarebbe né la prima né l'ultima nella storia delle relazioni internazionali e quindi se ne potrebbe anche discutere nel merito. Ciò che osta a farlo, come dico nel testo, è il fatto che questa pretesa sia avanzata in palese contrasto e opposizione alla volontà popolare, da un gruppo minoritario oltranzista.

Ma, a ben vedere, e qui so bene di rischiare un grande azzardo, c'è una particolarità nell'ente Dā'ish che lo accomuna ad un altro fenomeno ben noto nella storia del diritto internazionale: il colonialismo. Il $D\bar{a}$ ish, in verità, non è tecnicamente uno stato o anche solo un soggetto non stato¹⁷⁴, quando inizia la sua azione di acquisizione di sovranità territoriale in Iraq e Siria, ma non può non essere definito, già retrospettivamente, come un soggetto¹⁷⁵ che inizia una sorta di conquista di territori, che trasferisce sotto la propria sovranità, del tutto indipendentemente dalla volontà dei popoli che assoggetta, perché in sostanza li assoggetta. E, ovviamente degli stati (invero molto poco stabili, e non è un caso) i cui territori acquisisce, sottraendoli di fatto a chi, almeno nominalmente, li deteneva fino a quel momento. Cosa è accaduto, infatti? Che un gruppo di persone, criminali, pazzi, fanatici religiosi quel che si vuole¹⁷⁶, "occupa" e si insedia su un certo territorio e lo governo di fatto, ma non solo, lo usa come base di una serie di attacchi armati ai territori confinanti e non solo, che in parte conquista, e amministra in via sostanzialmente esclusiva e che da un lato cerca di espandere e dall'altro, difende dal tentativo di riconquista da parte del soggetto territoriale legittimo. Qualcosa di simile, mi si consenta il paragone si parva licet componere magnis, a quanto accadde con l'Isola delle Rose a largo di Rimini, letterariamente molto celebrata, ma "occupata" dopo pochi giorni da un drappello di carabinieri, che ne associarono i "governanti" alle galere italiane!

Questa ipotesi ricostruttiva, inusuale ne convengo, è evidentemente di carattere strettamente normativo, ma serve a definire e inquadrare il fenomeno nelle categorie giuridiche esistenti nel diritto internazionale, con le inevitabili conseguenze che ne discendono. E serve anche, o almeno può anche servire, a definire le posizioni giuridiche reciproche dei soggetti, di tutti i soggetti, interessati, inquadrandole negli istituti giuridici di diritto internazionale corretti.

L'assimilazione al fenomeno coloniale, sia chiaro, è solo destinata

 $^{^{174}}$ Anche se è chiaramente un organismo di "disturbo" di stampo terroristico, finanziato e armato da molti stati, ivi compresi alcuni di quelli contro i quali si rivolgerà la violenza, specie terroristica, del $D\bar{a}$ 'ish.

 $^{^{175}}$ In altre parole, a mio giudizio, il $D\bar{a}'ish$ è *già* un soggetto di diritto internazionale nel momento in cui inizia la conquista territoriale: magari il passaggio da entità criminale privata a soggetto di diritto internazionale è poco più che istantanea, ma negarla non si può.

¹⁷⁶ Ma certamente tutt'altro che sconosciuti o imprevedibili o non già, magari indirettamente, presenti sulla scena internazionale.

a mettere in luce una caratteristica molto importante del fenomeno: il fatto che un ente, del tutto esterno 177 rispetto al luogo e all'ambiente in cui opera, acquisisce il potere di governo *effettivo* su un territorio e la sua popolazione. Con una differenza sostanziale, anche se, credo, non tale da inficiare il senso di questa ricostruzione: l'ente esterno che si insedia sul territorio, non è uno stato o un soggetto non stato di diritto internazionale, ma un ente privato, che *diventa* soggetto proprio perché si afferma su un certo territorio.

E quindi il punto centrale di questo discorso è, e resta, quello per cui se un ente acquisisce un territorio, vi si insedia e lo governa (magari, come nel caso, del tutto illegittimamente) nel momento stesso in cui lo fa acquisisce la natura di soggetto (non stato) di diritto internazionale e, in prospettiva, se ci riesce, di stato senza mezzi termini: come non è stato, ad esempio, il caso citato dell'Isola delle Rose nel Mare Adriatico, ma è stato esattamente il caso di Israele in Palestina e della sua Agenzia ebraica. È impensabile, teoricamente impossibile, nel diritto internazionale che un ente acquisisca il controllo di tipo statuale su un territorio senza essere per ciò stesso un soggetto. Ma non è impensabile (anzi, stavo per dire, è normale) nel diritto internazionale che le situazioni giuridiche soggettive vengano definite a posteriori quando cioè se ne definiscono meglio i contorni, purché non si dimentichi che, sia pure a posteriori esse vanno trattate anche "ora per allora" per quello che sono e che erano.

Certo, anche una associazione criminale "interna" può assumere un controllo (non il controllo) di un territorio, ma il tentativo di definire il $D\bar{a}$ ish come una "semplice" organizzazione criminale, trova già solo sul piano semantico, una notevole difficoltà di realizzazione non solo, benché anche, per la dimensione del fenomeno, ma nella misura in cui i paesi "attaccati", cosa che in effetti se davvero si trattasse di "semplici" azioni criminali non accadrebbe, non solo si affannano a dire di "essere in guerra" (con il terrorismo addirittura, con i terroristi o semplicemente con il $D\bar{a}$ ish, a seconda dei paesi) e si comportano di conseguenza (ad esempio con l'uso delle armi) il che certamente non corrisponde a quanto uno stato fa e deve fare nei confronti di una entità criminale. Ma i medesimi stati, fanno anche di più, perché combattono quell'ente "sul terreno" con le armi della più tradizionale delle guerre, sia direttamente che indirettamente e cioè aiutando mili-

¹⁷⁷ Resa ancora più evidente dalla presenza di numerosi *foreign fighters*, cioè di individui che nulla hanno a che vedere con le popolazioni locali, occupate.

tarmente nella lotta altri stati o soggetti non stati come i curdi, non ostante che, per aggiungere una nota immancabile di surrealismo a tutta la vicenda, a sua volta, l'ente in questione, il $D\bar{a}$ 'ish, è (ed è stato) largamente aiutato a crescere e ad armarsi¹⁷⁸, in molti casi proprio per "fare la guerra" (sporca come si suol dire, come se la guerra fosse abitualmente quel pranzo di gala di cui si parlava tempo fa) a soggetti di diritto internazionale, come magari la stessa Siria.

La complessità della situazione sommariamente descritta¹⁷⁹, non può non rendere perciò del tutto evidente la natura di soggetto di diritto internazionale del descritto ente: soggetto odioso e da distruggere, ma che compie le proprie attività, tipicamente statali, contro altri soggetti, non diversamente, dunque, da quanto si potrebbe dire di uno stato, "normale" soggetto di diritto internazionale, che impieghi (come spesso nella storia è accaduto e accade) anche le armi del terrorismo o della criminalità pura e semplice per combattere la propria guerra¹⁸⁰.

Anzi, e lo dico con grande disagio ma è la semplice realtà, anzi, dico, con strumenti addirittura meno gravi e deleteri di quelli utilizzati nella storia da altri stati autori di atti di terrorismo di stato, durante o non una guerra vera e propria: basterebbe ricordare i "bombardamenti a tappeto" o la battaglia di Inghilterra (*Luftschlacht um England*) della seconda guerra mondiale. Non occorre, credo, scrivere un libro di storia *ad hoc* per convenire su quanto, dolorosamente ma realisticamente, scrivo: è la semplice realtà, a volerla guardare in faccia per quella che è.

Per non parlare del *fatto* per cui quei territori, e la relativa popolazione, li amministra *effettivamente*, perfino in termini di relazioni economiche, se è vero come è vero, che il *Dā ish* ha venduto (e permesso di vendere) petrolio e oggetti preziosi a stati o cittadini privati in altri stati e ha comprato armi da stati o privati cittadini di altri stati.

 $^{^{178}}$ Diversamente da al-Qã'ida, che non ne dispone né, mi pare di capire, intende disporre.

¹⁷⁹ Complessa appunto, in senso tecnico, come ho cercato di spiegare in un mio recente scritto, cit. *supra* alla nt. 115.

¹⁸⁰ Non saprei, altrimenti, come definire le "prassi" degli omicidi mirati, dei tentativi di assassinare capi di stato e di governo ecc., di uso più che frequente nella prassi internazionale.

Tutto ciò, ai fini di questo discorso ha delle conseguenze, forse altrettanto spiacevoli, ma ... realistiche e giuridicamente significative per la ricerca delle norme applicabili.

Ne cito solo alcune: se gli atti terroristici sono atti di guerra¹⁸¹ non possono legittimamente essere perseguiti con il diritto penale comune, ma, applicando le Convenzioni di Ginevra e quant'altro, magari affidando la questione alla Corte Penale Internazionale, tanto più che le violazioni plateali dei più elementari diritti dell'uomo, *individuali e collettivi*, richiedono interventi e sanzioni di carattere internazionale: in mancanza di ciò, le più gravi violazioni perpetrate dal *Dā'ish*, resterebbero sostanzialmente impunite. Ma anche, ulteriore conseguenza, se di guerra si tratta¹⁸² tra soggetti di diritto internazionale, le stesse Convenzioni si applicano anche sul terreno di combattimento, ovunque quel terreno si trovi.

Non si tratta qui di "umanitarismo" a buon prezzo, ma dell'affermazione del principio di fondamentale civiltà giuridica (lo ripeto e lo sottolineo: *giuridica*) per il quale le regole del dritto valgono sempre, per tutti, piaccia o meno. Principio di civiltà, tanto più valido quanto più bassa è la considerazione della civiltà del nemico.

Questo, a ben vedere, è un punto abbastanza fondamentale nella ricostruzione dei fatti attinenti alla Siria. Il conflitto, infatti, è complicato dal fatto che il $D\bar{a}$ ish conduce una sorta di "guerra" parallela (o, se si preferisce, apre un altro fronte di lotta) accanto a quella di "conquista" territoriale, mediante atti di terrorismo, specialmente, ma non solo, in Europa. Atti che, da parte dei paesi europei e degli USA hanno determinato senza esitazioni la definizione di "guerra" in senso tecnico¹⁸³ tanto che rispetto ad essa si rivendica il diritto alla legittima difesa senza però, trarre appieno le conseguenze di quella affermazione, dato che i combattenti di quella guerra (i combattenti del $D\bar{a}$ ish) sono considerati, nei paesi che si difendono legittimamente insomma pretendono di esercitare un legittimo diritto di autodifesa, come delinquenti comuni, sia quando agiscono con atti di terrorismo in Euro-

¹⁸¹ Come dichiarato esplicitamente da entrambe le parti.

 $^{^{182}}$ E già più sopra ho mostrato quanto inapplicabile sia l'istituto del conflitto non internazionale a questa situazione nel suo complesso.

¹⁸³ Tecnicamente, si badi, non solo mediaticamente. Talché, riesce a dir poco difficile come l'Italia possa partecipare a quella "guerra", senza sottoporne la decisione al Parlamento, come richiesto dall'art. 75 della nostra Costituzione. Qui, infatti, non è possibile richiamo alcuno ad azioni di polizia internazionale, più o meno diretta dalle NU, anzi, qui come non mai, le NU sono praticamente mute.

pa (che sarebbe accettabile, sia pure con le dovute cautele¹⁸⁴, trattare come atti di terrorismo se solo non si fosse affermato esplicitamente di essere in guerra con *quei* terroristi e i loro mandanti) sia quando vengono colpiti in Siria e Iraq, ecc., dove invece combattono contro i regimi locali usando *anche* il terrorismo. Sorvolo, poi, sull'altra "novità" elaborata di recente, quella per cui si definisce come criminoso (penalmente perseguibile, dunque, per il diritto interno degli stati interessati) il fatto che delle persone abitanti o cittadini di certi paesi, si rechino a "combattere" all'estero tra le file del *Dā 'ish*, cosa che, francamente non vedo perché dovrebbe essere un crimine, se e nella misura in cui dette azioni siano svolte all'estero¹⁸⁵ e solo all'estero¹⁸⁶.

A tal fine si è creata, come è ben noto, una sorta di nuova fattispecie penale, quella dei "foreign terrorist fighter". Senza voler entrare lungamente nel merito, mi limito però a sottolineare la imbarazzante contraddittorietà dell'espressione: data la contraddittorietà tra il concetto di *combattente* (fighter) che presuppone una guerra in atto e che perciò si rifà alle convenzioni dell'Aja e di Ginevra e quello di *terrorista*, che definisce una persona (o anche una organizzazione) delinquente comune, in quanto tale non suscettibile di quelle garanzie che sono proprie dei combattenti in un conflitto armato "normale".

Insomma, nel diritto internazionale è perfettamente concepibile la

¹⁸⁴ Le cautele sono legate al fatto che occorre sempre valutare quale sia la posizione del paese "attaccato" dall'atto terroristico, rispetto alla situazione che quell'atto determina, dato che in taluni casi è possibile al proposito parlare di vero e proprio stato di guerra, con ciò che ne consegue, come discusso in G. GUARINO, *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale*, in *tertium datur*, in www.tertiumdatur.it/speciali/terrorismoelottediliberazione.doc.doc e G. GUARINO, *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale 2*, in *tertium datur*, in www.tertiumdatur.it/speciali/2006/terrorismoeleggeapplicabile.doc

 $^{^{185}}$ È appena il caso di ricordare quanti hanno combattuto in Italia per aiutarci a fondarla e quanti italiani hanno combattuto all'estero, specie durante la seconda guerra mondiale.

¹⁸⁶ A meno di applicare a questa fattispecie quella del crimine all'estero contro lo stato o lo stato estero di cui al nostro codice penale, artt. 7, 8 e 9, che dipingono delle fattispecie molto particolari, definite, poi, e integrate tra le norme sul terrorismo "anche" internazionale (*sic*) di cui all'art. 270 ss., e in particolare 270 *quater* con la legge 17.4.2015 n. 43, su cui v. per tutti: M. SOSSAI, Foreign terrorist fighters: *una nozione ai confini del diritto internazionale*, in *federalismi.it*, 25.9.2015, in http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=30335&dpath=document& dfile=25092015112410.pdf&content=Foreign+terrorist+fighters:++una+nozione +ai+confini+del+diritto+internazionale+-+stato+-+dottrina+-+.

figura dello stato (o soggetto) terrorista, così come quella di combattente *dello* stato terrorista, ma per il diritto interno la cosa è irrilevante: valgono, a seconda della fattispecie, le convenzioni dell'Aja e di Ginevra con relativi protocolli oppure la Convenzione sulla Corte Penale Internazionale. In altre parole, per restare un momento su quest'ultima fattispecie, il *foreign terrorist fighter* è un cittadino di un paese *x*, che si reca a combattere altrove e dunque il cui comportamento è difficilmente definibile come criminoso dovunque sia perseguito, salvo che nello stato in cui il predetto combatta, dove, però, è un combattente difficilmente distinguibile dagli altri¹⁸⁷, salvo che se ne dimostri la natura di mercenario¹⁸⁸. E ciò sorvolando sul fatto che quando il *foreign fighter* sia diretto a combattere *con* ribelli accreditati, per dire così, dallo stato da cui parte, non può più essere considerato criminale¹⁸⁹ e comunque non viene definito tale, sempre che non rientri, ripeto, nella diversissima categoria dei mercenari¹⁹⁰.

D'altro canto, e nemmeno ciò va trascurato, si determina, o meglio si pretende di determinare, una situazione giuridicamente del tutto asimmetrica, nel senso che si pretende di condurre una *guerra* per legittima difesa contro il terrorismo ¹⁹¹, con tutto ciò che l'affer-

 $^{^{187}}$ È questo, ad esempio il caso del cd. Jihadi John, cittadino britannico impegnato con il $D\ddot{a}'ish$, che, a prescindere dal disgusto che può determinare la sua persona e le sue azioni, è sicuramente perseguibile, ma dal diritto penale internazionale, ma non certamente da quello interno di un qualunque stato.

¹⁸⁸ Diversamente, si dovrebbe considerare un delinquente comune per il diritto inglese e un mercenario un personaggio come Lord Byron!

¹⁸⁹ Come nel caso descritto da I. COMPASSO, "Io, foreign fighter con i curdi, vi racconto i massacri dell'Is", in La Repubblica, R.it, 13.8.2015 in http://www.repubblica.it/esteri/2015/08/13/news/titolo_non_esportato_da_hermes_ id articolo 1038593-120893614/

¹⁹⁰ Su tutti questi complessi problemi, v. G. GUARINO, I. D'ANNA (a cura di), International Conflicts and human rights: Caucasus Balkans, Middle East and Horn of Africa, Napoli (Satura) 2010 (2 vll.) e IDD., International Institutions and Cooperation: Terrorism Migration and Asylum, Napoli (Satura) 2011 (2 vll.).

¹⁹¹ Già ipotizzata in termini politici dal Ministro degli Esteri USA G.P. SHULTZ, Address before the Low-intensity Warfare Conference, 15.1.1986, in ILM, 1986, p. 204 ss., http://heinonline.org/HOL/Page?handle= hein.journals/intlm25&collection=journals&id=218&startid=&endid=220 che afferma senza esitazione: «It is absurd to argue that international law prohibits us from capturing terrorists in international waters or airspace; from attacking them on the soil of other nations, even for the purpose of rescuing hostages; or from using force against states that support, train, and harbor terrorists or guerrillas. International law requires no such result. A nation attacked by terrorists is permitted to use force to prevent or preempt future attacks, to seize terror-

mazione comporta in termini di diritto internazionale dei conflitti armati, da parte di stati contro un gruppo di terroristi, cioè *contro individui o gruppi di individui*, ai quali, nonostante la rivendichino, non si riconosce né la natura di combattenti di uno stato e nemmeno di combattenti di un soggetto di diritto internazionale non stato.

ists, or to rescue its citizens when no other means is available. The law requires that such actions be necessary and proportionate. But this nation has consistently affirmed the right of states to use force in exercise of their right of individual or collective self-defense. *The UN Charter is not a suicide pact*. The law is a weapon on our side, and it is up to us to use it to its maximum extent». Da cui, poi, nasce l'idea della legittimità degli attacchi armati agli stati, che ospitano il "terrorismo".

CAPITOLO QUINTO

LA NATURA E IL SIGNIFICATO DEGLI INTERVENTI DELLA CD. "COMUNITÀ INTERNAZIONALE ORGANIZZATA" IN LOCO

SOMMARIO: 10. Le Nazioni Unite: Consiglio di Sicurezza e Assemblea Generale, le differenze strutturali. – 10.1. Il Consiglio di Sicurezza. – 10.2. L'Assemblea Generale delle NU. – 10.2.1 Analiticamente il contenuto delle risoluzioni.

10. Le Nazioni Unite: Consiglio di Sicurezza e Assemblea Generale, le differenze strutturali

Come si è visto fin qui lo "stato dell'arte" nella vicenda siriana è tutt'altro che lineare.

Riassumendo molto sinteticamente i risultati fin qui raggiunti: in Siria è in atto una guerra a tutti gli effetti cioè un conflitto internazionale anzi più conflitti, guerre, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e del Primo protocollo di esse¹⁹². Si sarebbe potuto ritenere¹⁹³, in ma-

192 La distinzione tra i due tipi di conflitto è ampia in dottrina specie con riferimento al conflitto in Siria. Si veda ad es.: A. HAQUE, Between the Law of Force and the Law of Armed Conflict, in Just Security, 13.10.2016, in https://www.justsecurity.org/33515/law-force-law-armed-conflict/, R. GOODMAN, Is the United States Already in an "International Armed Conflict" with Syria?, in Just Security, 11.10.2016, in https://www.justsecurity.org/33477/united-states-international-armed-conflict-syria/, D. PEARLSTEIN, A Syrian IAC?, in Opinio Juris, 18.10.2016, R. GOODMAN, Turkey's US Backed Operation in Syria Has Created an International Armed Conflict, in Just Security, 17.10.2016, in https://www.justsecurity.org/33643/us-backed-turkey-operation-syria-creates-international-armed-conflict/, tanto più, e certo questo non è un tema secondario, che essa influisce in pratica sul trattamento dei combattenti. V. ad es., K. DÖRMANN The legal situation of "unlawful/unprivileged combatants", in International Revuiew of the Red Cross, 2003, 849, p. 45 ss.

193 Ma è l'Internatonal Commission of the Red Cross, per prima che lo esclude, nel suo recente e accuratissimo commentario in https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ Comment.xsp?action =openDocument& documentId=CDEF5D508578 B983C1257 F15004A89CA dove v. T. FERRARO, L. CAMERON, Commentario art. 2 in https://ihl-databases.icrc.org/ applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action= openDocument& documentId= BE 2D518

106 CAPITOLO QUINTO

niera non infondata, che alcuni dei confitti in atto, quelli tra il regime siriano e i cdd. "ribelli", sono conflitti interni ai sensi del secondo Protocollo delle Convenzioni di Ginevra¹⁹⁴. Ma due elementi mi hanno fatto propendere per una posizione diversa: *a.*- qualora, infatti, ci fosse stata una qualche unificazione dei vari movimenti ribelli e una

CF5DE54EAC1257F7D0036B518.

194 La distinzione comunque appare sempre più labile se non altro per due motivi: a.- la partecipazione frequente ai conflitti interni di stati terzi e addirittura spesso la sollecitazione di essi e b.- la ormai quasi inevitabile estensione se non altro degli effetti del conflitto all'esterno, ivi comprese le conseguenze che derivano dai mezzi di finanziamento dei conflitti stessi, per lo più tali da coinvolgere altri soggetti (v. supra, ad es. nt. 165). Di questa opinione sembra D. AKANDE, Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts, in E. WILMSHURST (a cura di), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford (University Papers) 2012, che però non manca di addentrarsi in una serie di distinguo molto formalistici, in ID., When Does the Use of Force Agaist a Non-State Armed Group trigger an International Armed Conflict and Why does this Matter?, in EJIL Talk, 18.10.2016, dove peraltro sottolinea come già io stesso in passato, che quando un conflitto è internazionale, le regole di Ginevra si applicano e quindi un "nemico" arrestato da uno stato in guerra sul territorio del nemico va trattato di conseguenza, ma poi il discorso diventa confuso e, a mio giudizio, del tutto inaccettabile, ad es. quando afferma, ID., Are Extraterritorial Armed Conflicts with Non-State Groups International or Non-International?, in EJIL Talk, 18.10.2011, https://www.ejiltalk.org/are-extraterritorial-armed-conflicts-with-non-stategroups-international-or-non-international/: «Those who have read our earlier discussions will know that my view is that where a State uses force against a non-State group on the territory of another State, without the consent of that latter State, the State using force is bound by the law applicable in international armed conflicts. In summary, the use of force by one State on the territory of another, without the consent of the latter leads to an international armd conflict between the two States», ma allora quando c'è il consenso, cioè proprio quando entrambi i soggetti sono perfettamente consci di svolgere un conflitto internazionale, quel conflitto sarebbe interno! Resto dell'opinione, che l'unico modo per decidere se un conflitto è internazionale, è quello di valutare se e quali conseguenze esterne (siano pure solo di carattere di sicurezza) esso effettivamente ha. Che ciò conduca a dover classificare quasi tutti i "conflitti interni" come conflitti internazionali è chiaro, ma è altrettanto chiaro come ciò serva validamente ad impedire abusi, quali quelli ancora in essere ad esempio nei confronti dei prigionieri di Guantanamo. Quanto ciò possa condurre a ipotesi assai "rischiose" quando non arzigogolate è evidente, v. ad es. N. LUBELL, Transnational noninternational armed conflicts, in The Distinction Between International And Non-International Armed Conflicts: Challenges For IHL?, Xxxviii Round Table On Cur-Of International Humanitarian Law, 3-5.9.2015, http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2015/11/Lubell.pdf :«To my mind this is not completely straightforward when the force being used is directed both in intention and its effects only against the non-state actor, and is therefore not between the two states».

loro dimostrabile corrispondenza alla effettiva volontà delle popolazioni, il conflitto come ho accennato più sopra, avrebbe potuto essere definito come un conflitto di autodeterminazione, e pertanto, per definizione, sarebbe stato da qualificare come un conflitto internaziona-le¹⁹⁵. Ma, fin tanto che ad una situazione del genere non si pervenga, questa ipotesi appare esclusa¹⁹⁶ e pertanto alcuni di quei conflitti avrebbero ben potuto essere definiti interni, senonché b.- la grande e dichiarata partecipazione finanziaria, ma anche militare di stati terzi e gli interventi diretti contro questa o quella delle parti nei conflitti, fa propendere anche in quel caso per la qualificazione di "internaziona-li" dei conflitti stessi.

In attesa di definire, alla luce del diritto internazionale generale, quale sia la qualità, o meglio la giustificazione dei conflitti internazionali in atto (legittima difesa, intervento umanitario, ecc.) non si può non partire, per analizzare le posizioni dei soggetti agenti nel conflitto, dal comportamento e dalle valutazioni dei vari conflitti ad opera delle NU, invero, come vedremo, molto evanescenti in questo caso.

10.1. Il Consiglio di Sicurezza

Le NU attraverso il CdS, per lo più si limitano ad esprimere sdegno e condanna per le violazioni del diritto umanitario, ma, fatta eccezione per quanto attiene alla condanna dell'uso delle armi chimiche e della conseguente pretesa di vederle smantellate – avanzata *ex* cap. VII della carta dal CdS¹⁹⁷ – e anche quando si tratta di inviti a combattere il terrorismo¹⁹⁸, con riferimento a tutto il resto di ciò che accade in Siria le NU, attraverso il CdS, si limitano, *da un lato*, ad affermare la necessità di rispettare l'integrità territoriale della Siria¹⁹⁹ e, *dall'altro*, ad invitare gli stati membri tutti ad agire nel rispetto dell'art. 25 della Carta²⁰⁰; ma, va detto subito, il CdS non assume "de-

¹⁹⁵ V. ancora il mio *Autodeterminazione dei popoli*, cit.

¹⁹⁶ Anche se perseguita e suggerita dalla AG delle NU, ad es. nella A/RES/67/262.

¹⁹⁷ V. ad es. le S/RES/1540, mentre già nella successiva 2118, il richiamo alla precedente rende probabilmente valido il riferimento al Cap. VII, mentre nella risoluzione il rinvio è anche qui, come altrove, solo all'art. 25.

¹⁹⁸ V. ad es. S/RES/2253, 2178 e 2170.

 $^{^{199}\,\}mathrm{Il}$ che, a dire il vero, suona alquanto surreale vista la situazione, ma specialmente le pretese delle parti.

²⁰⁰ V. ad es. le S/RES/2165, 2258, 2332. In quest'ultima, in particolare, si richia-

108 CAPITOLO QUINTO

cisioni" come sarebbe possibile *ex* artt. 41 e 42 del Cap. VII. Come è noto, infatti, la disposizione in oggetto afferma l'obbligo degli stati membri delle NU di rispettare le *decisioni* del CdS, che, appunto, sono quelle, e solo quelle, adottabili a norma dei citati articoli 41 e 42 del cap. VII della Carta²⁰¹. In questo senso, insomma, l'invito, benché pressante è poco più che rituale, ma, tecnicamente, male indirizzato, visto che invita ad applicare "decisioni" inesistenti²⁰². Merita anche di essere segnalato che l'articolo in questione, nel precisare che i Membri agiscono «in accordance with the present Charter», giustifica un riferimento ai fini e ai principi della Carta stessa, e quindi all'obbligo di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 1.3)²⁰³, ma anche del principio di autodeterminazione dei popoli, internazionale o interno che sia.

ma alla importanza delle decisioni assunte con il *Joint Statement* di cui *infra* nt. 213, e si invitano le parti ad agire in applicazione del richiamato art. 25 della Carta.

²⁰¹ Vale la pena di citare l'opinione di Sir G. FTZMAURICE, alla sentenza della CIG Certain Expenses, quando afferma, ICJ Reports, Certain Expenses of the United Nations (Article 17, Paragraph 2, of The Charter), Advisory Opinion 20.7.1962, p. 210: «There is clearly no problem in the case of decisions of the Security Council which, under Article 25 of the Charter, are binding on Member States, even on those Members of the Council which, not being Members of the Council, ex hypothesi did not vote at all. Therefore, even in the absence of Article 17, paragraph 2, al1 these Member States would be obliged to meet the expenses of carrying such decisions out. But many Security Council resolutions only have a recommendatory intention and effect,

²⁰² Piace citare in questo senso le precise osservazioni di R. HIGGINS, *The United Nations And Lawmaking: The Political Organs*, in *ASIL Proceedings*, 1970, p. 43s.: «Before moving on from this question of legislative competence, it seems necessary to say a few words about law-development in the very limited regulatory area that does exist-Chapter VII of the Charter. Article 25 of the Charter makes it clear that *decisions* of the Security Council are binding on all Members of the United Nations, whether they voted for them or not, whether they are represented on the Security Council or not, whether they agree with them or not» e poco oltre, p. 45: «Article 25 of the Charter makes it obligatory for Members to carry out the decisions of the Security Council. The Security Council does have, in this limited area, a very real lawdeveloping power. (I have already suggested that it is unreal to say that some decisions may be "obligations" but are still not "law".)».

²⁰³ Per tutti v. J. PAUST, R2P and protective Intervention, in Temple International and Comparative Law Journal, 2017, p. 111, come spiegato più mpiamente in ID., Peace-making and Security Council Powers: Bsnia-Herzegovina raises international and constitutional Questions, in Southern Illinois University Law Journal, 1994, p. 131 ss.

Comunque, rituali o non che siano le risoluzioni, sta in fatto, ed è questo che conta ora, che le NU sembrano rinunciare del tutto all'uso dei mezzi coercitivi, sia pure "per interposti stati", dei quali pure, a stretto rigore dispongono. Beninteso non è, e non sarebbe, il solo fatto di servirsi di uno strumento giuridico piuttosto che di un altro a cambiare la sostanza della situazione, ma credo che sia significativo, e doverosa ne sia la sottolineatura, il fatto che le NU rinuncino di fatto ad agire usando i poteri di cui dispongono e rinunciano perfino a suggerire come agire, lasciando così via libera agli stati, magari attraverso le conferenze da essi organizzate: un ritorno alle non abbastanza dimenticate Sante Alleanze e simili, non a caso esplicitamente richiamate a giustificazione di azioni militari di dubbia, molto dubbia, legittimità²⁰⁴.

Anzi, a ben vedere, sempre più ormai le NU fanno da osservatore o al massimo da suggeritore, quando semplicemente non intervengono *a posteriori* per le emergenze umanitarie o amministrative che conseguono ad interventi diretti e unilaterali degli stati, sulla legittimità dei quali per lo più nemmeno si pronunciano.

Lo sviluppo sempre più accelerato di questi passaggi appare, infatti, evidente specialmente nella situazione di cui ci stiamo occupando.

Già, del resto, una sorta di non volontà o capacità di agire direttamente era apparsa evidente nella prima guerra in Iraq, quando le NU affidarono agli stati per così dire "interessati" il compito di agire; da ciò, come noto, la prassi e la conseguente teoria sulle "autorizzazioni" all'uso della forza da parte delle NU agli stati, a stretto rigore non prevista se non addirittura esclusa dallo Statuto delle NU. Ma, come dicevo, appare oggi una sorta di esplicita affermazione di impotenza quando nella S/RES/2249, le NU, anzi il CdS, *invita* gli stati "che possono", ad agire con "ogni misura", nel rispetto della Carta e dei diritti dell'uomo – e vorrei vedere! –, affidando invece ad una sorta di conferenza *ad hoc* "di" stati (l'*International Syria Support Group* del quale abbiamo ripetutamente accennato, un organismo contrattuale tipicamente, mi sia consentito, colonialistico²⁰⁵) per le decisioni

²⁰⁴ Su cui torneremo *infra* § 11.6.

²⁰⁵ V. l'interessante studio di R. D'SOUZA, *Victor's Law?: Colonial Peoples, World War II and International Law*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2017, 1, p. 67 ss. con interessanti considerazioni sulla scarsa gratitudine dei paesi colonialisti verso le (ex) colonie.

operative, rinunciando perfino al richiamo, che ormai sembrava divenuto "imbellemente" rituale, al capitolo VII della Carta²⁰⁶: merita anzi di riportare, con qualche mio corsivo, la disposizione del punto 5 della citata risoluzione: «Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures, in compliance with international law, in particular with the United Nations Charter, as well as international human rights, refugee and humanitarian law, on the territory under the control of ISIL also known as Da'esh, in Syria and Iraq, to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by ISIL also known as Da'esh as well as ANF [Al Nusra], and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al Qaeda, and other terrorist groups, as designated by the United Nations Security Council, and as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security Council, pursuant to the Statement of the International Syria Support Group (ISSG) of 14 November²⁰⁷,

²⁰⁶ V. sul punto, molto bene, R. CADIN, Considerazioni generali: nella risoluzione 2249 (2015) contro l'ISIL il Consiglio di sicurezza descrive ma non spiega!, in Osservatorio sul Consiglio di Sicurezza e i Diritti Umani, Rivista OIDU, n. 5/2015, p. 1243 ss. http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/OSSERVATORIO%20CADIN%2020 15-V%20DEF.pdf (uno «stratagemma dialettico», lo chiama ironicamente l'A. a p. 1241) che bene rileva, p. 1243, quello che scherzosamente ho definito atteggiamento imbelle delle NU, sottolineando come ormai il CdS neanche più utilizza il richiamo al cap. VII ed alla "autorizzazione" all'uso della forza (già ampiamente discutibile e molto controverso in dottrina) per dire una sorta di "fate voi" agli stati che ne avranno voglia. Va però rilevato, fin da ora, che in questo modo si giustifica il fatto per il quale alcuni stati decidono in piena autonomia, che fare e se fare, ma specialmente quando fare. V. anche D. AKANDE, M. MILANOVIC, The Constructive Ambiguity of Council's ISIS Resolution, in EJIL blog, Security 21.11.2015, http://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isisresolution/ che parlano giustamente di una espressione («all necessary measures») ormai da interpretare come una sorta di «code for the use of force». Di nuovo, lo ribadisco, ogni perplessità sulla competenza delle NU ad autorizzare l'uso della forza è a dir poco necessaria.

²⁰⁷ V.lo in http://www.rbs0.com/Wien20151030.html#1411Wien, dove si afferma: « ... 3. The ISSG [del quale merita di sottolineare *non* fa parte la Siria *nè* i ribelli] *acknowledged* the close linkage between a ceasefire and a parallel political process pursuant to the 2012 Geneva Communique, and that both initiatives should move ahead expeditiously. They stated their commitment to ensure a Syrian-led and Syrianowned political transition based on the Geneva Communique in its entirety. The group reached a common understanding on several key issues.... 5. All members of the ISSG also *pledged as individual countries and supporters of various belligerents* to take all possible steps to require adherence to the ceasefire by these groups or indi-

and to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria». In sostanza, il CDS non solo si appoggia, acriticamente, alle opzioni del *International Syria Support Group* in cui addirittura alcuni dei partecipanti si dichiarano esplicitamente sostenitori anzi "supporters" dei vari "belligeranti", ma addirittura le usa come riferimento giuridico-formale e, questo mi sembra abbastanza inaudito: è lo *International Syria Support Group* che decide cosa fare, ironicamente, quello stesso organismo che sta per essere del tutto esautorato!

Appena da rilevare, ma tornerò più avanti sul punto, che lo stesso CDS delle NU non sembra minimamente preoccuparsi del fatto che, agendo, gli «stati che lo vorranno» potrebbero ledere, anzi lederebbero ertamente, la sovranità altrui, nella specie, quella siriana, salvo a ripetere (e quanto ciò alla fine risulti ipocrita e contraddittorio è ovvio) il "solito" stereotipo (considerando 3): «Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, independence and unity of all States in accordance with purposes and principles of the United Nations Charter»: come si fa a rispettare la sovranità ecc. di uno stato dando mandato a stati terzi di agire militarmente al suo interno?

Del resto, anche con riferimento alla Libia, per citare un altro caso, con evidenza ancora maggiore si ha lo stesso atteggiamento quando, dopo un riferimento (senza seguiti operativi) al cap. VII nella S/RES/2213 (27.3.2015) il CdS si limita a prendere atto della situazione di conflitto e a escludere ogni intervento diretto²⁰⁸, salvo ad adottare misure di embargo e di divieto di circolazione di certe persone. Nelle successive, in particolare la 2238 del 2015 e 2273 del 2016, si limita ad invitare al solito cessate il fuoco, richiamando, senza ripeterlo, il riferimento della precedente risoluzione 2213, salvo a cambiare fraseggio, ad esempio nella risoluzione 2259 del 2015, affermando, in maniera simile a quanto riportato sopra con riferimento alla situazione in Iraq e Siria: «Recalling its determination in resolution 2238

viduals they *support*, *supply or influence* ... 9. ... the ISSG agreed on the need to *convene Syrian government and opposition* representatives in formal negotiations under UN auspices, as soon as possible, with a target date of January 1.» (corsivo mio).

²⁰⁸ S/RES/2213, n. 1, dopo avere fatto la rituale pressione per un cessate il fuoco «underscores that there can be no military solution to the ongoing political crisis, and urges all parties in Libya to engage constructively with the efforts of UNSMIL and the Special Representative of the Secretary-General to facilitate, in accordance with the principles of national ownership, the formation of a national unity government and agreement on interim security arrangements necessary for stabilising Libya»

(2015) that the situation in Libya constitutes a threat to international peace and security», usando cioè un altro espediente semantico, senza riferirsi esplicitamente né al cap. VII né specificamente agli articoli 41 e 42, ma evocando la situazione di fatto nella sua qualificazione giuridica (minaccia alla pace) ma non nella norma che ne abiliterebbe l'azione o, sia pure, l'autorizzazione all'azione.

Insomma, il linguaggio del CdS delle NU è alquanto ondivago e tutt'altro che chiaro. Se una differenza infatti c'è tra il richiamo al cap. VII e la affermazione che la situazione è una minaccia alla pace, questa può, mi pare, essere ricostruita nel senso che ormai le NU hanno scelto la strada di "autorizzare" ... senza autorizzare! Se, infatti, il richiamo al cap. VII poteva essere interpretato come una decisione operativa, sia pure con delega all'azione agli stati, l'ultima espressione appare come una sorta di "dichiarazione liberatoria", ma molto significativa, perché nella sostanza afferma che, essendovi una situazione di minaccia o rottura della pace (che poi non è certamente la stessa cosa!) gli stati si regolino come meglio credono e usino pure, cioè, la forza: una sorta di dichiarazione di stato di guerra, atipica. Il cui risultato forse potrebbe essere nelle intenzioni delle NU e degli stati, quello di liberare questi ultimi dal rischio di responsabilità internazionale! Gli stati agenti, insomma, non potrebbero essere accusati di aggressione: se così fosse, sarebbe un cavillo molto avventuroso.

Merita, solo per completezza ricordare come, nell'ancora più risalente caso del Kosovo, dove anche l'Italia non ha mancato di fare la propria discutibile parte, il CdS, usa una formula piuttosto atipica, dato che, mentre agisce in base al cap. VII, affida agli stati intervenienti il compito di agire a loro discrezione, alla luce e nell'ambito delle disposizioni del capitolo stesso: in altre parole, affida agli stati la possibilità di decidere autonomamente se, quando e, infine, come usare la forza²⁰⁹.

²⁰⁹ Cfr. S/RES/1244 (1999): «7. Authorizes Member States and relevant international organizations to establish the international security presence in Kosovo as set out in point 4 of annex 2 with all necessary means to fulfil its responsibilities under paragraph 9 below ... (a) Deterring renewed hostilities, maintaining and where necessary enforcing a ceasefire, and ensuring the withdrawal and preventing the return into Kosovo of Federal and Republic military, police and paramilitary forces, except as provided in point 6 of annex 2; (b) Demilitarizing the Kosovo Liberation Army (KLA) and other armed Kosovo Albanian groups as required in paragraph 15 below; (c) Establishing a secure environment in which refugees and displaced persons can return home in safety, the international civil presence can operate, a transitional administra-

Sembra, insomma, di dover constatare una sorta di linea di tendenza, ondivaga e rinunciataria, che porta ad una presenza sempre meno decisiva delle NU, come istituzione autorevole ed autoritativa in materia, e quindi ancora meno che mai come titolare di un preteso monopolio dell'uso della forza. Esattamente il contrario, dunque, di ciò che suggerisce il rapporto ICISS 210, quando nel discutere dell'autorità capace di permettere (o ordinare) un intervento anche militare, nel quadro della Responsibility to Protect, afferma, al par. 6.9: «The authority of the UN is underpinned not by coercive power, but by its role as the applicator of legitimacy. The concept of legitimacy acts as the connecting link between the exercise of authority and the recourse to power. Attempts to enforce authority can only be made by the legitimate agents of that authority. Collective intervention blessed by the UN is regarded as legitimate because it is duly authorized by a representative international body; unilateral intervention is seen as illegitimate because self-interested. Those who challenge or evade the authority of the UN as the sole legitimate guardian of international peace and security in specific instances run the risk of eroding its authority in general and also undermining the principle of a world order based on international law and universal norms», che è esattamente il punto: considerato che, nei fatti, quel ruolo (peraltro, a mio parere, non esclusivo) di usare la forza (o di "autorizzarne" l'uso) non viene svolto dal CdS, cui pure competerebbe.

Se da ciò si debba ricavare il tramonto, per lo meno allo stato dei fatti, di una qualche verticalizzazione o gerarchizzazione del sistema

tion can be established, and humanitarian aid can be delivered; (d) Ensuring public safety and order until the international civil presence can take responsibility for this task; (e) Supervising demining until the international civil presence can, as appropriate, take over responsibility for this task; (f) Supporting, as appropriate, and coordinating closely with the work of the international civil presence; (g) Conducting border monitoring duties as required; (h) Ensuring the protection and freedom of movement of itself, the international civil presence, and other international organizations» e v. *Annesso* 2.4: « 4. The international security presence with substantial North Atlantic Treaty Organization participation must be deployed under unified command and control and *authorized to establish a safe environment* for all people in Kosovo and to facilitate the safe return to their homes of all displaced persons and refugees».

²¹⁰ *Infra* nt. 216.

della Comunità internazionale è cosa che sembra inevitabile²¹¹, ma che da ciò possa derivare un'assoluta anarchia del sistema delle relazioni internazionali o tale che una possibilità incontrollata (dalla Comunità internazionale²¹², cioè) di intervento unilaterale di singoli soggetti sia consentita, mi pare altrettanto da escludere, pure nella certa legittimità²¹³ – in ipotesi e sulla base di un accertamento preventivo quando ogni altro mezzo "istituzionale" risulti inefficace o impossibile da attivare – di un intervento unilaterale, nel senso di soggetti agenti *uti universi*²¹⁴.

Ma, di nuovo, il punto è la *legittimazione* dell'azione magari unilaterale. In altre parole, l'intervento di un solo o taluni soggetti in una situazione conflittuale (siano o meno in atto violazioni gravi dei diritti dell'uomo) è *in sé* perfettamente ipotizzabile come legittimo, purché si riesca a definirne la fonte della legittimità stessa. E in questo, mi sia consentito aggiungere, non sono certo ormai le NU e il suo CdS a poterlo fare, ma anche a volerlo fare. Da ciò, nel prossimo paragrafo, la opportunità di una analisi del comportamento della AG delle NU nel caso.

Tornando alla Siria, il CdS, in effetti e come abbiamo già ampiamente visto, nelle due risoluzioni in qualche modo chiave, la S/RES/2249 (del 2015) e 2254 (2015) non va oltre l'invito, neanche espresso in riferimento al cap. VII della Carta, a risolvere la questione attraverso il già citato *International Syria Support Group*, che in realtà, come abbiamo visto, non solo non riesce a risolvere gran che, ma in sostanza viene esautorato dalla Conferenza di Astana-Ginevra, promossa e organizzata sostanzialmente dalla Russia. L'unica cosa da sottolineare è, anche in quelle risoluzioni, l'insistenza sul rispetto della

²¹¹ V. ampiamente sul punto, G. GUARINO, *Alla base del diritto internazionale:* spunti critici preliminari per una analisi del diritto internazionale come sistema, in *Rivista OIDU*, 2015, p. 1193 ss.

²¹² Torna utile ripetere le ben note affermazioni in materia di M. MCDOUGAL, H. LASSWELL, M. REISMAN, *The World Constitutive Process of Authoritative Decision*, in R. FALK, C. BLACK (a cura di), *The future of the international legal order*, Princeton (Un. Press) 1969, vol 1, p. 73 s. «Interaction occurs at the level of full subjective awareness when participants take one another into consideration», affermazione, come noto, derivata anche dagli studi di T. PARSONS, *The structure of the Social Action*, New York (Free Press) 1968, *Social Structure and Personality*, New York (Free Press) 1964, e, ovviamente, *The Social System...*

²¹³ V. P. PICONE, Unilateralismo e guerra contro l'ISIS, in Riv. dir. int. 2015, p. 5

²¹⁴ V. G. GUARINO, *Alla base*, cit., nt. 69 e passim.

sovranità e della integrità territoriale della Siria, che suona un po' strana in presenza di una conferenza che ... non prevede nemmeno la partecipazione del governo siriano.

Con la S/RES/2268 (2016) si prende atto del raggiungimento di un accordo in ambito *International Syria Support Group* tra USA e Russia su un cessate il fuoco²¹⁵. Ma, non credo sia casuale, che nel 2017, le uniche risoluzioni che riguardano direttamente o indirettamente la Siria, siano la S/RES/2361, che si occupa del conflitto latente intorno alle alture del Golan tra Siria e Israele, e la precedente S/RES/2354, che si occupa genericamente della lotta al terrorismo.

10.2. L'Assemblea Generale delle NU

L'AG, in realtà, considerati i poteri di cui dispone, ha in qualche maniera dato una migliore prova di sé.

L'Assemblea, segue, infatti, fin dal 2011, e condanna, gli eccessi nella repressione governativa dei movimenti popolari, in un crescendo di critiche e condanne direttamente collegato all'acuirsi del conflitto: tutto ciò, nell'esercizio della sua funzione in qualche maniera *legislativa*²¹⁶ o almeno assertiva di norme di diritto internazionale²¹⁷ tipica del-

²¹⁵ Joint Statement of the United States and The Russian Federation, as Co-Chairs of he ISSG, on Cessation of Hostilities Iin Syria, February 22, 2016, in https://sy.usembassy.gov/joint-statement-united-states-russian-federation-co-chairsissg-cessation-hostilities-syria-february-22-2016/, dove è appena il caso di rilevare come le forze più aggressive (in quanto definite terroristiche) non siano prese in considerazione, v. l'Annesso al documento di qui sopra, The nationwide cessation of hostilities is to apply to any party currently engaged in military or paramilitary hostilities against any other parties other than "Daesh", "Jabhat al-Nusra", or other terrorist organizations designated by the UN Security Council» e dove si stabiliscono metodi: «for preventing parties participating in the cessation of hostilities from being attacked by Russian Armed Forces, the U.S.-led Counter ISIL Coalition, the Armed Forces of the Syrian government and other forces supporting them, and other parties to the cessation of hostilities».

²¹⁶ Vale la pena di citare sir G. FITZMAURICE, nel Parere consultivo *Certe spese* cit. *supra* nt. 199, che in onseguenza di quanto affermato più sopra, afferma, p. 210: «If however a Member State has voted in favour of such a resolution [dell'AG], or, by abstaining, has not manifested opposition to it, it is reasonable to regard either of these attitudes, *not indeed as involving any forma1 obligation for that Member State itself to carry out the resolution, operationally, but as indicating approval of, or at any rate tacit acquiescence in,* its being carried out by those Member States which are ready to do so ... it would be better to put the matter on the basis that a Member State which does not vote *against* a given resolution, can scarcely object if it is called

la sua natura e delle sue funzioni contrattuali, pur se l'organo è e resta privo di competenze operative, peraltro in altri casi rivendicate²¹⁸ e talvolta rivendicate, o meglio giustificate con un analogo fondamento, anche dagli stati²¹⁹.

upon to pay its share of the resultant expenses....In an Organization which has never numbered much less than 50-60 Member States, and now numbers over 100, no other rule than a majority one would be practicable. But a majority voting rule is meaningless unless, although the States of the minority are not formally bound as regards their own action, they at least cannot prevent or impede the action decided on from being carried out *aliun.de*. This they obviously could do if they had a species of veto, the exercise of which, through the refusa1 to contribute financially, would enable them to prevent or seriously impede the action concerned». Ma v. anche, per qualche accenno, il mio *La questione della Palestina nel diritto internazionale*, Torino (Giappichelli) 1994.

²¹⁷ Basti citare per tutti R. HIGGINS, The United Nations, cit., p. 38: « ... and that United Nations organs, in their day-to-day work, necessarily contribute to the clarification and creation of law...To this extent, therefore, the United Nations political organs provide sources formelles-the evidences of a recognized source of law in the form of state practice showing the existence of a custom. The Security Council and General Assembly also contribute to the sources materielles of international law. Not only are they organs in which states may make pronouncements and vote, thus revealing state practice, but they are bodies which are themselves engaged in acts qua organs. They have tasks to perform which contribute to the clarification and development of law..., p. 43, What is required is an examination of whether resolutions with similar content, repeated through time, voted for by overwhelming majorities, giving rise to a general opinio juris, have created the norm in question». V. Ampiamente su questi temi, G. ARANGIO-RUIZ, The United Nations Declaration on Friendly Relations and the System of the Sources of International Law. With an Appendix on the Concept of International Law and the Theory of International Organisation, Alphen aan den Rijn (Sijthoff) 1979, p. 56 ss.

²¹⁸ Senza dimenticare la A/RES/377 (V), *Uniting for peace*! Su cui v. anche M. RAMSDEN, "Uniting For Peace" and Humanitarian Intervention: The Authorising Function of the U.N. General Assembly, in Washington international law journal, 2016, p. 267 ss. L'ipotesi, in maniera molto sintetica, è richimata anche nel rapporto della INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY (ICISS), *The Responsibility to Protect*, 2001, p. 48 § 6.7, in http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf

Syrian regime: UK government legal position, 29.8.2013, in https://www.gov.uk/government/publications/chemical-weapon-use-by-syrian-regime-uk-government-legal-position/, che afferma: «If action in the Security Council is blocked, the UK would still be permitted under international law to take exceptional measures in order to alleviate the scale of the overwhelming humanitarian catastrophe in Syria by deterring and disrupting the further use of chemical weapons by the Syrian regime» in termini di R2P, sul punto v. D. BETHELHEM, Stepping back a

Specificando meglio, voglio dire che, il fatto che più di uno stato voti a favore di una certa risoluzione, quanto meno ciò implica che essi sono disposti o si aspettano di vedere il comportamento a favore del quale hanno votato, se non altro giudicato non illecito, ma anche, a dir poco, suggerito agli interessati: altrimenti perché votare a favore, anzi perché assumere atteggiamenti e posizioni su certe questioni? Basterebbe ignorarle quelle situazioni, votare contro, magari astenersi, impedirne la discussione, ecc. Un esempio in qualche maniera significativo, potrebbe essere quello della famosa risoluzione 181 (II) sulla Palestina e in particolare sulla parte in cui quella risoluzione "delimita" i confini dei due (poi solo uno) futuri stati. Quella risolzuione, in sé solamente esortativa e anche relativamente imprecisa nella delimitazione dei confini, benché molto chiara nella indicazione della soluzione corretta della questione secondo la maggioranza dell'AG, non solo è stata assunta come base giustificativa formale della Dichiarazione sulla costituzione dello stato di Israele del 1948²²⁰, ma anche come riferimento, in termini analoghi, nella Dichiarazione di indipendenza (per quel che vale, beninteso) della Palestina del 15.11.1988²²¹, e, specialmente, di fatto se non formalmente in quanto nemmeno menzionata, nei termini delle due risoluzioni del CdS in materia la 242 (22.11.1967) con l'invito ad Israele a ritirarsi dai territori occupati, ri-

moment: The legak basis in favour of a principle of Humanitarian Intervention, in EJIL Talk in https://www.ejiltalk.org/stepping-back-a-moment-the-legal-basis-in-favour-of-a-principle-of-humanitarian-intervention/

²²⁰ V.la in http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/ declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx, dove si afferma: « On the 29th November, 1947, the United Nations General Assembly passed a resolution calling for the establishment of a Jewish State in Eretz-Israel; the General Assembly required the inhabitants of Eretz-Israel to take such steps as were necessary on their part for the implementation of that resolution. This recognition by the United Nations of the right of the Jewish people to establish their State is irrevocable. This right is the natural right of the Jewish people to be masters of their own fate, like all other nations, in their own sovereign State. ACCORDINGLY WE, MEMBERS

²²¹ Che afferma testualmente: «Despite the historical injustice inflicted on the Palestinian Arab people resulting in their dispersion and depriving them of their right to self-determination, following upon U.N. General Assembly Resolution 181 (1947), which partitioned Palestine into two states, one Arab, one Jewish, yet it is this Resolution that still provides those conditions of international legitimacy that ensure the right of the Palestinian Arab people to sovereignty», in http://middleeast.about.com/od/documents/a/me081115f.htm .

spetto a che se non a quanto delimitato e sostanzialmente accettato nella citata Dichiarazione? E, naturalmente con la successiva 338 (22.10.1973) che si limita a richiamare la precedente. Come credo di avere mostrato esaustivamente in passato²²², il fatto rilevante è che *all'atto della sua nascita* (cioè della sua auto-costituzione *ex novo*) Israele non solo si riferisce richiamandola a quella risoluzione come fondamento della legittimità di ciò che sta facendo (si riferisce cioè alla base giuridica che la risoluzione fonda *per la sua esistenza*!) ma, nell'insediarsi sul territorio, non solo sostanzialmente si insedia su quello indicato nella risoluzione, ma quando viene attaccata, difende esattamente quello. Israele, quando lo fa, non è membro delle NU e il resto della Comunità internazionale, sostanzialmente, accetta in quanto ha in sostnza determinato, quella situazione.

Si potrebbe aggiungere, con ogni cautela, che questa funzione, se vogliamo, para-legislativa dell'AG²²³, può essere dedotta anche dal fatto che, nella misura in cui le risoluzioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranze significative di voti (o meglio, "quando" siano assunte a maggioranze significative di voti) esse esprimono una convinzione diffusa, nel senso espresso dalla CIG nella sentenza sulla Namibia secondo cui una prassi seguita ripetutamente, *mutatis mutandis* – qui si parla della AG e non del CdS e della prassi relativa all'astensione dei membri permanenti come nella Sentenza, ma forse in termini di formazione di una prassi, nonostanti tutte le obiezioni, i "numeri" della

²²² Supra nt. 173.

²²³ Spesso il tema è, trattato in maniera molto confusa e discutibile, come ad es. criticato da M. RAMSDEN, cit. supra nt. 216, che a proposito delle tesi che interpretano la risoluzione Uniting for Peace in maniera molto "forte" rileva, p. 279: «"strong UfP" theory asserts that the Assembly may recommend that members take enforcement action. While such a recommendation is not binding on the membership, it serves to authorise states to use force in accordance with a U.N. mandate ... This article will then advance the claim that the U.N.'s constitutional structure is such that the Assembly can assume enforcement powers to authorise a humanitarian intervention under a U.N. mandate». Il punto è, a mio parere, che una deliberazione della AG, a parte il caso di una deliberazione in stile *Uniting for Peace*, se anche non possa legittimamente "autorizzare" l'uso della forza, serve comunque a stabilire la legittimità (in questo caso, anche ex post) di una azione o di un fatto. Che poi, l'AG possa effettivamente agire in quel senso, in quanto gestore del "potere residuale" necessariamente residente nell'organo non solo di competenza generale, ma di partecipazione generale, lo ritengo perfettamente coerente al sistema del diritto internazionale odierno: è l'unico organismo in cui è "rappresentata" la Comunità internazionale nella sua interezza.

AG sono decisamente più significativi - dimostra che: «has been generally accepted by Members of the United Nations and evidences a general practice of that Organization»²²⁴, dove, mi sembra ripeto con tutte le cautele possibili, che il punto rilevante è il riferimento ai "Members" e cioè agli stati, indistintamente, membri permanenti o no²²⁵. Insomma: se gli *stati* la pensano (e lo fanno ripetutamente) in un certo modo è lecito almeno supporre che stiano ponendo una norma o stiano affermando che quella norma esiste, la stiano riconoscendo come tale²²⁶. Gli stati sono la Comunità internazionale o almeno gran parte di essa. E quindi, in altre parole, se è concepibile e si accetta che i voti espressi dagli stati membri di una organizzazione internazionale esprimano la volontà dell'organizzazione internazionale stessa – pertanto in qualche modo la volontà di tutti i membri di essa, visti come complesso unitario -, anche quando non formalizzata in una disposizione specifica, non si vede perché, in linea di principio, quella stessa volontà possa essere ignorata dalla Comunità internazionale della quale quegli stati fanno parte.

Insomma, sempre con ogni cautela e sempre specificando che, *in ogni caso trattandosi di diritto internazionale*, il risultato va verificato di volta in volta, regge mi pare il paragone con il diritto interno, dove se la legge di uno stato è approvata da una maggioranza poi vincola tutti e non solo, verso l'esterno è la volontà di tutti, *dello stato*. Nel parere citato sopra, non a caso la Corte parla di espressione della volontà dell'*Organizzazione*, nella sua complessità unitaria.

10.2.1. Analiticamente il contenuto delle risoluzioni

E dunque: accanto all'invito, fin dalla prima delle risoluzioni in discussione²²⁷, al rispetto dei diritti dell'uomo - e qui, nel 2011, siamo

²²⁴ CIG, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, 21.6.1971, § 22.

²²⁵ Sul punto, v. ampiamente M. RAMSDEN, cit. supra nt. 216.

²²⁶ Nel senso di cui al mio *Per un'analisi critica*, cit., p. 463 ss.

²²⁷ La A/RES/66/176, 19.12.2011: *Considerando* 8: «Reaffirming that all States Members of the United Nations should refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations, 1. *Strongly condemns* the continued grave and systematic human rights violations by the Syrian authorities». Vale la pena di aggiungere che, in questa, come nella

ancora "solo" a questo, il diritto umanitario verrà più avanti, quando cioè la AG constaterà l'esistenza di un conflitto vero e proprio, anzi di un conflitto internazionale – l'Assemblea afferma con nettezza due principi cardine: il divieto, e il conseguente invito a rispettarlo, di interferenze esterne nella situazione siriana, e, ancora più importante perché poi ripetuto costantemente anche nelle risoluzioni del CdS, il principio del rispetto della sovranità e della integrità territoriale della Siria.

Non sono, mi sia consentito un rapido commento, non sono queste frasi fatte o rituali, ma sono la affermazione di due principi fondamentali del diritto internazionale, applicabili anche alla situazione in oggetto, posto che è proprio il mancato rispetto dei diritti dell'uomo (in particolare a causa di quelle che si definiscono le "gross violations" dei diritti dell'uomo) ciò che, nella prassi delle NU, può motivare il (o almeno essere una delle motivazioni del) riconoscimento della insorgenza e della conseguente legittimità di una pretesa all'esercizio dell'autodeterminazione da parte della popolazione, la cui legittimità è anche legata a.- sia alla non interferenza esterna per dir così ostile al governo legittimo: insomma il divieto di suscitare ribellioni piuttosto che aiutarle, ove consolidate e legittime, b.- sia all'affermazione del dovere di rispettare l'integrità territoriale dello stato, che è come dire che la secessione traumatica non è accettabile dalla Comunità internazionale, salvo i casi estremi in cui, almeno secondo una parte della dottrina, dovesse rivelarsi indispensabile per gravi violazioni dei diritti dell'uomo. Diversamente, la secessione può anche risultare da un processo di autodeterminazione, ma solo quando realizzata con il consenso della totalità della popolazione dello stato che si frantuma.

In altre parole, posto che la valutazione sulla legittimità della pretesa popolare all'autodeterminazione è di competenza esclusiva della Comunità internazionale ("organizzata" o meno, che sia) la interferenza esterna può indurre a non considerare legittima la pretesa, salvo quando la repressione della legittima aspirazione all'autodeterminazione *richieda* in qualche maniera, e comunque legittimi, l'aiuto esterno alla popolazione in lotta: ciò è scritto a chiare lettere, a mio parere, nella Risoluzione sulle relazioni amichevoli degli stati del

gran parte delle successive risoluzioni, il testo si apre con un richiamo alla Carta («Guided by the Charter») e ai diritti dell'uomo.

1975²²⁸. Così come, è sicuramente un principio, in larga misura di creazione della prassi assembleare, quello che, accanto al rigoroso rispetto della integrità territoriale dello stato, vede, a difesa delle popolazioni minoritarie, l'obbligo di offrire loro un regime che ne garantisca l'identità: il regime delle minoranze, insomma.

Altrove²²⁹ credo di avere dimostrato ampiamente quanto, specialmente il principio del "divieto" di secessione, sia uno dei fondamenti della prassi delle NU in materia di autodeterminazione, e quanto ciò abbia influito sulla costruzione e il consolidamento del citato principio parallelo, e in qualche modo *successivo*, del rispetto e della garanzia delle minoranze, sotto i profili sia della identità culturale che della autonomia amministrativa *nell'ambito dello stato*: proprio in quanto, in sostanza, la secessione non è accettabile (o almeno nella prassi delle NU è ritenuta da evitare) il principio del rispetto delle minoranze garantisce la soddisfazione almeno di talune delle aspirazioni popolari.

In qualche misura, mi pare di poter dire, la "ambiguità" o almeno la cautela specie dei curdi siriani (ma di recente, come abbiamo visto, anche di quelli iracheni) con riferimento al loro futuro – se indipendente o parte autonoma di uno stato federale – ne è una prova, tanto è vero che, come segnalato più sopra, i gruppi ribelli siriani partecipi della Conferenza di Astana-Ginevra, non accettano nell'organismo che dovrebbe rappresentarli tutti la partecipazione dei curdi, proprio perché questi ultimi sono interessati alla costituzione di uno stato federale o addirittura di uno stato curdo autonomo.

Queste affermazioni di principi, ripeto, trovano conferma anche nelle risoluzioni successive, a cominciare da quella della medesima sessione, la 253 ²³⁰, dove in particolare, il richiamo al rispetto

²²⁸ V. di recente il mio G. Guarino, Autodétermination des peuples, respect de la volonté populaire et charte africaine de la démocratie, in R. BEN ACHOUR (dir.), Les changements anticonstitutionnels de gouvernement : approches de droit constitutionnel et de droit international, in Les Cahiers de i^¹Institut Louis-Favoreu, n. 3, 2013, anche in Consulta online, 2013.

²²⁹ V. il mio *Autodeterminazione dei popoli*, cit., *passim*.

²³⁰ A/RES/66/253, 16.2.2012: «1. Reaffirms its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and stresses the need to resolve the current political crisis in the Syrian Arab Republic peacefully; 2. Strongly condemns the continued widespread and systematic violations of human rights and fundamental freedoms by the Syrian authorities, such as the use of force against civilians ...», ma va oltre perchè estende il discorso anche ai ribelli: «4. Condemns all violence, irrespective of where it comes from, and calls upon all parties in the Syrian Arab Republic, including armed groups, to stop all violence ... 7. Calls

dell'integrità territoriale è insistito unitamente alla prima condanna netta dell'uso della forza armata per la repressione dei movimenti di protesta e opposizione popolari.

Proseguendo, peraltro, in una valutazione sempre più analitica della situazione siriana, l'AG sin dal 2012²³¹, da un lato ribadisce quanto detto prima condannando in particolare l'uso della forza (militare) da parte governativa siriana, estendendo la condanna delle azioni militari, sempre da parte governativa, anche condotte contro stati confinanti (da cui evidentemente sempre più spesso arrivano aiuti ai ribelli) e, dall'altro, condanna per la prima volta l'uso di armi chimiche contro la popolazione civile. E, inoltre con la risoluzione successiva²³², oltre ad ampliare il discorso al diritto umanitario, e quindi in al-

for an inclusive Syrian-led political process, conducted in an environment free from violence, fear, intimidation and extremism and aimed at effectively addressing the legitimate aspirations and concerns of the people of the Syrian Arab Republic, without prejudging the outcome» (corsivo mio).

A/RES/67/183, 20.12.2012, Considerando 7 e 8 : «Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic and to the principles of the Charter, Strongly condemning the shelling as well as the shooting by the Syrian armed forces into neighbouring countries, which led to casualties and injuries of the civilians of those countries as well as of Syrian refugees, and underlining that such incidents violated international law and highlighted the grave impact of the crisis in the Syrian Arab Republic on the security of its neighbours and on regional peace and stability ... » e poi, nella parte dispositiva: «4. Stresses its support for the aspirations of the Syrian people for a peaceful, democratic and pluralistic society, in which there is no room for sectarianism or discrimination on ethnic, religious, linguistic or any other grounds, based on the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms», dove vanno rilevate due cose: il richiamo, per la prima volta, al problema dei rifugati, e la richiesta, finora inedita, ad un governo pluralista.

the continuing escalation of violence in the Syrian Arab Republic, in particular the continued widespread and systematic gross violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law ... Expressing deep concern at the more than one million refugees and millions of internally displaced persons who have fled as a result of the extreme violence,... Charter, Recalling that all Members of the United Nations shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations, ... 25. Reiterates its call for an inclusive Syrian-led political transition to a democratic, pluralistic political system, in which citizens are equal regardless of their affiliations, ethnicities or beliefs, including through the commencement of a serious political dialogue between credible, empowered and mutually acceptable interlocutors representing the Syrian au-

tre parole, a riconoscere lo stato di guerra in loco, cerca di determinare o almeno favorire quella (che a conti fatti non sembra poi riuscita) prospettiva unitaria del territorio siriano già ricordata, attraverso, però anche qui significativamente e per la prima volta, il riconoscimento della rappresentatività della intera popolazione (ribelle) nel National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces: proprio quell'organismo che, come rilevato più sopra, nella realtà non riesce poi ad affermarsi come un attendibile "unico" rappresentante del popolo siriano, condizione basilare, a mio parere, ma specialmente alla luce della prassi delle NU (basterebbe citare il caso dell'OLP), per potere riconoscere ad esso la capacità di "parlare" a nome del popolo siriano, in termini di rivendicazione della autodeterminazione. Il tutto, viene espresso in forma molto didascalica, dividendo la risoluzione in tre veri e propri "Capitoli": 1.- International humanitarian law and human rights, 2.- Humanitarian situation, 3.- Political transition, una sorta di vera e propria dettatura di una certa precisa soluzione di quello che ormai è, a tutti gli effetti per l'AG, un conflitto armato, internazionale.

Ma non finisce qui, perché la stessa AG, mentre insiste per una transizione verso un regime politico pluralista (per non dire "democratico", termine molto ambiguo e poco usato nel diritto internazionale) non manca di identificare nel $D\bar{a}$ 'ish l'insorgere di un nemico pericoloso non solo per la Siria²³³, ma anche per il resto del mondo,

thorities and the Syrian opposition; 26. *Welcomes* the establishment of the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces on 11 November 2012 in Doha as effective representative interlocutors needed for a political transition, as well as its commitment, expressed in its communiqués dated 15 and 23 February 2013 and 20 April 2013, to the principle of a political transition leading to a civil, democratic and pluralistic Syrian Arab Republic,...».

²³³ A/RES/69/189, 18.12.2014, *Considerando* 8: «Recalling that, amid expressions of popular discontent over restrictions on the enjoyment of civil, political, economic and social rights, civilian protests erupted in Dar'a in March 2011, and noting that the excessive and violent oppression of civilian protests by the Syrian authorities, which later escalated to the direct shelling of civilian population areas, fuelled the escalation of armed violence and extremist groups, ... 4. Further deplores and condemns in the strongest terms the terrorist acts and violence committed against civilians by the Islamic State in Iraq and the Levant, its violent extremist ideology and its continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law... 11. Also demands that the Syrian authorities meet their responsibilities to protect the Syrian population; ... 13. Demands that all foreign terrorist fighters, including those who are fighting in support of the Syrian authori-

invocando anche (e di nuovo per la prima volta) l'obbligo dello stato di Siria di protezione dei propri cittadini anche dalla detenzione illegale sia da parte siriana *che del Dāʿish*, mentre, di nuovo per la prima volta, condanna la presenza dei "foreign fighters", che, in questa risoluzione sono quelli agenti a favore del regime siriano (e solo successivamente in generale²³⁴) come un ulteriore elemento di pericolo, per la Siria stessa, della quale è proprio l'AG quella che individua nel regime siriano la violazione dell'obbligo di protezione della propria popolazione, rivolgendosi a tutti i "combattenti": a confermare, insomma, che, secondo l'AG, è in atto un conflitto internazionale.

Ma, mi pare, l'AG fa, o almeno tenta di fare, ancora di più. Perché, a partire dal 2015²³⁵, comincia a ribadire, sia pure in maniera non

ties, immediately withdraw from the Syrian Arab Republic; ... 17. Demands that the Syrian authorities, the Islamic State in Iraq and the Levant, al-Nusra Front, and all other groups halt the arbitrary detention of civilians and release all civilians detained». V. anche, molto simile, A/RES/70/234, 23.12.2015.

²³⁴ A/RES/68/182, 18.12.2013, Considerando 7:« Expressing alarm at the failure of the Government of the Syrian Arab Republic to protect its population and to implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies ... 5. Demands that all parties immediately put an end to all violations and abuses of international human rights law and international humanitarian law, recalls, in particular, the obligation under international humanitarian law... 6. Strongly condemns the intervention of all foreign combatants in the Syrian Arab Republic, including those fighting on behalf of the Syrian authorities».

²³⁵ Con la A/RES/71/130, 9.12.2016, dove si offre in qualche modo anche una ricostruzione storica e logica della situazione, ad esempio quando si afferma, Considerando 5: « Recalling that, amid expressions of popular discontent over restrictions on the enjoyment of civil, political, economic and social rights, civilian protests erupted in Dar'a in March 2011, and noting that the excessive and violent oppression of civilian protests by the Syrian authorities, which later escalated to the direct shelling of civilian population areas, fuelled the escalation of armed violence and extremist groups, including so-called ISIL (also known as Da'esh)» senza, però, dimenticare che le atrocità non sono sempre e solo imputabili sl governo siriano, Considerando 15: "
When the presence of terrorist organizations in the Syrian Arab Republic and the spread of violent extremism conducive to terrorism, strongly condemning all terrorist attacks, abuses of human rights and violations of international humanitarian law carried out by so-called ISIL (also known as Da'esh), Al-Nusrah Front and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida or ISIL (also known as Da'esh), and other terrorist groups, as designated by the Security Council, and reiterating the call upon all parties to commit to putting an end to terrorist acts perpetrated by such organizations and individuals, while reaffirming that terrorism in all its forms constitutes one of the most serious threats to

sempre chiarissima, il fatto che il mancato esercizio del succitato dovere di proteggere²³⁶, che viene esplicitamente imputato al regime siriano, rappresenta un vero e proprio crimine internazionale, tanto che, e qui credo realizzi il compimento della sua azione, esplicitamente accusa il regime della commissione di quel crimine²³⁷ da affidare agli strumenti disponibili, inclusa ovviamente la ICC.

Infine, per concludere questo discorso, è la stessa AG, quella che istituisce, con la A/RES/71/248, lo International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, che in qualche modo potrebbe essere il braccio operativo per il traferimento alla Corte Penale internazionale dei responsabili di quei crmini, posto che l'AG al punto 1 della predetta Risoluzione afferma: «Emphasizes the need to ensure accountability for crimes involving violations of international law, in particular of international humanitarian law and international human rights law, some of which may constitute war crimes or crimes against humanity, committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 through appropriate, fair and independent investigations and prosecutions at the domestic or international level, and stresses the need to pursue practical steps towards this goal to en-

international peace and security and that any acts of terrorism are unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever and by whomsoever committed»

²³⁶ V. la risoluzione cit. *supra* nt. 233, *Considerando* 7: «*Recalling* the primary responsibility of the Syrian Arab Republic to protect its population, and condemning the repeated disregard of the purpose and principles of the Charter, and violations of international humanitarian law and of international human rights law, throughout the conflict in the Syrian Arab Republic, and recalling also the need for all parties to the conflict to fully comply with their obligations under international law, in particular the Charter, international humanitarian law and international human rights law, and expressing deep concern at the lack of compliance with these obligations».

²³⁷ A/RES/71/130: «9. *Emphasizes* the need to ensure accountability for crimes involving violations of international law, in particular of international humanitarian law and international human rights law, some of which may constitute war crimes or crimes against humanity, committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, through appropriate, fair and independent investigations and prosecutions at the domestic or international level, and stresses the need to pursue practical steps towards this goal to ensure justice for all victims and contribute to the prevention of future violations»

sure justice for all victims and to contribute to the prevention of future violations...» 238 .

²³⁸ Aggiungendo anche: «3. *Welcomes* the efforts by States to investigate and prosecute crimes within their jurisdiction committed in the Syrian Arab Republic, in accordance with their national legislation and international law, and encourages other States to consider doing the same and to share relevant information to that end with other States».

LE "POTENZE" ²³⁹ E LE LORO ATTIVITÀ

SOMMARIO: 11. I titoli giuridici della presenza delle Potenze sul terreno. – 11.1. Intervento su richiesta a favore del legittimo governo della Siria. – 11.2. Intervento umanitario. – 11.2.1 ... nella forma della cd. transformative occupation. – 11.2.2 La Responsibility to Protect, umanità o diritto? Umanità e diritto. – 11.2.2.1 ... e la pre-emptive defence. – 11.3. L'intervento surrogatorio: il "modello" Uniting for Peace. – 11.4. La legittima difesa: in generale. – 11.5. La legittima difesa nei casi particolari: A.- di un conflitto "asimmetrico". – 11.6. B.- di interventi in stati "Unwilling or Unable".

11. I titoli giuridici della presenza delle Potenze sul terreno

La situazione siriana, come emerge dal racconto fin qui fatto, è una, purtroppo non rara, situazione di un regime autoritario che reprime con ogni mezzo le aspirazioni popolari ostili al regime, insomma le opposizioni,²⁴⁰ almeno in parte venute alla luce con i movimenti delle cdd. "primavere" arabe²⁴¹. In questa situazione rilevano due elementi: *in primo luogo* la violenza della repressione e *pertanto*²⁴² *i.*- la *conseguente* dubbia legittimità del regime - già di per sé dubbia per la sua origine in un colpo di stato – *ii.*- dal punto di vista del diritto in-

²³⁹ L'uso del termine, come risulterà dal contesto, ha una valenza ... provocatoria, ma non casuale.

²⁴⁰ Regime autoritario, come sono la gran parte dei regimi "eredi" del colonialismo, specie nel Medioriente, dove dunque in mancanza della massima cautela e perfino pudore ad agire, dovrebbe almeno prevalere la discrezione. Ciò che colpisce, invece, è che sono proprio gli stessi stati che hanno contribuito a fare nascere quei regimi, quelli che accorrono a sostituirli con altri analoghi regimi.

²⁴¹ Su cui v. già A. BELLAL, L. DOSWALD-BECK, Evaluating the use of force during the Arab Spring, in Yearbook of International Humanitarian Law, 2011, p. 3 ss. in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2160870

²⁴² Dato che, diventa un tema ricorrente, proprio quello che vede nella esasperazione autoritaria dei regimi, una delle possibili motivazioni della loro illegittimità e quindi della liceità degli interventi contro di essi. Ma il punto è, era e resta – e lo vedremo tra poco – il fondamento giuridico di esso, rispetto al quale, nonostante ogni tentativo di ricostruirla, la funzione delle NU risulta inesistente, contrariamente a ciò che brillantemente sostiene il già cit. M. RAMSDEN, "*Uniting for Peace*", cit., p. 273 e passim.

ternazionale dei diritti dell'uomo²⁴³, oltre che *iii.*- dal punto di vista del diritto penale internazionale, per il comportamento dei suoi governanti e, per certi versi, *iv.*- la sua scarsa, in parte sopravvenuta, rappresentatività e, *in secondo luogo*, il *dato di fatto* per il quale una parte dei sommovimenti contro il regime, sono finanziati quando non addirittura suscitati da stati terzi, il che obbliga a valutarne con estrema cautela la legittimità internazionale in termini di principio di autodeterminazione dei popoli. In altre parole i vari elementi da prendere in considerazione, vanno "bilanciati" per poter esprimere un giudizio politico complessivo, che comunque in questa sede non troverebbe posto, ma vanno anche in un certo senso "misurati" per poterne dedurre, come abbiamo fatto fin qui, uno *status* giuridico complessivo del regime stesso, formalmente legittimo, come ribadisco nel prossimo paragrafo, e degli enti che a vario titolo gli si oppongono.

Compito, dunque, delle pagine che seguono sarà di valutare la legittimità delle affermazioni con le quali i vari stati "esterni" in campo definiscono e legittimano le proprie posizioni: quei soggetti esterni che ho definito, con un termine volutamente ottocentesco, "le potenze", solo per sottolineare la loro estraneità alle, e pretesa autoritaria²⁴⁴ sulle popolazioni e sulle culture, non solo politiche, locali.

Gli stati che, a vari titolo agiscono in Siria, per molti dei quali non è possibile non tenere presente il loro specifico passato colonialista²⁴⁵,

²⁴³ Si esprime proprio sul punto della violenza interna ai regimi (e non solo ad essi), il bell'articolo di R. CADIN, *La metafora del "torturatore, pirata del XX secolo" quale fonte di ispirazione/maledizione della tutela extraterritoriale dei diritti umani da parte della giurisprudenza civile degli Stati Uniti,* in corso di stampa.

²⁴⁴ Di nuovo non per caso, ma parafrasando il ben noto punto 1 della A/RES/1514 (XV) dove l'AG (e non è un caso, come spiegato *supra*) afferma: «The subjection of peoples to *alien* subjugation, domination and exploitation... ». L'elemento della *estraneità* diviene poi fondamentale e dirimente nella storia del principio di autodeterminazione dei popoli, unitamente a quello della "dominazione". Nello scritto cit. alla nt. 245 viene, correttamente, sottolineata la parte relativa anche allo sfruttamento.

²⁴⁵ Sia pure con accenti diversi, ma in toni, mi pare, non diversi, piace riportare alcune osservazioni di H.J. RICHARDSON III, *Critical Perspectives on Intervention*, cit., che afferma, definendo quello che io chiamo genericamente atteggiamento coloniale in termini, modernamente, di "conflitto Nord-Sud", p. 14: «... colonial aims and doctrines persist, to the point where current international law at the constitutive level continues to be racialized as between Northern Tier peoples and states pursuing various versions of an imperial project, and racialized "other" peoples and states in the Southern Tier, and also towards such diasporic peoples in the Northern Tier within the North's own territories and cities» per poi aggiungere, p. 16: «Additionally, we note proposed Charter interpretations allowing the unilateral use of force for "hu-

ma che, come ho già suggerito, anche per il solo fatto di intervenire fanno cadere ogni possibile dubbio sulla internazionalità del conflitto, possono essere divisi nelle seguenti, grossolane, cinque categorie: 1.stati locali (cioè stati della zona del Medio Oriente in senso allargato) interessati a sostenere, militarmente o finanziariamente questa o quella parte nel conflitto e che perciò sono soggetti che intervengono nel conflitto, non uti universi per così dire, ma a sostegno dell'una o dell'altra parte, perdendo così, *prima facie*, lo *status* di neutralità posto che lo avessero mai avuto, 1.1.- gli stessi (non tutti ovviamente) in quanto finanziatori del Dā ish, che, come abbiamo visto, è un ente del tutto particolare - sulla cui legittimazione ad esistere, come abbiamo visto, è più che lecito dubitare, ma esiste – e va, quindi, tenuto accuratamente distinto dai vari movimenti ribelli al regime siriano; 2.- gli stati, quasi tutti ex coloniali o alleati di essi, che intervengono nel conflitto e in parte lo determinano (il conflitto è divenuto anche perciò internazionale) allo scopo di sovvertire il regime o di fare prevalere una delle parti in lotta, o che asseriscono di 2.1.- agire tout court allo scopo di sovvertire il regime siriano, in quanto anti democratico e violento, oppure 2.2.- di agire per motivi "umanitari" (impedire i massacri da parte del regime) nell'ambito spesso 2.2.1.- della cd. R2P, la Responsibility to Protect, ma anche 2.3.- che affermano di agire per legittima difesa dalla attività del Dā'ish, sia 2.3.1.- colpendolo direttamente in quanto "occupante" del territorio siriano, sia 2.3.2.- agendo contro o a prescindere dalla stessa Siria, in quanto, nella terminologia utilizzata spesso in particolare dall'amministrazione statunitense, il regime siriano sarebbe *unwilling or unable* nonché di sconfiggere il Dā'ish di impedirne l'attività terroristica all'estero, azione che, in questo quadro, 2.3.3.- diviene una asserita legittima difesa, in qualche modo preventiva, dal terrorismo esercitato dal Dā'ish nei paesi "occidentali" (e non solo anche se, se non sbaglio, sono solo i primi, gli stati "occidentali" insomma, quelli che parlano di legittima difesa dal terrorismo); 3.- stati che agiscono o affermano di agire uti universi, cioè senza coordinamento della Comunità internazionale, organizzata e non,

manitarian intervention" as a permissive principle of customary international law. This doctrinal claim had both pre- and post-Charter history in supporting Northern arguments to intervene in Southern States to rescue the former's citizens threatened there with harm. This doctrine has been much abused, including in the definition of "citizens" expanding to "European kith and kin" as empowering rescue interventions by any European state, and incorporating the general practice of invoking the doctrine for supposed rescue missions while the intervening troops, once in country, tended to also modify the local governance of the state more towards European interests», per poi suggerire di limitare assai l'uso della cd. R2P, specie da parte delle NU.

ma a suo nome e per suo conto, magari grazie ad una applicazione molto estensiva della logica *Uniting for Peace*; 4.- stati che agiscono per realizzare proprie, manifeste o occulte, acquisizioni territoriali o politiche, come la Turchia o 4.1.- per instaurare zone di influenza, destinate ad impedire ad altri di assumerne il controllo a cominciare dai popoli locali, per lo più si tratta ancora della Turchia verso i curdi siriani, ma anche degli USA interessati a creare basi in un futuro territorio curdo; 5.- stati, infine, che agiscono in difesa del governo legittimo, a richiesta, più o meno imposta, di esso, pur se 5.1.- non necessariamente in difesa dello *status quo*, in quanto aperti ad una riconsiderazione della situazione locale nell'ambito di una trattativa *tra* le parti in causa. Ovviamente accade che uno stesso soggetto agisca a più titoli o debba essere descritto in tal modo.

Nessuna delle categorizzazioni di cui sopra, è bene precisarlo con nettezza, esprime un giudizio di valore, ma solo vuole essere una schematizzazione delle posizioni effettive in campo, per valutarne, poi, molto succintamente, la posizione giuridica.

Va senza dire che, a ben vedere, la prima domanda da porsi è: perché ed a qual titolo, tanti stati partecipano attivamente al conflitto, che, nella sua sostanza è: a.- un conflitto in parte di autodeterminazione e in parte no come ho mostrato sopra, tra il governo legittimo e una, anzi varie parti del suo²⁴⁶ popolo, e b.- un conflitto tra lo stesso governo legittimo e una entità nuova e finora sconosciuta, che mira a soppiantare il regime siriano, indipendentemente dal consenso della popolazione e quindi fuori dell'istituto della autodeterminazione dei popoli.

E dunque nelle pagine che seguono, ci occuperemo approfonditamente solo di alcuni dei temi su indicati, e precisamente: dell'intervento della Russia su richiesta siriana, dell'intervento umanitario e nell'ambito della cd. Responsibility to Protect e quindi anche della cd. transformative occupation, della legittima difesa sia in senso stretto, ma in un conflitto asimmetrico, sia preventiva (anzi della cd. pre-empitive self defense), e della legittima difesa, per così dire residuale, svolta in applicazione della logica "Uniting for Peace" e di quella, infine, motivata sulla base della citata situazione di "unwilling or unable".

²⁴⁶ "Suo" in senso, allo stato dei fatti, tecnico, dato che, se e quando un processo legittimo di autodeterminazione si dovesse realizzare a vantaggio di esso o di una parte di esso, quella parte di popolo non sarebbe più il popolo *dello* stato Siria.

11.1. Intervento su richiesta a favore del legittimo governo della Siria

E cominciamo dagli ultimi nell'elenco di cui sopra e cioè i soggetti che sono intervenuti a sostegno del governo legittimo della Siria: la Russia, innanzitutto, poi l'Iran e, in maniera tortuosa, la Turchia²⁴⁷.

Va bene chiarito che quando dico "governo legittimo", mi riferisco al dato formale e di fatto, caratteristico del diritto internazionale, per il quale il governo al potere effettivo è anche legittimo dal punto di vista del diritto internazionale²⁴⁸. Anche se, nella medesima logica dell'effettività, anche un governo di fatto, se ed in quanto effettivo, può, nel diritto internazionale, essere considerato legittimo²⁴⁹.

Ciò non impedisce di ritenere quel governo da sostituire o abbattere, ma fin tanto che esso è effettivo, e quindi tra l'altro governa il territorio o quel che ne resta, è *il solo rappresentante valido dello stato Siria*, dal punto di vista del diritto internazionale²⁵⁰ e a mio parere, lo

²⁴⁷ Ostile ai curdi al punto da iniziare, pare, negoziati con il governo siriano per consegnare a quest'ultimo, odiatissimo regime, l'enclave curda di Afrin, impedendo così la creazione di una amministrazione curda. V. *supra*, § 5.1, e nt. 83.

²⁴⁸ Per tutti, di recente v. L. VISSER, *Russia's Intervention in Syria*, in *EJIL Talk*, 25.11.2015, in https://www.ejiltalk.org/russias-intervention-in-syria/#more-13869

²⁴⁹ È l'ipotesi del governo Tinoco in Costa Rica (v. RIIA, 18.10.1923, Tinoco Arbistration (Great Britain v. Costa Rica), vol. 1, p. 369 ss. dove, p. 381 si afferma: «But when recognition vel non of a government is by such nations determined by inquiry, not into its de facto sovereignty and complete governmental control, but into its illegitimacy or irregularity of origin, their non-recognition loses something of evidential weight ... Such non-recognition for any reason, however, cannot outweigh the evidence disclosed by this record before me as to the de facto character of Tinoco's government, according to the standard set by international law», affermazione, mi sembra, del tutto attuale, anche se, ovviamente, non è accettabile la interpretazione costitutiva del riconoscimento, ma dove, peraltro la discussione è sulla legittimità del governo Tinoco piuttosto che dello spodestato predecessore Gonzales, mentre non si mette in nessun caso in dubbio l'identità dello stato, il cui governo si può considerare legittimo, anche se perde parte del territorio, magari esclusa solo la capitale, v. D. WIPP-MAN, Military Intervention, Regional Organizations, and Host-State Consent, in Duke Iournal of Comparative હ International Law, 1996,p. http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1378&context=djcil

²⁵⁰ Molto debole, a mio parere, è l'obiezione per la quale, essendo il governo siriano sgradito a parte della pooplazione, la sua legittimazione a richiedere l'intervento esterno cade: così N. ROBINS-EARLY, *Russia Says its Airstrikes in Syria Are Perfectly Legal. Are They?*, in *The World Post*, 3.1.2017 in http://www.huffingtonpost.com/entry/russia-airstrikes-syria-international-law_us_560d6448e4b0dd85030b0c08, ma v. più ampiamente S. MERCIER, *The Legality of Russian Airstrikes in Syria and 'Intervention by Invitation'*, in *E-International*

dico con la massima chiarezza, non è lecito, anzi è un atto criminoso, ritenere che il fatto che il governo violi gravemente i diritti dell'uomo basti a consentire contro lo stato²⁵¹ (e quindi contro il suo popolo) azioni militari unilaterali: anche se questa è la posizione esposta con estrema durezza da Francia, Germania e Gran Bretagna, paesi tutti che non hanno poche responsabilità pregresse nella situazione della Siria²⁵².

Beninteso l'affermazione così asciutta del principio in parola potrebbe aprire la via a discussioni, delle quali non è luogo in questa sede, salvo ad affermare che l'evoluzione più recente del principio di autodeterminazione dei popoli, anche espressa nella ben nota Risoluzione della AG sulle relazioni amichevoli, definisce come illecita la repressione violenta della *legittima* pretesa all'autodeterminazione da parte del popolo e ciò per estensione deve logicamente valere anche per l'intervento a richiesta in questa circostanza da parte del pur legittimo governo²⁵³, mentre per lo più la dottrina tradizionale in tema di autodeterminazione ha sempre ritenuto illegittimo l'interventi a favore dei ribelli²⁵⁴, cosa sulla quale la teoria più condivisibile in materia non concorda. In altre parole, *posto che in Siria sia in atto una legitti*-

Publishing, 29.4.2016 in http://www.e-ir.info/2016/04/29/the-legality-of-russian-airstrikes-in-syria-and-intervention-by-invitation/

 251 Semmai, come dirò più avanti (*infra* testo corrispondente alle ntt. 262 e 263), ciò legittima azioni contro i governanti della Siria. Un primo, ma roporio primissimo, passo in questa direzione potrebbe essere la S/RES/2379 (21.9.2017) in cui si decide la creazione di una sorta di Commissione di indagine sui crimini del $D\bar{a}$ *ish* e dei suoi membri per poterli perseguire ovunque. Primo passo perché non vi si parla ancora dei governi, cui peraltro si era invece riferita la AG come detto *supra*. Ciò, peraltro, con i limiti e le remore di cui più avanti, con riferimento alla possibile natura di combattenti almeno di taluni dei membri del $D\bar{a}$ *ish*.

²⁵² V. la dichiarazione congiunta dei governi di Germania, Francia e Gran Bretagna 18.8.2011, in https://www.gov.uk/government/news/joint-uk-french-and-german-statement-on-syria «Our three countries believe that President Assad, who is resorting to brutal military force against his own people and who is responsible for the situation, has lost all legitimacy and can no longer claim to lead the country. We call on him to face the reality of the complete rejection of his regime by the Syrian people and to step aside in the best interests of Syria and the unity of its people».

²⁵³ Come noto, il tema di principale discussione è se, posto che l'intervento a richiesta del governo legittimo è, appunto, legittimo, lo sia anche l'ntervento a richiesta di un gruppo rivoluzionario. V. per tutti, G.H.FOX, *Intervention by invitation*, in *Wayne State University Law School Legal Studies Research Paper Series No.* 2014-04, 2015, in http://www.ssrn.com/link/Wayne-State-U-LEG.html, che, però, attribuisce il limite, non all'autodeterminazione, ma alla integrità territoriale dello stato.

²⁵⁴ V. per tutti Institut de Droit International, 1975, D. SCHINDLER, *Le principe de non-intervention dans les guerres civiles.*

ma lotta per l'autodeterminazione, chi agisce nel suo ambito potrebbe legittimamente chiedere e ottenere l'intervento di stati terzi. Mentre solo la repressione da parte del governo siriano di una legittima pretesa all'autodeterminazione, varrebbe a rendere illecito l'aiuto al governo stesso in quanto quest'ultimo reprimerebbe illegittimamente la pretesa all'autodeterminazione.

Ma, tornando alla logica del precedente paragrafo, sta al giurista, all'operatore del diritto internazionale valutare se e quando la pretesa all'autodeterminazione sia legittimamente da prendere in considerazione: non basta affermare di volere l'autodeterminazione per averne diritto.

E infatti, come ho già spiegato in precedenza, la autodeterminazione dei popoli è una legittima aspirazione dei popoli, quando essi unitariamente e globalmente²⁵⁵, o almeno in maniera sostanzialmente unitaria e globale e, per così dire, riconoscibile come tale, vi aspirino. E ciò, non è il caso dei molti, troppi, movimenti "ribelli" in Siria, taluni esplicitamente terroristici, che fanno fortemente dubitare che ivi si possa parlare di legittima pretesa alla autodeterminazione. Come, di nuovo, già rilevato, l'unica entità capace di esprimere una aspirazione riconoscibile e difendibile all'autodeterminazione è l'entità cur-

²⁵⁵ Nel senso che il popolo che aspira all'autodeterminazione, deve essere l'intero popolo, non una delle sue parti separatamente: beninteso cum grano salis. Diverso e molto complesso è il discorso sulla individuazione di quale sia il popolo abilitato. All'epoca della decolonizzazione gli abitanti (tutti) del territorio coloniale, senza differenziazioni etniche o culturali ecc., era considerato destinatario della garanzia, in nome della applicazione anche ai territori coloniali del principio del rispetto della integrità territoriale. Oggi, a mio parere, la situazione non è cambiata, salvo che la composizione artefatta di taluni stati ex coloniali, la presenza cioè di gruppi umani ben identificati e differenziati anche territorialmente, induce a riconoscere anche ad essi quella garanzia, a dispetto del principio della integrità territoriale. Nella sentenza sul Cameroon del 1963, la CIG riconobbe il "non luogo a procedere" per il fatto che, nel frattempo, su richiesta dell'AG il popolo del Cameroun francese era divenuto indipendente mentre prendendo atto che il Cameroon dell'amministrazione britannica, era stato diviso in due parti separate si preparava a pronunciarsi ciascuno dei due, con plebisciti separati, l'uno per l'adesione alla Nigeria e l'altro per l'adesione alla Republica del Cameroun, secondo le richieste esplicite dell'AG delle NU; ma per maggiori approfondimenti v. il mio già cit. Autodeterminazione dei popoli, passim. V. CIG, Case Concerning the Northern Cameroons, (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, 2 December 1963, in http://www.icj-cij.org/files/caserelated/48/048-19631202-JUD-01-00-EN.pdf e le risoluzioni dell'AG 1350 (XIII) in cui chiede (ottenendoli) plebisciti separati, in date anche diverse, per i territori, amministrati dalla GB, avendo preso atto della indipendenza intanto concessa al Cameroun in amministrazione francese (A/RES/1349-XIII) e poi riconosce i risultati dei due plebisciti separati con le A/RES/1473 (XIV) e 1608(XV) che chiude la vicenda.

da siriana, che peraltro, in quanto espressa in uno stato sostanzialmente unitario, potrebbe trovare soddisfazione in una forte autonomia della "minoranza" curda²⁵⁶. Ciò ha per conseguenza, a mio parere, che in questo caso (e probabilmente solo in questo caso) il sostegno USA ai curdi del *Rojava* impegnati nella battaglia per la conquista di Raqqa, è legittimo, anche se ciò determina uno scontro indiretto con la Russia, come già accennato sopra, quando facevo rilevare che, a conti fatti, dato che il regime siriano si oppone alla costituzione di una qualunque autonomia curda (cui peraltro si oppongono anche la gran parte degli altri "ribelli") e lo fa anche con l'uso della forza, essendo la Russia operativamente alleata della Siria, il conflitto tra USA e Russia è diretto, anche se, finora, non ha trovato occasione per esprimersi in scontri fisici. Resta però il dato di fatto per il quale, almeno per ora, la Russia sostiene anche i curdi siriani, come sottolineato più sopra²⁵⁷.

Che poi, come anche qui già osservato, la nascita improbabile e imposta dall'esterno di uno stato post-coloniale alquanto "abborracciato" possa indurre verosimilmente ad una globale riconsiderazione dei confini addirittura dell'intero Medioriente, è altro discorso e attiene alla ridefinizione dei confini che solo le parti, alla fine risultanti dagli esiti dei conflitti in corso, potranno risolvere in sede di trattativa politica, non giuridica. Il principio di effettività, peraltro, ha certamente agito a tutt'oggi per consolidare lo *status* sovrano di quegli stati, non diversamente da come ha agito per consolidare i confini di Israele, come anche, però quelli della Palestina, come enti soggetti di diritto internazionale.

Allo stato degli atti, dunque, l'esecrabile, criminale, condannabile regime siriano è *il* legittimo governo della Siria attuale²⁵⁸, suscettibile

²⁵⁶ Questa affermazione non intende essere una risposta o una proposta di soluzione della questione curda, ma solo l'esposizione delle norme di diritto internazionale in materia, che, in certi casi, alla pretesa all'indipendenza preferiscono "assegnare" un diritto all'autonomia nell'ambito dello stato: Alto Adige *docet*.

²⁵⁷ Supra, § 8 testo compreso tra le ntt. 136 e 137.

²⁵⁸ Non può, quindi, non suscitare sorpresa, la posizione diversa del governo britannico, che, prima afferma di volere e potere agire militarmente in Siria per le gravi violazioni dei diritti dell'uomo ivi perpetrate dal regime (v. la Dichiarazione del Primo Ministro britannico, Cameron, del 29.8.2013, in https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street) e poi addirittura sembrerebbe rovesciare le posizioni usuali, affermando che il mancato riconoscimento del governo siriano servirebbe ad impedirne l'affermazione come governo legittimo, come riportato da M. BYRNE, Consent and the use of force: an examination of 'intervention by invitation' as a basis for US drone strikes in Pakistan, Somalia and Yemen, in Journal on the Use of Force and International Law, 2016 in http://dx.doi.org/10.1080/20531702.2015.1135658

di aiuto da parte di altri stati²⁵⁹, mentre altri enti o soggetti parte del conflitto siriano, non sono egualmente abilitati ad un simile aiuto, con la sola, ripeto, probabile eccezione dei curdi, ove si accetti la mia ipotesi circa una loro legittima aspirazione all'autodeterminazione²⁶⁰, non tanto, però, nei confronti della Siria²⁶¹, quanto a soddisfazione del "tradimento" delle loro legittime aspettative in esito alla prima guerra mondiale²⁶² e quindi nei confronti di un numero assai maggiore di stati. Come, del resto, si comincia a vedere, ad esempio con il referendum in Iraq. Ma ciò aprirebbe un altro enorme discorso che qui non può trovare posto.

Del resto non è senza importanza che altri governi, come gli stessi USA e GB, abbiano ripetutamente invocato il principio della legittimità dell'intervento a richiesta, per giustificare le proprie azioni in Iraq, a proposito del quale ultimo, a dire il vero, esiste, a mio parere, il fondato dubbio che si tratti davvero di un regime autonomo, di uno stato

²⁵⁹ Significativamente, si fa notare in dottrina, come alla regola generale, si affianchi a contraddirla (o meglio, ad integrarla) solo l'ipotesi del governo (magari frutto di un colpo di stato) evidentemente e platealmente osteggiato dalla popolazione, vale a dire "dall'intera popolazione", v. C.J.LEMON, *Unilateral Intervention by Invitation in Civil Wars: The Effective Control Test Tested*, in *New York Journal of International Law and Politics*, 2002-2003, p. 741 ss., che appunto, fatta eccezione per il caso di Haiti, afferma, p. 745: «The effective control test involves no legal inquiry into how the putative government gained control; if it can fulfill the functions of the state, it will be considered the legal government». V. anche A. B. LORCA, *Rules for the "Global War On Terror": Implying Consent and Presuming Conditions for Intervention,* in *International Law and Politics*, 2012, p. 1 ss.

²⁶⁰ Che l'autodeterminazione dei popoli possa essere una legittima "eccezione" (anche se sul concetto di eccezione avrei molte riserve, come già mostrato in passato) al principio del rispetto dell'integrità territoriale degli stati, è affermnata molto lucidamente da A. D'AMATO, *The Meaning of ,Article 2(4) in the U.N. Charter,* in *Northwestern University School of Law Public Law And Legal Theory Series,* No. 13-30, Revised From Chapter 3 In Id., *International Law: Process And Prospect,* 1995, p. 7 e che osserva molto realisticamente, p. 8 s.: «Yet the claim does point up a difficulty with the notion of "territorial integrity" that apparently cannot be solved by the use of words or formulas, but rather depends on a universal consensus that at some given time a certain map of the territories of all nations is accepted as embodying the clear status quo.»

²⁶¹ Ed anche questo sarebbe un tema tutto da approfondire in termini di riconsiderazione dei confini ereditati dal colonialismo in Medio Oriente.

 262 Basti per ora fare riferimento al famoso *obiter dictum* della CIG, nel caso *Nicaragua*, \$ 246: «it is difficult to see what would remain of the principle of non-intervention in international law if intervention, which is already allowable at the request of the government of a State, were also to be allowed at the request of the opposition».

indipendente, e non si sia in presenza, o meglio *ancora* in presenza, di uno stato fantoccio, che peraltro da molto tempo è a sua volta ben lungi dal controllare una buona parte del "proprio" territorio: non mi riferisco solo a quello occupato dal $D\bar{a}$ ish, ma anche a quello assai più grande e significativo occupato e amministrato, *di nuovo*, dai curdi.

La legittimità, perciò, dell'intervento russo e iraniano²⁶³, in linea di principio non dovrebbe creare problemi anche se l'intervento sia a favore di un regime resosi colpevole di crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Beninteso, è perfettamente lecito, anzi doveroso, ritenere che il governo in questione si sia macchiato di delitti gravissimi, ma è un fatto che: a.- non esiste un accordo pieno della Comunità internazionale in merito, vista la divisione della Comunità stessa, e, b.-manca anche un chiaro "accertamento" di detto comportamento. Ma specialmente che ciò non inficia la legittimità del governo, ma, semmai, la legittimità dei singoli governanti, suscettibili di essere assoggettati alla giurisdizione della ICC, come, non a caso, da tempo sostiene con forza l'AG delle NU.

Come rilevato sopra, infatti, l'AG (e si noti, non il CdS) ha istituito una Commissione incaricata di valutare i crimini commessi in Siria, sulla base di una risoluzione del Comitato dei diritti dell'uomo del 23 Agosto 2011²⁶⁴, allo scopo proprio di individuare gli individui responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità alla luce dello Statuto di Roma, la cui ricerca è affidata alla Commissione indipendente di cui alla risoluzione A/71/238. Crimini commessi, nella dizione dei vari rapporti, vale la pena di sottolinearlo, tra le "warring parties" che

²⁶³ Con qualche maggiore perplessità per l'Iran. V., comunque, in generale G. NOLTE, *Intervention by Invitation*, in MPEPIL in http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1702?prd=EPIL

²⁶⁴ V. UN *Doc.* A/HRC, *Resolution* 17/1, 23.8.2011, prima di una serie di risoluzioni e rapporti dal 2011 al 2016 (v.ne l'elenco in http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx l'ultimo dei quali è del 2.3.2017, UN *Doc.* A/HRC/34/CRP.3

²⁶⁵ V. UN Doc. A/HRC/34/CRP.3, HRC, Human rights situations that require the Council's attention, 27.2-24.3.2017, Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 2017, dove si identificano quattro enti sotto osservazione: il Governo siriano, i gruppi terroristici come Jabhat Fatah al-Sham e il Dā'ish, i vari "armed groups", i cdd. ribelli, insomma, i Curdi e gli stati Membri, dei quali non si esita ad affermare che: « Over the period under review, the number of Member States carrying out airstrikes or deploying ground forces on the territory of the Syrian Arab Republic increased, raising concerns regarding the escalation of the conflict and the potential to exacerbate civilian harm»,

indica la convinzione dell'AG e della predetta Commissione per cui in Siria è in atto un conflitto internazionale.

In poche e conclusive parole, la Russia mi sembra che agisca legittimamente nella situazione siriana, tanto più che, a ben vedere, è stato l'unico soggetto capace di iniziare una, sia pure difficile e timidissima, trattativa di pace e di realizzare un cessate il fuoco effettivo su una parte del territorio siriano, che non mi pare cosa da sottovalutare.

11.2. Intervento umanitario

I soggetti che sono intervenuti e intervengono nella convulsa vicenda siriana, non a sostegno del governo siriano, hanno a varie riprese cercato di giustificare le proprie azioni sostanzialmente da due punti di vista: a.- la necessità di impedire i maltrattamenti dei cittadini più o meno ribelli siriani (l'intervento umanitario in senso stretto) ma anche di garantire loro una migliore democrazia o la democrazia tout court (senza peraltro mai spiegare cosa la democrazia sia dal punto di vista del diritto internazionale²⁶⁶) attraverso magari la cd. transformative occupation e b.- sostituirsi in qualche maniera al governo legittimo, per garantire adeguata protezione ai cittadini, nel quadro di quel, a mio parere molto fumoso, strumento che va sotto il nome di Responsibility to Protect, per lo più espressa in sigla "scherzosa" R2P²⁶⁷.

11.2.1 ... nella forma della cd. transformative occupation

Poche parole meritano le teorie, a mio parere largamente approssimative, secondo le quali lo *ius ad bellum* o lo *ius in bello* (per non parlare dello *ius post bellum*) permetterebbero di affermare l'esistenza legittima di un istituto definito *transformative occupation*²⁶⁸, a seguito del quale sarebbe possibile in maniera unilaterale, anzi sarebbe lecito,

ibid. Summary e passim.

²⁶⁶ Anche la ben nota A/RES/60/1, non dice molto, salvo, però, ad affermare con estrema chiarezza che di democrazia (cioè sistema democratico) non ve ne è una sola, punto 135: «We reaffirm that democracy is a universal value based on the freely expressed will of people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives. We also reaffirm that while democracies share common features, there is no single model of democracy, that it does not belong to any country or region, and reaffirm the necessity of due respect for sovereignty and the right of self-determination».

²⁶⁷ Come noto ipotesi avanzata in maniera organica dalla ICISS, di cui *supra* nt. 216.

 268 Concetto "traducibile" con quello di esportazione della democrazia, molto utilizzato di recente specialmente in Europa.

modificare profondamente o riassestare interamente il regime politico di uno stato *occupato* militarmente, magari motivando la cosa in base alla necessità di garantire i diritti dell'uomo (e quindi si torna alle ipotesi già enunciate) o lo sviluppo (o addirittura l'instaurazione) di un regime democratico, anche qui senza mai bene specificare cosa mai sia la democrazia e perché *quello specifico meccanismo democratico* portato con l'intervento sia buono e giusto per il popolo dello stato occupato.

E ciò sia detto del tutto di passata, tenuto conto che dovrebbe essere semplicemente ovvio, che la democrazia di tipo "occidentale", alla quale comunemente si pensa in queste circostanze e che è sempre ritenuta universale come i diritti dell'uomo elaborati dalla stessa filosofia²⁶⁹, non è di per sé il toccasana, nella misura in cui, almeno teoricamente, i meccanismi della democrazia rappresentativa di tipo occidentale e gli stessi diritti dell'uomo "occidentali" non è dimostrabile che siano in prospettiva né gli unici né i migliori, né i definitivi per garantire alla popolazione una vita soddisfacente. Il rischio che alla fine si giunga, come accennavo sopra, alla costituzione di enti sostanzialmente fantoccio è enorme, ma anche reale. Ma tant'è.

Il tema, come noto, è stato sviluppato largamente a proposito, o meglio in conseguenza, della occupazione USA dell'Iraq, sostanzialmente per trovarne una molto discutibile giustificazione²⁷⁰, tanto più

²⁶⁹ Interessante, in questo senso M. MUTUA, *The Complexity of Universalism in Human Rights*, in A. SAJÓ, *Human Rights with Modesty: The Problem of Universalism*, Springer Link, in https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-6172-7_3, p. 55: «The paradox of the corpus is that it seeks to foster diversity and difference but does so only under the rubric of Western political democracy...The major authors of the human rights discourse seem to believe that all the most important human rights standards and norms have already been set and that what remains of the project is elaboration and implementation. This attitude is at the heart of the push to prematurely cut off debate about the political and philosophical roots, nature, and relevance of the human rights corpus...Rather, the overriding objective of actors ought to be to envisage norms and political models whose experimental purpose is the reduction, if not the elimination, of conditions that perpetuate human indignity, violence, poverty, and powerlessness».

²⁷⁰ Si veda sul puto, piuttosto critici, gli studi di A. ROBERTS, *Transformative Military Occupation: Applying The Laws of War and humanrights*, in *AJIL*, 2006, p. 580 ss., che appunto osserva: «...two particular ways that potential conflicts between the conservationist principle on the one hand, and transformative goals on the other, may be mitigated. One is the application of international human rights law, which offers principles and procedures that can help to define the means and ends of an occupation. Another is the involvement of international organizations, especially the United Nations that can assist in setting or legitimizing certain transformative policies during

che il popolo iracheno è stato in realtà "consultato" solo dopo la guerra e l'occupazione²⁷¹ anzi addirittura dopo un periodo di amministrazione che non è stata altro che quella che si svolge sul territorio di un soggetto debellato, che in sostanza viene gestito a sua discrezione dallo stato vincitore.

Tanto più questo tipo di ipotesi è fumosa e scarsamente condivisibile in quanto la premessa non solo logica ma giuridica di tutto ciò dovrebbe essere, mi sembra, la legittimità della occupazione, derivante quindi dall'uso legittimo del ricordato *ius ad bellum*, della quale legittimità in genere mancano grandi giustificazioni che non siano in realtà motivate da altro: nel caso dell'Iraq (che appare il caso emble-

an occupation... attainable. Only in exceptional circumstances are occupations likely to bring about a successful democratic transition in a society... a legal framework for a transformative project under the jus in bello does not mean that, under the jus ad bellum, states can be said to be vested with anything approaching a general right to invade other sovereign states with the stated purpose of reforming their political systems in a democratic direction», che mi sembra l'affermazione più netta e condivisibile in materia (in linea con quanto segnalo più avanti, sulla necessità che il diritto fissi regole legittime ex ante e non ex post); N. BHUTA, The Antinomies of Transformative Occupation, in EJIL, 2005, p. 721 ss., che insistendo sul paragone con il Congresso di Vienna (1815) conferma la assoluta illegittimità del presunto istituto; P. G. DANCHING, International law, human rights and the transformative occupation of Iraq, University of Maryland, in http://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/529/, che afferma: «I argue that the attempt to transform the Iraqi constitutional structure via military occupation illustrates the complex dialectic between the formal and instrumental views, a dialectic that oscillates precariously between imperial imposition in the name of liberal democracy on the one hand, and a desperate attempt to secure internal legitimation for the new political order on the other» e v. infine G.H.Fox, Transformative occupation and the unilateralist impulse, in International Review of the Red Cross, Spring 2012 in https://www.icrc.org/eng/resources/documents/ article /review-2012/irrc-885-fox.htm «Moreover, transformation was said to accord with a variety of important trends in contemporary international law, including the rebuilding of post-conflict states along liberal democratic lines, the extra-territorial application of human rights treaty obligations, and the decline of abstract conceptions of territorial sovereignty. This article argues that these claims are substantially overstated. The practice of Occupying Powers does not support the view that liberal democratic transformations are widespread.». Ma v. anche supra nt. 59.

²⁷¹ Incidentalmente ai sostenitori di questa curiosa tesi, sarebbe forse utile ricordare che la guerra all'Iraq era motivata non dalla necessità di aiutare il popolo iracheno nelle sue pretese all'autodeterminazione e alla "democrazia", ma di impedire al governo iracheno di usare le armi di distruzione di massa, delle quali il governo, peraltro, non disponeva: la necessità di garantire la democrazia agli iracheni, mi pare che sia "sopraggiunta" solo a cose fatte.

matico di *transformative occupation*) il pericolo (inesistente) del possesso di armi di distruzione di massa²⁷².

È peraltro frequente, non tanto in chi se ne è, avvalso quanto in chi cerca di motivarlo giuridicamente, il richiamo al "precedente" del Congresso di Vienna e alla relativa (santa) alleanza, del quale si afferma l'intenzione di intervento, diciamo così, ordinatorio simile alla occupazione di cui stiamo discutendo. Si dimentica però che, mi pare, il Congresso di Vienna si propose (oggi diremmo senza esitazioni che se lo proponeva in maniera del tutto illecita) di re-instituire o di difendere, con la forza, i regimi legittimi, certamente legittimi!, spodestati o minacciati dalle rivoluzioni nazionali - oggi aggiungeremmo, espressione, magari ante litteram²⁷³, dell'autodeterminazione di quei popoli - e quindi di rispettare o garantire la volontà e il potere dei sovrani non dei popoli; tra l'altro senza granché riuscirci. Qui, nel caso dell'occupazione trasformativa, si farebbe in qualche maniera il contrario: la pretesa, infatti, sarebbe quella di sostituirsi al popolo, che non ci riesca da solo, a rovesciare un regime "oppressivo" senza curarsi di verificarne la effettiva aspirazione, e la conseguente legittimità, all'esercizio dell'autodeterminazione anzi dandola per acquisita²⁷⁴, e utilizzando la guerra (per lo più, in realtà, fatta per altri motivi, tanto che la trasformazione sarebbe effetto di quel richiamato e un po' fantasioso, ius post bellum) e l'occupazione militare, che ne è una conseguenza, per realizzarla: una sorta di autodeterminazione per interposto stato. È uno stato terzo, quello che realizza l'autodeterminazione del popolo!

Ma, per di più, quella occupazione si svolgerebbe in realtà in plateale violazione proprio dei principi classici dell'occupazione militare

²⁷² Detto del tutto incidentalmente, non si vede perché il possesso di armi del genere debba essere impedito, addirittura con l'uso della forza, a stati come appunto l'Iraq o oggi la Corea del Nord, e non, invece, agli USA, alla Russia o a Israele e all'India, tanto più che, nel caso dell'Iraq, quest'ultima non aveva in alcun modo minacciato di volerle usare contro qualcuno. A parte ciò, se il problema era quello delle armi, perché dedicarsi anche alla ristrutturazione del sistema politico e amministrativo dell'Iraq?

²⁷³ In quanto, si potrebbe dire, espressione elitaria di popoli non in grado di esprimersi effettivamente, allora perché in realtà non abbastanza "evoluti". Invero, come ho avuto occasione di dimostrare nel mio cit. volume sull'*autodeterminazione dei popoli* del 1984, quasi sempre le "rivoluzioni" sono determinate e dirette da *élite*, spesso denominate esplicitamente "avanguardie", colte e politicamente capaci di "dirigere" il popolo.

²⁷⁴ È il caso, quasi testualmente, dell'*International Syria Support Group*, che si proponeva di rovesciare il regime siriano, avendo "ascoltato" la volontà popolare, peraltro nemmeno rappresentata nell'organismo.

stessa così come espressa nelle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja, che fanno espresso divieto all'occupante (legittima o no che sia l'occupazione) proprio di modificare il sistema giuridico e istituzionale dello stato occupato.

A costo di essere ripetitivo o di apparire prevenuto: questo è il linguaggio e la mentalità, che hanno informato di sé il periodo del colonialismo²⁷⁵.

11.2.2 La Responsibility to Protect, umanità o diritto? Umanità e diritto

Ciò posto tornando all'intervento umanitario, la domanda di fondo molto impegnativa, quale che sia la scelta tra intervento umanitario e R2P, è quella posta seccamente in apertura del suo articolo sull'American Journal del 2006 da GOODMAN: «Should international law permit states to intervene militarily to stop a genocide or comparable atrocity without Security Council authorization?» ²⁷⁶, nel quale, peraltro, la gran parte della discussione verte sul tema delicatissimo della possibilità che un intervento umanitario sia in realtà destinato, sia cioè un pretesto per (o, aggiungo io, abbia inevitabilmente il risultato di) sopprimere la libertà e la autonomia dello stato contro il quale l'intervento avviene. In questo senso, il caso dell'Iraq credo che sia emblematico. Ma è anche esattamente quanto la risoluzione dell'AG 60/1 di cui sopra esplicitamente parla: rispetto dei diritti dell'uomo, certo, ma nel quadro della autodeterminazione dei popoli, e cioè nel quadro di un sistema dove ciascun popolo sceglie per sé se e quale sistema di "democrazia" costruire, nel rispetto degli altri principi indicati nella medesima risoluzione. Se è vero che un popolo oppresso non ha molto da scegliere è altrettanto vero che la "surrogazione" unilaterale del popolo da parte di uno stato estraneo nemmeno implica una scelta del popolo. Se si volesse, si potrebbe cercare un paragone con una persona ridotta in schiavitù da altre persone, che certamente va liberata e lo sarà giustamente, ma non da un altro gruppo malavitoso bensì dalle foze dell'ordine, cioè da un potere pubblico garantito e controllato, che nel diritto internazionale non può essere ridotto

²⁷⁵ Se fossero vere talune "voci" circa una sostanziale ridefinizione dei confini tra Egitto, Palestina, Israele, Siria e Libano, di cui si legge in G. RAMPOLDI, 2018, la guerra araba e la "soluzione finale" per la mini-Palestina, in Il Fatto Quotidiano, 24.9.2017, p. 17, non saprei che altra terminologia utilizzare.

²⁷⁶ R. GOODMAN, *Humanitarian Intervention and Pretexts for War*, in *AJIL*, 2006, p. 107 ss.

all'azione di un singolo stato, che pretenda di agire a nome della intera Comunità internazionale.

La prospettiva indicata dal GOODMAN e che porta alla qualificazione di legittimi (se non obbligatori) gli interventi umanitari (per di più al difuori delle NU), è bene dirlo subito, benché affascinante ed eticamente molto "bella", rischia di essere almeno giuridicamente molto ambigua, come vediamo tra un momento.

Per chiarire ciò che intendo, giova citare un altro scritto famoso e come sempre altamente umanitario, di Antonio CASSESE²⁷⁷, che risolve la valutazione della legittimità della azione armata della NATO per combattere le violazioni dei diritti dell'uomo in Kossovo, in questi termini: «My answer is that from an *ethical viewpoint* resort to armed force was justified. Nevertheless, as a legal scholar I cannot avoid observing in the same breath that *this moral action is contrary to current international law*». Appunto! ma poi conclude indicando questa azione (e quindi rendendola paradigmatica) come legittima in considerazione della gravità delle violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate in Kossovo.

Sorvolo sul fatto che una violazione va perseguita, grave o non grave che sia²⁷⁸, ma qui, a mio parere, occorre soffermarsi un momento. Perché, non metto nemmeno per un istante in dubbio l'alto valore morale dell'affermazione di CASSESE e del suo tentativo di trovare un fondamento giuridico alla azione militare in Kossovo²⁷⁹, ma, ciò posto, o si è giuristi o moralisti. Ho già avuto in altri momenti occasione di rilevare che i moralisti (magari travestiti da politici, o viceversa) *fanno* le leggi bene o male che sia, ma i giuristi le *applicano*, belle o brutte che siano, e sarebbe un *tradire gravemente il proprio compito e la propria*, sì proprio così, *etica professionale* affermare che una norma non si applica o meglio addirittura si viola, perché chi deve applicarla la giudica immorale²⁸⁰: sia pure il più autorevole moralista del mondo, o

²⁷⁷ A. CASSESE, Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?, in EJIL, 1999, p. 24 ss.

²⁷⁸ Non comprendo, quindi, le osservazioni del CASSESE, cit. p. 27: « ... gross and egregious breaches of human rights involving loss of life of hundreds or thousands...», e se sono decine?

²⁷⁹ Sempre che la premessa "etica" sia attendibile il che è tutto da dimostrare, come accenno nella nota precedente. Perché se tutto si risolve in una "conta" dei morti, c'è da domandarsi perché siano stati considerati legittimi i bombardamenti a tappeto, la bomba su Hiroshima, il genocidio degli armeni e la cancellazione delle aspirazioni curde, tanto per fare degli esempi a caso. Un giurista, a mio modesto parere, non conta i morti, valuta se uno solo o centomila è lecito determinarli.

²⁸⁰ Proprio nei giorni in cui scrivo questo contributo, leggo su *Il Fatto Quotidiano*

anche, più modestamente, le NU. Basta pensarci solo un momento per rendersi conto di quali abusi possa generare una simile idea, specie se priva di un *controllo oggettivo* pubblico come dicevo poco fa. Per non parlare del "filone", strettamente legato a queste idee, di discutibili analisi sugli interventi "illegal but legitimate"²⁸¹, ^{che} appunto, in qualche maniera finiscono per rifarsi alla stessa logica, ma contribuendo a creare, a mio giudizio, una gigantesca confusione!

Specialmente, poi, se, come nel caso di specie, la discussione verte sul fatto che un organismo che dovrebbe (ma, in realtà, *potrebbe* soltanto) decidere quella azione non lo fa: le NU e i suoi organi.

Colpevolmente, forse, ma allora va dimostrata non solo la colpa, ma che a quella colpa di omissione è possibile ovviare con altre norme e strumenti. È il caso, cui accennavo più sopra, della estensione della "logica" della *Uniting for Peace* ad altre ipotesi di inazione del CdS. Cosa certamente fattibile ed altamente *giuridica* non etica, ma alla precisa e ineliminabile condizione di poter dimostrare che quella norma, che conferisce al CdS il compito esclusivo di decidere – ma

del 29.8.2017, l'articolo di R. DE MONTICELLI, La linea sottile tra legge e giustizia, dove si tratta del problema etico del giudice che condanna, deve magari controvoglia condannare, chi commette un reato per motivi nobilissimi, cui fa quasi da stridente contrappeso, in pari data, la dichiarazione del Presidente della Regione Puglia, circa la sua decisione di aiutare i cittadini a contrastare la legge dello stato sull'obbligo di vaccino. Sorprende inoltre e, confesso, avvilisce quasi quanto le sbarazzine tesi pugliesi, in un clima sicuramente poco favorevole alla pacatezza, che in una notissima televisiva (v.ne http://www.tvblog.it/post/1484173/piazzapulita-puntata-14-settembre-2017recensione), Piazzapulita diretta dal giornalista C. FORMIGLI, uno degli ospiti (a partire dalle ore 21.45) il giornalista N. PORRO, commentando il racconto sui bombardamenti USA ad al-Ragga in cui si affermava (da parte di un combattente locale intervistato) che gli USA bombardano interi caseggiati se sanno che in essi c'è anche un solo "terrorista" (quindi senza curarsi della popolazione civile che potrebbe trovarcisi ... è appena il caso di ricordare che tale sembra da tempo la prassi anche del governo israeliano) afferma (nella sostanza, non ho la trascrizione) che tutto ciò è benché orribile necessario per eliminare il Dā'ish. V. sul punto anche E. POTHELET, The law apllied by the UN Syria Commikssion to the Al.Jinah strike is correct - and reflects US Doctrine: a reply to LTC Reeves and Narramore, in Opinio Juris 29.9.2017, in http://opiniojuris.org/2017/09/27/the-law-applied-by-the-un-syria-commission-tothe-al-jinah-strike-is-correct-and-reflects-us-doctrine-a-reply-to-ltc-reeves-and-

²⁸¹ V. supra nt. 62. V. anche: M. MILANOVIC, The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria, in EJIL Talk, 7.4.2017, J. VIDMAR, Excusing Illegal Use of Force: From Illegal but Legitimate to Legal Because it is Legitimate?, ibidem, 14.4.2017, A. ROBERTS, Legality vs Legitimacy: Can Uses of Force be Illegal but Justified?, cit. e ivi ulteriori riferimenti bibiografici.

anche di decidere di *non* agire – non è violata, ma che in realtà ne viene applicata un'altra, che corrisponde, ecco il punto secondo me fondamentale, alla (o ad una) volontà generale effettiva e dimostrabile non delle NU in quanto tali, strumento contrattuale che ha il valore che ha, ma della (forse un po' mitica, ma tutta da rivalutare) Comunità internazionale, espressa, magari, dall'organo che non ha il "potere" formale, ma che, essendo l'organo di competenza generale ha il "potere residuale" di decidere. Cioè la volontà effettiva della collettività non solo degli stati o meglio di *alcuni* stati, ma dei popoli, secondo l'evoluzione moderna del principio di autodeterminazione, non a caso citato, ma stranamente non articolato, anche da CASSESE come una delle chiavi di volta dell'intero sistema internazionale: «Three sets of values underpin the over-arching system of inter-state relations: peace, human rights and self-determination». Solo che, mi si permetta così di chiosare le parole del grande ideologo dei diritti dell'uomo (se mi è permesso di definirlo così), non di valori, si tratta, ma di *norme*, anzi di istituti giuridici; anzi sorprende non poco che questa fondamentale differenza non sia percepita. Voglio dire, sempre con riferimento al Kossovo divenuto il paradigma di tutte le situazioni analoghe: come si poteva immaginare che la volontà effettiva della intera Comunità internazionale fosse espressa effettivamente (cioè in modo validamente rappresentativo della collettività) da alcuni bellicosi stati membri della NATO, mentre altri stati della stessa NATO, la Russia, e con essi mezzo mondo, vi si opponeva e anche le stesse NU? A torto o a ragione, eticamente parlando: ma bisogna tenere conto che i soggetti del diritto internazionale sono loro, non altri, le norme dipendono solo dai comportamenti e dalle volontà espresse dai soggetti e non dalla morale, a sua volta soggettiva²⁸². Per usare, me lo si perdonerà, una frase fatta: dura lex sed lex, ma lex non prassi o interesse, o addirittura etica!

Non diversamente, pertanto, nemmeno può essere accettata la opinione, netta e chiara, della HIGGINS²⁸³, quando, come noto, afferma: «Many writers argue against the lawfulness of humanitarian intervention today. They make much of the fact that in the past the right has been abused. It undoubtedly has. But then so have there been countless abusive *claims* to the right to self-defense. That does not lead us to say that there should be no right of self-defense today. We must face the reality that we live in a decentralized international legal

²⁸² V. il mio Per una analisi, cit., p. 451 e passim.

²⁸³ R. HIGGINS, *Problems and Process: international law and how we use it*, Oxford (Clarendon) 1995, p. 247, citazione da D. I. AHMED, *Defending Weak States Against the "Unwilling or Unable" Doctrine of Self-Defense*, in *Journal of International Law and International Relations*, 2013, p. 1 ss.

order, where claims may be made either in good faith or abusively. We delude ourselves if we think that the role of norms is to remove the possibility of abusive claims ever being made». Ciò è vero, salvo che non si tratta di "claims" ma di "facts", ma, a parte ciò, il punto è che un sistema giuridico è tale solo se è in grado, se non di impedire, almeno di sanzionare gli abusi in buona o cattiva fede, ma specialmente di affermare la legittimità o meno di un certo comportamento, non sulla base dell'autore, più o meno autorevole e "morale", dell'atto, ma sulla base delle norme oggettive. L'affermazione della HIGGINS, con tutto il rispetto, conduce all'idea per la quale il diritto internazionale è la prassi, solo la prassi così come è. Il problema non è quello di eliminare il diritto alla legittima difesa, ma quello di eliminare gli abusi: proprio il contrario di ciò che afferma l'illustre studiosa.

Quella logica, se mi è consentita una brevissima aggiunta, è micidiale, perché è la stessa identica a quella che ha condotto al folle intervento in Libia. In quel caso (ma in gran parte, temo, anche nel Kossovo e in altri casi analoghi, per non parlare dell'Iraq, caso "classico" di *transformative occupation*) si è sì abbattuto un regime brutto e sporco e lesivo dei diritti dell'uomo, ma per determinare una situazione disastrosa dal punto di vista proprio di quei diritti dell'uomo, e di quell'autodeterminazione, che si affermò di aver difeso²⁸⁴, sia pure certamente con vantaggio per qualche collezionista di petrolio, magari dall'avvenente rotacismo.

Voglio dire che in molti casi non ci si può fermare alla sola situazione di fatto, per definire la legittimità di certe azioni, ma bisogna guardare agli aspetti più generali (stavo per dire globali, nel senso di "complessivi", in situazioni che sono *sempre* complesse) della situazione medesima e domandarsi, ad esempio, se certi interventi sono determinati dalla imperativa esigenza di difendere i diritti dell'uomo o da qualche altrettanto imperativa esigenza di carattere assai meno umanitario. Certamente, quello internazionale è un sistema giuridico non gerarchizzato e anorganico, *ma non decentrato*: le decisioni non sono affidate o addirittura delegate (questo, mi pare, è il senso del termine usato dalla HIGGINS: *decentralized*) ad uno o ad altro stato unilateralmente, esse sono valide se sono di tutti o meglio, riferibili a tutti, in una parola alla Comunità internazionale. Il singolo soggetto, insomma e per dirla in termini più precisi e dogmaticamente corretti, *è organo* – della Comunità internazionale - non *imperator*.

Non sto proponendo la scelta del "male minore", ma sto cercan-

²⁸⁴ Non diversamente da come è massimamente criticabile, ridurre asetticamente i flussi di migranti, ignorando che quelli finiscono in prigioni lesive di ogni diritto dell'uomo!

do di definire l'obbligo di agire, tutti e ciascuno, *nell'interesse effetti-vo della intera Comunità internazionale*, che se vuole difendere i diritti dell'uomo deve farlo fino in fondo. E quando ad alcuni stati (per lo più sempre gli stessi) "prudono le mani" mentre la gran parte o buona parte (non solo numericamente intesa) di altri è di opinione diversa, è almeno doveroso domandarsi, prima di agire, se si stia agendo davvero nell'interesse dei diritti dell'uomo: cioè del diritto. Quando poi, *a posteriori* si constatano situazioni drammatiche derivate dalle "pure" azioni in difesa dei diritti dell'uomo la domanda diventa più legittima ancora: doverosa.

Il punto è che un'analisi giuridica è tale solo se giunge a definire *ex ante* la legittimità di un intervento, che invece, per lo più come si è visto negli scritti citati poco più sopra, si tende a valutare in assoluto, cioè quando abbia un fondamento umanitario corrispondente alle idee di chi lo svolga, salvo a dover constatare *ex post*, e cioè in base al fatto che abbia o meno raggiunto il suo (presunto) scopo umanitario, che "forse" era quell'intervento in realtà illecito o che "forse" avrebbe dovuto essere condotto diversamente, ecc.²⁸⁵

In mancanza, come è il caso della Comunità internazionale, di una autorità nonché titolare del potere di decidere, anche della capacità di farlo, ben venga, è perfettamente coerente al sistema sia chiaro, ben

²⁸⁵ Questa, ad esempio, è la logica con cui ragiona H.H KOH, *The War Powers* and Humanitarian Intervention, in Houston Law Review, 2016, p. 971 ss., che, dopo avere affermato, p. 1005: «... Russia's persistent, cynical veto—as an absolute bar to lawful action, not as a sign of a systemic dysfunction that bars the United Nations from achieving its stated goals in Syria: protection of human rights, preservation of peace and security, and a proscription against the deliberate use of banned weapons. A "per se illegal" rule would overlook many other pressing facts of great concern to international law that distinguish Syria from past cases... In the name of fidelity to the United Nations and this rigid conception of international law, leaders would either have to accept civilian slaughter or break the law because international law offers no lawful alternative to prevent the slaughter. The question» aggiunge, dopo vere affermato che il potere di azione del CdS non è esclusivo (sul che è perfettamente possibile concordare) p. 1010: «Whether the collective action would ultimately be judged internationally lawful would then depend critically on what happened next, particularly if the Security Council condoned the action after the fact». A parte il cinismo, sul quale dubito che vi siano molti in grado di invocarlo, questa è la teorizzazione della legittimazione di una azione ex post: mi si permetta, il contrario del diritto! E, infatti, v. in senso contrario, A. ROBERTS, Syrian Strikes: A Singular Exception or a Pattern and a Precedent?, in EJIL Talk, 10.4.2017: «Rather, as I set out previously I want to register concerns about the argument that states can violate international law and yet simultaneously seek to preserve the Charter prohibition by reaffirming Article 2(4) while characterizing their own conduct as a singular exception», v. anche, molto ampiamente, Id., Legality vs Legitimacy, cit.

venga dico l'intervento unilaterale del soggetto o dei soggetti agenti *uti universi* in presenza di violazioni di obblighi *erga omnes*, ma solo se e quando ciò corrisponda alla volontà e all'interesse dell'intera Comunità internazionale: *uti universi*, appunto, come se agisse la Comunità internazionale. E questo va dimostrato *prima* non dopo l'intervento.

Altrimenti, l'intervento può apparire umanitariamente smagliante, ma resta autocratico o, più semplicemente, antigiuridico.

11.2.2.1 ... e la pre-emptive defence

In qualche maniera un "campione" di questa concezione, diciamolo chiaramente, autoritaria e perfino arrogante (anzi, forse: arrogantemente autoritaria) del diritto internazionale e in particolare dell'uso della forza, è certamente da considerare a buon diritto il REI-SMAN, grazie al suo noto scritto, in cui, tra l'altro afferma «But regime change may be internationally lawful when it is the contextually appropriate instrument of an *intrinsically* lawful action²⁸⁶. Recall that re-

²⁸⁶ Di quella, cioè, che l'A. definisce (W.M. REISMAN, Assessing Claims to Revise the Laws of War, in AJIL, 2003, p. 82 ss. - Faculty Scholarship Series, Yale Law School, Paper 1008, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1008) preemptive selfdefense, p. 87: «"Preemptive self-defense" is broader than anticipatory self-defense. Although different definitions have been proffered, preemptive self-defense is essentially a "nip in the bud" strategy. It is a claim to use unilaterally, and without prior international authorization, high levels of violence to arrest an incipient development that is not yet operational, hence not yet directly threatening, but that, if permitted to mature, could then be neutralized only at a higher and possibly unacceptable cost. A credible claim for anticipatory self-defense must point to a palpable and imminent threat. A claim for preemptive self-defense can point only to a possibility, a contingency», qualcosa dunque di ancora più radicale e "preliminare" della "semplice" anticipatory self-defence, resa particolarmente evidente nel caso della guerra in Afghanistan da parte USA, alla quale, peraltro, il concetto non si applicherebbe perché (ibidem, p. 88): «Since the relation between Al Qaeda and the United States can generally be characterized as a state of war, it would be inappropriate to characterize unilateral United States actions after September 11 as falling in the area of preemptive self-defense»! (corsivi miei). Il linguaggio (e l'A. non lo nasconde affatto, v. p. 88) è né più né meno che quello del USA, President BUSH, National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, Dicembre 2002, p. 3: «Because deterrence may not succeed, and because of the potentially devastating consequences of WMD [Weapons of Mass Destruction] use against our forces and civilian population, U.S. military forces and appropriate civilian agencies must have the capability to defend against WMD-armed adversaries, including in appropriate cases through preemptive measures. This requires capabilities to detect and destroy ... The primary objective of a response is to disrupt an imminent attack or an attack in progress, and eliminate the

gime change has always figured as one of the strategic objectives of humanitarian intervention, a claim to use force unilaterally, hitherto controversial, that appears to have acquired more legitimacy since NATO bombed Serbia and Kosovo in 1999 and the various commissions established to review the lawfulness of the action essentially concluded that it was illegal but, in the circumstances, the right thing to dow. Piacerebbe sapere come fa una azione ad essere intrinsecamente legittima: o lo è o non lo è, legittima, tertium non datur.

Posto, dunque, che non è questo, a mio modesto parere, il modo corretto per discutere il tema, cioè se si dovesse valutare *ex post* l'intervento in Siria (ma non molto diversa sarebbe la valutazione per la gran parte degli altri interventi) la valutazione non potrebbe essere che negativa: lungi dal ridurre o contenere le sofferenze della popolazione la guerra in Siria, infatti, le ha moltiplicate in maniera esponenziale²⁸⁷. L'umanitarismo, in verità, non riesce a nascondere gli altri interessi in gioco ed è dunque lecito, se non doveroso, domandarsi *se quella fosse l'unica soluzione possibile* e quindi se chi agisce e ha agito, non sia responsabile, *esso*, della violazione di altre norme di diritto internazionale.

11.3. L'intervento surrogatorio: il "modello" Uniting for Peace

Benché sia possibile affermare che una decisione autorizzativa del CdS possa di per sé legittimare l'intervento, per così dire fino a prova del contrario, il dato della realtà dice che molto di frequente, pur *in assenza* di autorizzazione del CdS, tanto più in questa fase storica di sostanziale inerzia delle NU, taluni stati e parte della dottrina ritengo-

threat of future attacks. As with deterrence and prevention, an effective response requires rapid attribution and robust strike capability»! Parole, queste, comprensibili (non certo accettabili) in un governo sicuramente non noto per la sua timidezza, ma un po' fuori le righe per un giurista, che, in quelle affermazioni, definisce solo la pretesa di fare ciò che si vuole, quando lo si voglia e, che è la cosa più grave, sulla sola base della propria *unilaterale* valutazione. Che poi l'azione così descritta, sia definita una "risposta", esula dalle mie modeste capacità di comprensione

²⁸⁷ Ŝi potrebbe anche aggiungere, ma non è questo il luogo per farlo, che gli interventi "umanitari" svolti ad opera di organismi e in luoghi "periferici", talvolta realizzano lo scopo voluto forse proprio perché periferici e quindi meno determinanti per le cdd. grandi potenze. V.ne un'analisi in K.TETZLAFF, Humanitarian Intervention Post Kosovo: Does a Right to Humanitarian Intervention Exist in Customary International Law after Kosovo? If Not, Is There a Trend Towards the Creation of a Right to Humanitarian Intervention in Customary International Law?, in The New Zealand Postgraduate Law e-Journal, No. 4, in https://cdn.auckland.ac.nz/ assets/ nzpglejournal/Subscribe/Documents/2006-2/2-KerryHIPOSTKOS.pdf

no che l'intervento possa essere ritenuto, egualmente *legittimo* benché ... *illecito*, grazie ad una interpretazione, a mio parere un po' troppo semplicistica, del "metodo" *Uniting for Peace*: una sorta di surrogazione degli stati agli organismi internazionali non attivi o incapaci di agire, o addirittura, come vedremo, alla stessa Comunità internazionale.

La logica di questa ipotesi è diversa da quella esposta in precedenza con riferimento all'intervento umanitario, appunto legittimo benché illecito, dato che qui si propone di replicare la logica alla base della ben nota A/RES/370 (V) Uniting for Peace, quando l'AG, preso atto della incapacità del CdS di adottare qualunque atto pur in presenza di una minaccia o rottura della pace, in quanto paralizzato dai veti di alcuni dei Membri Permanenti, affermò che l'AG poteva utilizzare i poteri conferiti dalla Carta al CdS, o meglio poteva gestire essa la «primary responsibility» del CdS in materia di mantenimento della pace, in quanto organo a rappresentanza generale delle NU. Benché un approfondimento di questa logica ci porterebbe troppo lontani, è indubbio, a mio parere, che il ragionamento ha una base solida nella constatazione del dato di fatto per il quale le NU sono destinate a permettere alla maggior possibile parte degli stati del mondo di partecipare attivamente al mantenimento della pace, ad esserne, per certi versi, responsabili anche se non tutti nella stessa maniera dei membri del CdS, che hanno quella principale, benché, specie secondo parte della letteratura, non esclusiva. Né va dimenticato che l'art. 24 della Carta afferma che i membri delle NU conferiscono quel potere al CdS, cioè sia ai membri permanenti che a quelli non permanenti, scelti dall'AG, che quindi, sia pure in forma non decisiva, partecipa alla composizione dello stesso CdS e quindi dei suoi poteri.

Ĉiò posto, nella ben nota risoluzione una delle frasi chiave, a mio giudizio, è quella iniziale (A/RES/377(V) A, co. 2) in cui l'AG ricorda i compiti e le funzioni degli stati membri, in quanto stati più che in quanto membri dell'Organizzazione, spiegandoli così: «Reaffirming that it remains the primary duty of all Members of the United Nations, when involved in an international dispute, to seek settlement of such a dispute by peaceful means through the procedures laid down in Chapter VI of the Charter, and recalling the successful achievements of the United Nations in this regard on a number of previous occasions» per poi aggiungere al co. 4: « and desiring to ensure that, pending the conclusion of such agreements [quelli di cui all'art. 43 della Carta], the United Nations has at its disposal means for maintaining international peace and security, Recognizing in particular that such failure does not deprive the General Assembly of its rights or relieve it of its responsibilities ... ».

È certamente vero, che il riferimento è sempre al CdS delle NU, ma, l'AG agisce nell'esercizio delle sue funzioni in quanto tale e quindi in relazione agli altri organi delle NU, ma in linea di principio quella logica surrogatoria vale anche in generale: come dire che i membri delle NU in quanto soggetti di diritto internazionale, hanno la responsabilità di assicurare che siano utilizzati i mezzi utili per fare cessare le situazioni di conflitto anche in assenza di azione della Comunità internazionale, della quale in fondo l'AG è una delle massime espressioni, ma non la sola. In assenza, sia chiaro, non in contrasto, cioè solo se e quando, non diversamente dal CdS nel caso tradizionale della risoluzione Uniting for Peace, la Comunità internazionale appaia in qualche modo "bloccata da veti incrociati", ma non qualora sia silente perché non intenzionata ad agire o silente perché contraria all'azione stessa.

Insomma, il metodo in sé mi sembra compatibile con il diritto internazionale vigente, ma solo alla precisa condizione che la sostituzione, o meglio come dico *surrogazione*, in questo caso dei singoli stati, all'inoperativo CdS o altro organismo deputato ad agire e quindi alla stessa Comunità internazionale corrisponda alla volontà della intera Comunità internazionale, o almeno di gran parte di essa, di quella che "conta", non in termini numerici né solo di potere militare od economico. Ma quando ciò non sia e, appare evidente che nel caso della Siria non lo è, a mio parere il "metodo" non può essere utilizzato, anzi, il suo uso determina conseguenze illecite. Parafrasando la formula citata sopra, sarebbe illegale e illecito.

In altre parole e quindi collegando il discorso alle possibili azioni di soggetti *uti singuli* a fronte di illeciti *erga omnes*: è ragionevole immaginare che uno o pochi stati agiscano quando la Comunità internazionale non lo fa, ma *solo* alle specifica e rigorosa condizione che quella azione corrisponda alla volontà della Comunità internazionale. Se, però, è possibile definire nell'ambito delle NU procedure proprio per accertare se il blocco del CdS rientri nei casi previsti dalla risoluzione, fuori delle NU, di procedure del genere non è luogo parlare, ma la corrispondenza tra l'azione del singolo o singoli stati e la volontà della Comunità internazionale, deve *comunque* essere rispettata.

Vale la pena, per concludere questo paragrafo, rilevare, in esplicito collegamento con quanto detto sopra a proposito della funzione legislativa della AG, la posizione di quest'ultima in tema di R2P, nella ben nota e citatissima risoluzione 60/1, *World Summit Outcome*, ma specialmente nel commento (molto evolutivo) del Segretario Generale Ban Ki-Moon²⁸⁸, dove si parla, certo, esplicitamente delle possibilità

²⁸⁸ UN *Doc.* A/93/677, 12.1.2009 (ben quattro anni dopo l'adozione della

di intervento, *innanzitutto pacifico* ex Cap. VI e VIII, ma poi anche militare, *ma soltanto, se autorizzato o deciso dal CdS*, oppure se proposto dall'Assemblea in applicazione dei principi della *Uniting for Peace*, nell'ambito dei criteri indicati in quello che è divenuto quasi per antonomasia il "Pillar III"²⁸⁹. Ci si guarda bene in questi documenti dal parlare di azioni unilaterali o imposte, ma si disegnano procedure e strumenti decisionali, collettivi, validi proprio se ed in quanto tali. Procedure che, per l'appunto, cercano di privilegiare e di realizzare la volontà collettiva (o, se si vuole maggioritaria) nell'unico modo in cui, oggi, è possibile farlo: attraverso l'AG delle NU e quindi della maggioranza degli *stati e dei popoli*, non solo gli stati! Procedure che, *mutatis mutandis*, come accennavo, possono essere estese anche a situazioni esterne alle NU o nelle quali le NU non abbiano interesse o motivo di agire, insomma, come sto ipotizzando, alla intera Comunità internazionale.

Certamente nel CdS esiste il potere di veto e molto spesso esso può essere usato per impedire di fare ciò che sarebbe giuridicamente corretto fare, e la risposta può ben essere la soluzione *Uniting for Peace*, sia da parte della stessa AG che più in generale dagli stati direttamente, fuori dalle NU.

A/RES/60.1 del 2005) Implementing the responsibility to protect Report of the Secretary-General.

²⁸⁹ V., ad es., il § 56, dove il SG afferma: «When a State refuses to accept international prevention and protection assistance, commits egregious crimes and violations relating to the responsibility to protect and fails to respond to less coercive measures, it is, in effect, challenging the international community to live up to its own responsibilities under paragraph 139 of the Summit Outcome. Such collective measures could be authorized by the Security Council under Articles 41 or 42 of the Charter, by the General Assembly under the "Uniting for peace" procedure or by regional or subregional arrangements under Article 53, with the prior authorization of the Security Council....§58...The General Assembly could also consider such measures under its resolution 377 (V), entitled "Uniting for peace", although they would then not be legally binding.» e poi più ampiamente, descrivendo quella che Ban Ki-Moon definisce una "procedura": «63. The General Assembly has an important role to play, even under pillar three. Its peace and security functions are addressed in Articles 11, 12, 14, and 15 of the Charter. Article 24 of the Charter confers on the Security Council "primary", not total, responsibility for the maintenance of peace and security, and in some cases the perpetration of crimes relating to the responsibility to protect may not be deemed to pose a threat to international peace and security. Moreover, under the "Uniting for peace" procedure, the Assembly can address such issues when the Council fails to exercise its responsibility with regard to international peace and security because of the lack of unanimity among its five permanent members. Even in such cases, however, Assembly decisions are not legally binding on the parties» (corsivo mio).

Ciò, in conclusione, è non solo perfettamente logico, ma addirittura doveroso in un sistema giuridico in cui non esiste potere centrale, ma solo alla precisa condizione che l'azione corrisponda sia alla volontà effettiva della Comunità internazionale *as a whole*, che del popolo, dei popoli che sono i destinatari ultimi delle norme di diritto internazionale e della stessa Comunità internazionale. Solo così, mi pare, si difendono i diritti dell'uomo, ma avrei molti dubbi che questo metodo sia stato utilizzato nell'interesse del diritto internazionale.

11.4. La legittima difesa: in generale

Come si è visto, le motivazioni umanitarie degli interventi in Siria, nelle loro varie accezioni e sfumature, reggono assai poco dato che, posto che si volesse realmente agire per impedire al goveno siriano di bloccare lo sviluppo di un processo democratico di cambiamento del regime, impedendo intanto e inoltre l'uso di una repressione particolarmente pesante, gli interventi della Comunità internazionale in senso stretto, la cd. Comunità internazionale organizzata, si sono limitati in sostanza, sia pure con successo, a pretendere ed ottenere l'abbandono dell'armamento chimico o almeno del suo uso da parte del regime²⁹⁰. Mentre, alquanto incoerentemente, gli stessi stati che avevano sostenuto la pretesa del disarmo chimico della Siria, ne fomentavano e finanziavano le ribellioni, contribuendo così alle stesse violazioni dei diritti dell'uomo che si proponevano ufficialmente di combattere, ma specialnente violando le norme consolidate di diritto internazionale che fanno espresso divieto (Nicaragua docet) di finanziare movimenti ribelli.

Da ciò la pretesa degli stati intervenuti di giustificare il proprio intervento in base all'istituto della legittima difesa, non, però e ovviamente, contro la Siria ma contro il $D\bar{a}$ ish o addirittura contro il "terrorismo". Una affermazione quest'ultima, tanto astratta quanto inconsistente a meno di "personalizzare" il terrorismo in un ente specifico di natura e caratteristiche statali, cosa fattibile solo fin tanto che esista il $D\bar{a}$ ish come struttura effettiva.

²⁹⁰ Armamento del quale, puntualmente, Israele pretende di conoscere esistenza e ubicazione e che regolarmente bombarda, senza alcuna "autorizzazione" di alcuno, *The New York Times*, 7.9.2017, D. M. HALBFINGER, B. HUBBARD, *Airstrikes on Syrian Military Sites Renew Focus on Chemical Weapons*, in https://www.nytimes.com/2017/09/07/world/middleeast/syria-israel-chemical-weapons-bombing.html?mcubz=3. Pur al di là della valutazione sulla legittimità o meno dell'azione, anche ciò contribuisce a indebolire l'autonomia sovrana dello stato Siria.

Resta il dubbio sulla coerenza degli interventi, specie nella misura in cui i medesimi stati agiscono sia per motivi umanitari, sia per sostenre i ribelli che per legittima difesa.

Molto spesso, peraltro, il richiamo all'istituto della legittima difesa contro il generico terrorismo è usato come giustificazione della difesa di un presunto interesse collettivo a impedire lo sviluppo del "terrorismo" e degli enti che lo dirigono. Insomma la legittima difesa è intesa come una legittima difesa collettiva, sia pure messa in pratica da relativamente pochi stati, che agiscono quindi, per usare una terminologia più corretta, uti universi, anche se le prassi che sono state seguite appaiono diverse da quelle proprie di un intervento nell'interesse collettivo, appaiono, cioè, logiche, per dirlo senza mezzi termini, di "potere" e controllo, che infatti alla fine hanno condotto, ad esempio alla occupazione di fatto, cioè in assenza di una motivazione legittima, di una parte del territorio siriano (mi riferisco ovviamente alla Turchia, che lo fa ufficialmente in funzione anti curda, ma più di recente anche agli USA, che, aiutando i Curdi²⁹¹, sembra che cerchino di assicurarsi basi militari e in effetti anche la Russia, che però agisce in difesa del regime siriano ... per parlare solo della Siria!) mentre è continuata l'azione di sostegno e finanziamento di movimenti di ribellione al regime, cosa certamente assai poco compatibile con l'istituto della legittima difesa e che quindi conduce a quella confusione di ruoli e obiettivi cui accennavo sopra.

Nei prossimi due paragrafi, analizzeremo due delle forme di legittima difesa rivendicate dagli stati in Siria, e delle conseguenze di esse: la pretesa di applicare norme diverse da quelle usuali nei conflitti armati trattandosi di un conflitto asimmetrico, e la pretesa di agire legittimamente all'interno di uno stato (la Siria) " $unwilling \ or \ unable$ " di combattere il terrorismo gestito dal $D\bar{a}$ 'ish.

11.5. La legittima difesa nei casi particolari: A.- di un conflitto "asimmetrico"

Sta in fatto che la situazione della Siria, accanto al problema della repressione e violazione dei diritti dell'uomo in particolare dei cittadini siriani e delle forze ribelli, si danno due fenomeni importanti: la

²⁹¹ È interessante, ad esempio, una cartina pubblicata di recente dall'*Institute for the Study of War*, 23.8.2017, in http://iswresearch.blogspot.it/2017/08/syriasituation-report-august-8-23-2017.html?utm_source=Syria+ Situation+ Report:+ August+23+-+30,+2017&utm_campaign=Syria+Situation+Report:+August+23+-+30,+2017&utm_medium=email dove, tra l'altro, sono evidenziate anche le azioni di bombardamento USA nel periodo considerato.

presenza del movimento ribelle curdo, che fa scattare le norme in tema di autodeterminazione dei popoli - e del quale abbiamo abbondantemente parlato – e, almeno in una prima fase del conflitto principalmente mentre ora, sembrerebbe, molto meno, la presenza sul territorio della entità minacciosa del $D\bar{a}$ ish, la cui "territorialità", benché illegittima, impone di trattarlo come un soggetto territoriale se non ancora stato, molto vicino a diventarlo, ma anche di ciò ho già parlato a sufficienza.

Va solo aggiunto che, come ho già detto, nulla osta a considerare (anzi vige l'obbligo) il $D\bar{a}$ ish un soggetto di diritto internazionale capace, in quanto tale, di essere tecnicamente in stato di guerra con altri soggetti.

In riferimento all'oggetto del presente paragrafo, cioè alla legittima difesa, la situazione merita però di essere meglio specificata, in conseguenza del fatto che il Dā'ish, diversamente dal movimento curdo, non si limita ad affermare la propria pretesa a "conquistare" il territorio della Siria e dell'Iraq, ma va oltre, molto oltre: perché orchestra organizza e coordina (e in parte millanta, e ciò dovrebbe indurre a riflettere specialmente in Europa) una serie di azioni "terroristiche" in vari paesi, sia mediorientali che europei e anche extra europei, simile a quella "storica" di al-Qā'ida. Però, tra il Dā'ish e al-Qā'ida c'è una differenza di fondo, che modifica, a mio parere, la valutazione giuridica del fenomeno. Mentre il secondo era, ed è, una organizzazione puramente terroristica, tesa cioè sostanzialmente a colpire innanzitutto il mondo "occidentale" con atti di "semplice" terrorismo per motivi più propagandistici (o, se si vuole, pedagogici) che di affermazione con quello strumento di uno stato territoriale, il primo in qualche modo fa l'esatto contrario: si afferma su un territorio e da lì agisce per espandersi e preparare, per così dire, la conquista del mondo, in particolare occidentale, o almeno per intimidirlo quanto basta per impedirgli di interferire con i suoi progetti.

Lungi da me, sia chiaro, la tentazione di svolgere una analisi della filosofia che guida i due enti, mi sono solo limitato a descriverne i diversi atteggiamenti e apparenti "intenzioni", al fine di poterne valutare acconciamente la collocazione nel quadro delle norme di diritto internazionale.

Questa differenza di atteggiamenti e di comportamenti, serve, infatti, a spiegare perché si è parlato e si parla di legittima difesa per definire la lotta al $D\bar{a}$ ish, anzi per quale motivo tanta parte del mondo ritiene di dover combattere il $D\bar{a}$ ish, ritenendosene aggredito.

Appunto, aggredito: perché è l'aggressione²⁹² quella che determi-

²⁹² Non è inutile ricordare la definizione dell'aggressione dell'art. 1 dell'annesso

na la nascita della legittima difesa. Ma, qui, se per legittima difesa si intende, come è nel diritto internazionale "classico", la reazione ad un attacco armato contro lo stato e il suo territorio, essa non è riferibile a tutti gli stati coinvolti nelle operazioni militari, dato che il $D\bar{a}$ ish in quanto tale (cioè come entità territorialmente insediata) colpisce, determinando il conseguente diritto alla legittima difesa, solo, almeno finora, alcuni stati: quelli contro cui agisce direttamente o indirettamente, con azioni militari. E dunque, sicuramente Iraq e Siria e probabilmente Libia e Turchia, almeno dopo che quest'ultima sembra che abbia iniziato a combatterlo effettivamente. Gli altri stati che agiscono sul territorio, come gli USA e alleati, non sono oggetto di una aggressione in senso stretto.

In altre parole, le situazioni vanno differenziate, tra a.- i soggetti direttamente impegnati sul terreno con e contro il $D\bar{a}$ ish e b.- quelli "soltanto" oggetto di atti di terrorismo, sia qualora "alleati" dei primi, sia "semplicemente" in quanto "sgraditi" al $D\bar{a}$ ish. Perché, come ben noto, quella del $D\bar{a}$ ish è una sorta di guerra universale, in cui i nemici non sono identificabili a priori, nemmeno, in realtà, dallo stesso $D\bar{a}$ ish. Ma, dunque, approfondiamo le due ipotesi di cui sopra.

a.- Per quanto attiene alla prima ipotesi, innanzitutto è bene precisare che in dottrina non manca chi esprima dubbi sulla possibilità di considerare legittima difesa, nel senso del diritto internazionale classico, le azioni militari contro un'entità non statale, che, in quanto tale, non sarebbe, per così dire, degna di essere protetta dalle garanzie del diritto internazionale di guerra. Ciò, a mio parere, come ho avuto modo di affermare ripetutamente sia qui che in altri scritti, non è esatto se riferito ad una entità non statale quando quest'ultima assuma quel grado di autonomia considerato necessario dal diritto internazionale per essere un soggetto di diritto internazionale, che, in quanto tale, è abilitato a fare la guerra nel senso del diritto internazionale e quindi a determinare la "normale" reazione di legittima difesa negli altri soggetti. Del resto le stesse Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli regolamentano esattamente la guerra non tradizionale, per così dire. I casi più noti e largamente studiati di enti non statali attori di situazioni di guerra sono quelli dei Movimenti di liberazione nazio-

alla A/RES/3314 (XXIX): «Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition». Beninteso ciò non esclude in nulla che altre forme di minacce alla pace e di minacce ad uno stato posssanon esservi. Ciò esclude però solo che l'aggerssioone, e quindi la conseguente legittima difesa, possa essere intesa come lo svolgimento di atti di terrorismo.

nale, legittimi attori di una guerra nel senso del diritto internazionale, quando e finché siano in grado di esprimere validamente una legittima aspirazione popolare o quando, comunque, l'ente in questione assume, sia pure solo per poco, una consistenza territoriale sufficiente, come è appunto il caso del $D\bar{a}$ ish, o come è stato in passato quello del Vietcong, definito all'epoca "soggetto notturno" e come, del resto, sosteneva l'Institut de droit international nella famosa risoluzione del 1900, distinguendo il caso dei movimenti rivoluzionari "interni" in possesso di parte del territorio²⁹³ o, infine quando raggiunga una forza effettiva sufficiente a renderli capaci di fatto di agire in condizione di parità con gli altri soggetti. Il fatto, dunque, che detti enti siano soggetti di diritto internazionale-non stati, non ha nulla a che vedere con la loro legittimità: un ente può ben essere soggetto di diritto internazionale pur essendo illegittimo, non diversamente da uno stato o dal suo regime. Talché è perfettamente possibile trovarsi in stato di guerra in senso tecnico con un soggetto illegittimo, come ad esempio il Dā'ish.

b.- Ciò, però, vale e vale sicuramente solo per gli stati di cui sopra, ma la possibilità che altri stati, come in particolare gli USA, la GB, la Francia, ecc., possano invocare la legittima difesa, contro il soggetto (magari, anzi certamente, illegittimo) $D\bar{a}$ ish, che da un punto di vista militare non li attacca minimamente anche perché non potrebbe, è alquanto più problematica e quindi va meglio approfondita.

Innanzitutto la distanza: certo, storicamente, non mancano casi di stati in guerra tra di loro, ma che non hanno mai occasione effettiva di scontrarsi, ma, e questo è il punto, quella del $D\bar{a}$ ish è una situazione molto particolare: al di là della vera e propria, benché vaga, dichiarazione di guerra a certi stati, gli atti di aggressione, del $D\bar{a}$ ish, infatti, non si manifestano in atti di guerra "classica", ma in atti di terrorismo ai quali le "Potenze" colpite rispondono, in parte, colpendo a loro volta il $D\bar{a}$ ish sul terreno da esso finora posseduto, ma in parte limitandosi a dichiararsi in guerra contro di esso o addirittura "contro il terrorismo"; in qualche modo accettando il "guanto di sfida" lanciato

²⁹³ V. Art. 4, in http://www.idi-iil.org/app/uploads/ 2017/06/1900 _neu_02_fr.pdf: «§1. Le gouvernement d'un pays où la guerre civile a éclaté peut reconnaître les insurgés comme belligérants, soit explicitement par une déclaration catégorique, soit implicitement par une série d'actes qui ne laissent pas subsister de doute sur ses intentions. §2. Le seul fait d'appliquer aux insurgés, par un sentiment d'humanité, certaines lois de la guerre, ne constitue pas, par lui-même, une reconnaissance de l'état de belligérance. §3. Le gouvernement qui a reconnu, soit explicitement, soit implicitement, ses nationaux révoltés comme belligérants, devient non recevable à critiquer la reconnaissance qui serait opérée par une tierce Puissance».

dal $D\bar{a}$ ish che dichiara esplicitamente di volerli combattere ... a tempo debito.

Se dunque per i primi lo stato di guerra è evidente, per i secondi lo è in modo traslato e cioè in quanto o si tratta di alleati degli stati in guerra sul terreno o di stati che rispondono ad atti di terrorismo, magari solo temuti, dichiarandosi in guerra, sia pure con qualcosa di astratto e generico, il terrorismo.

D'altra parte, l'uso dichiarato dell'arma del terrorismo contro i paesi occidentali (in realtà contro tutto il mondo, il Dā'ish non è molto preciso nell'indicazione degli avversari) potrebbe in qualche maniera essere assimilato ad una sorta di dichiarazione di guerra, per così dire, per fatti concludenti. Anzi, a ben vedere, ad una guerra vera e propria, dato che non è da escludere in linea di principio che un ente (nel caso un soggetto di diritto internazionale) faccia, e non solo dichiari, la guerra ad altri enti, "limitandosi" ad utilizzare la sola arma del terrorismo o magari la sola minaccia di usarla. Salvo, dunque, le perplessità cui accenno poco più avanti, parlare di guerra e quindi di legittima difesa in questa situazione non è, di per sé, impossibile.

Ma dunque, posto pure che di legittima difesa in senso tecnico si possa o si debba parlare per i soggetti non "attaccati" direttamente dal $D\bar{a}$ ish, ciò implica, lo si voglia o no, che l'istituto giuridico che regola la situazione per esplicita dichiarazione di una delle parti²⁹⁴ è quello della guerra, o, come si ama dire, dello ius in bello: "in" si badi, non "ad" bellum. Sta in fatto però che, data la atipicità della situazione complessiva, non sorprende che in letteratura non si manchino di utilizzare equilibrismi semantici anche fantasiosi per definire la situazione²⁹⁵. Ma in realtà non sono necessari equilibrismi di sorta: un soggetto è o si sente minacciato, da un ente che abbia la necessaria consi-

²⁹⁴ Dovrei dire *entrambe* le parti, salvo che, come noto, il $D\bar{a}$ *ish* rifiuta anche di prendere in considerazione non solo il diritto internazionale ma anche la Comunità internazionale stessa che lo determina. Ma, e mi limito qui a questa notazione, la Comunità internazionale esiste indipendentemente dalla volontà, e meno che mai dal riconoscimento, dei soggetti.

²⁹⁵ V. ad es. E. BENVENISTI, The Legal Battle to Define the Law on Transnational Asymmetric Warfare, in Duke Journal of Comparive and International Law, 2010, p. 239 ss., che afferma, p. 240: «In fact, the disjunction between jus ad bellum and jus in bello indicates that the traditional law was carefully designed to align the incentives of the parties to the conflict, making sure they all had strong incentives to obey the law. But the regulation of asymmetric warfare requires a different structure of incentives to have any effect on the parties…p. 350 International Humanitarian Law, which is endorsed by foreign actors and by several national courts, takes the opposite approach and rejects the concept that armed conflict can take place in a legal void and insists on the applicability of at least the minimal requirements of the jus in bello».

stenza dal punto di vista del diritto internazionale, e reagisce con gli strumenti che il diritto internazionale gli mette a disposizione. Ma, appunto: un ente che abbia la necessaria consistenza, cioè che sia un soggetto di diritto internazionale, e con i mezzi e gli strumenti propri e quindi, primo fra tutti, la proporzionalità tra la gravità dell'aggressione e la pesantezza della risposta.

Occorre dunque anche, e innanzitutto, che l'ente che aggredisce o minaccia di aggredire sia sufficientemente credibile nella sua minaccia per attivare i meccanismi della legittima difesa. Ma mancando, o venendo a cessare, quella credibilità, anche la legittima difesa non ha più giustificazione.

Nel momento in cui, cioè, la minaccia cessa o, e questo è il caso forse oggi del $D\bar{a}$ ish, diventa poco credibile di per sé o astratta, cessa la ragione stessa della legittima difesa: il problema si sposta dal campo del diritto internazionale a quello del diritto interno. E pertanto quando, che so, un cittadino francese, sia pure figlio di immigrati naturalizzati francesi, ponga una bomba sotto la tomba di Napoleone a les Invalides, parlare di terrorismo di diritto interno va benissimo, ma parlare di guerra e di legittima difesa è chiaramente eccessivo.

Ci si potrebbe fermare qui se l'introduzione del concetto di *guerra* asimmetrica²⁹⁶ non avesse determinato delle modalità di comportamento da parte dei soggetti "attaccati", che appaiono particolari per-

²⁹⁶ "Inventata", come noto, da Mao Zedong, v. ad es.: A. B.Kennedy, Can the Weak Defeat the Strong? Mao's Evolving Approach to Asymmetric Warfare in Yan'an, in The China Quarterly, 2008 (December), p. 884 ss., I. ARREGUÍN-TOFT, How theWeak WinWars: A Theory of Asymmetric Conflict, in International Security, Summer 2001, vol. 26, No. 1 p.. 93 ss., e sttudita anche dal nostro Centro Militare di Studi Strategici, Brig. Gen. A. DONNARI, Guerre Asimmetriche e Guerre di 4° Generazione, in Osservatorio Strategico, 2004, 2, p. 59 ss., p. 60: «Si tratta di un conflitto in cui gli opponenti fanno ricorso all'intero spettro delle azioni offensive e difensive, di carattere militare, economico, culturale, psicologico, cercando di colpire l'avversario bypassando i suoi elementi di forza, in primo luogo la forza militare tradizionale. È un conflitto dove il contendente apparentemente più debole evita il confronto diretto con lo strumento militare – o coercitivo in senso lato – del nemico, per colpire direttamente bersagli di tipo politico, culturale, demografico e sociale. L'asimmetria del conflitto è il risultato della asimmetria degli attori del conflitto, della loro natura, del loro retroterra culturale e del loro livello di azione» (corsivo mio). V. i tre articoli di S. ESTREI-CHER, Privileging Asymmetric Warfare? - Part I: Defender Duties under International Humanitarian Law, in Chicago Journal of International Law, 2011, p. 425 ss, Privileging Asymmetric Warfare (Part II)?: The "Proportionality" Principle under International Humanitarian Law, ibidem, 2011, p. 143 ss., Privileging Asymmetric Warfare (Part III): The Intentional Killing of Civilians under International Humanitarian Law, ibidem, 2012, p. 589 ss.

ché tendono a giustificare l'uso di strumenti e garanzie diversi da quelli della Convenzioni "classiche" in materia di condotta della guerra ecc., dato che sul piano tecnico militare sono stati e vengono elaborati strumenti e metodi particolari di reazione a queste situazioni di guerra, che lasciano l'impressione che alla fine, data l'incerta definizione giuridica del fenomeno, il termine sia utilizzato solo per giustificare la violazione, da parte degli eserciti cdd. regolari, delle normali regole sul diritto di guerra, a cominciare dal trattamento dei "prigionieri" 297.

Il punto, invece, è e resta che se si è in guerra, se ne devono applicare le regole²⁹⁸, proporzionalità inclusa²⁹⁹, specie in quanto esse sono da gran tempo considerate norme di diritto internazionale generale.

E dunque, tornando alla legittima difesa, va ribadito che si è in stato di legittima difesa se si è in guerra, *tertium non datur*: sarà una guerra lenta, come si dice, ma guerra è e ne valgono tutte le regole³⁰⁰. L'idea per la quale, la *asimmetricità* della guerra giustifichi anche una sorta di *asimmetricità delle regole* non ha fondamento; al massimo si

²⁹⁷ Non mancano, infatti, gli studi tesi a mostrare come combattere l'avversario asimmetrico, come ad es. I. RESPERGER, The Islamic state and its aims, a possible strategy for the fight against asymmetric warfare, in Journal of Eastern-European Criminal Law, 2016, p. 180 ss., K. RIORDAN, Asymmetric Warfare – Combating Transnational Terrorist Campaigns - The Emerging Legal Situation, in New Zealand Armed Force Law Review, v. 12, 2002, p. 6 ss., p. 8 «There may be a popular belief that the law contains somewhere a specific power by which terrorists can be detained or even killed purely by virtue of their status as such. In fact, no such power exists....p. 10 although a state of armed insurrection is recognised, the perpetrators are categorised as criminals, not the enemy. Thus the use of force by and against them is governed by the criminal law ... The question must remain how a people under the heel of an oppressive and unresponsive regime can gain their right to self-determination in the face of such measures. However they do it, setting off nailbombs in crowded markets or using airliners as missiles is not the way».

²⁹⁸ Cfr. E. BENVENISTI, *The Battle*, cit., p. 341: «The formal legal explanations for deregulating such conflicts suggested that such transnational conflicts were not *internal* armed conflicts, because they took place *across* international borders, but at the same time they were also not *international* armed conflicts because they did not involve two or more *nations* fighting each other. Such conflicts were therefore conducted in a legal void, and hence were subject to only the very basic constraints of Article 3 common to all four Geneva conventions of 1949»

²⁹⁹ G.J. A. KNOOPS ,The Duality of the Proportionality Principle within Asymmetric Warfare and Ensuing Superior Criminal Responsibilities, in Intrnational Criminal Law Review, 2009, p. 501 ss.

³⁰⁰ V. ad es. A. ZIMMERMANN, Abiding by and Enforcing International Humanitarian Law in Asymmetric Warfare: the Case of "Operation Cast Lead", in Polish Yearbook of International Law, 2011, p. 47 ss.

potrà valutare, caso per caso, se, essendo gli autori dell'atto bellico di tipo terroristico, come spesso accade di nazionalità dello stesso stato in cui l'attentato avviene, possano essere considerati, ove catturati, non "semplici" prigionieri di guerra, ma, *pro parte*, come spie o traditori o qualunque cosa l'ordinamento dello *status* di guerra dello stato in questione preveda. Perché è anche ovvio che se si è in guerra per il diritto internazionale, lo si è anche per il diritto interno³⁰¹.

E allora, a seconda delle condizioni del fatto in esame: *o* si è in guerra e quindi se ne applicano le regole, ivi comprese quelle del trattamento dei prigionieri³⁰², per cui l'autore di un attentato in nome e per conto di un ente verso il quale lo stato *si sia dichiarato* in guerra, va trattato in applicazione delle regole di Ginevra o dello Statuto di Roma in quanto autore di un atto di guerra, *oppure* non si è in guerra e si applicano le norme di diritto interno penale agli atti di terrorismo.

Per concludere sulla possibilità o meno di considerarsi in guerra tecnicamente con il $D\bar{a}$ ish, vanno aggiunte solo due cose, a mio avviso molto rilevanti: a.- data la situazione di fatto è quanto meno difficilmente proponibile, considerare ciò che accade oggi fuori dei territori della Siria e dell'Iraq (mi riferisco, quindi, agli attentati in varie parti del mondo) come episodi di una guerra vera e propria tra il $D\bar{a}$ ish e gli stati in cui avvengono atti terroristici quando questi ultimi non siano impegnati direttamente sul terreno contro il $D\bar{a}$ ish operché di una guerra mancano tutte le caratteristiche non tanto per la mancanza di un "disegno criminoso" coerente (la conspiracy del Processo di Norimberga, ad esempio, che in qualche modo c'è) quanto perché il disegno in sé (la re-instaurazione del califfato sull'intero

³⁰¹ E ciò vale per tutti e sempre, quindi anche quando non si dichiari formalmente di essere in guerra. Insomma, ben può uno stato, se lo ritiene, non attivare le procedure *interne* per la dichiarazione dello stato di guerra (ciò attiene al diritto interno e solo ad esso) ma *se è in guerra* dal puto di vista del diritto internazionale, le regole corrispondenti vanno attuate *tutte*. Ivi omprese quelle che obbligano a trattare i combattenti nemici (quali che siano le armi di cui si servono) da prigionieri e mai, in nessun caso, da delinquenti comuni.

³⁰² V., con riferimento proprio all'Italia, G. GUARINO, *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale*, in *Tertium datur*, 8.4.2005, anche in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2006, 22, p. 7 ss.

 $^{^{303}}$ In un certo senso, però e lo dico in termini vlutamente ... provocatori, lo stato di guerra tra gli stati della "coalizione" a guida USA e il $D\bar{a}$ 'ish, si determina proprio nel momento in cui i primi agiscono ora sul terreno contro il secondo. A volere insistere nella "provocazione": sono gli stati della coalizione che, tecnicamente, sono aggressori del $D\bar{a}$ 'ish, il quale nei loro confronti ha "solo" fatto e minacciato atti di terrorismo. Sia chiaro, cio non vuol dire assolutamnete che a quegli atti di terrorismo non si possa e debba rispondere, ciò vuol solo dire che la risposta non è legittima difesa.

mondo arabo e mussulmano e perfino mondiale) appare improbabile e fumoso, in qualche modo (mi sia consentito) eroico e romanzesco; ma, al tempo stesso, va ribadito che, b.- se di legittima difesa si tratta, o meglio, se un soggetto ritenga di agire in termini di legittima difesa contro "il terrorismo" o il Dā ish (e vari stati lo hanno detto a gran voce, si pensi solo alla Francia) sia o meno ciò corrispondente alla situazione giuridica oggettiva, il soggetto che lo afferma deve, coerentemente, comportarsi come un soggetto in guerra. Deve cioè applicare al conflitto e ai suoi autori o partecipi, le norme sul diritto di guerra, le convenzioni dell'Aja e di Ginevra e i vari Protocolli ecc. 304, e pertanto, per efferati che siano, gli autori degli attentati vanno considerati come combattenti nemici, in una guerra certamente non convenzionale, ma prevista e regolamentata dalle Convenzioni di Ginevra.

Ultima riflessione. Se quanto ho detto qui sopra in a è verosimile, e credo proprio che lo sia, occorrerebbe finalmente prendere atto del fatto che, invece di mitizzare quell'organismo e i suoi partecipi, invece di parlare di avventurose e fulminanti, quasi magiche "radicalizzazioni" dei suoi occasionali seguaci, occorre affrontare quel problema nei suoi termini reali: in termini politici. E qui, per non uscire dal mio campo, mi limito a dire, a ribadire, che il fenomeno del cd. radicalismo islamico, e quindi del $D\bar{a}$ ish, di al- $Q\bar{a}$ ida, ecc. vanno affrontati e risolti per quello che sono: problemi politici e sociali, contro i quali combattere con le idee e non con la guerra. Non per buonismo, ma, credo, per sano realismo.

11.6. B.- di interventi in stati "Unwilling or Unable"

Nella grandissima confusione di lingue che caratterizza questa situazione, un'ultima ipotesi di giustificazione delle azioni in atto sul terreno è stata elaborata, nella prassi, ma anche in dottrina: quella secondo la quale gli stati agenti in Siria contro il $D\bar{a}$ ish lo farebbero perché legittimati dal fatto che gli stati all'interno dei quali si sviluppano degli enti, che agiscono contro stati terzi, non essendo in grado di impedirlo, essendo cioè *unwilling or unable* di agire contro quegli enti, vanno in qualche modo "surrogati" o semplicemente sostituiti, anche loro malgrado, dagli stati che ritengono di subire, o anche solo potere in prospettiva subire danni da quegli enti³⁰⁵.

³⁰⁴ Anche, se non altro a partire dal *Parere Consultivo* della CIG sul Muro in Palestina, ma già da molto prima, tenuto conto che molti ritengono, a mio parere correttamente, che quelle siano ormai norme generali di diritto internazionale.

³⁰⁵ V. ad es. K. MOHAN, Terrorism and Asymmetric Warfare: State Responsibilities for the Acts of Non-State Entities - Nicaragua, Tadic, and beyond, in The Journal of the

Posizione, questa, affermata chiaramente dagli USA proprio con riferimento alla Siria 306 .

Il principio, per quanto riguarda gli USA, era stato già posto nel 1988 da una Corte federale a proposito del Libano, quando la Corte affermò: «the Court notes that in this case, Lebanon, a signatory state to the Montreal Convention seemed incapable or unwilling to bring charges against Yunis and enforce its obligations under the convention. When another government harbors international terrorists or is unable to enforce international law, it is left to the world community to respond and prosecute the alleged terrorists. As long as governments which step into this enforcement role act *within the constraints imposed by international and domestic law*, their efforts to combat terrorism should be praised»³⁰⁷.

Il punto, a mio giudizio, è proprio qui: "agire nell'ambito del diritto internazionale (e del diritto interno)". Perché, che il diritto internazionale oggi permetta azioni del genere, in spregio del principio ancora sacrosanto della sovranità e della uguaglianza tra gli stati non mi sembra verosimile. Del resto, non è un caso che il principio del rispetto della sovranità (e dell'integrità territoriale) con riferimento

Institute of Justice & International Studies, 2008, p. 212 ss.

³⁰⁶ V. UN Doc., S/2014/695, 23.9.2014, Letter dated 23 September 2014 from the Permanent Representative of the United States of America to the UnitedNations addressed to the Secretary-General, in cui il governo USA afferma: «... Iraq has made clear that it is facing a serious threat of continuing attacks from the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) coming out of safe havens in Syria. These safe havens are used by ISIL for training, planning, financing, and carrying out attacks across Iraqi borders and against Iraq's people. For these reasons, the Government of Iraq has asked that the United States lead international efforts to strike ISIL sites and military strongholds in Syria in order to end the continuing attacks on Iraq, to protect Iraqi citizens, and ultimately to enable and arm Iraqi forces to perform their task of regaining control of the Iraqi borders», una sorta di intervento a richiesta, se non fosse che poi il medesino governo teorizza e giustifica: «... States must be able to defend themselves, in accordance with the inherent right of individual and collective self-defence, as reflected in Article 51 of the Charter of the United Nations, when, as is the case here, the government of the State where the threat is located is unwilling or unable to prevent the use of its territory for such attacks. The Syrian regime has shown that it cannot and will not confront these safe havens effectively itself. Accordingly, the United States has initiated necessary and proportionate military actions in Syria in order to eliminate the ongoing ISIL threat to Iraq, including by protecting Iraqi citizens from further attacks and by enabling Iraqi forces to regain control of Iraq's bor-

³⁰⁷ USA v. F. Yunis. 681 F.Supp. 896, 1988, su cui v. A. D. SOFAER, Terrorism, the Law, and the National Defense, in Military Law Review (The sixth annual Waldemar A. Solf Lecture in International Law) 1989, p. 89 ss.

proprio alla Siria, venga ribadito in tutte le risoluzioni sia del CdS che dell'AG delle NU, per intendere ovviamente sia che l'unità territoriale della Siria va garantita, sia che gli interventi stranieri non la possono e non la debbono ledere: e ciò in termini di principio, rispetto al quale, ho fatto ripetutamente notare sopra la contraddizione immanente nell'affermazione stessa.

Come indicato nel titolo di questo paragrafo, questo tipo di azioni sarebbe giustificato e giustificabile come una forma atipica di legittima difesa, giustificata dal fatto che, in mancanza di capacità o volontà dello stato "ospite" di agire, lo stato che suppone di avere ricevuto o ritiene di poter subire danni da quegli enti, lo stato "vittima", agisce sostanzialmente in legittima difesa e potrebbe anzi farlo addirittura in via "preliminare", sulla sola base cioè della minaccia derivante dall'esistenza dell'ente, secondo la bellicosa definizione del REISMAN di cui sopra³⁰⁸.

Vediamo, molto rapidamente e un po' più analiticamente la questione, il cui fondamento è cercato in una interpretazione alquanto estensiva del diritto alla legittima difesa, di cui all'art. 51 della Carta.

Va detto innanzitutto che la Carta, come qualunque documento contrattuale, stante la situazione attuale già richiamata prima, ha, a mio parere, un significato molto modesto, e che inoltre il riferimento all'art. 51 NU, in realtà, appare alquanto forzato, se si tiene conto del fatto che la disposizione, pure parlando di un diritto naturale o innato, parla, come noto, di attacco armato in atto e rinvia al CdS la decisione circa la continuazione dell'autodifesa e le modalità delle azioni conseguenti. La parte della dottrina, invece, che propende per quella figura giuridica, punta molto su quell'*inherent*³⁰⁹.

Il fatto è che, innato o meno che sia, naturale o no, è sempre un diritto regolato dalle norme giuridiche: voglio dire che non basta affermare che è naturale, per poterne usare a discrezione. Anche se, in un sistema giuridico anorganico come quello internazionale, il margine di discrezionalità costruttiva della norma da parte dei singoli soggetti è sicuramente più ampio che nel diritto interno. Per quanto, insomma, naturale un diritto, anche in una società come quella internazionale non può in nessun caso diventare una potestà, un potere assoluto legibus solutus. È proprio qui il punto: altro è esercitare un diritto con tutte le garanzie (e i controlli) del caso e altro è pretendere un potere incontrollato, un atto, appunto, potestativo.

³⁰⁸ Pre-emptive, *supra* nt. 285.

³⁰⁹ Per un'analisi alquanto ... autoritaria, v. D.l BETHLEHEM, *Principles Relevant To The Scope of a State's Right of Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by non-state Actors*, in AJIL, 2012, p. 1 ss.

Così come, sicuramente, mancando un organo deputato o almeno capace di reprimere gli illeciti, è sempre e comunque l'azione individuale o collettiva dei soggetti stessi quella, la sola, che può farlo, ma nell'ambito delle norme dettate dalla Comunità internazionale e dalle garanzie che vi sono legate. E infatti a meno di intendere la Comunità internazionale come una comunità selvaggia priva di regole, il ricorso alla "difesa" unilaterale, benché perfettamente concepibile in astratto, ma come strumento residuale del diritto internazionale, non può essere invece trasformato in una regola. La legittima difesa, anche nel diritto interno, è l'azione attraverso la quale un individuo cerca di impedire gli effetti dannosi di un atto illegittimo compiuto da altri e ha la caratteristica di essere legittimato (essendo in sé un atto illecito) in quanto compiuto in condizioni di emergenza per evitare un danno maggiore o un danno tout court.

Qui, però, non si parla di individui, ma di stati, di enti complessi ed articolati, dei quali si ragiona se siano abilitati ad agire - *unilateralmente* e quindi anche sulla base di una decisione unilaterale sulla stessa legittimità della decisione di agire - contro un altro nel cui ambito vi siano strutture, ipoteticamente o concretamente, dannose per lo stato stesso, il cd. "victim state", nell'unico modo in cui quegli stati decidano di volerlo fare e cioè con l'uso della forza, la guerra, anzi, la guerra "preliminare".

Premesso che, tornando al paragone con il diritto interno, sarebbe come dire che se una persona vede che nell'appartamento a fianco al suo qualcuno ha comprato una pistola, gli può irrompere in casa e togliergliela con la forza perché l'acquirente della pistola ha minacciato di usarla o si suppone che voglia usarla contro di lui, ammettiamo pure, che la pretesa di agire da parte dello stato derivi dal fatto di avere effettivamente subito un danno, ma è evidente che uno stato ha molti altri modi per difendersi e proteggersi, a parte, o meglio prima dell'uso della forza contro lo stato nel cui ambito l'ente dannoso esiste, tanto più se (come abitualmente accade) l'uso della forza colpisce anche interessi, cose e persone dello stato ospite. Tra quei mezzi, "altri" rispetto all'uso della forza, va ricompreso anche quello di concordare con lo stato ospite un'azione di forza specifica o anche di "imporgliela", pena l'applicazione di sanzioni, ma non di sostituirsi allo stato stesso in maniera del tutto unilaterale. Tanto più, e va anche detto, quando, come in molti casi, l'azione non ha solo lo scopo di colpire chi ha leso lo stato vittima per impedirgli di colpire ancora, ma di incidere sullo stesso regime politico dello stato, più o meno esplicitamente ritenuto "complice" di chi danneggia lo stato vittima: il caso dell'Afghanistan credo sia emblematico³¹⁰. La semplice affermazione, infine, come nella citata dichiarazione USA, che lo stato è incapace o non ha la volontà di agire, è a sua volta insostenibile in mancanza almeno di uno sviluppo procedurale adeguato, che, per così dire "dimostri" sia la volontà dell'ente di fare danno sia quella dello stato ospite di permetterglielo. Lo stesso caso *Caroline* spesso citato a sostegno di questa tesi, lo dimostra largamente: in quel caso, infatti, si trattò di un atto singolo compiuto contro una nave che *spesso* sconfinava in territorio canadese per sbarcare combattenti ribelli e armi. Inoltre il governo americano ne era informato ed aveva ricevuto proteste dal governo britannico: unable sicuramente non era, ma unwilling sicuramente e, come dire, *pour cause*!

Ma, tornando al merito della ipotesi specifica, intanto una distinzione preliminare, a mio parere, è necessaria rispetto ad un formula sempre citata come una definizione unitaria e che invece impone di distinguere tra gli stati "unwlling" e quelli "unable": non è la medesima cosa.

Nei confronti dei secondi, infatti, il problema non è quello di costringerli dall'esterno a svolgere quelle azioni di polizia o altro necessarie a prevenire i menzionati incidenti dannosi per gli stati terzi, ma semmai quello di fornirgli gli strumenti per agire, posto che siano incapaci di farlo, e quindi, certamente, sempre che lo vogliano³¹¹. Ragione per la quale in qualche modo l'intervento del terzo potrebbe divenire nella sostanza una sorta di intervento a richiesta in mancanza degli strumenti adeguati nello stato richiedente, ma, appunto, in base ad una richiesta e ad una richiesta legittima per svolgere azioni legittime non altrimenti.

Qualcosa del genere è ciò che accade, per esempio, in Libia con i recenti accordi con l'Italia, a seguito dei quali, vista l'incapacità (ma in realtà la non volontà: *unwillingness* non *unableness*) del "governo" libico di agire contro i trafficanti di migranti, si forniscono armi e denaro per permettere alla Libia di fare ciò che finora ha rifiutato di fare. Ma, pur nella rozzezza della decisione, l'Italia, diversamente da altri, non ha agito militarmente in Libia contro i trafficanti stessi e quindi il "governo" libico.

Descrivere, invece, l'ipotesi in termini di diritto per lo stato vitti-

³¹⁰ G. D, WILLIAMS, Piercing The Shield Of Sovereignty: An Assessment Of The Legal Status Of The 'Unwilling Or Unable' Test, in U.N.S.W.L.J. 2013, p. 619, ss.

³¹¹ Tanto più che spesso gli stati in questione cercano di giustificare la loro inazione con i costi eccessivi e i danni eccessivi al resto della popolazione. V. ad es. D. I. AHMED, Defending Weak States Against the "Unwilling or Unable" Doctrine of Self-Defense, in Journal of International Law and International Relations, 2013, p. 1 ss.

ma di agire nell'ambito dello stato "ospite" appare come una affermazione di potere unilaterale del tutto priva di fondamento. Non a caso, nell'analisi della prassi non mancano gli studi, come il bello e ampio studio della DEEKS³¹² tesi a elaborare i criteri, invero vaghi e "fattuali", che dovrebbero giustificare e quindi garantire la legittimità degli interventi. Ricordando quanto accennato sopra al Capitolo 2 si può di nuovo sottolineare l'anomalia ermeneutica per la quale si pretende di ricavare la struttura e il contenuto di una norma, dal *fatto* che in talune circostanze i soggetti di diritto internazionale si siano comportati in una certa maniera.

È chiaro che un problema sorgerebbe per l'unable, che sia anche riottoso e quindi in quel caso si rientrerebbe nella situazione tipica dell'unwilling, ma un intervento unilaterale di uno o più stati violerebbe la sovranità dello stato oggetto dell'intervento, senza che questi ne abbia grave responsabilità verso lo stato agente. Ovviamente, gli stati che adottano questa scelta, della sovranità altrui poco si preoccupano, ed infatti, applicando l'ipotesi proprio al caso della Siria, affermare che quest'ultima non volesse opporsi al $D\bar{a}$ ish sarebbe almeno improprio, tanto è vero che lo stesso governo siriano mentre era accusato di non impedire al $D\bar{a}$ ish di agire, era allo stesso tempo accusato di usare forza eccessiva per reprimere movimenti di ribellione, tra l'altro, almeno in parte, voluti da stati terzi, anzi proprio da quelli che pretendevano di agire contro il $D\bar{a}$ ish all'interno della Siria.

Del resto, alla fine, la Siria ha appunto richiesto e ottenuto l'intervento russo per aiutarla a combatetre i ribelli $D\bar{a}$ ish incluso. E,

312 Nello studio, A.S. DEEKS, "Unwilling or Unable": Toward a Normative Framework for Extraterritorial Self-Defense, in Virginia Journal of International Law, 2012, p. 519 ss., l'Autrice propone i seguenti criteri per valutare la legittimità dell'azione in uno stato "unwilling or unable": 1.- la (avvenuta) ricerca del consenso dello stato in cui si agisce, 2.- la gravità dell'offesa subita, vista in termini geopolitici, 3.- la verifica di una disponibilità effettiva dello stato a perseguire e combattere la situazione dannosa per lo stato vittima, 4.- la conseguente verifica della capacità effettiva dello stato di agire per reprimere le offese, 5.- la valutazione della adeguatezza delle misure proposte dallo stato territoriale per combattere direttamente le offese, 6.- la valutazione dei rapporti reali tra lo stato territoriale e l'ente che agisce contro lo stato vittima. Come si vede, si tratta di criteri di carattere fattuale e procedurale, di buon senso, ma sul cui fondamento giuridico è almeno lecito dubitare. V. anche O.CORTEN, The 'Unwilling or Unable' Test: Has it Been, and Could it be, Accepted?, in Leiden Journal of International Law, 2016, p. 177, I. EBBEN, The Use of Force Against a Non-State Actor in the Territory of Another State: Applying the self-defence framework to Al-Qaeda, in http://ssrn.com/abstract=1960508, E. P.J. Myjer, N. D. White, The Twin Towers Attack: An Unlimited Right To Self-Defence?, in Journal Of Conflict And Security Law, 2002, p. 1 ss.

a questo punto non si comprende perché, posto che la Siria ha di sua iniziativa chiesto aiuto ad altri per combattere il $D\bar{a}$ ish (e, sia pure, gli altri ribelli, finanziati dall'estero), altri stati (casualmente tra i finanziatori di alcuni dei ribelli di cui sopra) pretendano di agire contro il medesimo $D\bar{a}$ ish, per così dire in "surrogazione del surrogante"!

Ma in realtà, a giudicare ad esempio dal caso dell'Afghanistan questo tipo di azioni sembra, a ben vedere, scasamente accettabile e accettato: in quel caso, infatti, gli USA cercarono ed ottennero un ampio consenso internazionale all'azione contro le basi di *al-Qā 'ida*, ma non, ed infatti l'azione poi è stata fortemente criticata, a distruggere e rovesciare il governo afghano ed a sostituirlo con un governo completamente diverso, in applicazione, in qualche modo *ante litteram*, della descritta ipotesi della *transformative occupation*, di cui abbiamo già parlato³¹³.

Difficile sottrarsi, in queste situazioni, ad un confronto con quella che fu (ma forse è ancora!) la perniciosa teoria della sovranità limitata sostenuta e praticata da entrambi i "blocchi"³¹⁴. Peraltro sono relativamente pochi gli stati che affermano la validità di questa ipotesi e pretendono di servirsene³¹⁵.

E dunque, a ben vedere, non ostanti tutte le giustificazioni riferite in dottrina e nella prassi, a me non sembra proprio che questa ipotesi sia accettabile, dato che porta all'estremo la libertà del singolo stato di agire in maniera unilaterale, senza preoccuparsi di verificare almeno il consenso della Comunità internazionale, che abbiamo visto assai scarso, ma il cui effetto è la affermazione esplicita di una sorta di *capitis deminutio* di taluni soggetti, dichiarata dai soggetti che si ritengono i più rilevanti.

In dottrina, si è cercato anche di creare un parallelo tra l'ipotesi in discussione e le norme in materia di neutralità rispetto ai conflitti armati. Ipotesi criticabile già *in limine*: è, infatti, il conflitto armato che manca e quindi lo stato ospite è ben lungi dal poter essere considerato

³¹³ Supra § 11.2.

³¹⁴ È appena il caso di ricordare il bello e famosissimo studio di T. FRANCK, Word Politics: Verbal Strategy among the Superpowers, Oxford (UN. Press) 1972. Ho usato senza remore il termine datato "blocchi", in quanto da molti indizi, e secondo molti commentatori politici, qualcosa del genere si sta riproducendo oggi, sia in generale, sia specificamente nel mondo arabo mussulmano con la recente azione "divisiva" del Presidente USA che ha messo in rotta di collisione i paesi sunniti con quelli sciiti.

³¹⁵ Per un elenco degli stati che agiscono o hanno agito deliberatamente in tal senso, v. E. CHACHKO, A. DEEKS, *Who is on Board with "Unwilling or Unable"?*, in *Lawfare* 10.10.2016, secondo cui sono dieci gli stati dichiaratamente a favore, mentre tutti gli altri o sono dubbiosi (dodici), o contrari o, infine, silenti.

neutrale (rispetto a chi?) sempre che, beninteso, non sia proprio lo stato ospite quello che suscita il movimento contro lo stato vittima.

È chiaro che la più delicata è proprio la situazione dello stato *unwilling* nella misura in cui lo stato ospite non è solo ospite, ma complice, complice deliberato – sempre che, beninteso, la *unwillingness* dello stato ospite sia dimostrabile, per dir così processualmente³¹⁶ –, ma quindi risponderebbe in termini di responsabilità internazionale per lo svolgimento di atti ostili e non in relazione alle norme sulla neutralità.

Infine, poche parole aggiuntive merita il parallelismo talvolta posto in letteratura, con l'art. 17 dello Statuto di Roma della Corte Penale internazionale, dove, come noto, si regolamenta l'ipotesi per la quale, qualora uno stato non sia disposto o capace di perseguire un criminale, perseguibile a norma dello Statuto medesimo, possa farlo di propria iniziativa la Corte, in applicazione del principio della complementarietà dell'azione della Corte con le azioni dei tribunali interni³¹⁷, in vera e propria surrogazione della Corte rispetto ai Tribunali interni.

Ma è ovvio quanto la situazione qui sia diversa e in alcuna maniera riconducibile a quella fin qui descritta. Qui si tratta di uno stato che in qualche modo non è in grado (anche per mancanza di adeguate

316 Basti citare per tutti il caso CIG, Case concerning armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 19.12.2005, § 178 ss.: «178. The Court thus concludes that Uganda was the occupying Power in Ituri at the relevant time. As such it was under an obligation, according to Article 43 of the Hague Regulations of 1907, to take all the measures in its power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety in the occupied area, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the DRC. This obligation comprised the duty to secure respect for the applicable rules of international human rights law and international humanitarian law, to protect the inhabitants of the occupied territory against acts of violence, and not to tolerate such violence by any third party. 179. The Court, having concluded that Uganda was an occupying Power in Ituri at the relevant time, finds that Uganda's responsibility is engaged both for any acts of its military that violated its international obligations and for any lack of vigilance in preventing violations of human rights and international humanitarian law by other actors present in the occupied territory, including rebel groups acting on their own account. 180. The Court notes that Uganda at all times has responsibility for all actions and omissions of its own military forces in the territory of the DRC in breach of its obligations under the rules of international human rights law and international humanitarian law which are relevant and applicable in the specific situation».

³¹⁷ V. ad es.: *Report on Preliminary Examination Activities*, November 2013, § 191 e 197, V. anche per il caso della Libia, CC-OI/II-OI/IIOA6, 24.7.2014, Appeals Chamber, *Prosecutor* v. *Saif Al-Islam Gaddafi* and *Abdullah Al-Senussi*, ecc.

strutture) di perseguire certi criminali o che, magari, non vuole farlo per evitare problemi interni, e dunque a quel punto interviene la Corte, che decide e valuta se l'intervento sia o meno legittimo alla luce delle norme dello Statuto. Il tutto accade semplicemente su una chiara base contrattuale, ma specialmente ad opera di un organismo "terzo" rispetto allo stato inattivo, ma anche agli altri stati magari interessati alla condanna e che per questa via trovano soddisfazione delle proprie pretese.

Un'ultima considerazione non può essere taciuta. È ben noto e sempre più evidente che la gran parte degli attentati terroristici compiuti nei paesi "occidentali" sono stati compiuti da persone, addirittura spesso cittadine dello stato in cui agivano, "indottrinate" dal $D\bar{a}$ ish, ma non provenienti da quelle zone dove il $D\bar{a}$ ish agisce. Anche questo, credo, sia un elemento del quale non è possibile non tenere conto, perché, a parte la difficoltà di giustificare le azioni descritte sulla base della *unwillingness* o simili, il rischio da non trascurare è che un'azione del genere sia solo e direttamente determinata dal "timore" che una certa ideologia, una certa religione o convinzione politica, possa essere "dannosa" per uno stato magari non ancora nemmeno vittima di azioni da parte dell'entità "ostile".

Il rischio che ciò conduca a forme di controllo e di limitazione della libertà di pensiero, e non solo di religione, è talmente evidente da non meritare discussione, anche se, purtroppo, sembra che non manchino situazioni e stimoli esattamente in questa direzione³¹⁸.

318 Certo, si potrebbe dire chi è senza peccato ... quando anche in Italia si assiste alla propsizione di leggi, nelle quali si ipotizza la persecuzione penale del pensiero e delle manifestazioni "artistiche" (non solo della pratica) fasciste. Mi riferisco alla problematica proposta di legge dell'On.le Fiano, Atti parlamentari, Senato della Repubblica N. 2900, in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01043956.pdf di aggiunta di un art. 293bis al codice penale, che recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni», dove ovviamente i "contenuti" del partito fascista (al di là della eccentricità del termine) sono anche, se pure non solo, le idee, tanto più che il divieto si estende anche ai "beni raffiguranti ... ". Sorvolo sui commenti vagamente logorroici in materia e rinvio solo, per aggiungere una nota "leggera", al mio Negazionismo e Pressapochismo: ovvero come distruggere un'idea, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2014, XVI, p. 9 ss.

CAPITOLO SETTIMO

CONCLUSIONI

Tirare le conclusioni non è facile, o forse è troppo facile.

In Siria si assiste ad un conflitto, letteralmente, di tutti contro tutti, nel quale il diritto, le regole appaiono come l'ultima delle preoccupazioni delle parti in lotta³¹⁹.

Già solo sulla qualificazione delle parti i problemi non sono pochi. Come abbiamo visto vi sono enti non statali più o meno forti ed organizzati e spesso finanziati o provocati da stati terzi, che agiscono in maniera determinante. Lo stesso $D\bar{a}$ ish, al centro comunque di questa vicenda, in qualche modo è stato finanziato da stati terzi, anzi, almeno per una prima parte della sua esistenza dagli stessi che ora lo combattono. Ma poi i vari movimenti di ribellione al, probabilmente pessimo, regime siriano, oltre ad essere divisi ed in conflitto anche tra di loro sono spesso, a loro volta, suscitati e finanziati da stati terzi in odio, per condivisibile che sia, al regime siriano, che è e resta, allo stato dei fatti il governo legittimo della Siria.

Due movimenti si distinguono dagli altri. Il *Dā ish* appunto con la sua aspirazione alla creazione o *ri*-creazione di un califfato tanto improbabile quanto violento e dedito alla violenza. I curdi, decisi nella loro azione secolare tesa alla costituzione di quello stato curdo promesso e poi negato dagli stati europei, sempre loro e sempre gli stessi, alla fine della prima guerra mondiale.

319 Mi limito ad una sola annotazione, a mio parere assolutamente fondamentale per comprendere la natura dei problemi. Nel chiudere questo lavoro, ai primi di Settembre 2017, compare un corposo e ricco rapporto dell'*Institute for the Study of War* (http://www.undersandingwar.org/sites/default/files/ISW%20CTP%20-

%20The%20Syrian%20Theater%20-%20September%202017.pdf) ricchissimo di valutazioni, analisi, documentazioni, il cui succo è chi stia prevalendo nello scontro (strategico?) tra USA e Russia e come sia possibile utilizzare e indirizzare le aspirazioni curde ecc., quanto ciò abbia relazione con i popoli e i loro interessi reali, confesso, mi sfugge, ma del tutto mi sfugge dove sia il diritto. V. anche, infatti *Putin boxed in by Iran, Turkey on Iraqi Kurdish Referendum*, in *Al Monitor*, 2.10.2017, in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/10/putin-boxed-in-iran-turkey-iraq-kurdistan-referendum.html, e si potrebbe continuare.

172 CAPITOLO SETTIMO

Da ciò una prima conclusione, che credo di avere elaborata a fondo. Sia gli uni che gli altri, sono suscettibili di essere riconosciuti come soggetti, soggetti non stati di diritto internazionale: il $D\bar{a}$ ish in quanto, in qualche modo strutturato a "immagine" di uno stato, ma principalmente perché territorialmente insediato, seppure illegittimamente e in via di dissoluzione, i curdi in quanto titolari di una indiscutibile legittima aspirazione all'autodeterminazione, bene organizzati e operanti, riconosciuti, sul terreno. Per di più "alleati" di USA, Turchia e Iraq in Mesopotamia (già colonia ottomana, uso perciò il termine "antiquato") e impegnati nella guerra contro il $D\bar{a}$ ish, ma il cui referendum per l'autonomia è osteggiato sia dalla Turchia che dall'Iran e dall'Iraq, e guadato con sospetto da USA e Russia.

E quindi *entrambi sono destinatari delle garanzie del diritto internazionale*. A diverse garanzie, a diverso titolo, con diverso onore, ma il diritto dice che ne sono destinatari. E in quanto ciò è vero, il conflitto in Siria, almeno per quanto li riguarda è un conflitto internazionale in senso pieno e ad esso, dunque, e ad essi in quanto ne sono gli attori, vanno riconosciute le garanzie e le prerogative che il diritto internazionale riconosce ai soggetti combattenti in una guerra, per i curdi di legittima pretesa all'autodeterminazione, per il *Dā'ish* di fantasia nihilista.

Non così per gli altri "ribelli", divisi e incapaci, sembrerebbe, di esprimere finora una volontà e una aspirazione unitaria e accettabile in termini giuridici, tanto più che in grandissima parte sono, anch'essi, finanziati da stati terzi e quindi già solo per questo, per lo più, nemmeno suscettibili di divenire titolari di una legittima pretesa all'autodeterminazione anzi di una qualunque pretesa, che non sia quella, ma senza armi, di perfettamente legittimi partiti politici, all'interno di uno stato, abilitati a combattere, politicamente, per fare prevalere le proprie idee, ivi compresa la sostituzione del regime di Bashar alAssad, ma il cui sostegno da parte di stati terzi rappresenta la più classica delle interferenze vietate dal diritto internazionale vigente.

Qualora, peraltro, quei movimenti, come ho mostrato sopra, riuscissero ad unirsi almeno quel tanto che basta per apparire, ed essere *effettivamente*, (i) rappresentanti effettivi di, almeno, una parte consistente della popolazione siriana, a loro come ai curdi andrebbe riconosciuta la garanzia internazionale conseguente all'istituto dell'autodeterminazione dei popoli.

Quanto agli stati: la Russia e l'Iran, sono intervenuti nel conflitto,

CONCLUSIONI 173

contribuendo così alla sua internazionalizzazione, a favore del governo, piaccio o meno, legittimo e quindi sono titolari dei diritti e dei doveri di uno stato che interviene a richiesta di un governo legittimo all'interno del suo territorio e alle prese con ribellioni almeno in parte suscitate dall'esterno. Sempre pericolosamente sull'orlo di uno scontro con gli altri stati, quelli cioè che sostengono le varie formazioni ribelli USA in testa, con i quali, peraltro, come anche qui credo di avere mostrato, sono tecnicamente in stato di guerra, secondo il diritto internazionale, anche se non mancano accordi sotterranei per evitare scontri diretti e anche di ciò ho dato conto. Con ciò che ne consegue (e non è poco) in termini di diritti e doveri reciproci.

La Turchia, ha mostrato le mille facce: da sostenitrice occulta del Dā'ish a oppositore violento del regime siriano, da nemico giurato della Russia a suo fedele alleato, ma anche alleato degli USA e dei paesi europei, dai quali ricava denaro per assicurare il trattenimento dei profughi siriani, abbandonati nei campi al confine con la Siria, senza una prospettiva o una speranza, cosa che sembra stia per diventare un topos se è vero, come sembra, che analogamente si stia comportando l'Europa (leggi, l'Italia) nei confronti dei migranti arenati in Libia o, magari in nome del progresso, in Niger. Ma la Turchia è anche nemica giurata dei curdi, ai quali non può opporsi troppo violentemente perché questi ultimi sono alleati della Russia, almeno per ora, e degli USA, almeno per ora, e sono anche i soli che combattono validamente il Dā ish, sia pure con l'aiuto di bombardamenti "a tappeto" statunitensi, ma sono anche, cosa che è fumo negli occhi per la Turchia, latori di un progetto, verosimile, di stato curdo ai confini (e forse in parte dentro i confini) della Turchia in Iraq come in Siria.

I paesi "occidentali", quelli che continuano a vantarsi della propria "occidentalità" e della propria "superiore" civiltà, non paghi dei disastri fatti col colonialismo e con la creazione di stati incerti e spesso improbabili, di nuovo auto-coinvolti nel pieno del conflitto a cercare di fare e disfare, intervenire e ritirarsi, fare comunque il proprio tornaconto o quello che credono il proprio tornaconto. Incapaci di comprendere e di accettare, o anche di discutere, le ragioni altrui e quindi bellicosi e irosi "trasformatori" in Iraq, armati partecipi di varie fazioni in Siria, distruttori della (certamente orrida) Libia, presenti in forza in Medio Oriente e in nord Africa, praticamente ovunque: odiati da tutti, ma ricchi per ora, benchè sempre meno, del proprio potere non solo economico, sempre più fondato solo sulla forza.

174 CAPITOLO SETTIMO

Da ciò il dubbio, solo sottolineato e ricordato in questo studio, ma reale e "pericoloso" circa la consistenza e la corrispondenza effettiva alla volontà delle popolazioni, e quindi circa la legittimità degli stati e relativi regimi di queste regioni, e forse non solo.

Resta solo da citare il soggetto anzi l'entità assente e ignorata, citata in continuazione ma solo a parole, quella che dal punto di vista del diritto internazionale soggetto non è, ma dovrebbe essere il riferimento continuo e obbligato di ogni analisi giuridica: il popolo, i popoli, o meglio la gente. Le folle di persone private delle loro città, delle loro case, della loro vita, in nome delle quali tutti si esprimono sussiegosi, ma nessuno pensa minimamente di chiedere *loro* il *loro* parere, i *loro* desideri le *loro* aspirazioni. Vera carne da cannone dei tempi moderni. Eppure, per il diritto internazionale sono *loro*, le persone, i destinatari delle norme e delle strutture giuridiche: *per il diritto*, non per la morale o l'etica, che in uno studio giuridico non hanno posto ... o che forse si ritrovano proprio nel timido diritto. Il diritto, anche quello internazionale, è, come ho scritto altrove, dagli uomini, degli uomini e per gli uomini: tutti non solo quelli che contano. E *questa è una norma giuridica non etica*; stavo per dire, troppo comodo considerarla solo etica!

E il diritto, appunto, il diritto internazionale? È la domanda del titolo di questo lavoro.

Il dritto internazionale, credo di averlo mostrato, timidamente dice, ignorato: che quello in Siria è un conflitto internazionale, del quale sarebbe opportuno (leggi: doveroso) applicare le regole, *tutte* le regole, che invece non vengono applicate; che i curdi sono un popolo che ha la *legittima* aspirazione alla costituzione di uno stato per sé, con la garanzia del diritto internazionale e della sua Comunità; che il violento e oppressivo regime siriano dovrebbe vedere *puniti i suoi responsabili*, sanguinari, benchè alla luce del diritto internazionale, legittimi, ma non il suo popolo, che invece è quello che, senza responsabilità, paga; che gli USA e i loro alleati europei fomentano illegittimamente ribellioni e conflitti e bombardano e colpiscono senza discriminazione; che la Russia e l'Iran sostengono un regime i cui esponenti andrebbero puniti, ma la cui legittimità internazionale è allo stato indubbia.

E la logica di cui ancora nel titolo? Lo ho lasciato trasparire nelle righe precedenti: la logica vorrebbe che ci si sedesse attorno ad un tavolo a ragionare seriamente dei confini di stati tutti da costruire sulle macerie ereditate (altro che i confini!) dal colonialismo, dalle lotte di

CONCLUSIONI 175

potere, dai colpi di stato, dallo sfruttamento delle risorse, ragionare, dico, negoziare anche, ma sulla base delle aspirazioni dei popoli o meglio delle persone che vogliono e credono di potere stare insieme come popolo. Perché anche i popoli, come gli stati, non sono entità calate dal cielo, ma espressione di libera volontà di chi ne è parte.

Questa non è fantasia o moralismo, specie quest'ultimo: *questa è la norma*, ma proprio perché è la norma, molti politicanti e moltissimi moralisti ci spiegheranno, altezzosi, che la soluzione è altrove.

20.9.2017

- BEN ACHOUR R, v. ZANGHÌ
- Action Group for Syria, UN Doc. A/66/865-S/2012/522
- Afternoon, The Maps, n. 7 in http://www.midafternoonmap.com/2014/01/14-maps-of-syrias-history.html
- AGO R., V. OPINIONE individuale R. AGO, in Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 27.6.1986
- AHMED D. I., Defending Weak States Against the "Unwilling or Unable" Doctrine of Self-Defense, in Journal of International Law and International Relations, 2013
- AKANDE D., Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts, in E. WILMSHURST (a cura di), International Law, v.
- ---, When Does the Use of Force Agaist a Non-State Armed Group trigger an International Armed Conflict and Why does this Matter?, in EJIL Talk, 18.10.2016
- ---, Are Extraterritorial Armed Conflicts with Non-State Groups International or Non-International?, in EJIL Talk, 18.10.2011, in https://www.ejiltalk.org/are-extraterritorial-armed-conflicts-with-non-state-groups-international-or-non-international/
- ---, MILANOVIC M., The Constructive Ambiguity of the Security Council's ISIS Resolution, in EJIL blog, 21.11.2015, http://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isis-resolution/
- AKKAWAN P., Lessons from Iraqi Kurdistan: Self-Determination and Humanitarian Intervention against Genocide, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 1993
- AKYOL M., What the 'Russian lobby' in Ankara wants, in Al-Monitor, 15.12.2016, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-russia-what-russian-lobby-wants.html?utm_source=Boomtrain&utm_ medium=manual&utm_campaign=20161216&bt_ee=CURcHQiFBHLk pklDMCcvtCmZE4mC2BrPufadFzqQAZaFUIH2wWJd7wGSfNj+Gybv &bt_ts=1481907733148
- AL QAHER S., *Trump fever sweeps Iraqi Kurdistan*, *ibid.*, http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/12/kurdistan-iraq-trump-usa-independance.html?utm_source=Boomtrain&utm_medium=manual&utm_campaign=20161216&bt_ee=CURcHQiFBHLkpklDMCcvtCmZE4mC2BrPufadFzqQAZaFUIH2wWJd7wGSfNj+Gybv&bt_ts=1481907733148.
- ALSTON P., MACDONALD E. (eds.), Human Rights, Intervention, and the Use of Force, Oxford (University Press) 2008

APPLBAUM A.A., Forcing a People to be Free, in Philosophy & Public Affairs, Vol. 35, No. 4 (Autumn, 2007)

- ARANGIO-RUIZ G., The United Nations Declaration on Friendly Relations and the System of the Sources of International Law. With an Appendix on the Concept of International Law and the Theory of International Organisation, Alphen aan den Rijn (Sijthoff) 1979
- ARREGUÍN-TOFT I., How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict, in International Security, Summer 2001, vol. 26, No. 1
- Associated Press. http://www.crossroadstoday.com/story/34988718/the-latest-new-round-of-syria-peace-talks-starts-in-geneva, 24.3.2017, ore 16.00
- AUST H.P., A Path towards the Moral Sophistication of International Law? Some Remarks on Miles Jackson's "Complicity in International Law", in https://www.ejiltalk.org/a-path-towards-the-moral-sophistication-of-international-law-some-remarks-on-miles-jacksons-complicity-in-international-law.
- AVENIA C., *Siria e Iraq. Prossimità e distanze tra due conflitti*, in *Rivsita OIDU*, 2015, p. 1102 ss., http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/13_Avenia_0.pdf.
- ---, Da Baghdad a Damasco. Evoluzione e sviluppo di un unico conflitto, in GUARINO G. (a cura di), Iraq, Libia, v
- BAROLINI A., La Siria annuncia la riconquista di Aleppo. Evacuate 35mila persone, in Lifegate, http://www.lifegate.it/persone/news/siria-annuncia-riconquista-aleppo
- BATTAGLIA F., I recenti interventi dell'Unione europea per favorire l'affermazione della soggettività internazionale del Kosovo, in GUARINO G. (a cura di), Il diritto internazionale, v
- BAYRAMOGLU A., *Has PKK reached impasse in Turkey, Syria?*, in *Al Monitor* 27.12.2016 in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/ 2016/12/ turkey-syria-how-will-pkk-play-its-cards.html
- BBC NEWS, *Syria conflict: US sends arms to Kurdish forces fighting IS* http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
 - 40100917?utm_source=Boomtrain&utm_medium=MEM&utm_campaig n=20170531
- BELLAL A., DOSWALD-BECK L., Evaluating the use of force during the Arab Spring, in Yearbook of International Humanitarian Law, 2011, p. 3 ss. in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2160870
- BENVENISTI E., The Legal Battle to Define the Law on Transnational Asymmetric Warfare, in Duke Journal of Comparive and International Law, 2010
- Berliner Zeitung, 30.4.2017, Merkel besucht Putin: Russland-Experte empfiehlt "Zuckerbrot" beim Staatstreffen

BETHELHEM D., Stepping back a moment: The legak basis in favour of a principle of Humanitarian Intervention, in EJIL Talk in https://www.ejiltalk.org/stepping-back-a-moment-the-legal-basis-infavour-of-a-principle-of-humanitarian-intervention/

- ---, Principles Relevant To The Scope of a State's Right of Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by non-state Actors, in AJIL, 2012
- BISHARAT G. jr, Stumbling Forward in Syria, in Hastings Int'l & Comp. L. Rev., 2014
- BLACK C., V. FALK R.
- BØÅS M., JENNINGS K.M., 'Failed States' and 'State Failure': Threats or Opportunities?, in Globalizations, 2007, in http://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/14747730701695729?scroll=top&needAccess=true
- BHUTA N., The Antinomies of Transformative Occupation, in EJIL, 2005
- BYRNE M., Consent and the use of force: an examination of 'intervention by invitation' as a basis for US drone strikes in Pakistan, Somalia and Yemen, in Journal on the Use of Force and International Law, 2016 in http://dx.doi.org/10.1080/20531702.2015.1135658
- CADIN R., *Petrol-regimi* (et similia) *in via di estinzione,* in *Rivista OIDU*, cit. *infra* nt. 15, p. 879 ss., http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/8_Cadin.pdf
- ---, Considerazioni generali: nella risoluzione 2249 (2015) contro l'ISIL il Consiglio di sicurezza descrive ma non spiega!, in Osservatorio sul Consiglio di Sicurezza e i Diritti Umani, Rivista OIDU, n. 5/2015, p. 1243 ss. http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/OSSERVATORIO%20CA DIN%202015-V%20DEF.pdf
- ---, La metafora del "torturatore, pirata del XX secolo" quale fonte di ispirazione/maledizione della tutela extraterritoriale dei diritti umani da parte della giurisprudenza civile degli Stati Uniti, in corso di stampa
- CALL C.T., *The Fallacy of the "Failed State"*, in *Third World Quarterly*, 2008 CAMERON L.,v. FERRARO T.,
- CARCANO A., The transformation of occupied territory in international law, Leiden (Brill) 2015
- CASSESE A., Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?, in EJIL, 1999
- CBS News, 6.10.2016, U.N. envoy makes bold offer to halt Aleppo onslaught, in http://www.cbsnews.com/news/syrian-un-envoy-staffan-de-mistura-will-escort-al-nusra-militants-aleppo/
- CHACHKO E., DEEKS A., Who is on Board with "Unwilling or Unable"?, in Lawfare 10.10.2016
- CHEN R., V. ESTY D.C.

COLACINO N., «Valzer con Bashar»: limiti e abusi del diritto internazionale tra crisi siriana e lotta al terrorismo, ibidem, p. 888 ss., http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/9_Colacino_0.pdf, in G. GUARINO (a cura di), Iraq, Libia, v.

- ---, La comunità internazionale, il suo nemico perfetto, cit. e il «diritto naturale» di combatterlo: rilievi critici sul ricorso alla legittima difesa contro il terrorismo, in G. GUARINO, Il diritto internazionale, v.
- Communiqué, Geneva, A/66/869-S/2012/522
- COMPASSO I., "*Io, foreign fighter con i curdi, vi racconto i massacri dell'Is*", in *La Repubblica, R.it*, 13.8.2015 in http://www.repubblica.it/esteri/2015/08/13/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-_id_articolo_1038593-120893614/
- Corriere della Sera, in http://www.corriere.it/esteri/17_giugno_02/raid-antiisis-due-mesi-uccisi-oltre-trecento-civili-aa714af0-47c3-11e7-b4db-9e2de60af523.shtml
- CUNNINGHAM E., U.S.-backed Kurdish forces accede to Turkish demand, pull back from Euphrates, in The Washington Post, 25.8.2016, in https://www.washingtonpost.com/world/us-backed-kurdish-forces-answer-turkish-demand-to-pullback-from-euphrates/2016/08/25/8b05a 212-6a9a-11e6-99bf-f0cf3a6449a6_story.html?wpisrc=nl_headlines& wpmm=1
- D'AMATO A., The Meaning of Article 2(4) in the U.N. Charter, in Northwestern University School of Law Public Law And Legal Theory Series, No. 13-30:da Id., International Law: Process And Prospect1995 D'ANNA I, V. GUARINO G.
- DANCHING P. G., International law, human rights and the transformative occupation of Iraq, University of Maryland, in http://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/529/
- DAVIS J., v. PENRAGIN PAPERS
- DEEKS A.S., "Unwilling or Unable": Toward a Normative Framework for Extraterritorial Self-Defense, in Virginia Journal of International Law, 201 ---, v. CHACHKO E.
- DE GIOVANNANGELI U., Trump gela i falchi di Israele, in Limes, 17.5.2017 DE MONTICELLI R., La linea sottile tra legge e giustiziain Il Fatto Quotidiano del 29.8.2017
- DETSCH J., US looks to Russia to avoid run-ins with Syrian troops in Deir ez-Zor, in Al Monitor 8.9.2017, in http://www.almonitor.com/pulse/originals/2017/09/russia-syria-iran-deirezzor-sdfassad-isis-islamicstate.html
- DI STASI A., Il contributo dell'Unione europea alla pace ed alla stabilità: il regolamento 230/2014 tra prime applicazioni e prospettive di riforma, in

- GUARINO G. (a cura di), Il diritto internazionale, v.
- Distinction, The Between International And Non-International Armed Conflicts: Challenges For IHL?, Xxxviii Round Table On Current Issues Of International Humanitarian Law, 3-5.9.2015, in http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2015/11/Lubell.pdf
- DÖRMANN K., The legal situation of "unlawful/unprivileged combatants", in International Revuiew of the Red Cross, 2003
- DONNARI A. Brig. Gen., Guerre Asimmetriche e Guerre di 4° Generazione, Centro Militare di Studi Strategici in Osservatorio Strategico, 2004, 2
- DOSWALD-BECK L., V. BELLAL A. D'SOUZA R., Victor's Law?: Colonial Peoples, World War II and International
- Law, in International Comparative Jurisprudence, 2017
- EFE Agencia, Russia to ask Assad to allow Nusra Front fighters out of besieged east Aleppo in Agencia EFE, in http://www.efe.com/efe/english/portada/russia-to-ask-assad-allow-nusra-front-fighters-out-of-besieged-east-aleppo/50000260-3062020#
- EKLUND K.A.J., v. O'LEARY C. A
- ELAGAB O.Y., The International Legal Implications of the Situation in Northern Iraq – Kurdistan, in Finnish Yearbook of International Law, 1992
- ELIJAH J.M., Geneva talks doomed: Turkey's changing position in Syria is pushing Russia into more aggression, 6.3.2017, in in https://elijahjm.wordpress.com/2017/02/23/geneva-talks-doomed-turkeys-changing-position-in-syria-is-pushing-russia-into-more-aggression/
- ESTREICHER S., Privileging Asymmetric Warfare? Part I: Defender Duties under International Humanitarian Law, in Chicago Journal of International Law, 2011: 159
- ---, Privileging Asymmetric Warfare (Part II)?: The "Proportionality" Principle under International Humanitarian Law, ibidem, 2011
- ---, Privileging Asymmetric Warfare (Part III): The Intentional Killing of Civilians under International Humanitarian Law, ibidem, 2012
- ESTY D.C., GOLDSTONE J., GURR T.R., HARFF B., SURKO P.T., UNGER A.N., CHEN R., "Failed States and International Security: Causes, Prospects, and Consequences", Purdue University, West Lafayette, 25-27.2.1998, Early Warning Research for U.S. Foreign Policy Planning, in http://www.comm.ucsb.edu/faculty/mstohl/failed_states/1998/papers/gurr.html
- EWALD G., The Kurds' Right to Secede Under International Law: Self-Determination Prevails over Political Manipulation, in Denver Journal of International Law and Policy, 1993-94

FALK R., Problems and Prospects for The Kurdish Struggle for Self-Determination after the End of the Gulf and Cold Wars, in Michigan Journal of International Law, 1993-94

- ---, BLACK C. (a cura di), *The future of the international legal order*, Princeton (Un. Press) 1969
- Fatto Quotidiano Il, 2.6.2017 in http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/02/isis-oltre-300-civili-uccisi-da-coalizione-siria-e-iraq-ong-accusa-trump-numeri-inimmaginabili-fino-6-mesi-fa/3632063/
- FERRARO T., CAMERON L., Commentario art. 2 in https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=open Document&documentId=BE2D518CF5DE54EAC1257F7D0036B518
- FISK R., There is more than one truth to tell in the heartbreaking story of Aleppo Our political masters are in league with the Syrian rebels, and for the same reason as the rebels kidnap their victims money, in The Independent, 13.12.2016, in http://www.independent.co.uk/voices/aleppo fallstosyrianregimebasharalassadrebelsukgovernmentmorethanonestoryro bertfiska7471576.html
- FITZMAURICE SIR G., Opinione in nel Parere consultivo Certe spese
- FOX G.H., Intervention by invitation, in Wayne State University Law School Legal Studies Research Paper Series No. 2014-04, 2015, in http://www.ssrn.com/link/Wayne-State-U-LEG.html
- ---, Transformative occupation and the unilateralist impulse, in International Review of the Red Cross, Spring 2012 in https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review-2012/irrc-885-fox.htm
- GLADSTONE R., *Syria Rejects U.N. Monitoring Role in 'De-Escalation Zones'*, in *The New York Times*, 8.5.2017, in https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/middleeast/syria-un-de-escalation-zones.html?_r=0
- GOLDSTONE J., V. ESTY D.C.,
- GOODMAN R., Turkey's US Backed Operation in Syria Has Created an International Armed Conflict, in Just Security, 17.10.2016, in https://www.justsecurity.org/33643/us-backed-turkey-operation-syriacreates-international-armed-conflict/
- GB, Prime Minister Office, Chemical weapon use by Syrian regime: UK government legal position, 29.8.2013, in https://www.gov.uk/government/publications/chemical-weapon-use-by-syrian-regime-uk-government-legal-position/
- ---, Dichiarazione del Primo Ministro britannico, Cameron, del 29.8.2013, in https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street

Germania, Francia e Gran Bretagna, *Dichiarazione congiunta* 18.8.2011, in https://www.gov.uk/government/news/joint-uk-french-and-german-statement-on-syria

- GOODMAN R., Humanitarian Intervention and Pretexts for War, in AJIL, 2006
- GUARINO A., *Dal diritto romano ai diritti moderni*, in *Labeo*, 1962, p. 98 ss. e in *Pagine di diritto romano*, Napoli (Jovene) 1993, vol. 1, p. 142 ss., ora anche in http://www.antonioguarino.it/wp-content/uploads/2016/11/Pagine-di-diritto-romano-I-Dal-diritto-romano-ai-diritti-moderni-.pdf
- GUARINO G., Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale, Napoli (Jovene) 1984
- ---, La Charte Arabe des Droits de L'homme dans le Système Universel des Droits De l'homme, e La Charte Arabe des Droits de L'homme et le Principe D'autodétermination Des Peuples: Les Racines d'un Conflit, in C. ZANGHI, R. BEN ACHOUR, La nouvelle Charte, v.
- --- Autodétermination des peuples et respect de la volonté populaire, in Consulta online, 2013, in https://www.academia.edu/4113558/Autod%C3%A9termination_des_p euples_et_respect_de_la_volont%C3%A9_populaire
- ---, Per una analisi critica delle basi dell'ordinamento internazionale come sistema, in GUARINO G. (a cura di), Il diritto internazionale, v.
- ---, La questione della Palestina nel diritto internazionale, Napoli (Jovene) 1994
- ---, *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale*, in *tertium datur*, in www.tertiumdatur.it/speciali/terrorismoelottediliberazione.doc.doc
- ---, Terrorismo e lotte di liberazione nazionale 2, in tertium datur, in www.tertiumdatur.it/speciali2006/terrorismoeleggeapplicabile.doc
- ---, Alla base del diritto internazionale: spunti critici preliminari per una analisi del diritto internazionale come sistema, in Rivista OIDU, 2015, p. 1193
- ---, Negazionismo e Pressapochismo: ovvero come distruggere un'idea, in Rivista della cooperazione giuridca internazionale, 2014, XVI
- ---, (a cura di), Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica, Napoli (Editoriale Scientifica) 2016
- ---, (a cura di), *Iraq, Libia, Siria, Somalia, Ucraina: «Peace blethering» o «Sub-jects Wiping out»?*, in *Rrivista OIDU*, 5, 2015, in http://www.rivistaoidu.net/dicembre2015:
- ---, D'ANNA I. (a cura di), International Conflicts and human rights: Caucasus Balkans, Middle East and Horn of Africa, Napoli (Satura) 2010 (2 vll.)
- ---,--- International Institutions and Co-operation: Terrorism Migration and Asylum, Napoli (Satura) 2011 (2 vll.).
- GUNTER M.M., The Turldsh-Kurdish Peace Process in Georgetown. J. of Int'l Aff., Winter/Sprig 2013
- GURCAN M., Russia scores diplomacy points by mentoring Kazakhstan on

Mideast, in *Al Monitor*, 3.1.2017, in www.almonitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-kazakhstan-new-mediator-for-syria.html#ixzz4Ut3xHtI0

- ---, Ankara's offer to Moscow: Give us Afrin for Idlib, in Al Monitor, 3.7.2017, in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/turkey-russia-offer-moscow-idlib-in-return-for-afrin.html?utm_source=
 Boomtrain&utm_medium=manual&utm_campaign=20170705&bt_ee=7f
 NQnprcObyE5moyFOJAqlbp3cpEPJ/9tIHLPuF119rmbJmPLZPZloy86
 XEVCCUd&bt_ts=1499271647124
- GÜRBEY G., The Kurdish conflict in Turkey (not) a subject for the OSCE?, in Helsinki Monitor, 2001
- GURR T.R.,., V. ESTY D.C.,
- HAKIMI M., KATZ COGAN J., A Role for the Security Council on Defensive Force?, in https://www.ejiltalk.org/a-role-for-the-security-council-on-defensive-force
- HALBFINGER D. M., HUBBARD B., Airstrikes on Syrian Military Sites Renew Focus on Chemical Weapons, in https://www.nytimes.com/2017/09/07/world/middleeast/syria-israel-chemical-weapons-bombing.html?mcubz=3.
- HAQUE A.A., The United States is at War with Syria (according to the ICRC's New Geneva Convention Commentary), in EJIL Talk, ejiltalk.org/the-united-states-is-at-war-with-syria-according-to-the-icrcs-new-geneva-convention-commentary/
- ---, Between the Law of Force and the Law of Armed Conflict, in Just Security, 13.10.2016, in https://www.justsecurity.org/33515/law-force-law-armed-conflict/
- HARFF B., v. ESTY D.C
- HASHEM A., Recapture of Iraq-Syria border point heralds new regional reality, ibid. 19.6.2017 in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/iran-eastern-syria-tanf-militia-us-confrontation.html
- HELMAN G.B., RATNER S.B., *Saving Failed States*, in *Foreign Politics*, Winter 1992-93, ora in *ibid*, 15.6.2010 in http://foreignpolicy.com/2010/06/15/savingfailedstates/
- HIGGINS R., The United Nations And Lawmaking: The Political Organs, in ASIL Proceedings, 1970
- ---, Problems and Process: international law and how we use it, Oxford (Clarendon) 1995
- HRC: Rapporto A/HRC/34/CRP.3, Human Rights Council, 27.2-24.3.2017, Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 2017, Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syri-

- an Arab Republic
- ---, UN Doc. A/HRC/34/64, 2.2.2017Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
- ---A/HRC/34/CRP.3, Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 2017, 10.3.2017
- ---, UN Doc. A/HRC/34/CRP.3, HRC, Human rights situations that require the Council's attention, 27.2-24.3.2017, Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 2017
- HUBBARD B., Assad's Lesson From Aleppo: Force Works, With Few Consequences, in The New York Times, 16.12.2016, in http://nyti.ms/2hXZmAH
- ---, Hubbard B., v. Halbfinger D. M.
- Institute for the Study of War, 23.8.2017, in http://iswresearch.blogspot.it/2017/08/syria-situation-report-august-8-23-2017.html?utm_source=Syria+Situation+Report:+August+23++30,+2017&utm_campaign=Syria+Situation+Report:+August+23++30,+2017&utm_medium=email
- ---, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20CTP%20-%20The%20Syrian%20Theater%20-%20September%202017.pdf
- Internatonal Commission of the Red Cross, per prima che lo esclude, nel suo recente e accuratissimo commentario in https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=CDEF5D508578B983C1257F15004A89CA
- INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY (ICISS), *The Responsibility to Protect*, 2001, p. 48 § 6.7, in http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
- Israel, *Dichiarazione sulla Costituzione dello Stato di Israele*, http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx
- I.S.S.G., Note to Correspondents: Statement of the International Syria Support Group, 17.5.216 in https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-05-17/note-correspondents-statement-international-syria-support
- ---, . https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3088_en, Riunione del ISSG del 14.11.2015
- ---, *Comunicato di Vienna*, 30.10.2015, in http://www.rbs0.com/Wien20151030.html#3010Wien
- ---, Comunicato del 14.11.2015 in http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/151114_Abschlussstate

ment_des_Syrien_Au%C3%9Fenministertreffens_Wien.html

Al Jazeera, 4.5.2017, Regional powers agree on Syria 'de-escalation zones', in http://www.aljazeera.com/news/2017/05/regional-powers-agree-syria-de-escalation-zones-170504121509588.html

JENNINGS K.M., v. BØÅS M.

KATZ COGAN J., V. Hakimi

- KELLY M.J., The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the Iraqi Federal Constitution: A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the Prospects for a Reverse Supremacy Clause, in Penn State Law Review, 2009-10
- Al-KHALIDI S., SPETALNICK M., *U.S. warplane downs Syrian army jet in Raqqa province*, *Reuters*, 18.6.2017, in https://www.reuters.com/ article/ us-mideast-crisis-syria-usa/u-s-warplane-downs-syrian-army-jet-in-raqqa-province-idUSKBN1990XI
- KENNEDY A. B., Can the Weak Defeat the Strong? Mao's Evolving Approach to Asymmetric Warfare in Yan'an, in The China Quarterly, 2008 (December)
- KNOOPS G.J. A., The Duality of the Proportionality Principle within Asymmetric Warfare and Ensuing Superior Criminal Responsibilities, in Intrnational Criminal Law Review, 2009
- KOH H.H., The War Powers and Humanitarian Intervention, in Houston Law Review, 2016
- Kurdish Question.com, 15.10.2015, in http://kurdishquestion.com/ oldarticle.php?aid=declaration-of-establishment-by-democratic-syria-forces

LASSWELL H., v. McDougal M.

- LEMON C.J., Unilateral Intervention by Invitation in Civil Wars: The Effective Control Test Tested, in New York Journal of International Law and Politics, 2002-2003
- LORCA A. B., Rules for the "Global War On Terror": Implying Consent and Presuming Conditions for Intervention, in International Law and Politics, 2012
- LUBELL N., Transnational non-international armed conflicts, in The Distinction Between International, in http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2015/11/Lubell.pdf

MACDONALD E. V. Alston

McDougal M., Lasswell H., Reisman M., The World Constitutive Process of Authoritative Decision, in R. FALK, C. BLACK (a cura di), The future, v.

- MALANCZUK P., The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War, in EIIL, 1991
- MANSOUR R., Rethinking Recognition: The Case Of Iraqi Kurdistan, in Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2014
- MCGEE T., The Stateless Kurds of Syria: Ethnic Identity and National I.D., in Tilburg Law Review, 2014, p. 171 ss.
- MCKERNAN B., After six years of war, Syria's rebels reflect on whether revoluit, in Independent, has been worth 18.3.2017, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-warrebels-reflect-fight-assad-worth-it-a7636006.html
- MERCIER S., The Legality of Russian Airstrikes in Syria and 'Intervention by Invitation', in E-International Publishing, 29.4.2016 in http://www.eir.info/2016/04/29/the-legality-of-russian-airstrikes-in-syria-andintervention-by-invitation/
- MILANOVIC M., Illegal but Legitimate?, in EJIL Talk, 10.4.2017
- ---, The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria, in EJIL Talk, 7.4.2017
- MOHAN K., Terrorism and Asymmetric Warfare: State Responsibilities for the Acts of Non-State Entities - Nicaragua, Tadic, and beyond, in The Journal of the Institute of Justice & International Studies, 2008
- http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-Al Monitor united-states-ankara-demands-washington-support-syria.html
- ---, 28.8.2016, Biden's diplomatic triage in Turkey, in http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/08/biden-diplomatic-triage-turkeysyria-policy-iran.html
- ---, 9.10.2016, UN Syria envoy: Jabhat al-Nusra holding Aleppo 'hostage', in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/un-syria-envoynusra-aleppo-hostage.html#ixzz4Mgo9XWb4
- ---, in http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2017/03/syria-conflict-rebelssdf-turkey.html?utm_source=Boomtrain&utm_medium=manual&utm_ campaign=20170302&bt_ee= z9FHZzXH+Ffhm E1Mfd6oQeqwHvkdw CyKeXVUVqQMtdkfevktTDH9zkm45J7YwRts&bt_ts=1488461536219, Turkish-backed Syria rebels seize villages from Kurds
- ---, 22.1.2017, Is Turkey's shift on Assad beginning of the end of Syria's war?, Rehttp://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/turkey-shiftassad-syria-war-end.html?utm_source=Boomtrain&utm_medium= manual&utm_campaign=20170122&bt_ee=JmrC+wHEaR0TT/Kt68T+s+6C DOo2Dm059cptvzdMY//eble1ZAYiutLDG2bPfh8M&bt_ts=14851638
- ---, Iran draws line in the sand in Syrian desert: Taking sides in eastern Syria,

25.6.2017, in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/iran-eastern-syria-saudi-hamas-qatar-confrontation-gaza.html?utm_source=Boomtrain&utm_medium=manual&utm_campaign=20170625&bt_ee=pK/sG02q98bk9685dkv6QHMk3gaH6ZaiV1cUzWO+uaQ5QYWyDLsADQhUIIwc/OXU&bt ts=1498466030417

---, *Putin boxed in by Iran, Turkey on Iraqi Kurdish Referendum*, in *Al Monitor*, 2.10.2017, in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/10/putin-boxed-in-iran-turkey-iraq-kurdistan-referendum.html

NARAYAN C., v. SIRGANY

- NEGRI A., La Russia invia militari in Siria. Gli Usa in allerta. Kiev chiude lo spazio aereo ai voli russi diretti a Damasco, in Il Sole 24Ore, 10.9.2015
- NOLTE G., *Intervention by Invitation*, in MPEPIL in http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1702?prd=EPIL
- NOVI C., Le sanzioni dell'Unione europea relative alla crisi ucraina: il paradosso di una forte coesione interna poco efficace sul piano internazionale, in G. GUARINO (a cura di), Il diritto internazionale, v.
- OBAMA B., US President, Report On The Legal And Policy Frameworks Guiding The United States' Use of Military Force and Related National Security Operations, December 2016
- O'CONNOR T., Russia Says It Will Attack U.S. Planes Bombing The Syrian Military, in Newsweek 19.6.2017, in http://www.newsweek.com/russia-attack-us-plane-bombing-syria-military-627241
- O'LEARY C. A., EKLUND K.A.J., Pluralism vs. Modern Iraqi Nationalism: Root Causes of State-Sponsored Violence Against Iraq's Kurdish Community and the Search for Post-Conflict Justice, in Michigan State Journal International Law, 2005
- PACKARD M., Earning Independence in Iraqi Kurdistan, in Temple International & Comparative Law Journal, 2013
- PALLADINO R., Norme sul controllo delle esportazioni di armi e diritti dell'uomo in ambito europeo, in GUARINO G. (a cura di), Il diritto internazionale
- T. PARSONS, *The structure of the Social Action*, New York (Free Press) 1968, *Social Structure and Personality*, New York (Free Press) 1964 PATRICK S., v. RICE S.
- PAUST. J., R2P and protective Intervention, in Temple International and Comparative Law Journal, 2017

---, Peace-making ans Security Council Powers: Bsnia-Herzegovina raises international and constitutional Questions, in Southern Illinois University Law Journal, 1994

- Pentagon Spokesman Capt. Jeff DAVIS on U.S. strike in Syria, Release No: NR-126-17, 6.4.2017, in https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1144598/statement-from-pentagon-spokesman-capt-jeff-davis-on-us-strike-in-syria/source/GovDelivery/
- PETRONI F., Guerre di successione ottomana, in Limes, 8.10.2015
- PICONE P., Unilateralismo e guerra contro l'ISIS, in Riv. dir. int. 2015
- PONTECORVO C.M., All that glitters is not gold. sviluppi recenti in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo: le sanzioni del consiglio di sicurezza nei confronti di ISIS e di AL-NUSRA, in http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/12_pontecorvo_1.pdf
- PORRO N., FORMIGLI C., *Piazza pulita* http://www.tvblog.it/post/1484173/piazzapulita-puntata-14-settembre-2017-recensione
- POTHELET E., *The Evacuation of Eastern Aleppo: Humanitarian Obligation or ar Crime*, in *EJIL Talk*, 14.3.2017, in https://www.ejiltalk.org/the-evacuation-of-eastern-aleppo-humanitarian-obligation-or-war-crime/
- ---, The law apllied by the UN Syria Commikssion to the Al.Jinah strike is correct and reflects US Doctrine: a reply to LTC Reeves and Narramore, in Opinio Juris 29.9.2017, in http://opiniojuris.org/2017/09/27/the-law-applied-by-the-un-syria-commission-to-the-al-jinah-strike-is-correct-and-reflects-us-doctrine-a-reply-to-ltc-reeves-and-narramore/
- QUADRI R., Le fondement du caractère obligatoire du droit international public, in RCADI, 1952 vol. 80, p. 622ss.
- RAMPOLDI G., 2018, la guerra araba e la "soluzione finale" per la mini-Palestina, in Il Fatto Quotidiano, 24.9.2017
- RANALDI V., *Le iniziative degli stati occidentali nei confronti dell'ISIS*, http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/18_Ranaldi_0.pdf
- RAMSDEN M., "Uniting For Peace" and Humanitarian Intervention: The Authorising Function of the U.N. General Assembly, in Washington international law journal, 2016

RATNER S.B., v. HELMAN G.B.

REISMAN W.M., Assessing Claims to Revise the Laws of War, in AJIL, 2003 REISMAN M., v. McDougal M.

Repubblica, La, 17.9.2016, http://www.repubblica.it/esteri/2016/09/17/news/siria_raid_usa_strage_soldati-147988020/

---,

- http://www.repubblica.it/esteri/2017/09/07/news/siria_raid_caccia_israe liani_colpito_sito_di_armi_chimiche_-174819420/
- RESPERGER I., The Islamic state and its aims, a possible strategy for the fight against asymmetric warfare, in Journal of Eastern-European Criminal Law, 2016
- Reuters World News, 2.5.2017, in http://www.reuters.com/article/us-russia-germany-syria
 - idUSKBN17Y0XQ?utm_source=Boomtrain&utm_medium=manual&ut m_campaign=20170502
- RICE S., PATRICK S., *Index of State weakness in the developing world*, Brookings Institution, Washington, 2008
- RICHARDSON H.J.III, "Failed States," Self-Determination, And Preventive Diplomacy: Colonialist Nostalgia And Democratic Expectations, in Temple International and Comparative Law Journal, 1996
- ---, Critical Perspectives on Intervention, in Maryland Journal of International Law, 2014
- ROBERTS A., Legality vs Legitimacy: Can Uses of Force be Illegal but Justified?, in, ALSTON P., MACDONALD E. (eds.), Human Rights, vv., anche in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1518290
- ---, Transformative Military Occupation: Applying The Laws of War and humanrights, in AJIL, 2006
- ---, Syrian Strikes: A Singular Exception or a Pattern and a Precedent?, in EJIL Talk, 10.4.2017
- ROBINS-EARLY N., Russia Says its Airstrikes in Syria Are Perfectly Legal. Are They?, in The World Post, 3.1.2017 in http://www.huffingtonpost.com/entry/russia-airstrikes-syria-international-law us 560d6448e4b0dd85030b0c08
- ROMANO S., L'ordinamento giuridico, Firenze (Sansoni) 1977 (1918)
- Rudaw, in rudaw resoconto dell'incontro Russia Turchia del 3.7.2016.net/english/analysis/030720161
- RUSSIAN FEDERATION, Ministry of defence of Russian Federation, Briefing 5.5.2017, Principles of implementation of the Memorandum on Syria deescalation zones signed in Astana", in http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12121964@egNews#txt
- SAJÓ A., *Human Rights with Modesty: The Problem of Universalism*, Springer Link, in https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-6172-7_3 SAUNDERS P. J., WEITZ R., SPANGER HJ., ZVYAGELSKAYA I., v. YEVSEYEV V.
- SIRGANY S., NARAYAN C., Iraq's top court orders suspension of Kurdish independence referendum, CNN 18.9.2017, Iraq top court rules to suspend Kurdish referendum Kurdistan Regional Government is planning to hold

independence referendum on September 25, in *Al Jazeera*, 18.9.2017, in http://www.aljazeera.com/news/2017/09/iraq-top-court-rules-suspend-kurdish-referendum-170918102729593.html

- SHULTZ G.P., Address before the Low-intensity Warfare Conference, 15.1.1986, in *ILM*, 1986, p. 204 ss., http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlm25&collection=journals&id=218 &startid=&endid=220
- SOFAER A. D., Terrorism, the Law, and the National Defense, in Military Law Review (The sixth annual Waldemar A. Solf Lecture in International Law) 1989
- SOSSAI M., Foreign terrorist fighters: una nozione ai confini del diritto internazionale, in federalismi.it, 25.9.2015, in http://www.federalismi.it/Appl OpenFilePDF.cfm?artid=30335&dpath=document&dfile=2509201511 2410.pdf&content=Foreign+terrorist+fighters:++una+nozione+ai+confini+del+diritto+internazionale+-+stato+-+dottrina+-+

SPANGER HJ., v. YEVSEYEV V.

SPETALNICK M., V. Al-KHALIDI S.

- Sputnik, 7.10.2016 UN Offer to Escort Nusra Out Of Aleppo Should Cover All Militants in https://sputniknews.com/world/201610071046089057-unnusra-aleppo
- STARSKI P., Right to Self-Defence, Attribution and the Non-State Actor: Birth of the "Unable and Unwilling" Standard?, in ZaöRV, 2015, p. 455, http://www.zaoerv.de/75_2015/vol75.cfm#Heft3

SURKO P.T., V. ESTY D.C.

Syria Institute del Giugno 2016 in http://syriainstitute.org/wp-content/uploads/2016/06/ISSG-Cheat-Sheet-Secure.pdf

Syria civil war, mappe in http://syria.liveuamap.com/

- ---, mappe in http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/desyracuse-syria-civil-war-nov-2-2015_58544#7/34.953/39.293
- ---, http://mjp.univ-perp.fr/traites/1920sevres1.gif
- ---. http://mjp.univ-perp.fr/traites/1920sevres2.gif
- ---, https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Map_of_the_Mandate_ Areas_of_Arabia
- ---, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turkey-Greece-Bulgaria_on_ Treaty_of_Lausanne.png.
- ---, https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
- TASTEKIN F., Why Ankara now feels vulnerable to Russia, in Al Monitor, 223.12.2016 in http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-russia-ankara-feels-vulnerable-to-moscow.html
- Telegraph The, UN diplomat offers to personally escort 900 al-Qaeda fighters out of Aleppo in hope of ending bombing, The Telegraph, 6.10.2016, in

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/06/un-diplomat-offers-to-personally-escort-900-al-qaeda-fighters-ou

- TETZLAFF K., Humanitarian Intervention Post Kosovo: Does a Right to Humanitarian Intervention Exist in Customary International Law after Kosovo? If Not, Is There a Trend Towards the Creation of a Right to Humanitarian Intervention in Customary International Law?, in The New Zealand Postgraduate Law e-Journal, No. 4, in https://cdn.auckland.ac.nz/assets/nzpglejournal/Subscribe/Documents/2 006-2/2-KerryHIPOSTKOS.pdf
- THAROOR I., Turkey's Syria offensive is as much about the Kurds as ISIS, in The Washington Post, 24.8.2016, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/24/tur keys-syria-offensive-is-as-much-about-the-kurds-as-isis/
- Turkey, Russia carry out first joint air op against Daesh terrorsts in Syria's Al-Bab, http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/01/18/turkey-russia-carry-out-first-joint-air-op-against-daesh-terrorists-in-syrias-al-bab

UNGER A.N., V. ESTY D.C.

- US DEPARTEMENT OF DEFENSE, Pentagon Reassures Turkey on Equipping Kurdish Elements in Syria, https://www.defense.gov/News/Article/Article/1177677/
- US PRESIDENT, USA National Security Strategy 2002
- US, RUSSIAN FEDERAION, Joint Statement of the United States and The Russian Federation, as Co-Chairs of he ISSG, on Cessation of Hostilities Iin Syria, February 22, 2016, in https://sy.usembassy.gov/joint-statement-united-states-russian-federation-co-chairs-issg-cessation-hostilities-syria-february-22-2016/
- Valdaiclub, Operation "Euphrates Shield": Why Did Turkish Tanks Enter Syria?, 26.8.2016, in http://valdaiclub.com/search/?q=Euphrates#result
- VIDMAR J., Excusing Illegal Use of Force: From Illegal but Legitimate to Legal Because it is Legitimate?, EJIL Talk, 14.4.2017
- VISSER L., Russia's Intervention in Syria, in EJIL Talk, 25.11.2015, in https://www.ejiltalk.org/russias-intervention-in-syria/#more-13869
- YEVSEYEV V., SAUNDERS P. J., WEITZ R., SPANGER HJ., ZVYAGELSKAYA I., Where Will Escalation Over Syria Take Russia And The Us?, in Valdai, 7.10.2016, in http://valdaiclub.com/a/highlights/where-will-escalation-over-syria-take-russia-us/

- WEITZ R., v. YEVSEYEV V.
- WILDE R., The skewed Responsibility Narrative of the "Failed State" Concept, in ILSA Journal of International and Comparative Law, 2003
- WILLIAMS G. D, Piercing The Shield Of Sovereignty: An Assessment Of The Legal Status Of The 'Unwilling Or Unable' Test, in U.N.S.W.L.J. 2013
- WILMSHURST E. (a cura di), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford (University Papers) 2012
- WHITESELL S., The Kurdish Crisis: An International Incident Study, in Denver Journal of International Law and Policy, 1992-93
- WIPPMAN D., Military Intervention, Regional Organizations, and Host-State Consent, in Duke Journal of Comparative & International Law, 1996,p. 220, in
 - http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1378&conte xt=djcil
- ZAMBRANO V., Il controllo effettivo nella ripartizione della responsabilità tra organizzazioni internazionali e stati, Napoli (Editoriale Scientifica) 2014
- ZANGHI C., BEN ACHOUR R., La nouvelle Charte Arabe des droits de l'homme, actes de la Table Ronde italo-arabe du 17-18 Décembre 2004, Torino (Giappichelli) 2005
- ZIMMERMANN A., Abiding by and Enforcing International Humanitarian Law in Asymmetric Warfare: the Case of "Operation Cast Lead", in Polish Yearbook of International Law, 2011
- ZVYAGELSKAYA I. ,v. YEVSEYEV V.

Collana

ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI

diretta da Claudio Zanghì e Lina Panella

Sezione – Quaderni

- 1. L. PANELLA (a cura di), Le sfide dell'Unione europea a 60 anni dalla Conferenza di Messina, 2016
- 2. G. GUARINO (a cura di), Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logioca giuridica, 2016

Sezione – *Quaderni*

1. C. PIVIDORI, Il principio di complementarietà della Corte penale internazionale e il processo di adattamento degli ordinamenti interni, 2016

Finito di stampare presso la *Grafica Elettronica* (Na) nel mese di ottobre 2017